



CORTE DI APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE MELIADÒ

Presidente della Corte di appello

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA



Roma, 31 gennaio 2026

In copertina:

Antonello da Messina, *San Girolamo nel suo studio*, 1474 ca., The National Gallery, London



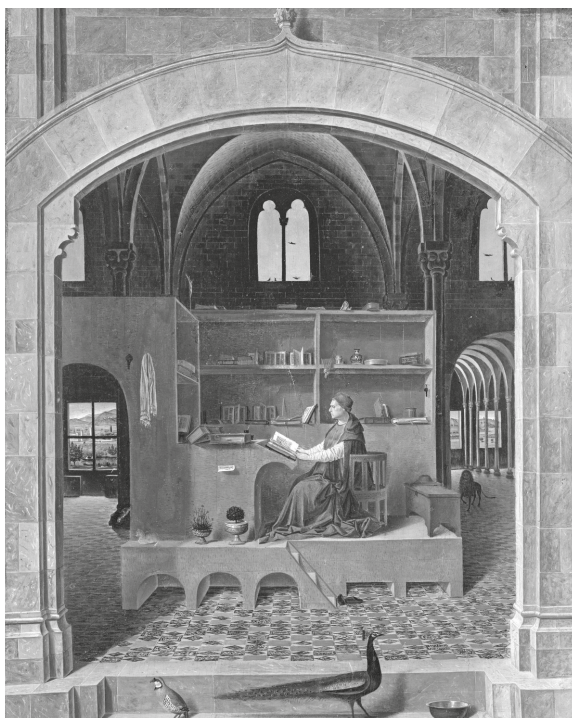
CORTE DI APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE MELIADÒ

Presidente della Corte di appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025



Roma, 31 gennaio 2026

INTRODUZIONE

Autorità, colleghe e colleghi, signore e signori,

porgo a tutti un cordiale benvenuto.

Nell'introdurre questa relazione mi sia consentito, in primo luogo, rivolgere un deferente saluto al Presidente della Repubblica, che continua a costituire guida sicura e saldo punto di riferimento per i magistrati e i cittadini.

Un sentito ringraziamento rivolgo al Presidente della Corte Costituzionale, al Vice Presidente del CSM, alle Autorità di vertice della Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile e ai Giudici costituzionali oggi presenti, che con la loro partecipazione onorano questa assemblea generale, ed eguali sensi di vivo ringraziamento estendo al Rappresentante del Ministro della giustizia.

Un saluto particolare rivolgo al Procuratore Generale di Roma, dottor Giuseppe Amato, che, con riconosciuta capacità ed unanime apprezzamento, sta svolgendo, ormai quasi da due anni, il non lieve incarico della direzione della Procura Generale di Roma.

Ringrazio il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma per la presenza a questa assemblea generale e per i percorsi di collaborazione che sono stati intrapresi, e che nel prossimo anno auspico ulteriormente perfezioneremo, per razionalizzare e modernizzare l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia nella Capitale e nel distretto, e che appaiono determinanti per migliorare la qualità del servizio di giustizia reso ai cittadini.

Un saluto particolare rivolgo al Rappresentante della Diocesi di Roma.

Un saluto non puramente formale anche all'Avvocato Generale dello Stato.

Ed egualmente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avv. Alessandro Graziani, anche in rappresentanza degli altri Consigli del distretto, con il quale, grazie anche alla pregressa conoscenza, si è già consolidato – così come con i suoi predecessori, gli avvocati Galletti e Nesta – un clima di operosa collaborazione, che è essenziale per prefigurare un'azione comune di miglioramento della qualità della giurisdizione e delle reciproche condizioni professionali.

Saluto altresì il Prefetto di Roma e gli altri Prefetti della Regione, nonché tutti i Rappresentanti dei corpi dello Stato (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), che, con abnegazione e sacrificio, collaborano con la magistratura nei compiti di polizia giudiziaria e nelle attività di tutela e sicurezza.

Un eguale ringraziamento va rivolto a tutte le articolazioni della pubblica amministrazione statale e degli enti territoriali che, in diverse forme, collaborano alla realizzazione di compiti di giustizia e al personale di tutti gli uffici giudiziari del distretto che sono impegnati nella sfida di offrire un servizio progressivamente modernizzato e migliorato, pur in presenza di condizioni spesso difficili di operatività.

Un saluto debbo rivolgere anche al nuovo Consiglio giudiziario, che, così come il precedente, sta lavorando con professionalità e coesione di intenti, ben consapevole del ruolo determinante che riveste, per la tutela dei valori fondanti della giurisdizione, l'esercizio rigoroso e indipendente della funzione di autogoverno.

Vivo apprezzamento devo esprimere infine per l'attività di preziosa collaborazione svolta, ai fini della redazione della presente relazione, dai segretari generali della Corte dott.ri Stefano Scarafoni, Aldo Morgigni, Maria Delle Donne, Pierpaolo Bortone e Lilia Papoff e per l'impegno assicurato, negli aspetti tecnici e

organizzativi, dal Dirigente amministrativo, dott.ssa Marisa Lia, e dal personale della segreteria.

Avendoli personalmente conosciuti, ed avendone apprezzato l'impegno professionale e la passione per il ruolo del giudice, voglio altresì ricordare, fra i magistrati cessati dal servizio, i presidenti di sezione dott.ri Mario Frigenti e Tommaso Picazio, i quali hanno dato un contributo fondamentale per il rinnovamento organizzativo delle sezioni penali della Corte e della Corte tutta.

PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA

1. Organico della magistratura

Come noto, le piante organiche dei magistrati negli uffici giudiziari sono state rideterminate con decreto ministeriale del 14 settembre 2020, che ha previsto – a livello nazionale – un aumento di 600 unità.

La **Corte di appello di Roma** si avvale di una pianta organica composta da 187 unità, di cui 1 presidente della Corte, 19 presidenti assegnati alle sezioni civili e penali, 5 presidenti delle sezioni lavoro, 124 consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali e 29 all'area lavoro, oltre a 9 magistrati flessibili.

Alla data del 30 giugno 2024 erano in servizio 150 magistrati, con una scopertura del 20%; al 30 giugno 2025 risultavano in servizio 156 magistrati e 31 scoperture, di cui 12 nel settore civile (4 presidenti di sezione ed 8 consiglieri), 6 nell'area lavoro (1 presidente di sezione e 5 consiglieri), 4 nel settore penale (3 presidenti di sezione e 1 consigliere) ed i 9 magistrati flessibili: la percentuale di scopertura è, quindi, leggermente migliorata passando al 16,5% circa.

Alla Corte sono inoltre assegnati 40 giudici ausiliari, ma di fatto al 30 giugno 2025 ne erano presenti solo 16 con una scopertura superiore al 50%, venutasi ad aggravare in data 8 ottobre 2025, successivamente al periodo in osservazione, per la perdita di una ulteriore unità a causa di decesso.

Non sono stati ancora coperti i 9 posti previsti nella pianta organica flessibile distrettuale.

La pianta organica dei magistrati togati del **Tribunale di Roma** relativa al settore civile ed all'area lavoro, a seguito della riduzione di nove unità disposta con il D.M. 1° dicembre 2016, e dei successivi interventi di relativo aumento, compreso quello più recente dell'11

aprile 2024 di assegnazione di ulteriori 10 unità destinate ad ampliare la sezione competente in materia di immigrazione (XVIII), si compone attualmente di: 17 presidenti di sezione per il settore civile; 4 presidenti di sezione per l'area lavoro; 157 giudici per il settore civile; 54 giudici per l'area lavoro.

La pianta organica dei presidenti di sezione del settore civile e dell'area lavoro presenta ancora una scopertura nel settore civile (l'anno precedente se ne registravano 2).

Quanto ai giudici, sono tuttora vacanti ben 40 posti, di cui 33 nelle sezioni civili, in ragione del 21%, e 7 nell'area lavoro, in ragione del 13%, con inevitabili gravi ripercussioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento e l'efficienza di quasi tutte le sezioni. La situazione – sebbene lievemente migliorata, rispetto all'anno precedente, quando i posti vacanti erano complessivamente 44 – non è affatto compensata dai pur utili incrementi del numero dei giudici onorari in buona parte delle sezioni, nel tempo realizzatisi, non solo perché i posti in organico vanno, negli ultimi due anni, progressivamente scoprendosi, ma anche perché, come è noto, le competenze e le modalità di impiego dei magistrati onorari sono, per valore e per materia, diverse e decisamente limitate rispetto a quelle dei giudici togati.

Nell'organico dei giudici onorari relativo al settore civile ed all'area lavoro, che prevede 111 posti, si registrano 40 scoperture, in ragione del 37%, essendo presenti 70 giudici onorari in servizio prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 e 1 di successiva nomina assegnato all'ufficio per il processo, con ulteriore rilevante aggravamento della situazione dell'anno precedente in cui si evidenziava una scopertura del 20%.

La situazione di carenza del personale di magistratura addetto al settore penale alla data del 30 giugno 2025 si è ulteriormente aggravata rispetto all'anno precedente, poiché, a fronte di un organico di 139 magistrati addetti al settore penale, ne sono ora presenti 112 (rispetto ai 114 dell'anno precedente), oltre a 12 presidenti di sezione su 14 (con la perdita di ulteriori 2 magistrati rispetto all'anno precedente in cui già vi era stato un significativo decremento), con un tasso di scopertura nominale del 19,4%.

Tale situazione, già di per sé fonte di serio disagio, è ulteriormente complicata dal non esiguo numero dei magistrati destinatari di applicazioni extra-distrettuali, di quelli esonerati in tutto o in parte dallo svolgimento delle funzioni giudiziarie per la nomina a membri di commissioni, oltre che dagli esoneri parziali quali componenti il Consiglio giudiziario, quali referenti distrettuali o magistrati referenti per l'informatica o quali formatori decentrati. Ulteriori esoneri sono previsti per i magistrati in servizio presso l'ufficio GIP.

Il numero dei giudici onorari destinati al settore penale ammonta a 19 confermati oltre ad uno di nuova nomina, a fronte di un organico complessivo di 86 assegnati al settore penale, con un tasso di scopertura del 78% circa.

Il settore dibattimentale è quello che maggiormente evidenzia la mancata copertura integrale delle piante organiche, presentando al 30 giugno 2025 la scopertura di 21 ruoli collegiali e di 21 ruoli monocratici.

Quanto alla dotazione organica dell'ufficio dei GOP addetti al Giudice di pace, la pianta prevede un organico di 210 unità, laddove ne risultavano in servizio al 30 giugno 2024 solo 67, di cui 56 assegnati alla sezione civile (tra essi 6 assegnati alla sezione stranieri e illeciti in materia di stupefacenti) e 11 assegnati alla sezione penale.

Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono cessati dal servizio 6 giudici (di cui 3 per raggiunti limiti di età, 1 dimissionario e 2 deceduti), per cui a tale ultima data erano in servizio presso il Giudice di pace solo 61 giudici.

Le maggiori presenze in organico, nell'anno in osservazione, rispetto all'annualità precedente derivano dall'ingresso dei giudici onorari che hanno completato l'inserimento nell'ufficio per il processo istituito presso il Tribunale.

I magistrati ordinari incaricati del coordinamento quali delegati della presidenza sono 2, uno per il settore civile ed uno per il settore penale.

Evidente appare, dunque, il *deficit* di operatività dell'ufficio del Giudice di pace, pur gravato da molti processi e innumerevoli cause, e

che risulta ancora più significativo trattandosi di disfunzioni gravanti sul giudice di prossimità che deve esercitare le sue funzioni così da rispondere alla domanda di giustizia anche in forma conciliativa, specie a fronte del notevole ampliamento di competenze sia civili sia penali apportato dalla riforma Cartabia.

La pianta organica del **Tribunale di Sorveglianza** di Roma si compone di 1 presidente (posto coperto dal 22 febbraio 2024) e di 21 magistrati, questi ultimi distribuiti nei tre Uffici di Sorveglianza del distretto (17 a Roma, 2 a Viterbo e 2 a Frosinone).

Alla data del 30 giugno 2025 risultavano in servizio 15 magistrati presso l'Ufficio di Roma, 2 magistrati presso l'Ufficio di Viterbo e 2 magistrati presso l'Ufficio di Frosinone, oltre al presidente. La situazione è, quindi, migliorata rispetto al 1° luglio 2024 allorché, presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma, risultava un livello di scoperta effettivo pari al 41%. Al 30 giugno 2025 residuava, quindi, la scoperta di due posti, pari al 13,33% della pianta organica, che è stata coperta successivamente al periodo in osservazione, ossia in data 15 settembre 2025 con la presa di possesso da parte dei due magistrati vincitori dell'interpello.

Il numero dei componenti esperti del Tribunale, per il triennio 2023/2025, è aumentato da 48 a 50; tuttavia, come già accaduto in passato, nel periodo si sono registrate vacanze dei posti a causa delle rinunce e delle dimissioni rassegnate da taluni dei professionisti nominati, con conseguente necessità di scorrimento della graduatoria formata in sede di selezione per provvedere alla copertura. Al 30 giugno 2025 risultavano coperti 49 posti su 50.

Per quanto attiene ai due uffici periferici, al 1° luglio 2024 era assente per maternità un magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, rientrato in servizio il 3 marzo 2025. Quindi al 30 giugno 2025 la copertura risultava integrale.

Presso il **Tribunale per i minorenni di Roma**, a fronte di un organico previsto di 16 magistrati (compreso il presidente), erano in servizio alla data del 30 giugno 2024 solo 12 magistrati, di cui 7 addetti al settore civile e 5 al settore penale, oltre al presidente del Tribunale. Tuttavia, alla data del 1° luglio 2024 i magistrati effettivamente pre-

senti in servizio erano solo 11 (rispetto ai 12 formalmente assegnati) oltre al presidente, di cui 6 addetti al settore civile e 5 addetti al settore penale. A seguito di pensionamenti e trasferimenti, alla data del 30 giugno 2025 la situazione è rimasta invariata: i magistrati formalmente assegnati all'ufficio sono 12, oltre al presidente del Tribunale, ma effettivamente presenti in servizio solo 11, di cui 7 addetti al settore civile e 4 addetti al settore penale.

Inoltre, su una previsione di 56 giudici onorari in organico, ne erano presenti 47 al 30 giugno 2024 e 48 al 30 giugno 2025.

La pianta organica del **Tribunale di Cassino** conta 25 magistrati, di cui 1 presidente del Tribunale, 2 presidenti di sezione e 22 giudici, 12 dei quali assegnati alla sezione unica civile e 10 alla sezione penale.

La sezione unica civile, composta di 13 magistrati (1 presidente di sezione e 12 giudici) presentava, al 30 giugno 2025, una vacanza effettiva di 4 magistrati (in particolare il posto di presidente di sezione) con una percentuale di scopertura prossima al 25%. L'organico è completato dalla presenza di 7 giudici onorari che operano in affiancamento ai giudici professionali nelle quattro aree tematiche in cui è suddivisa la sezione (famiglia, diritti della personalità, responsabilità extracontrattuale; contratti, obbligazioni e diritti reali; esecuzioni e fallimenti; lavoro e previdenza).

Il settore penale, composto da 11 magistrati (1 presidente di sezione e 10 magistrati), è completato con 5 magistrati onorari. I giudici professionali sono ripartiti in regione di 7 assegnati al dibattimento e 4 all'ufficio GIP/GUP.

Nel periodo di interesse, per le carenze in organico di fatto e di diritto, vi sono state 3 vacanze (2 al dibattimento e 1 all'ufficio GIP/GUP), senza che sia stato possibile garantire la presenza di 4 magistrati al settore GIP/GUP che ha anche operato con 2 soli magistrati e, dunque, con una vacanza di fatto del 50%. I giudici onorari, nel periodo di interesse, hanno lavorato in affiancamento ai singoli giudici monocratici, ma con il nuovo progetto tabellare è stato loro assegnato un ruolo autonomo composto da reati di natura semplice, compatibile con il regime giuridico prescelto all'esito della riforma della magistratura onoraria.

La pianta organica del **Tribunale di Civitavecchia** prevede 26 magistrati professionali, di cui 1 presidente di Tribunale, due presidenti di sezione e 23 giudici togati, oltre a 12 magistrati onorari. Alla data del 1° luglio 2024 erano presenti: 21 magistrati professionali (il presidente del Tribunale, 1 presidente di sezione e 19 magistrati professionali) e 11 magistrati onorari. La scopertura di fatto dei magistrati professionali era del 19,2%. Alla data del 30 giugno 2025 erano presenti: 21 magistrati professionali (il presidente del Tribunale, 2 presidenti di sezione e 18 magistrati professionali) e 11 magistrati onorari, con una scopertura immutata pari al 19,2% circa.

Sono assegnati alla sezione civile, oltre al presidente di sezione e al presidente del Tribunale, 11 magistrati togati, di cui tre a funzioni lavoristiche; al 30 giugno 2025 degli 11 posti di giudice solo nove risultavano coperti. Alla sezione civile sono, inoltre, assegnati 7 magistrati onorari.

Alla medesima data risultavano assegnati alla sezione penale 12 magistrati togati, oltre al presidente di sezione ed a 3 magistrati onorari. La pianta organica è coperta per 10 magistrati oltre al presidente di sezione con relativa scopertura rispettivamente di due unità presso l'ufficio dibattimento ed uno presso l'ufficio GIP/GUP. Sono assegnati alla sezione tre magistrati onorari di cui due in via esclusiva.

L'organico del **Tribunale di Frosinone** comprende 23 magistrati professionali (inclusi il presidente del Tribunale e 1 presidente di sezione) e 16 magistrati onorari. Alla data del 1° luglio 2024 erano effettivamente presenti in servizio 23 magistrati ordinari e 10 magistrati onorari; al 30 giugno 2025 erano effettivamente in servizio 20 magistrati ordinari e 10 magistrati onorari.

Alla sezione unica civile sono attualmente addetti 10 magistrati ordinari (incluso il presidente del Tribunale che svolge anche le funzioni di presidente della sezione), dei quali 3 giudici del lavoro. Alla stessa sono, inoltre, assegnati 8 magistrati onorari, di cui 1 coassegnato al settore penale, 2 a tempo parziale e 1 coassegnato all'ufficio del Giudice di pace.

Alla sezione unica penale sono addetti 10 magistrati ordinari (incluso il presidente della sezione); in particolare 8 sono assegnati

al dibattimento (di cui 1 coassegnato al 50% all'ufficio GIP/GUP) e 3 assegnati all'ufficio GIP/GUP (compresa l'unità in coassegnazione con il dibattimento). Sono, inoltre, assegnati alla sezione 3 magistrati onorari, di cui uno in coassegnazione al civile ed uno a tempo parziale.

Il Tribunale di Latina si compone di 33 unità effettive, rispetto ad una pianta organica di 43 magistrati comprensiva del presidente del Tribunale, di 2 presidenti di sezione civile e di 1 presidente di sezione penale.

Al 30 giugno 2025 risultavano assegnati al settore civile: 10 giudici alla sezione prima, rispetto ai 13 previsti in pianta organica (la scopertura di 3 unità comprende anche il presidente della sezione collocato a riposo in data 31 maggio 2025); 6 giudici (presidente di sezione compreso) alla sezione seconda, rispetto agli 8 magistrati previsti in pianta organica; 4 giudici al settore lavoro (non costituito in sezione autonoma, ma inserito nella sezione seconda).

Al 30 giugno 2025 risultavano, invece, assegnati al settore penale: 4 giudici all'ufficio GIP/GUP (retto da un coordinatore), con una scopertura di 1 unità rispetto all'organico di 5 magistrati previsto per l'ufficio; 9 giudici al dibattimento penale (compreso il presidente di sezione), rispetto ai 12 previsti in pianta organica, con una scopertura giuridica di 3 unità, ma effettiva di 5 per due magistrati assenti per congedo di maternità.

Per quanto riguarda i giudici onorari, a fronte di un organico di 25 unità, ne sono presenti 6 con una scopertura di 19 unità. Sono altresì presenti 3 nuovi GOP assegnati all'ufficio del Giudice di pace di Latina.

La pianta organica del **Tribunale di Rieti** è composta da 13 magistrati professionali, compresi il presidente del Tribunale e 1 presidente di sezione. Sono previsti 7 giudici onorari.

Al 30 giugno 2025 erano effettivamente in servizio il presidente del Tribunale, 8 giudici togati e cinque giudici onorari.

L'unica sezione civile è composta dal presidente del Tribunale e da sei giudici togati (di cui uno addetto in via esclusiva alla materia del lavoro e della previdenza) e da 4 giudici onorari. Al 30 giugno 2025 erano

effettivamente presenti quattro magistrati togati, compreso il presidente del Tribunale. Nella materia del contenzioso civile ordinario i 4 giudici onorari coadiuvano i magistrati togati nella gestione del ruolo.

L'unica sezione penale del Tribunale è composta dal presidente di sezione e da 5 giudici togati, di cui due addetti all'ufficio GIP/GUP e 3, oltre al presidente, al dibattimento. Al 30 giugno 2025 erano effettivamente presenti il presidente di sezione, due magistrati del dibattimento, due magistrati dell'ufficio GIP/GUP. Sono in servizio 2 GOP addetti al ruolo monocratico per i quali è stata positivamente esperita la procedura di conferma.

La pianta organica del **Tribunale di Tivoli** prevede 30 magistrati togati, di cui il presidente del Tribunale, 1 presidente di sezione, 25 giudici togati addetti al settore civile e penale e 3 assegnati alla sezione lavoro. Alla data del 30 giugno 2025 i magistrati togati presenti in organico erano 26, due in più rispetto alla data del 1° luglio 2024, di cui 1 presidente del Tribunale, 22 giudici addetti al settore civile e penale e 3 al settore lavoro. Dei 22 magistrati in organico, però, uno è assente dal servizio in quanto nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di magistrato ordinario indetto con DM 9 ottobre 2023 ed un altro per maternità. Sono inoltre in servizio 8 giudici onorari rispetto ai 10 previsti dalla pianta organica.

La sezione civile, composta in pianta organica da 17 giudici togati (il presidente del Tribunale e 16 giudici, di cui 3 addetti al settore lavoro), al 30 giugno 2025 vedeva effettivamente presenti 12 magistrati, con la scopertura di 5 unità fra i giudici. Degli 8 giudici onorari assegnati in organico, ne sono effettivamente presenti 2.

La sezione penale, composta in pianta organica da 13 magistrati togati (1 presidente di sezione, 8 giudici addetti al dibattimento e 4 giudici addetti all'ufficio GIP/GUP), al 30 giugno 2025 vedeva la presenza di 6 giudici addetti al dibattimento e 4 giudici addetti all'ufficio GIP/GUP, con la scopertura del posto di presidente di sezione e di due al settore dibattimento. Sono presenti i 2 giudici onorari assegnati.

La pianta organica del **Tribunale di Velletri** prevede 43 giudici togati, di cui, alla data del 30 giugno 2024, ne erano effettivamente presenti 37 e, specificamente, il presidente del Tribunale, 2 presidenti

di sezione e 34 giudici (di cui 4 addetti al lavoro). Alla data del 30 giugno 2025 erano presenti 34 magistrati, di cui il presidente del tribunale, due presidenti di sezione e 31 giudici (di cui 4 addetti al lavoro), con conseguente diminuzione di tre unità rispetto al periodo precedente e complessiva copertura di 9 unità nella pianta organica, pari al 20,9% circa.

Alle sezioni civili sono assegnati, secondo tabella, 16 giudici, così distribuiti: 9 giudici alla prima sezione civile (oltre al presidente di sezione) e 7 alla seconda (oltre al presidente di sezione).

Alla sezione lavoro e previdenza sociale, cui sono assegnati, secondo tabella, 5 giudici, vi è l'attuale copertura di 1 unità.

Alla sezione penale sono assegnati, secondo tabella, 18 giudici di cui: 1 presidente di sezione, 11 alla sezione penale dibattimentale e 6 all'ufficio GIP/GUP.

Attualmente l'ufficio GIP/GUP ha 1 posto scoperto in organico ed il settore dibattimento ne ha 3.

Quanto alla situazione della magistratura onoraria, rispetto ad un organico di 25 unità previsto per i giudici onorari di Tribunale e di 8 unità stabilite per gli uffici del Giudice di pace del circondario (di cui 6 unità assegnate al Giudice di pace di Velletri e 2 unità assegnate al Giudice di pace di Segni), sono presenti 14 giudici onorari di Tribunale e 4 giudici di pace, di cui 3 assegnati al Giudice di pace di Velletri e 1 assegnato al Giudice di pace di Segni.

Si registra, quindi, una copertura complessiva di 11 unità per i giudici onorari di Tribunale e di 4 unità per gli uffici del Giudice di pace. Tutti i giudici onorari di pace nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 sono stati stabilizzati.

La pianta organica del **Tribunale di Viterbo** è composta da 21 magistrati togati, tra cui il presidente del Tribunale, 1 presidente di sezione, 19 giudici togati (10 assegnati alla sezione civile, comprensiva dei giudici del lavoro, 6 al settore del dibattimento penale e 3 all'ufficio GIP/GUP) e di 9 giudici onorari.

Alla data del 30 giugno 2025 erano presenti in servizio, in totale, 15 magistrati togati, tra cui il presidente del Tribunale, il presidente

di sezione e 13 giudici (5 assegnati alla sezione civile, di cui 2 giudici del lavoro assegnati al dibattimento penale, 3 assegnati all'ufficio GIP/GUP) e 6 giudici onorari. La scopertura complessiva, quindi, è pari a 9 magistrati, di cui 6 giudici togati e 3 giudici onorari, scopertura aggravatasi rispetto a quella esistente al 1° luglio 2024 (3 giudici togati e 3 onorari, per un totale di 6 unità).

2. Personale amministrativo e servizi giudiziari

La presenza del personale amministrativo negli uffici del distretto evidenzia gravi criticità, risultando ancora palesemente sottodimensionata rispetto alle previsioni delle piante organiche.

In particolare, nonostante le assunzioni del personale attuate con le procedure di reclutamento dei direttori e degli assistenti giudiziari, la scopertura della dotazione nei vari uffici non si è sostanzialmente ridotta rispetto all'anno precedente, a causa sia dei numerosi collocamenti a riposo nel frattempo intervenuti (in conseguenza dell'età media, particolarmente alta, dei dipendenti pubblici) sia delle frequenti dimissioni del personale di nuova assunzione che risulta vincitore di altri concorsi.

Le vacanze più significative continuano a riscontrarsi nelle qualifiche di direttore amministrativo e funzionario cui sono affidati i delicati compiti di dirigere intere aree o comparti, di assicurare lo svolgimento dei servizi di cancelleria afferenti a una o più sezioni e di curare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Gli adempimenti più delicati e impegnativi continuano, quindi, a gravare su un personale numericamente sempre esiguo, che fa fronte alla mole crescente di impegni solamente grazie alla dedizione personale ed all'esperienza, che rappresentano la principale garanzia per il funzionamento dei servizi amministrativi.

Rischiano anche di essere vanificati gli effetti dell'immissione in servizio, a febbraio 2022, di personale assunto a tempo determinato con la qualifica di funzionario amministrativo (in attuazione del d.l. n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021) per il raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uffici giudiziari dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR). Tali nuove risorse sono andate a rafforzare l'ufficio per il processo, affiancandosi al personale di cancelleria.

Preme fin d'ora anticipare che l'impatto sulla operatività degli uffici giudiziari dell'attività svolta dagli addetti all'ufficio per il processo è stato del tutto positivo, in termini di ausilio sia ai servizi di cancelleria (specie in presenza di carenze di organico), sia al lavoro dei singoli magistrati (mediante affiancamento di ogni funzionario a uno o più magistrati).

Deve tuttavia evidenziarsi che il proficuo svolgimento di tali attività non può prescindere dalla permanenza, all'interno delle strutture di assegnazione, dei nuovi funzionari, i quali hanno in concreto iniziato a dare un contributo apprezzabile solo dopo un primo periodo di fisiologico quanto necessario apprendimento "sul campo", finalizzato alla comprensione delle specificità dei singoli settori. Non può, pertanto, sottacersi la rilevante criticità – segnalata da tutti gli uffici del distretto – costituita dalla continua e progressiva riduzione del numero dei nuovi funzionari effettivamente in servizio, atteso che molti di essi, avendo superato altri concorsi pubblici per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, hanno rinunciato al completamento del periodo di servizio presso gli uffici giudiziari, così vanificando la formazione professionale che è stata ad essi dedicata e pregiudicando la stessa funzionalità dei servizi (i quali, per tale ragione, devono continuamente essere riorganizzati).

La pianta organica della **Corte di appello di Roma**, nel periodo di riferimento, prevede 329 unità, di cui però solo 229 effettivamente in servizio, con una complessiva grave scopertura di 100 posti, pari al 30,3% circa (in aumento rispetto a quella del 26% dello scorso anno). Si deve, tuttavia, evidenziare che, pur risultando formalmente coperti 229 posti in pianta organica, ben 34 unità prestano servizio presso altre amministrazioni o altri uffici dell'amministrazione giudiziaria; dunque, la Corte di appello di Roma può effettivamente contare sull'apporto lavorativo di 195 unità, con una scopertura reale pari al 41%. In considerazione di tale situazione, peraltro in via di peggioramento per il collocamento a riposo di 5 unità a partire da dicembre 2025, l'ufficio, nel corso degli anni, si è dovuto avvalere del supporto di personale proveniente da altri uffici giudiziari (per lo più

dall'UNEP), in forza di provvedimenti di applicazione o di distacco. Attualmente, il numero del personale proveniente da altri uffici ammonta a 39 unità e, pertanto, le unità effettivamente disponibili sono complessivamente 234.

Riguardo al personale in servizio a tempo indeterminato, 61 rivestono il profilo tecnico; i funzionari addetti all'ufficio per il processo sono 210 (5 unità in più rispetto a quelle inizialmente previste) di cui 95 assegnati al settore penale, 112 a quello civile/lavoro e tre ad attività trasversali.

Gli addetti all'ufficio per il processo delle sezioni civili svolgono esclusivamente attività di supporto ai magistrati, mentre nell'area lavoro svolgono anche attività di raccordo con la cancelleria, modello organizzativo che ha consentito un completo inserimento dei funzionari all'interno del processo lavorativo.

Proficuo è risultato l'utilizzo degli addetti all'ufficio per il processo anche nel settore penale, come evidenziato dal sistema di rilevazione trimestrale dei dati di cui dispone la cancelleria penale, nonché nei settori amministrativo, contabile e del recupero crediti civili e penali.

Soddisfacente si rivela altresì il contributo che il personale della Corte garantisce ai servizi non a diretto supporto della giurisdizione, quali la segreteria del Consiglio giudiziario, la segreteria del Collegio regionale di garanzia elettorale, l'ufficio competente per la nomina dei presidenti di seggio e la segreteria della commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, persistono le criticità derivanti dalle innumerevoli e onerose incombenze connesse alla gestione decentrata delle spese di funzionamento, devolute dal Ministero della giustizia alle Corti di appello, per far fronte alle quali è stata individuata un'apposita unità organizzativa (l'ufficio contratti, gare e appalti) incaricata di curare, prioritariamente, la gestione delle procedure a evidenza pubblica e la programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per tutti gli uffici giudicanti del distretto. Non disponendosi di personale in possesso di specifica professionalità, a tale unità organizzativa sono rimaste assegnate risorse umane che, altrimenti, sarebbero state destinate a supporto della giurisdizione.

Al riguardo, deve ancora una volta evidenziarsi che la mancata effettiva istituzione, da parte del Ministero, delle direzioni regionali e l'assenza, all'interno degli uffici giudiziari, di un ruolo tecnico (solo di recente istituito, ma con generalizzate scoperture) in grado di far fronte alle complesse questioni connesse alla disciplina degli appalti pubblici e delle altre procedure di acquisto (e, cioè, di una problematica del tutto estranea alla formazione dei dirigenti amministrativi della giustizia), sta stabilizzando una situazione originariamente concepita come transitoria, che incide sulla funzionalità degli uffici, esponendoli a compiti e rischi gestionali aggiuntivi del tutto insostenibili, e sta trasformando il ruolo stesso dei capi degli uffici, in primo luogo dei presidenti delle Corti di appello.

Lo stabile trasferimento a questi ultimi di compiti delegati determina, infatti, un'impropria commistione fra competenze amministrative relative all'organizzazione dei servizi, che rientrano nelle attribuzioni del Ministero della giustizia, e compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei capi degli uffici.

Tale situazione non giova né alla funzionalità della struttura (se non altro per la necessaria "creatività" con cui si è stati costretti ad affrontare problemi che implicano specifiche competenze tecniche e scelte gestionali centralizzate, e che, in ogni caso, determinano un'ulteriore distrazione delle scarse risorse umane disponibili), né alla funzione propria dei capi degli uffici, progressivamente assorbiti da incombenze che non attengono alle loro attribuzioni giurisdizionali e ai compiti di gestione e di miglioramento dell'apparato giudiziario alle prime connesse.

Si tratta, come già detto nelle precedenti relazioni, di una condizione ambigua ed equivoca che merita di essere al più presto risolta, dando concreta attuazione alle previsioni dei DM 14 aprile 2022 e 31 maggio 2023, con i quali si sono costituite le direzioni territoriali decentrate, con la presa d'atto da parte del Ministero della giustizia di una situazione che necessita ormai di essere superata.

Per la delicatezza della materia trattata meritano particolare menzione, riguardo alle attività della Corte, la segreteria del Consiglio giudiziario, la segreteria del Collegio regionale di garanzia elettorale,

l'ufficio per la nomina dei presidenti di seggio, la segreteria delle commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'ufficio per l'espletamento degli adempimenti susseguenti alla liquidazione delle spese di giustizia, delle spese di funzionamento degli uffici giudicanti del distretto, nonché delle indennità della cd. legge Pinto e l'ufficio competente alle estrazioni statistiche anche per le articolazioni del distretto.

I dati concernenti il personale amministrativo del **Tribunale di Roma**, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, evidenziano, a fronte di un totale di 1.205 unità previste in pianta organica, la presenza effettiva di 719 dipendenti alla data finale del periodo considerato, con una copertura della dotazione organica che si attesta, al 30 giugno 2025, su 486 unità (40% circa), in ulteriore riduzione rispetto alle 835 al 30 giugno 2024 e alle 874 unità al 30 giugno 2023.

In particolare, tenuto conto delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, si registrano, alla data del 30 giugno 2025, le seguenti scoperture: 31 posti di direttore su una previsione organica di n. 86 unità (copertura 36%); 115 posti di funzionario giudiziario su una previsione organica di n. 331 unità (copertura 35%); 103 posti di cancelliere esperto su una previsione organica di n. 153 unità (copertura 67%); 133 posti di assistente giudiziario su una previsione organica di n. 414 unità (copertura 32%); 38 posti di conducente di automezzi su una previsione organica di n. 57 unità (copertura 67%); 55 posti di ausiliario su una previsione organica di n. 78 unità (copertura 71%).

Il momento attuale è, dunque, caratterizzato da un significativo spopolamento delle figure di riferimento connotate dall'esperienza e professionalità necessarie a fornire qualificato supporto alla funzione del magistrato: il fenomeno è tangibile, in particolare, per le figure apicali (direttori, funzionari giudiziari e cancellieri esperti). Soffrono notevolmente altresì funzioni solo apparentemente minori, ma essenziali per la vita dell'ufficio ed il suo buon andamento, quali gli assistenti giudiziari, gli ausiliari e gli autisti. Il contingente numerico del personale amministrativo di cui effettivamente l'ufficio dispone risulta significativamente incongruo rispetto alla necessità di assicurare l'assistenza al magistrato in udienza, il servizio di quotidiana apertura

al pubblico, l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e, ancor più, i delicati servizi amministrativo – contabili.

La scopertura della dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di Roma, alla data del 30 giugno 2025, risultava ancora più rilevante in relazione alla circostanza che l'ufficio è anche sede distrettuale per le misure di prevenzione, per la materia dell'impresa, per il riesame e per la materia dell'immigrazione, nonché sede del Tribunale dei ministri.

Nel periodo temporale in esame, nell'ambito delle iniziative riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono state assegnate al Tribunale di Roma altre unità di personale a tempo determinato (addetti all'ufficio per il processo e personale tecnico), che, dopo una preliminare fase di formazione diretta sul campo, stanno fornendo un valido contributo, dando impulso all'implementazione di alcuni processi di lavorazione o al loro miglioramento, in vista del raggiungimento degli obiettivi del Piano: in particolare, agli addetti all'ufficio per il processo sono state attribuite principalmente funzioni di supporto all'attività giurisdizionale, ma anche attività di raccordo con le cancellerie, come previsto dal quadro normativo di riferimento; al personale tecnico (tecnici di amministrazione, contabili ed operatori data entry) sono state attribuite principalmente, ma non esclusivamente, attività di supporto al progetto di digitalizzazione dei fascicoli processuali (penali e civili).

Riguardo a tali risorse, nonostante nel corso dell'anno 2024 vi sia stata l'immissione in servizio di nuovi addetti all'ufficio per il processo, tale da colmare le significative carenze dell'anno precedente determinatesi a seguito delle numerose dimissioni (204 addetti al 30 giugno 2024 rispetto ai 254 al 30 giugno 2023), sì che attualmente sono assegnate al settore civile 226 unità e 173 al settore penale, le molte risorse tecniche mancanti (con percentuali comprese tra il 31% e il 67%) hanno avuto inevitabilmente effetti sull'andamento delle attività connesse agli obiettivi PNRR.

In definitiva, il quadro complessivo della situazione delle cancellerie, pur a fronte dei lodevoli ed apprezzabili sforzi del personale per ridurre i disagi e della riapertura del *turnover* finalmente avviata dal

Ministero della giustizia, risulta estremamente problematico e persino peggiorato rispetto all'annualità precedente.

Il Tribunale e l'Ufficio di sorveglianza di Roma vivono da tempo una forte penalizzazione per effetto della grave ed ormai cronica insufficienza numerica del personale amministrativo, che, con una pianta organica già in sé esigua (articolata in 77 posti, distribuiti fra le diverse professionalità, oltre al dirigente), subisce gli effetti negativi delle rilevanti vacanze e dei distacchi che si protraggono ormai da molto tempo.

La pianta organica è stata potenziata dagli anni '80 ad oggi di sole due unità (di assistente giudiziario), nonostante i nuovi e molteplici compiti assegnati dai continui interventi legislativi in materia di ordinamento penitenziario.

Le più recenti innovazioni legislative, nate tutte con l'intento di semplificare e deflazionare il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, hanno in realtà determinato un ulteriore aggravio di lavoro.

Nel secondo semestre in considerazione, l'ufficio è stato destinatario di una unità neoassunta con la qualifica di operatore (già profilo professionale di ausiliario) per effetto di chiamata diretta, a fronte di un contestuale esodo di personale esperto con qualifica superiore di portata numerica ben più consistente. Nel primo semestre è rimasta immutata la tendenza negativa in ordine al livello di scoperta della pianta organica, mediamente superiore al 33% (ormai stabile da almeno sei anni), proprio nel periodo in cui in tutti gli altri uffici giudicanti hanno fruito delle immissioni di risorse umane per effetto del PNRR. Da questi incrementi risulta esclusa la magistratura di sorveglianza, nonostante che la stessa, in conseguenza dell'attuazione degli obiettivi del Piano, abbia visto aumentare notevolmente il numero delle sentenze penali in esecuzione e, di conseguenza, i flussi in entrata.

L'incremento dei flussi in entrata (al ritmo del 10% per quadriestre) evidenzia l'insufficienza delle risorse destinate a farvi fronte.

La persistente tendenza negativa dei numeri del personale amministrativo, che penalizza gravemente la magistratura di sorveglianza,

comprime le posizioni giuridiche dell'utenza proprio in un momento in cui la grave situazione di sovraffollamento carcerario richiederebbe una esecuzione penale extramuraria estremamente dinamica.

La situazione di affanno in cui opera il personale amministrativo non fa altro che incentivare gli esodi di diverse unità esperte verso altre sedi, anche all'esito delle procedure di mobilità promosse dal Ministero.

Nel dettaglio, la pianta organica del personale amministrativo dell'Ufficio e del Tribunale prevede, in astratto, 77 unità (78 con il dirigente), così distribuite: 6 direttori amministrativi, 10 funzionari giudiziari, 1 contabile, 14 cancellieri, 20 assistenti giudiziari, 9 operatori giudiziari, 9 conducenti di automezzi, 1 assistente alla vigilanza e 7 ausiliari. Delle 77 unità ne risultano mancanti 23, ovvero quasi il 30% (senza contare le assenze di fatto, tra congedi straordinari, permessi per assistenza a disabili, congedi parentali, maternità ecc., che gravano sull'economia dell'ufficio per almeno un altro 5%).

Al 30 giugno 2025 le figure professionali che maggiormente risentivano delle scoperture erano rappresentate dai seguenti profili: direttore: scopertura del 50%; cancelliere esperto: scopertura dell'85,71%; ausiliario: scopertura del 72%; conducente di automezzi: scopertura del 67%; contabile: scopertura del 100%; assistente alla vigilanza dei locali e al servizio di automezzi: scopertura del 100%.

Anche presso il **Tribunale per i minorenni di Roma** si registrano carenze di personale. Al 1° luglio 2024, su una pianta organica prevista di 62 unità, erano coperti 40 posti, sebbene le presenze effettive fossero di 38 unità; al 30 giugno 2025 risultavano, invece, formalmente coperti 44 posti, sebbene le presenze ammontassero a 40 unità di personale amministrativo, al netto dei comandati e distaccati. Tuttavia, a causa di lunghe malattie e di sospensioni dal servizio, il personale effettivamente in servizio risultava essere pari a 37 unità effettive, incidendo tale situazione sulla possibilità di assicurare un'adeguata funzionalità delle cancellerie.

Non sono previsti presso il Tribunale per i minorenni funzionari addetti all'ufficio per il processo, esclusione che ha comportato la mancanza di risorse importanti di cui beneficiano, invece, gli altri uffici giudiziari in attuazione del PNRR.

La pianta organica del personale amministrativo presso il **Tribunale di Cassino** prevede 83 dipendenti, ma alla data del 30 giugno 2025 risultavano in servizio 61 unità (compreso il personale in posizione di distacco e applicazione), con una copertura complessiva del 24,1%. La carenza di personale amministrativo è stata fonte di rilevanti disagi e difficoltà organizzative non fronteggiabili con le risorse in servizio anche perché le cancellerie civili del Tribunale sono dislocate su tre distinti edifici.

La carenza di personale amministrativo ha consentito di attendere con notevole difficoltà allo svolgimento dei servizi giudiziari, criticità in parte attenuata dal contributo fornito dagli addetti all'ufficio per il processo, ancorché prevalentemente utilizzati in ausilio alle attività giurisdizionali.

In particolare, al 30 giugno 2025: su 4 direttori previsti, erano presenti 5 unità; su 17 funzionari giudiziari previsti erano presenti 17 unità; su 8 cancellieri previsti erano presenti 4 unità (copertura del 50 %); su 32 assistenti giudiziari previsti erano presenti 25 unità (copertura di oltre il 20 %); su 6 operatori giudiziari 7 unità; su 12 ausiliari 3 unità (copertura del 75%); su 4 conducenti di automezzi 1 unità (copertura del 75%).

La carenza di personale è stata attenuata con l'immissione in servizio dei funzionari addetti all'ufficio per il processo, che hanno contribuito allo svolgimento di taluni servizi di cancelleria, anche se maggiormente impegnati sul versante dell'ausilio alle attività giurisdizionali. Alla data del 30 giugno 2025 non vi erano coperture rispetto ai 45 addetti all'ufficio per il processo assegnati al Tribunale. Parimenti, alla stessa data non risultavano coperture rispetto alle 6 unità previste di funzionario tecnico, mentre risultava una copertura del 20% fra gli operatori di *data entry* (8 unità in servizio rispetto alle 10 previste).

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Civitavecchia** prevede 1 dirigente, 3 direttori amministrativi, 13 funzionari, 12 cancellieri, 1 contabile, 25 assistenti giudiziari, 2 operatori giudiziari, 4 conducenti di automezzi e 6 ausiliari: in totale 67 dipendenti.

Alla data del 30 giugno 2024 erano presenti in servizio 47 dipendenti, con una scopertura del 29%; alla data del 30 giugno 2025 erano presenti in servizio 46 dipendenti, con un aumento della scopertura al 31,3%.

Sono inoltre in servizio 4 funzionari tecnici amministrativi e 4 operatori *data entry*, assunti con contratto a termine ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

La scopertura è particolarmente rilevante nelle posizioni di vertice, vista la assenza del dirigente e di uno dei tre direttori amministrativi. Peraltro, la pianta organica del personale amministrativo appare largamente inadeguata rispetto ai carichi di lavoro dell'ufficio, che presenta sopravvenienze e pendenze percentualmente superiori alla gran parte degli altri uffici del distretto e pendenze *pro capite* per magistrato tra le più alte d'Italia.

Sono previsti 40 addetti all'ufficio per il processo, ma in servizio ve ne sono 39; il beneficio apportato dall'ingresso di questo personale è stato progressivamente annullato dalle dimissioni di un considerevole numero degli addetti, che era sceso nel giugno 2024 a 13 e solo a partire dalla fine di giugno 2024 è stato parzialmente reintegrato.

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Frosinone** comprende 88 impiegati e un dirigente amministrativo (posto vacante dal 2015, attualmente coperto da un reggente distaccato). Alla data del 30 giugno 2025 erano effettivamente presenti, sugli 88 previsti, 69 unità, di cui una applicata (scopertura pari al 22,7%).

L'organico degli addetti all'ufficio per il processo previsto per il Tribunale di Frosinone inizialmente era pari a 35 unità, elevata successivamente a 37 unità. Alla data del 30 giugno 2025 risultavano presenti 38 addetti, di cui 1 in posizione di distacco.

È stata inoltre prevista, sempre con i fondi PNRR, l'assegnazione di ulteriore personale a tempo determinato: 4 funzionari tecnici di amministrazione (tutti in servizio) e 10 operatori *data entry* (di cui solamente 3 in servizio alla data del 30 giugno 2025).

Presso il **Tribunale di Latina** sulle 155 unità previste in pianta organica risultavano in servizio, al 30 giugno 2025: 7 direttori am-

ministrativi (di cui 1 distaccato presso altra amministrazione) sui 12 previsti in pianta organica (scopertura del 41,7%); 28 funzionari giudiziari sui 34 previsti in pianta organica (scopertura del 17,7%); 11 cancellieri (di cui 3 distaccati o applicati presso altri uffici) sui 25 previsti in pianta organica (scopertura del 56%); 33 assistenti giudiziari (di cui 4 distaccati o applicati presso altri uffici e 3 distaccati o applicati provenienti da altri uffici) sui 44 in pianta organica (scopertura del 25%); 22 operatori giudiziari sui 16 previsti in pianta organica (sovrannumero di 6 unità); 6 ausiliari sui 14 previsti in pianta organica (scopertura del 57,2%); 4 centralinisti rispetto alla previsione di nessuna unità in pianta organica (sovrannumero di 4 unità).

Risultano, quindi, totalmente vacanti: il posto di dirigente amministrativo; 1 posto di funzionario contabile su 1 previsto in pianta organica (scopertura del 100%) e 7 posti di conducente sui 7 previsti in pianta organica (scopertura del 100%).

Risultano, invece, in sovrannumero le seguenti unità: 6 operatori giudiziari e 4 centralinisti.

Il numero delle unità effettivamente presenti è pari a 113 (incluse le unità in sovrannumero, applicate o distaccate provenienti da altri uffici, ed escluse, invece, quelle applicate o distaccate presso altri uffici) su 155 previste in pianta organica, con una scopertura pari al 27,8%.

È inoltre presente il personale a tempo determinato assunto con i fondi del PNRR, in particolare 56 funzionari addetti all'ufficio per il processo, 5 tecnici di amministrazione e 5 operatori *data entry*.

Del personale in servizio, 9 unità risultano in *part-time*: trattasi di 6 assistenti giudiziari, 1 ausiliario, 1 funzionario giudiziario e 1 cancelliere esperto.

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Rieti** è composta dal dirigente, 2 direttori, 9 funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 15 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari, 2 conducenti di automezzi e 9 ausiliari, per un totale di 49 unità.

Risultano vacanti: il posto del dirigente, 3 cancellieri, 3 assistenti giudiziari e 8 ausiliari (15 vacanze).

La presenza effettiva, però, è di 29 unità sulle 49 previste in pianta organica, con una scopertura reale del 40%, in peggioramento rispetto alla situazione precedente (37%).

Sono poi previsti: 7 operatori *data entry*, di cui sono in servizio 4; 2 funzionari tecnici, di cui è in servizio 1.

Al Tribunale di Rieti sono, poi, stati assegnati 14 addetti all'ufficio per il processo dei quali, alla data del 30 giugno 2025, ne erano presenti 12.

La pianta organica del **Tribunale di Tivoli** prevede 147 dipendenti, numero comprensivo anche del personale a tempo determinato assunto con i fondi PNRR, di cui, alla data del 1° luglio 2024, erano effettivamente presenti in servizio 126 unità incluso il dirigente (di cui 60 a tempo determinato, 3 in regime di *part-time* e 6 distaccate/applicate/comandate).

Alla data del 30 giugno 2025 erano effettivamente in servizio 132 dipendenti, di cui 69 a tempo indeterminato e 63 a tempo determinato.

Riguardo al personale a tempo determinato, sono previsti 44 funzionari addetti all'ufficio per il processo, sebbene alla stessa data ne fossero effettivamente presenti in servizio 47. Dei 6 funzionari tecnici di amministrazione previsti sono effettivamente presenti in servizio 5 unità (scopertura del 17%), mentre dei 14 operatori *data entry* previsti sono presenti in servizio 11 unità.

L'organizzazione dell'ufficio soffre di una carenza generale del 15% di unità. Il dato particolarmente rilevante, che continua a permanere, è la carenza del 75% dei direttori amministrativi. Gravi mancanze si riscontrano anche nelle figure dei cancellieri esperti (57%) e degli ausiliari (75%). Tali assenze fanno sì che molte delle loro attività vengano svolte dal personale con qualifica superiore causando un rallentamento di tutte le altre attività.

Le unità di personale amministrativo previste in dotazione organica presso il **Tribunale di Velletri** sono pari a 145 (escluso il centralinista), di cui: 1 dirigente, 10 direttori amministrativi, 35 funzionari giudiziari, 21 cancellieri, 43 assistenti giudiziari, 1 contabile, 13 operatori giudiziari, 5 conducenti di automezzi e 16 ausiliari.

Al 30 giugno 2025 risultavano effettivamente in servizio 100 unità, con una scopertura complessiva pari al 31,03% (peggiorativa rispetto al 29,66% del periodo precedente).

Il posto del dirigente amministrativo è coperto; sono presenti inoltre: 4 direttori amministrativi; 29 funzionari giudiziari; 12 cancellieri; 32 assistenti giudiziari; 1 contabile; 10 operatori giudiziari; 1 conducente di automezzi; 6 ausiliari, di cui due applicati al locale Giudice di pace; 1 centralinista non in pianta organica (assunzione obbligatoria *ex lege* n. 68/1999).

Al 30 giugno 2025 era altresì in servizio il seguente personale a tempo determinato: 4 tecnici di amministrazione (a fronte dei 5 in servizio al 1° luglio 2024); 6 operatori *data entry* (a fronte dei 9 in servizio al 1° luglio 2024) e 65 funzionari addetti all'ufficio per il processo (a fronte dei 61 in servizio al 1° luglio 2024).

La dotazione organica del **Tribunale di Viterbo**, a seguito dell'ampliamento della pianta per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è costituita da complessive 105 unità, suddivise nelle varie qualifiche: 1 dirigente, 23 addetti all'ufficio per il processo, 23 assistenti giudiziari, 8 ausiliari, 9 cancellieri, 4 conducenti di automezzi, 4 direttori amministrativi, 16 funzionari giudiziari, 7 operatori *data entry*; 5 operatori giudiziari e 5 tecnici di amministrazione.

Al 30 giugno 2024 erano in servizio 90 unità; al 30 giugno 2025 erano in servizio, oltre al dirigente, 85 unità, nello specifico: 1 dirigente, 4 direttori amministrativi, 13 funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 20 assistenti giudiziari, 5 operatori giudiziari, 5 ausiliari, 2 conducenti di automezzi, 22 addetti all'ufficio per il processo, 4 operatori *data entry* e 3 tecnici di amministrazione, con una scopertura complessiva di 19 unità.

3. Edilizia giudiziaria e servizi materiali

L'anno trascorso ha segnato un punto di svolta per la **Corte di appello di Roma**, in quanto è stata completata la prima fase dei lavori relativi alla nuova sede della presidenza e del polo civile della Corte, che vedrà la definitiva ultimazione nei primi mesi del presente anno.

Nel giugno 2025 è stato effettuato il trasferimento degli uffici della presidenza della Corte, della dirigenza amministrativa, delle cinque sezioni lavoro, delle relative cancellerie e di numerosi uffici amministrativi nella nuova sede sita in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2, nell'edificio della ex caserma "Manara".

Il plesso è stato individuato nel 2015 dalla Soprintendenza come immobile di particolare interesse storico-artistico e sottoposto alle disposizioni di tutela, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004.

Ubicato nel quartiere Prati e destinato ad ospitare il nuovo polo civile della Corte, occupa l'isolato delimitato da viale delle Milizie, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, viale Giulio Cesare e via Damiata, in una posizione strategica nel tessuto urbano capitolino, in prossimità di altre ex caserme già in uso agli uffici giudiziari romani.

Nell'aprile del 2017, a seguito della sottoscrizione di un *Protocollo di intesa* e successiva *Convenzione* tra il Ministero della giustizia e il Ministero della difesa (usuario del plesso) venne messa in atto la definitiva cessione, a favore del Ministero della giustizia, di parte della caserma "Manara".

La manovra si collocava all'interno del piano di razionalizzazione del parco infrastrutturale della difesa e mirava a rispondere alle crescenti esigenze di spazio degli uffici giudiziari.

Tale cessione riguardava la porzione del complesso che insiste su via Carlo Alberto Dalla Chiesa e parte dell'edificio prospiciente viale delle Milizie, corrispondenti rispettivamente ai corpi A e D. La restante porzione del corpo D rimaneva in uso al Tribunale e alla Procura militare.

Con successivi *Protocollo di intesa* e *Convenzione*, stipulati nel luglio e nell'agosto 2021, è stata definita la consegna di tutti gli edifici dell'ex complesso militare.

Nel giugno 2022 sono stati infine consegnati i plessi attigui a viale Giulio Cesare e a via Damiata, rispettivamente corpi B e C, completando il trasferimento del fabbricato al Ministero della giustizia.

Il complesso è oggetto di un ampio programma di recupero e risanamento conservativo finalizzato alla rifunzionalizzazione degli

edifici e al loro efficientamento energetico, in coerenza con gli obiettivi della componente 3 “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici pubblici” della missione 2 del PNRR.

A giugno 2025 è stato consegnato il lotto 1 dell’intervento, che ha interessato il corpo A e parte del corpo D, in cui sono allocati gli uffici sopra indicati.

Per marzo 2026 è prevista la consegna del corpo B (lotto 2), in cui troveranno sistemazione tutte le sezioni civili della Corte – con la sola esclusione delle sezioni famiglia, persone e minori ed equa riparazione – e le relative cancellerie, e la consegna del corpo C (lotto 3), destinato ad ospitare l’aula magna, uno spazio concepito per accogliere fino a 200 persone, ed altre aule più piccole per conferenze, incontri di studio, riunioni.

Il lotto 4 riguarda la restante parte del corpo D, ancora in uso al Tribunale militare ed alla Procura militare; la consegna di tale lotto avverrà dopo il rilascio dei locali da parte dei suddetti uffici. Il lotto 5 riguarda, invece, la rifunzionalizzazione della Piazza d’armi.

Gli interventi, seppur curati direttamente dal Provveditorato per le opere pubbliche in qualità di stazione appaltante, sono stati tuttavia costantemente compartecipati dalla competente Direzione generale del Ministero della giustizia e dall’ufficio tecnico della Corte di appello.

Quest’ultimo ha provveduto, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero della giustizia, ad avviare e monitorare tutte le attività, in cooperazione con altri enti, propedeutiche a permettere l’insediamento degli uffici presso il nuovo immobile.

L’ufficio tecnico della Corte ha inoltre coordinato tutte le attività di natura tecnica e tecnologica, coadiuvando il CISIT (ex CISIA) nella strutturazione dei sistemi informatici e nel posizionamento degli apparati di rete.

Il 5 giugno 2025 è stata effettuata la consegna parziale dei corpi A e D, alla presenza del Provveditorato per le opere pubbliche, del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie e del Dirigente amministrativo della Corte.

Il 9 giugno 2025 è iniziato il trasferimento degli uffici della presidenza, della dirigenza amministrativa, delle sezioni lavoro e relative cancellerie e di altri uffici amministrativi.

L'attività lavorativa dei magistrati e dei dipendenti amministrativi non ha subito interruzioni.

La nuova sede ospita al piano terra cinque aule di udienza, di cui una riservata all'Ordine degli avvocati, la biblioteca e alcuni uffici amministrativi. Al piano primo trovano posto i presidenti e i consiglieri delle sezioni lavoro e la cancelleria; il secondo piano accoglie la presidenza, la dirigenza ed alcuni uffici amministrativi.

Per risolvere la gravosa carenza di locali archivi in cui versa la Corte di appello e in considerazione del loro stato manutentivo fortemente compromesso, nel nuovo immobile sono stati previsti, al piano interrato, locali destinati all'archiviazione, di dimensioni ridotte ma adeguate alle esigenze ormai mutate grazie alla digitalizzazione dei fascicoli.

I benefici della nuova sede, oltre che per gli uffici che vi hanno trovato diretta sistemazione, che possono godere di ampi spazi, di locali molto luminosi ed arieggiati, di arredamento nuovo, si sono immediatamente riverberati anche sulle sedi di via Romei e via Varisco.

In via Romei il settore penale, che fino all'inizio di giugno aveva dovuto condividere il fabbricato con le cinque sezioni lavoro e che versava in condizioni logistiche disastrose, ha immediatamente potuto fruire degli spazi lasciati liberi da queste ultime e dalla relativa cancelleria, godendo di un immediato miglioramento degli spazi disponibili e della distribuzione degli uffici.

Medesimo discorso deve essere fatto riguardo all'edificio di via Varisco, ove sono tuttora allocate le sezioni civili della Corte che, con il trasferimento degli uffici della presidenza e della dirigenza, possono attualmente fruire dell'intero terzo piano che, in precedenza, era riservato a queste ultime articolazioni.

Con la consegna, a marzo 2026, del corpo B della ex caserma "Manara", e con il conseguente trasferimento delle sezioni civili (con le sole esclusioni già in precedenza indicate), il settore penale avrà a

disposizione anche il piano interrato e due piani fuori terra dell'edificio di via Varisco, così dandosi vita al polo penale della Corte di appello. Grazie all'acquisizione di tale immobile, il settore penale avrà finalmente a disposizione, dopo anni di sofferte ristrettezze, tutti gli spazi disponibili, comprese nuove aule di udienza, per una gestione dell'attività giudiziaria confacente al decoro richiesto dalla funzione.

Anche la sezione famiglia, persone e minori troverà una migliore collocazione al terzo piano dell'edificio di via Varisco, dismettendo l'angusta sede di via Rossetti. Medesimo discorso vale anche per la sezione equa riparazione.

Al contempo, il trasferimento dei fascicoli processuali presso la nuova sede della Corte, già in atto per quelli del settore lavoro e che inizierà per le sezioni civili dal trasferimento presso il nuovo edificio, permetterà la graduale liberazione di importanti spazi di archiviazione che andranno ad esclusivo beneficio del settore penale.

Presso il **Tribunale di Roma**, per quanto concerne le risorse materiali, alla data del 30 giugno 2025 persiste la carenza di adeguate strutture di supporto materiali, sia nelle cancellerie che nelle aule di udienza, nel settore penale e in quello civile.

Perdura in special modo la carenza di sedie e scaffalature da destinare agli uffici e alle aule atteso che la maggior parte delle attuali dotazioni sono vetuste e fatiscenti e necessitano di sostituzione.

La carenza di armadiature, associata alla grave insufficienza degli spazi a disposizione da destinare ad archivio, rendono difficoltosa la conservazione e l'archiviazione delle migliaia di fascicoli custoditi entro gli uffici.

Solo nel settore civile gli arredi delle stanze dei giudici, sebbene nella maggior parte dei casi non rinnovati da oltre dieci anni, sono in condizioni accettabili; mentre quelli in uso presso le cancellerie sono spesso vetusti, logori e raccogliatici, e quindi inadatti ad assicurare il necessario decoro della funzione.

Per quanto concerne l'edilizia giudiziaria il Tribunale, alla data del 30 giugno 2025, ha in corso interventi su tutti gli edifici destinati al settore penale.

Tra le opere più rilevanti si annoverano, presso la cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio, le grandi opere di impermeabilizzazione del lastrico solare dell'edificio B, il rifacimento di tutta l'illuminazione esterna e perimetrale, l'ammodernamento delle cabine elettriche, il rifacimento e l'illuminazione dei corridoi del piano terra dell'edificio A, la sostituzione dei carabottini presso i corridoi dei vari piano dell'edificio A.

Altre opere sono state realizzate, come il rifacimento della rampa di accesso con corsia preferenziale per i detenuti su via del Casale Strozzi; il rifacimento del manto stradale posto all'ingresso di via Golametto; il rifacimento parziale dei parapetti ammalorati del parcheggio A, lato Strozzi.

Sono poi in programma le seguenti lavorazioni: l'integrale rifacimento del pavimento dell'ufficio informatica, già avviato; l'integrale rifacimento dell'aula Occorsio, dell'archivio corpi di reato e dell'intero impianto di prevenzione antincendio per il plesso di piazzale Clodio e di viale Giulio Cesare.

A questi interventi, si sono aggiunti, da giugno 2023, quelli di edilizia giudiziaria previsti dal PNRR che interessano tutti i plessi in oggetto. I medesimi hanno come obiettivo l'efficientamento energetico e consistono nella sostituzione degli infissi e del vecchio impianto di climatizzazione.

A questi interventi si affiancheranno quelli di carattere strutturale che riguarderanno principalmente la sostituzione e il rifacimento degli impianti di alimentazione del sistema di condizionamento.

I lavori in corso di esecuzione non risolveranno, comunque, le criticità connesse alla totale insufficienza degli spazi interni, al punto che tutti i corridoi di transito sono occupati da armadi che custodiscono centinaia di fascicoli processuali, non collocabili entro gli uffici per assenza di spazio, già sfruttato oltre i carichi sostenibili, a fronte del problema annoso della mancata individuazione di un idoneo luogo da destinare ad archivio del Tribunale di Roma.

Residua dunque il problema irrisolto, e più volte segnalato, della totale inadeguatezza strutturale complessiva degli immobili e della loro funzionalità: il numero di aule è appena sufficiente e condiziona la resa

di giustizia; nessuno dei magistrati, tranne i presidenti di sezione, ha a disposizione uno studio individuale e ciascuno convive con più colleghi in stanze di ridotte dimensioni, talora con scarsa aereazione interna; gli spazi destinati alle cancellerie sono insufficienti, costringendo più unità in condizioni di ammassamento, specie dopo i nuovi ingressi legati al PNRR; mancano autonomi spazi per la consultazione dei fascicoli processuali da parte degli utenti, in modo da non interferire con le altre attività dell'ufficio.

Per come si è detto, l'emergenza è divenuta tanto più pressante in occasione dell'arrivo del nuovo personale assunto nell'ambito del PNRR atteso che i 400 nuovi funzionari, pur a fronte della loro indispensabilità, sono costretti a prestare l'attività lavorativa senza una postazione personale dedicata, in concreto indisponibile.

Si è cercato di supplire a tale mancanza con la parziale coassegnazione delle postazioni, occupando quelle del personale temporaneamente in udienza, con lo *smart working* a rotazione, con l'uso di postazioni di giudici non presenti (perché in udienza o svolgenti attività a domicilio), con conseguente riduzione dell'efficacia dell'attività lavorativa, in quanto svolta in modo non ottimale.

Per far fronte a tale situazione, è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia, il Provveditorato per le opere pubbliche, la Regione Lazio e Roma Capitale per l'ampliamento della sede della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio in cui è allocato il settore penale: ma vincoli burocratici ancora bloccano l'attuazione del progetto, pur a fronte della sua indispensabilità logistica.

Analoghe valutazioni riguardano i locali del settore civile, anch'essi insufficienti ed inadeguati, dal momento che – salvo che per i presidenti di sezione e pochi altri giudici anziani – la maggior parte delle stanze, che fungono anche da aula d'udienza, sono quasi sempre condivise, quantomeno fra due magistrati, con conseguente impossibilità del loro utilizzo in giorni diversi da quelli d'udienza.

Le stanze destinate alle cancellerie sono anch'esse obiettivamente insufficienti rispetto al numero dei dipendenti amministrativi stabilmente in servizio, tanto che ciascuna di esse accoglie, in media, 2.5 addetti. Esse sono, per di più, sature di materiale cartaceo che l'archi-

vio non è più in grado di ricevere, con l'inevitabile conseguenza che, sovente, nei corridoi delle sezioni sono collocati armadi per la custodia dei fascicoli non ancora definiti.

La situazione descritta è divenuta ancor più critica nelle sezioni in cui è stato inserito un elevato numero di funzionari addetti all'ufficio per il processo che, del tutto privi di locali loro specificamente destinati, in quanto non disponibili, sono stati sistemati negli uffici delle cancellerie e nelle stanze dei giudici, in postazioni di fortuna, spesso da individuarsi, giorno per giorno, secondo le esigenze e le presenze del momento; per cui, per un verso, essi operano in condizioni di sconveniente precarietà, per altro si generano diffuse situazioni di sovraffollamento negli spazi di lavoro.

L'Ufficio del Giudice di pace di Roma svolge l'attività giudiziaria in quattro edifici: a) via Teulada 28 (civile, ufficio stranieri e illeciti per stupefacenti) di proprietà di Rai Pubblicità; b) via Teulada 40 (civile, dirigenza e presidenza) di proprietà di Rai Pubblicità; c) via Gregorio VII (penale) di proprietà del ENS; d) via F. Alberini 25 (archivio).

La principale criticità risiede nel fatto che i predetti edifici sono occupati senza titolo, in quanto sono scaduti i relativi contratti di locazione e l'amministrazione corrisponde l'indennità di occupazione.

Per la sede di via Teulada è intervenuto uno sfratto esecutivo nel mese di aprile 2024, ma dopo iniziative tese ad una mirata ricerca di mercato si è optato per una scelta conservativa dell'attuale sede con la valutazione di un'offerta di acquisto da parte del Ministero dei palazzi di via Teulada 28/40 formulata da Rai Pubblicità. Dopo vari passaggi procedurali, è stata dichiarata l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto da parte del Ministero.

A seguito del parere di congruità dell'Agenzia del Demanio, il prezzo d'acquisto è stato determinato in € 18.650.000,00 quale stima di valore di mercato dei due immobili.

La stipula dell'atto di compravendita è, però, al momento sospesa per la necessità, da parte della proprietà, di ripristinare l'originario stato dei luoghi del piazzale esterno a disposizione dell'ufficio.

Il cantiere necessario all'esecuzione di tali lavori, che inibirà l'utilizzo dell'area individuata per circa 30/45 giorni, dovrebbe essere avviato a breve.

In ogni caso, i due immobili necessitano di importanti lavori di adeguamento strutturale della durata stimata di un biennio dall'avvio degli stessi.

Rimane, invece, assolutamente precaria la situazione della sede penale di via Gregorio VII, 122, per cui viene corrisposta dal Ministero, da anni, l'indennità di occupazione.

Tale immobile, oltre a spazi insufficienti, presenta rilevanti carenze strutturali: tra le criticità si segnalano la necessità di ristrutturare gli impianti di climatizzazione (spesso non funzionanti), quello elettrico e idraulico, nonché l'indispensabile modernizzazione degli arredi ormai vetusti.

Date le condizioni inaccettabili in cui è costretta ad operare la giurisdizione onoraria, si auspica un intervento risolutore del gravissimo problema, possibilmente attraverso la concentrazione in un'unica sede degli uffici del Giudice di pace, gravati nel circondario romano da un numero rilevante di affari, sia civili sia penali, destinati progressivamente ad incrementarsi, e la loro collocazione in plessi che rispettino i criteri di decoro e vivibilità, sia per i giudici ed il personale, sia per l'ampia utenza che vi accede.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma è ubicato in via dei Bresciani 32 in un edificio storico, originariamente destinato a convento, composto da 3 piani e un ammezzato, di cui il secondo piano è occupato dalla Procura presso il Tribunale.

L'originaria destinazione dell'edificio incide sull'attuale strutturazione dei locali e, pur con gli interventi edilizi attuati nel tempo, permane una limitatezza degli spazi con riferimento alle esigenze degli uffici. Inoltre, nel tempo sono stati postergati molti lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che sono diventati oggi urgenti.

Sono stati attuati già negli ultimi due anni interventi di rifacimento dei bagni, di tinteggiatura del terzo piano, di sostituzione di armadiature e postazioni di lavoro nelle cancellerie – ormai vetuste e

inadeguate – e si sta provvedendo ad ulteriori acquisti di armadiature, sia per migliorare la funzionalità delle cancellerie, sia per garantire al personale amministrativo adeguati contesti lavorativi.

Sono stati inoltre effettuati lavori sia di efficientamento energetico che di potenziamento della rete.

Inoltre, sono in corso intese con il Ministero ed il Provveditorato OOPP al fine di avviare nuovi lavori resisi da tempo necessari, ed in particolare la realizzazione di un sistema antincendio, di cui il Tribunale è privo, e di cui appare urgente l'attivazione, e il rifacimento dell'impianto fognario, ormai vetusto, che sta creando periodicamente problemi di allagamento degli spazi del piano interrato, ove peraltro è collocato l'archivio.

I magistrati togati attualmente in servizio hanno a disposizione una stanza personale, mentre per i giudici onorari sono previste una serie di stanze a disposizione per le attività istruttorie che gli stessi gestiscono autonomamente secondo calendari precostituiti.

L'archivio, dislocato nel seminterrato, risulta ormai saturo, sicché si è attuato il trasferimento di parte dei fascicoli in un locale concesso in uso gratuito dal Comune di Velletri; invece, i fascicoli di procedure più vetuste risultano collocati presso l'Istituto Penitenziario per i Minorenni di Casal del Marmo di Roma. Gli spazi sono ormai insufficienti ed anche il locale sito in Velletri richiederebbe, per l'utilizzo di una seconda stanza, lavori il cui costo non appare proporzionato al risultato.

Il Tribunale di sorveglianza è collocato nei locali dell'edificio sito in via Triboniano 5, in parte dietro corresponsione di un indennizzo (la stipula del contratto di locazione è condizionata alla messa a norma del sistema antincendio) e, in altra piccola parte, in comodato d'uso gratuito: il fatto che la costruzione dell'edificio risalgia agli anni tra il 1925 e il 1936, unitamente ad alcune caratteristiche di assoluto pregio, anche artistico, ne determina la sottoposizione a uno stretto vincolo architettonico, purtroppo ostativo o comunque fortemente dissuasivo in ordine alla maggior parte dei necessari interventi modificativi. La struttura, infatti, dovrebbe essere riqualificata con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di rior-

ganizzazione e redistribuzione degli spazi, ma il vincolo previsto per il plesso non agevola la programmazione di tali interventi.

Gli spazi a disposizione del Tribunale di sorveglianza e dell'Ufficio di sorveglianza di Roma sono, nel complesso, inadeguati e sottodimensionati rispetto alle effettive esigenze. Anche la prossima copertura integrale della pianta organica dei magistrati è, quindi, penalizzata dall'inadeguatezza dei locali; accorpare più magistrati in unico ambiente, infatti, appare di ostacolo all'ottimizzazione delle risorse, stante il continuo afflusso dei difensori presso le stanze dei magistrati, che rende auspicabile che ogni giudice possa disporre di un ufficio personale.

L'immobile si sviluppa su quattro piani (piano terra, piani primo, secondo e terzo), oltre ad un piano interrato di recente acquisizione. Problematico è l'utilizzo del terzo piano, raggiungibile solo attraverso una scala a chiocciola in marmo: sebbene detto piano sia già oggi servito da ascensori, ciò avviene solo nel settore di pertinenza della Procura Generale, precluso al Tribunale di sorveglianza, sicché non vi è altra possibilità di accedervi se non tramite la citata scala, non funzionale per la movimentazione dei fascicoli e, soprattutto, non sicura per le persone; a ciò si aggiunga che al terzo piano non vi sono adeguati servizi igienici.

Quanto agli studi dei magistrati, dieci di essi si trovano al primo piano, mentre sono stati realizzati sei studi al terzo piano che presenta le descritte criticità. Il problema è destinato ad acuirsi nel prossimo futuro, con la imminente copertura integrale della pianta organica e l'incremento di ulteriori due unità di personale di magistratura.

Il personale di cancelleria è destinatario di uno spazio pro capite di circa 10 mq lordi (inclusa la superficie occupata da arredi), quindi ben lontano dal parametro di 20-25 mq "lordi" per addetto di cui alla circolare del demanio.

La condizione di insufficienza, inadeguatezza e insicurezza degli spazi in cui opera l'ufficio è stata rappresentata più volte al Ministero che, di recente, ha proposto un nuovo piano di riparto dell'edificio.

Mentre per gli altri uffici giudiziari che hanno sede in edifici di proprietà o comunque di pertinenza dell'Agenzia del demanio, la

manutenzione è disciplinata dalla legge n. 190 del 2014, la sopra descritta situazione esclude l'ufficio giudiziario dall'ambito applicativo di detta disciplina, e quindi anche dalla programmazione annuale dei fabbisogni triennali manutentivi.

Sussiste, inoltre, una parziale inerzia da parte della proprietà dello stabile, dovuta anche a difficoltà finanziarie, ed aggravata dal prolungato contenzioso con il Ministero della giustizia in ordine ad inadempienze in materia di sicurezza (sistema antincendio).

L'ufficio è, quindi, costantemente costretto ad utilizzare i fondi per la minuta manutenzione per poter almeno far fronte ad alcuni improcrastinabili interventi-tampone, nonostante a partire dal 2021 stia beneficiando anche di alcuni interventi mirati, gestiti direttamente dalla competente articolazione ministeriale.

Non va sottaciuto, però, che negli ultimi tre anni lo stato manutentivo generale dell'ufficio è decisamente migliorato grazie alle prestazioni rese dai detenuti ammessi al lavoro all'esterno, che operano quotidianamente presso l'ufficio.

Grazie ad una proficua collaborazione con il Ministero sono state realizzate nel 2024 due aule per le udienze monocratiche e collegiali, una di nuova realizzazione e l'altra – l'aula 41 *bis* – mediante spostamento al piano inferiore.

La realizzazione delle due aule “gemelle” ha reso possibile restituire al Tribunale ordinario di Roma l'aula sita in Piazzale Clodio, in cui si celebravano le udienze dal lunedì al venerdì. Tale iniziativa si è conclusa nel luglio 2024 e dal 1° ottobre 2024 tutte le udienze si celebrano presso l'edificio di via Triboniano. Ciò ha determinato il venir meno degli spostamenti giornalieri di magistrati, personale amministrativo e fascicoli da via Triboniano a piazzale Clodio che comportava un enorme dispendio di tempo ed energie.

Le aule di via Triboniano, site al piano terra, hanno entrambe un sistema di multi-videoconferenza ed è altresì possibile il collegamento con l'utilizzo della piattaforma Microsoft *teams*: entrambi i sistemi sono configurati per il collegamento con gli istituti penitenziari e con i detenuti che non partecipano all'udienza per scelta o perché imposto dalle disposizioni di attuazione del c.p.p.

È in fase di ultimazione, poi, il collegamento via internet tra l'aula di udienza e i locali siti in piazzale Clodio della Camera penale, che dovrebbe consentire anche a mezzo applicazione su *smartphone* il monitoraggio in tempo reale delle chiamate in udienza.

Da diversi anni è stata rappresentata agli organi competenti l'assoluta insufficienza degli spazi di archiviazione disponibili, con progressivo aumento del carico di incendio, il tutto aggravato dalle nuove linee guida ministeriali che hanno previsto il raddoppio del periodo di conservazione della documentazione da 10 a 20 anni.

Negli ultimi due anni, però, si è superata la situazione di totale abbandono e disordine in cui versava l'archivio, provvedendo alla sistemazione di quasi tutto il materiale cartaceo presente ed alla ripulitura dei locali posti nel piano seminterrato; detta attività è ancora in corso e viene svolta dai detenuti ammessi al lavoro all'esterno.

Grazie a tale riordino, nel mese di settembre 2023 è stato possibile avviare la delocalizzazione dei fascicoli, che occupano una superficie di ben 2.000 metri lineari.

Completata la delocalizzazione, si sta procedendo ad una utilizzazione più razionale degli spazi disponibili nell'archivio, destinandovi altra documentazione più recente che oggi ingombra le stanze delle cancellerie.

Sempre grazie al riordino, si sono conclusi nel luglio 2025 i lavori della commissione scarto, che ha consentito di addivenire all'eliminazione e al versamento agli archivi di Stato di quanto più materiale possibile.

Dunque, in definitiva, grazie al lavoro svolto negli ultimi due anni, possono considerarsi superate molte delle criticità relative all'archivio che si erano andate consolidando nel tempo.

Con riferimento al servizio automezzi, con soltanto 3 autisti sui 9 previsti in pianta organica (tutti titolari di permessi di vario genere) e con solo 5 autovetture – di cui 2 immatricolate prima del 2010 – risulta arduo garantire la totale copertura di servizi essenziali quali il trasporto di atti e corrispondenza sull'intero territorio distrettuale e il quotidiano trasferimento di magistrati presso gli istituti di pena

del circondario per effettuare i colloqui con i detenuti. Sicuramente la situazione è migliorata con la realizzazione dell'aula di udienza collegiale in sede, che ha consentito di superare molte delle criticità logistiche e organizzative riconducibili alla necessità di trasportare atti e personale alla cittadella di piazzale Clodio.

Presso il **Tribunale di Cassino** le risorse materiali assegnate all'ufficio hanno consentito, sia pure con difficoltà, di adempiere ai compiti istituzionali.

Sebbene il Tribunale sia dotato di due auto di servizio, la presenza di un solo autista rende di fatto impossibile celebrare udienze GIP all'esterno della struttura giudiziaria, come avviene spesso con riferimento alle udienze di convalida degli arresti, o ancora con riferimento alla convalida dei T.S.O.

Quanto alla logistica delle sedi giudiziarie, va considerato che la dislocazione degli uffici su tre stabili (piazza Labriola: settore penale; via Tasso: settore civile; via San Marco: settore lavoro e previdenza e Ufficio del Giudice di pace di Cassino) pone problemi logistici di gestione dei servizi e del personale in quanto occorre assicurare, per ogni servizio, un adeguato livello di presidio in un contesto di carenza di personale, fenomeno destinato ad aumentare per effetto dei continui pensionamenti del personale giudiziario.

Gli uffici del **Tribunale di Civitavecchia** sono allocati nel palazzo di giustizia sito in Civitavecchia in via Terme di Traiano. I locali del palazzo di giustizia, pensato e realizzato per il solo Tribunale, prima della soppressione delle preture e della sezione distaccata di Bracciano e prima dei due ampliamenti di organico, sono del tutto insufficienti. Questa situazione ha indotto la dirigenza dell'ufficio a mettere in programma l'indispensabile ampliamento del palazzo di giustizia, ma il progetto predisposto di concerto con il Ministero della giustizia è in fase di stallo perché prevede l'occupazione di uno spazio attualmente dedicato ai parcheggi dei dipendenti e si è in attesa della delibera del Comune di Civitavecchia per la stipula di una convenzione con il Tribunale per ottenere la disponibilità di parcheggi a canone ridotto. A seguito di tale delibera il Ministero della giustizia potrà sbloccare il progetto.

I locali da poter dedicare agli uffici individuali dei magistrati giudicanti sono insufficienti. I magistrati professionali della sezione civile hanno la disponibilità di una stanza ciascuno che viene, però, utilizzata anche come aula dell'udienza civile. Gli studi del presidente del Tribunale e del presidente della sezione civile sono utilizzati, all'occorrenza, anche come aule di udienza collegiale. I magistrati onorari condividono gli studi a loro destinati. Ciascun magistrato dell'ufficio GIP/GUP ha la disponibilità di una stanza. Agli altri magistrati della sezione penale è destinato uno studio da condividere con un altro collega.

Medesima situazione deve segnalarsi per le stanze utilizzate dal personale amministrativo e, in particolare, per gli spazi da destinare alle cancellerie che, allo stato attuale, devono ritenersi del tutto insufficienti.

Con limitatissime eccezioni, in ogni stanza sono collocati due o tre dipendenti. Si è avuto cura di garantire, tuttavia, lo spazio lavorativo minimo richiesto dalla legge. La carenza di spazio incide anche sulla possibilità di poter destinare uno spazio autonomo alla consultazione dei fascicoli processuali da parte dei difensori. Per ovviare parzialmente a tale situazione si è predisposto un *front office* con un addetto che risponde alle richieste delle parti ed un sistema di prenotazione telematico degli appuntamenti (rendendo operativo anche dopo la cessazione dell'emergenza il sistema predisposto durante la fase Covid).

Tutte le udienze civili si celebrano negli uffici dei magistrati e vi è una grave carenza delle aule per le udienze penali, insufficienti per poter aumentare il numero di udienze previste dalla tabella organizzativa in vigore. La carenza di aule comporterà anche per il futuro che i giudici appartenenti all'ufficio GIP saranno costretti a celebrare le udienze dedicate alle audizioni protette in orario pomeridiano attesa l'assenza di disponibilità di aule in altri giorni feriali.

Un archivio è dislocato nella parte seminterrata del palazzo ed un secondo archivio, in precedenza dislocato fuori dal palazzo, in via Palmiro Togliatti, è stato trasferito in alcuni container collocati nei pressi del palazzo di giustizia.

Per quanto concerne l'**Ufficio del Giudice di pace di Civitavecchia**, l'attività si svolge in locali situati al primo piano di un

edificio destinato ad attività commerciali e di civile abitazione. Questa situazione ha indotto la dirigenza dell'ufficio a mettere in programma un ampliamento del palazzo di giustizia tale da consentirvi la collocazione dell'Ufficio del Giudice di pace ma, come già riferito, il progetto predisposto di concerto con il Ministero della giustizia è in fase di stallo.

I locali da poter dedicare agli uffici individuali dei magistrati onorari sono del tutto insufficienti e vengono utilizzati in base alla loro presenza in ufficio.

Medesima situazione deve segnalarsi per le stanze utilizzate dal personale amministrativo e, in particolare, per gli spazi da destinare alle cancellerie che, allo stato attuale, devono ritenersi del tutto insufficienti.

Con limitatissime eccezioni, in ogni stanza sono collocati due dipendenti. Si è avuto cura di garantire, tuttavia, lo spazio lavorativo minimo richiesto dalla legge.

Tutti gli uffici giudiziari del **Tribunale di Frosinone** sono ospitati in un unico palazzo di giustizia.

L'unico ufficio giudiziario decentrato è quello del **Giudice di pace di Ferentino**, allocato nel Comune di Ferentino con personale di tale ente.

Ogni magistrato professionale del Tribunale dispone di uno studio in via esclusiva. I 10 magistrati onorari dispongono complessivamente di sette studi.

Il personale amministrativo ha a disposizione complessivamente 39 stanze. Si ritiene che, in ragione della loro ampiezza, esse sarebbero sufficienti anche nel caso in cui dovessero essere coperti tutti gli 88 posti previsti in organico. Le stanze a disposizione del personale amministrativo sono sufficienti anche considerando le necessità del personale assunto a tempo determinato nell'ambito del PNRR.

Nel settore civile ogni magistrato professionale, incluso il presidente del Tribunale, celebra udienza nel proprio studio, di dimensioni tali da essere adeguato alla bisogna. Sono inoltre disponibili due aule più grandi per le udienze collegiali civili.

Anche i magistrati onorari celebrano le udienze negli studi loro assegnati, in alcuni casi alternandosi nei vari giorni della settimana.

Nel settore lavoro ciascun magistrato professionale e onorario celebra le udienze nello studio ad esso assegnato in via esclusiva. Gli studi sono di dimensioni idonee.

Il settore penale dispone di 5 aule per le udienze (4 per il dibattimento collegiale e monocratico e per la Corte d'assise, una per le udienze preliminari). Sono tutte idonee e il loro numero è sufficiente alle attuali necessità del Tribunale.

È in corso di allestimento un'area dedicata all'audizione protetta delle vittime di violenza domestica e di genere e di ascolto dei minori.

L'archivio è dislocato nel piano seminterrato. Lo spazio è sufficiente, anche se a breve dovrà accogliere i fascicoli provenienti dagli archivi di alcune ex sedi distaccate del Tribunale (Alatri) e del Giudice di Pace (Ceccano), non prima però di aver effettuato la procedura di scarto dei fascicoli da inviare al macero.

L' Ufficio del Giudice di pace di Frosinone è ospitato nel palazzo di giustizia della città, mentre quello di Ferentino, come già riferito, è situato in un immobile messo a disposizione da quel Comune che lo conduce in locazione.

In entrambi i casi non si riscontrano criticità.

Il Tribunale di Latina si compone di tre sedi. La sede principale è sita in piazza B. Buozzi. La sezione fallimentare e la sezione lavoro sono allocate in uno stabile distinto dalla sede principale e sito in Via Filzi, 39. Le sezioni mobiliare e immobiliare e l'UNEP si trovano presso lo stabile di via Ezio, 37 che si compone di due piani. Al primo piano dell'edificio sono allocati gli uffici UNEP, mentre al secondo piano e al piano terra vi sono gli uffici delle sezioni mobiliare e immobiliare e le aule di udienza.

L'Ufficio del Giudice di pace di Latina è ubicato in un immobile sito in Latina, via Vespucci snc – Angolo Viale Le Corbusier. Ogni giudice onorario dispone di uno studio. Il personale amministrativo è collocato in due per ogni stanza. Due aule sono destinate alle udienze penali e cinque aule alle udienze civili.

L'Ufficio del Giudice di pace di Fondi è situato in un edificio con stanze e spazi sufficienti al personale e allo svolgimento delle attività, con ampia aula udienze al piano terraneo.

L'Ufficio del Giudice di pace di Terracina è ubicato al piano primo di un immobile sito in Terracina, via Appia, snc, locali ex tribunale, ove sono anche dislocati altri uffici periferici dell'ente. Gli uffici si suddividono in 4 stanze di cui una adibita alle udienze civili e penali ivi tenute. Gli spazi di archiviazione sono tuttavia insufficienti, considerato che in tale locale sono archiviati fascicoli datati relativi agli anni in cui operava la sezione distaccata del Tribunale di Latina.

Il Tribunale di Rieti ha sede in un edificio di proprietà pubblica, in piazza Bachelet 1; in tale sede attualmente tutti i magistrati hanno uno studio personale (situazione che non sarà possibile mantenere con l'arrivo, a dicembre 2025, di tre nuovi MOT), ma quasi tutti hanno la necessità di dividerli con il personale addetto all'ufficio per il processo. Il personale è diviso nelle varie cancellerie, con una presenza media di due/tre persone per ogni stanza. Per le udienze sono disponibili due aule di dimensioni medio grandi (capienza all'incirca 40 persone ciascuna) e quattro aule di piccole dimensioni: numero insufficiente, in caso di sovrapposizione di attività, che costringe all'utilizzo degli studi dei magistrati.

Le aule del penale sono tutte attrezzate per la videoregistrazione, ma non hanno stanze dedicate all'attesa dei testimoni, che di fatto sostano nei corridoi.

Gli archivi e i locali adibiti a conservazione dei corpi di reato risultano del tutto sottodimensionati alle necessità. Più in generale, tutti gli spazi, utilizzati ai limiti della loro capienza, risultano insufficienti.

L'Ufficio del Giudice di pace di Rieti è ospitato al quarto piano di un immobile di proprietà del demanio, sito in via Verani 7. Il numero dei locali è idoneo per accogliere i giudici, le cancellerie, l'aula di udienze, la stanza degli avvocati e la stanza per gli apparati tecnici. Un ulteriore ampio locale ospita l'archivio corrente.

L'ufficio del Giudice di pace di Poggio Mirteto è ubicato in via Riosole 45, al piano terra di un edificio di proprietà del Comune.

Il Tribunale di Tivoli ha sede in viale Arnaldi 19 ed il **Giudice di pace** di Tivoli in viale Trieste 51, edificio quest'ultimo in cui è allocato anche l'Ufficio NEP di Tivoli.

La struttura che ospita il Tribunale, di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni, è un edificio monumentale (denominato 'Collegio dei Nobili' o 'Palazzo Tommaseo'), edificato nel 1729 dall'ordine dei Gesuiti.

Il contratto di locazione, stipulato dal Comune di Tivoli in data 30 dicembre 1999, della durata di anni diciannove, è scaduto il 31 dicembre 2018 e si è in attesa del perfezionamento delle procedure per la stipula del nuovo contratto – a cura del Ministero – previa dichiarazione di congruità del canone da parte della competente direzione regionale del Demanio.

Il Giudice di pace e l'Ufficio NEP di Tivoli occupano rispettivamente il primo e il secondo piano dell'edificio sito in viale Trieste 51.

Tale immobile, di proprietà del Comune di Tivoli, è in uso gratuito al Ministero della giustizia.

A questi edifici si aggiunge, infine, quello destinato al Giudice di Pace di Subiaco, riaperto il 1° aprile 2017 a seguito della soppressione delle sedi distaccate. L'edificio è di proprietà del Comune di Subiaco che ne cura il controllo e la gestione.

I suindicati edifici sono insufficienti rispetto al numero dei magistrati e del personale amministrativo ivi addetto (con la sola esclusione della sede del Giudice di pace di Subiaco).

Parimenti insufficiente è il numero delle aule destinate alle udienze civili nella sede di viale Arnaldi: infatti, tali aule coincidono con gli studi dei magistrati addetti al settore, che nelle stesse si devono avvicendare con i colleghi per la celebrazione delle udienze.

Per quanto riguarda le aule penali, si riferisce che solo recentemente è stata realizzata una quarta aula di udienza penale, la quale è, tuttavia, priva della indispensabile camera di consiglio per la cui realizzazione i lavori, sebbene autorizzati, non sono mai iniziati; è in corso di realizzazione una quinta aula penale con la relativa camera di consiglio.

Il Tribunale dispone di due archivi situati in via Nazionale Tiburtina, 279 e via Lago d'Albano, 3.

L'immobile di via Nazionale Tiburtina 279 è adibito a locale archivi per gli uffici del Tribunale di Tivoli, dell'UNEP e del Giudice di Pace, nonché della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

L'archivio di via Lago D'Albano 3 è ubicato al piano terra/seminterrato di un edificio di proprietà di terzi.

L'archivio, nonostante la scadenza del contratto alla data del 31 maggio 2018, è ancora nella disponibilità del Tribunale.

Il **Giudice di Pace** occupa il primo piano dell'edificio sito in Tivoli, in viale Trieste n. 51.

Trattasi di un edificio fatiscente, in precarie condizioni, mancante di servizi igienici a norma, privo di adeguate misure di sicurezza, che necessita di un totale adeguamento sia strutturale che impiantistico.

Gli edifici destinati all'attività giudiziaria del **Tribunale di Velletri** sono 4, dislocati in piazza Giovanni Falcone, in via Artemisia Mammuccari, in via Fratelli Laracca e in Albano Laziale, via Gaetano Donizetti.

In detti uffici trovano complessivamente posto 53 magistrati, tra quelli di ruolo e gli onorari, che hanno a disposizione 31 studi, nonché 186 dipendenti amministrativi che hanno a disposizione 48 stanze.

Le aule destinate alle udienze civili, penali e lavoro sono insufficienti e inadeguate, anche in relazione al recente ampliamento del fabbisogno dovuto alla assunzione del personale per l'ufficio per il processo.

È iniziata la costruzione di un nuovo edificio di sette piani fuori terra e 4 sotterranei, in adiacenza con quello già esistente in piazza Falcone, destinato ad ampliare gli spazi a disposizione e ad assorbire le attività attualmente dislocate in via Artemisia Mammuccari, in via Fratelli Laracca e in via Gaetano Donizetti – Albano Laziale. La reale disponibilità di due piani di tale edificio (per un totale di circa 1.300

mq) potrebbe essere assicurata nell'arco di circa tre anni, mentre per la rimanente parte dipende dalla disponibilità delle risorse.

Con riferimento ai locali destinati all'archivio, in data 3 marzo 2025 la Procura della Repubblica di Velletri, di comune accordo con il Tribunale, ha ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio di *delivery* al fine di esternalizzare l'archivio e risolvere, temporaneamente, le criticità esistenti.

Il settore civile/lavoro, allo stato, è dislocato presso l'edificio in locazione passiva di via Mammucari. In prospettiva si procederà all'accorpamento presso la sede centrale di piazza Falcone, non appena disponibile l'edificio in ampliamento attualmente in fase di costruzione.

Soprattutto per il palazzo sito in piazza Falcone, ove è dislocato il maggior numero delle cancellerie e degli uffici, si registra un notevole sovraffollamento.

Le aule di udienza sono insufficienti per il settore civile ed esecuzioni e largamente insufficienti quelle destinate al dibattimento penale che è stato costretto ad utilizzare un'aula presso la sezione lavoro.

L'Ufficio del Giudice di pace di Velletri è dislocato ad Albano Laziale, a circa 16 km di distanza dal Tribunale, in uno stabile di tre piani sfalsati, e seminterrato adibito ad archivio (quest'ultimo utilizzato sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale di Velletri).

Le criticità attuali dipendono da infiltrazioni derivanti dalla cattiva manutenzione del terrazzo di copertura e dall'impianto di raffreddamento e riscaldamento. Altra criticità rilevante è la distanza dal Tribunale di Velletri.

L'Ufficio del Giudice di pace di Segni occupa i locali della ex Pretura di Segni, in via della Pretura 11.

Le dimensioni dell'immobile sono sufficienti in relazione alle unità di personale ed al numero degli affari trattati.

Gli uffici del **Tribunale di Viterbo**, della Procura della Repubblica, del Giudice di pace e dell'Ufficio di sorveglianza di Viterbo hanno sede in un unico fabbricato di recente costruzione, interamente recintato e corredato da un grande giardino la cui manutenzione è

affidata al volontariato dei detenuti. L'edificio è ubicato in via Falcone e Borsellino, in zona compresa fra il centro storico e la più frequentata via di accesso alla città, per cui è facilmente raggiungibile sia dall'utenza residente in città sia dall'utenza proveniente dall'esterno.

L'edificio si compone di due corpi paralleli (A e B) uniti fra loro da ampi e comodi collegamenti per ciascun piano.

L'edificio è dotato di buona illuminazione e ventilazione naturale per la presenza di finestre di adeguate dimensioni. La situazione dei parcheggi è più che soddisfacente. Il palazzo di giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti diversamente abili o con ridotte capacità motorie, che possono accedere ai locali per mezzo di una rampa di collegamento con l'esterno posta accanto all'ingresso principale, di recente rifacimento; le dimensioni degli ascensori sono idonee all'utilizzo da parte dei portatori di *handicap* e sono presenti servizi igienici appositamente attrezzati.

A ogni magistrato in servizio, di ruolo e onorario, sia per la sezione civile, sia per il settore penale, è assegnato uno studio personale. Gli arredi degli uffici dei magistrati sono moderni e funzionali, nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Anche per il personale amministrativo in servizio il numero e l'idoneità delle stanze disponibili, quanto ad arredi e impianti di dotazione, è al momento sufficiente. L'eventuale copertura dei posti in organico attualmente vacanti imporrà una diversa ripartizione degli spazi.

Al piano terra dell'edificio sono collocate sette aule di udienza. Sei sono destinate al Tribunale: una per la Corte di assise, una per le udienze preliminari del GUP, una per il dibattimento collegiale e tre per il dibattimento monocratico. La settima aula è riservata all'Ufficio del Giudice di pace ed è adibita promiscuamente alle udienze civili e a quelle penali. L'aula del dibattimento collegiale, nei giorni in cui è disponibile, è utilizzata anche per udienze monocratiche; talvolta le aule per le udienze monocratiche sono impiegate per le udienze di esecuzione civile mobiliare. Tutte le aule del piano terra sono dotate di annessa camera di consiglio e sono sufficientemente ampie e luminose.

Alle udienze civili e di lavoro-previdenza sono invece destinate gli studi di ciascun magistrato, tutti ubicati al primo piano dell'edificio, in quanto sufficientemente ampi e luminosi.

Per quanto riguarda l'archivio, sussistono criticità relativamente alla sufficienza degli spazi, che discendono essenzialmente dalle difficoltà, costantemente manifestate dall'Archivio di Stato, nel ricevere i fascicoli provenienti dalla procedura di scarto. La periodica esecuzione di tale procedura, invece, consentirebbe la liberazione degli spazi necessari.

L'ufficio del **Giudice di pace** è situato all'interno del palazzo di giustizia ed è dotato di un numero di locali idoneo ad assicurare al personale amministrativo e di magistratura una individuale postazione di lavoro. Non si ravvisano, per il momento, importanti criticità logistiche e strutturali, ciò anche in ragione della ridotta consistenza del personale amministrativo e di magistratura in servizio.

4. Informatizzazione e processo telematico

4.1. Settore civile e lavoro

Presso la **Corte di appello di Roma**, nell'area civile, tutti i presidenti di sezione, ma non tutti i consiglieri, hanno in dotazione un p.c. fisso, mentre tutti i presidenti di sezione e tutti i consiglieri hanno a disposizione un p.c. portatile, stampante in ogni stanza e fotocopiatore condiviso posto nel corridoio. *Webcam* e casse audio sono state assegnate soltanto ai presidenti di sezione e ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta, per esigenze connesse all'uso dei p.c. fissi, principalmente per un più agevole utilizzo della piattaforma "*Teams*", essendo i portatili dotati di *webcam* e casse audio incorporate.

I p.c. portatili vengono sostituiti – quando diventano obsoleti – grazie alla rilevazione attivata dalla Direzione generale dei servizi informatici attraverso apposito format. Ciò anche per i magistrati onorari.

Tutti i giudici ausiliari sono assegnatari di p.c. portatili.

I consiglieri onorari minorili della sezione persona, famiglia e per i minorenni sono stati dotati di p.c. portatili fuori uso disponibili

presso l'ufficio del consegnatario, ancora funzionanti e non utilizzati. In attesa di un'estensione dell'applicativo consolle del magistrato alle figure degli esperti o di una possibile accessibilità al SICID da parte di costoro, si è proceduto a un collegamento telematico con l'applicativo *OneDrive* per la trasmissione dei dati relativi ai fascicoli di udienza.

Le dotazioni *hardware*, allo stato, consentono lo svolgimento dell'attività dei giudici ausiliari e dei consiglieri onorari.

Tutte le postazioni del personale di cancelleria sono costituite da p.c. fissi dotati di un punto rete.

I funzionari addetti all'ufficio per il processo sono dotati di p.c. portatile con *docking station*.

I pochi tirocinanti *ex art. 73* del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 sono stati dotati di p.c. portatili sui quali è stata installata, su richiesta, la consolle dell'assistente.

La sezione famiglia, persona e minorenni è dotata di sistema per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore in aula separata da quella di udienza, dove è presente il monitor che consente la contemporanea visione dell'attività di ascolto; si è in attesa della installazione di un sistema di videoconferenza più complesso, utilizzabile anche per le udienze penali, che dovrebbe consentire il collegamento in udienza per soggetti (imputati/testi) di cui non è possibile assicurare la presenza personale in aula, con annessa possibilità di video-registrazione, quest'ultima verosimilmente utilizzabile anche per l'ascolto dei minori.

Quanto ai dispositivi di firma digitale, tutti i magistrati delle sezioni civili e tutti i giudici ausiliari ne sono muniti, ma l'ufficio non dispone di un numero di lettori di *smart card* adeguato a fronteggiare le ordinarie necessità.

I servizi di rete sono stati potenziati (già dal 2020) con un nuovo cablaggio.

Sono stati configurati in tutte le aule civili gli impianti *wi-fi*, che, tuttavia, ad oggi sono stati autorizzati solamente per i p.c. portatili utilizzati dai funzionari addetti all'ufficio per il processo e dai consiglieri.

L'assistenza è gestita tramite apertura di *ticket* allo SPOC giustizia, come da contratto stipulato dalla competente Direzione generale: le nuove modalità di contatto hanno migliorato il servizio *help desk*, ma in diverse situazioni si sono verificati episodi di rallentamento dell'assistenza.

Il numero dei tecnici addetti all'assistenza in presenza (3, di cui uno *part time*) è risultato sottodimensionato in relazione al numero di interventi di assistenza giornalieri richiesti, e sono stati segnalati ritardi nella prestazione del servizio e, in alcuni casi, la chiusura del ticket è avvenuta in assenza di intervento.

L'ufficio informatico, che gestisce il servizio per il tramite del consegnatario, provvede alla distribuzione ed al ritiro dell'*hardware*, attività che nel corso del 2024 è diventata ancora più pressante in considerazione dell'elevato numero di addetti all'ufficio per il processo che si sono avvicendati in servizio.

Nel periodo oggetto di referto l'ufficio si è occupato, in via straordinaria rispetto alle normali incombenze, del reperimento delle aule e delle problematiche relative alle dotazioni *hardware* e *software* per poter tenere le udienze di convalida del c.d. protocollo Albania, a seguito del trasferimento della competenza alla Corte di appello con l'entrata in vigore del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

Anche l'allestimento delle dotazioni *hardware* presso gli uffici di presidenza, della dirigenza amministrativa e delle sezioni lavoro presso la nuova sede (*ex* Caserma Manara) ha determinato un gravoso impegno.

Con riguardo agli applicativi, la consolle del magistrato è ormai generalmente utilizzata da tutti i magistrati. Ciò ha determinato una forte accelerazione del processo di smaterializzazione degli atti ed una facilitazione delle attività di cancelleria relative all'estrazione e al rilascio delle copie.

Nell'uso della consolle, però, sono state segnalate alcune criticità concernenti (a titolo esemplificativo): la problematica gestione, da parte dei presidenti di sezione, dei ruoli lasciati temporaneamente vacanti da consiglieri trasferiti o cessati dal servizio; la visibilità dei fascicoli da

parte dei presidenti di sezione e dei consiglieri in caso di sostituzione del relatore in udienza, derivante dal fatto che gli stessi non hanno accesso alla consolle del magistrato relatore; gli eventi successivi alla presa in decisione delle cause, che comportano un mutamento nello stato del fascicolo, che impedisce di fare valutazioni compiute sulle cause poste sul ruolo; il non infrequente allineamento tra i provvedimenti in lavorazione salvati sul p.c. portatile in dotazione ai singoli magistrati e quelli disponibili tramite la consolle installata sul p.c. fisso presente in ufficio; la presenza di errori nell'estrazione dei fascicoli su consolle, che non sono sempre in linea con i dati ricavabili dal SICID, inconveniente talora riscontrato anche quando il magistrato abbia appena curato l'aggiornamento del suddetto applicativo; i plurimi depositi dello stesso atto difensivo; l'indicizzazione dei documenti contenuti nei fascicoli di parte telematici completamente mancante ovvero equivoca; gli errori nel deposito e nella controfirma dei provvedimenti; la difficoltà nell'apertura delle cartelle compresse (ad esempio con formato r.a.r.) e nella visualizzazione degli atti e dei documenti in essi contenuti; i numerosi aggiornamenti che si sono succeduti a distanza ravvicinata, anche per adeguare il programma alla riforma Cartabia, con conseguenti interruzioni e rallentamenti del processo civile telematico; il nuovo evento introdotto per fissare la trattazione delle udienze con le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.

Per la sezione specializzata agraria e per il Tribunale regionale delle acque pubbliche il presidente della sezione ha rappresentato, inoltre, che i componenti laici delle suddette sezioni (rispettivamente, i c.d. "esperti" e i c.d. "giudici tecnici") non sono inseriti nella tabella dei giudici, con la conseguenza che sulla consolle non risulta possibile comporre integralmente il collegio e rimane preclusa la possibilità di procedere al corretto deposito del provvedimento collegiale per via telematica.

Alcuni presidenti di sezione segnalano il grave disagio che deriva dal nuovo deposito automatico delle sentenze – con esclusione di quelle ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. – senza alcun "filtro" da parte della cancelleria, che non consente di prevenire errori banali, in passato riscontrati dal personale amministrativo in sede di accettazione del deposito e pubblicazione della sentenza.

Ancora più grave è il mancato riconoscimento da parte del sistema delle sentenze non definitive, che preclude l’inserimento nel SICID – e, quindi, di fatto la pubblicazione – in qualsiasi modalità delle ordinanze di rimessione sul ruolo per il prosieguo dell’istruttoria.

La consolle di udienza viene utilizzata per la redazione dei verbali e dei provvedimenti adottati in udienza dal collegio, limitatamente alle sezioni civili in cui viene adoperata la trattazione scritta.

Per quanto riguarda il SICID, sono emersi problemi a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia: infatti, non tutti gli “eventi” che in concreto possono verificarsi nel lavoro quotidiano sono disponibili. In particolare, è stata rilevata la rigidità del sistema che procede in automatico alla nomina del consigliere istruttore al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, laddove la norma rimanda a una preliminare valutazione del presidente.

Estremamente utile si è rivelato l’applicativo *Teams* che consente il regolare svolgimento delle camere di consiglio e delle riunioni di sezione anche da remoto o in modalità mista, nonché la condivisione in tempo reale tra i componenti dei collegi di documenti contenuti nel fascicolo processuale telematico e di bozze di provvedimenti.

Quanto alla digitalizzazione degli atti, per le cause più risalenti nel tempo il processo civile di appello si presenta ormai quasi sempre misto, mentre per le cause iscritte nel periodo oggetto di rilevazione, invece, i fascicoli sono esclusivamente telematici, salvo casi del tutto particolari.

I fascicoli di primo grado nativi digitali di tutti gli uffici del distretto sono regolarmente acquisiti in modalità telematica dalla cancelleria. Questa provvede, inoltre, a richiedere la trasmissione dei fascicoli d’ufficio cartacei al cancelliere del giudice di primo grado.

Il processo si presenta ancora prevalentemente cartaceo per le cause in materia di usi civici, Tribunale regionale acque pubbliche e giudizi minorili.

I verbali di udienza e i provvedimenti tuttora redatti su modulo cartaceo sono scansionati dalla cancelleria e inseriti in SICID, mentre per gli atti introduttivi in forma cartacea la procedura di scansione

viene effettuata da quattro operatori *data entry* addetti al servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari nell'ambito del PNRR.

L'assegnazione automatica dei procedimenti alle sezioni e ai consiglieri è attuata con un algoritmo, con le sole eccezioni dei giudizi di rinvio dalla Corte di cassazione, dei procedimenti di opposizione in materia di spese di giustizia, dei procedimenti cautelari e delle impugnazioni per revocazione, come da disposizioni tabellari.

Per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, l'assegnazione telematica è applicata per tutti i procedimenti in materia fallimentare e condominiale, mentre per gli altri procedimenti l'assegnazione è manuale, come da disposizioni tabellari.

Per la sezione famiglia, persona e minorenni l'assegnazione delle cause è automatica per il ruolo contenzioso, ad eccezione delle cause di protezione internazionale. L'assegnazione è, invece, presidenziale, secondo un criterio di turnazione precostituito, per il ruolo di volontaria giurisdizione, dovendosi però segnalare come tali procedimenti sono andati progressivamente riducendosi a partire dall'entrata in vigore del nuovo rito contenzioso unificato previsto dalla riforma Cartabia.

Per la sezione equa riparazione l'assegnazione manuale è stata adottata per arginare la diffusa pratica della moltiplicazione delle cause avverso il medesimo giudizio presupposto, in modo da evitare la reiterata liquidazione delle spese processuali per cause aventi lo stesso giudizio presupposto e il pericolo di decisioni difformi, realizzando così l'obiettivo di un minore aggravio per l'Erario. La procedura di assegnazione manuale in questione comporta un particolare impegno del personale di cancelleria per procedere a una "schedatura" dei ricorsi presentati sulla base dei giudizi presupposti, preliminare e propedeutica all'assegnazione al "monocratico".

Le sezioni civili hanno fatto ampio ricorso alle modalità di trattazione scritta del processo, mentre nessuna ha fatto ricorso alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto con le parti per ragioni di carattere tecnico e organizzativo.

È ampiamente utilizzato il sistema della precamera di consiglio per cui è risultato fondamentale l'utilizzo dell'applicativo *Teams*.

Anche nell'area lavoro tutti i consiglieri sono dotati di p.c. portatile e, per la metà, anche di un p.c. fisso funzionante. I p.c. fissi in dotazione non sono quelli relativi all'ultima assegnazione del 2025.

Vi sono, inoltre, a disposizione dei consiglieri 14 stampanti locali e 2 fotocopiatrici.

Le *docking station* sono comprese in tutte le forniture dei p.c. portatili, mentre le *web cam* e le casse sono a disposizione a seguito di richiesta presentata all'ufficio del consegnatario.

Molti dei magistrati beneficiano del doppio monitor per agevolare l'uso degli applicativi e la lettura di atti e documenti.

Su tutti i p.c. portatili in dotazione ai funzionari addetti all'ufficio per il processo sono stati installati la consolle dell'assistente e il SICID.

Il personale amministrativo è dotato di p.c. fisso con accesso alla rete: con il trasferimento alla nuova sede, il p.c. è stato sostituito.

Nella nuova sede sono presenti un p.c. fisso di ultima generazione in ogni aula di udienza e una stampante; anche nella camera di consiglio è presente un p.c. fisso di ultima generazione.

Dal 2023 non sono pervenute forniture di nuove stampanti e di altri dispositivi *hardware*.

Non tutti i consiglieri sono dotati di una stampante personale. Quelli privi si avvalgono di una delle due stampanti comuni in rete situate nel corridoio.

Tutti i magistrati sono dotati di *smart card* e del relativo lettore per la firma digitale.

Con riguardo ai servizi di rete, con il trasferimento da giugno 2025 dell'area lavoro nella nuova sede, è stata garantita una rete locale ampliata e potenziata, rispetto a quella presente nella vecchia sede. Sono stati previsti adeguati punti rete nelle stanze dei magistrati e delle cancellerie e nelle aule di udienza.

Nella nuova sede è anche presente una rete *wi-fi* che, però, al momento non è ancora funzionante.

Ancora critica, invece, risulta la situazione relativa all'assistenza, del tutto insoddisfacente, sia per la farraginosità del meccanismo di attivazione sia per il numero dei tecnici di presidio addetti alla stessa, che risulta essere assolutamente sottodimensionato in relazione al numero di interventi di assistenza giornalieri richiesti.

Inoltre, l'intervento degli assistenti *in loco* viene garantito un solo giorno alla settimana, mentre gli interventi da remoto, che non sempre risolvono i problemi segnalati, possono essere effettuati solo se l'utente è presente in ufficio, collegato alla rete intranet.

È auspicabile, quindi, l'adozione di un servizio di assistenza informatica più facilmente accessibile da parte di tutti gli utenti, assicurato dalla presenza quotidiana in ufficio di tecnici immediatamente reperibili in caso di necessità.

Anche nell'area lavoro la consolle del magistrato è ormai utilizzata da tutti i magistrati con riguardo a tutte le funzionalità dell'applicativo.

L'uso generalizzato della consolle del magistrato ha fortemente accelerato il processo di smaterializzazione degli atti, ha facilitato le attività di cancelleria relative all'estrazione e al rilascio delle copie, con evidenti risparmi di tempo e di lavoro, e ha permesso di incrementare i risultati finali complessivi.

Nell'uso della consolle del magistrato, peraltro, sono state segnalate alcune criticità concernenti (in particolare, e senza pretesa di completezza):

- la lentezza del sistema specie nell'apertura dei fascicoli di primo grado;
- la limitazione nella funzione di acquisizione del fascicolo telematico della fase sommaria relativa ai procedimenti di impugnativa di licenziamento con il rito c.d. Fornero (problematica, quest'ultima, ormai quasi interamente superata dall'avvenuta abolizione di detto rito ad opera della riforma Cartabia);
- l'impossibilità di accedere al fascicolo telematico della fase monitoria nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- l'impossibilità di visionare il fascicolo di primo grado e di appello nei giudizi di riassunzione a seguito di rinvio dalla Cassazione;

- l'impossibilità di visionare il fascicolo della causa riunita ad un'altra sia nel giudizio di appello sia nel giudizio di primo grado;
- l'impossibilità per il magistrato titolare del merito della causa di accedere al fascicolo della fase inibitoria se trattata da altro magistrato.

Nell'uso della consolle del presidente sono state segnalate le seguenti criticità:

- la grave carenza relativa alle mancate funzionalità relative al cruscotto e alle statistiche, nonché l'impossibilità di avere visione di tutti i fascicoli pendenti presso la sezione, eccetto di quelli posti in condivisione dai relativi titolari, di verificare le pendenze di ciascun consigliere e il flusso in entrata della sezione;
- l'impossibilità, per il presidente, di lavorare (integrare o modificare) provvedimenti posti in condivisione dal relatore;
- la mancata visibilità, per tutti i magistrati della sezione, dei fascicoli pendenti presso la sezione (a prescindere dall'esserne assegnatari e dall'averne la visione in condivisione), circostanza che costituisce un limite per l'organizzazione dei ruoli e lo studio delle cause.

Le maggiori criticità sono state segnalate nell'utilizzo della consolle di udienza che, per tale motivo, pur essendo operativa, non viene utilizzata da tutte le sezioni:

- la redazione e la lavorazione dei verbali telematici richiede un tempo complessivo significativamente superiore rispetto ai verbali cartacei, con ingiustificati ritardi nello svolgimento dell'udienza;
- il sistema non consente l'invio per la firma al presidente ma necessita, per la sottoscrizione dei verbali, la contemporanea presenza davanti allo stesso p.c. del presidente e del cancelliere, con ulteriore dispendio di tempo.

La quasi totalità dei consiglieri utilizza consolle per i depositi telematici dei dispositivi, delle sentenze e delle ordinanze istruttorie e di quelle rese all'esito dei procedimenti di inibitoria.

Si deve segnalare, inoltre, come gli aggiornamenti alla consolle del magistrato siano divenuti sempre più frequenti, con cadenza anche

settimanale, e questo determina continue interruzioni nella operatività, anche nei giorni di udienza, e ricorrenti problematiche nell'applicazione delle nuove versioni. Sarebbe opportuno concentrare il rilascio di tali aggiornamenti secondo una cadenza predeterminata, al massimo trimestrale, comunicata all'utenza con largo anticipo, in modo da non incidere sull'operatività così significativamente come accaduto nell'ultimo anno.

Anche nell'area lavoro i fascicoli vengono assegnati esclusivamente con modalità automatica e l'incidenza di quelli che vengono assegnati manualmente è minima, trattandosi delle sole riassunzioni e delle revocazioni.

Il progetto di digitalizzazione dei fascicoli dell'area lavoro è in corso e riguarda i fascicoli definiti, poiché quelli pendenti sono, perlopiù, interamente digitali.

Quanto alla trattazione scritta, è utilizzata quasi in via esclusiva da un solo collegio dell'area lavoro, mentre gli altri collegi vi accedono solo se richiesta tempestivamente e congiuntamente dalle parti.

Nessuna sezione ha fatto ricorso alla celebrazione delle udienze mediante collegamento da remoto con le parti per ragioni di carattere tecnico e organizzativo.

È ampiamente utilizzato il sistema della precamera di consiglio per cui è risultato fondamentale l'utilizzo dell'applicativo *Teams*.

Presso il **Tribunale di Roma**, sui computers in uso ai magistrati, sia quelli portatili sia quelli fissi, sono installati tutti gli applicativi necessari per la gestione dell'attività giurisdizionale.

Il deposito degli atti avviene pressoché interamente in forma telematica, tramite la consolle del magistrato. L'utilizzo della consolle del magistrato è inoltre destinato ad estendersi anche agli atti provenienti dalla Procura della Repubblica, relativi agli affari civili. È, infatti, in fase di avvio l'utilizzo della consolle del pubblico ministero a mezzo della quale i sostituti procuratori addetti agli affari civili possono consultare gli atti dei fascicoli in cui è prevista la partecipazione di detto ufficio, nonché depositare in via telematica i ricorsi e i pareri di competenza della Procura.

La presa di servizio dei funzionari addetti all'ufficio per il processo, nel febbraio 2022 e nel giugno 2024, ha determinato la diffusione tra i magistrati della consolle dell'assistente, ad oggi ampiamente utilizzata per il coordinamento del lavoro nella quasi totalità delle sezioni civili. Rispetto all'utilizzo di questi strumenti sono state segnalate da tempo alcune problematiche di coordinamento con la consolle del magistrato per lo più dipendenti da carenze implementative degli strumenti. È stata, al riguardo, segnalata l'impossibilità per l'assistente di trasmettere al magistrato il provvedimento direttamente nella coda di firma, funzionalità che permetterebbe di accelerare la redazione ed il deposito di una serie di atti di agevole predisposizione.

Non particolarmente diffusa è, invece, la consolle dell'udienza che, pur costituendo un valido strumento per la verbalizzazione dell'udienza e la gestione dei provvedimenti, anche a contenuto decisorio, sconta la scarsità del numero dei cancellieri presenti in organico.

Il 30 settembre 2024 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche per il processo civile telematico, in base alle quali, tra l'altro, è stata prevista l'accettazione automatica degli atti, che inizialmente è stata limitata ad una serie di atti provenienti da soggetti esterni e successivamente è stata estesa anche ai provvedimenti decisorii adottati nella forma della sentenza dal giudice monocratico e/o collegiale; con riferimento a questi ultimi va tuttavia segnalato che tale modalità, comportando l'immediata pubblicazione del provvedimento senza alcuna necessità di intervento della cancelleria, "cristallizza" eventuali errori materiali presenti nel provvedimento che finiscono per essere emendabili solo ed esclusivamente attraverso l'apposito procedimento.

Sui computer in uso ai magistrati è installato anche l'applicativo *Teams*, già individuato dalla normativa emergenziale come sistema di collegamento audiovisivo, ora utilizzabile per la celebrazione delle udienze da remoto e per lo svolgimento delle camere di consiglio.

Allo stato attuale la maggior parte dei procedimenti civili sono interamente telematici, rinvenendosi tuttavia ancora taluni fascicoli i cui atti introduttivi sono cartacei: ciò principalmente in ragione della normativa che, fatta eccezione per alcuni specifici procedimenti, ha

consentito sino a recenti modifiche normative il deposito degli scritti introduttivi e/o di costituzione in forma cartacea.

Sono comunque in corso le operazioni di digitalizzazione dei fascicoli cartacei.

I magistrati del Tribunale stanno facendo largo impiego della trattazione scritta, utilizzandola, ove possibile, in sostituzione delle udienze in presenza.

La minor diffusione del collegamento audiovisivo a distanza è dovuta alla maggiore complessità di gestione delle attività prodromiche all'udienza e di svolgimento dell'udienza stessa.

L'assistenza informatica, nell'anno in corso, è apparsa in via di miglioramento, avendo garantito interventi tempestivi e risolutivi.

Nell'area esecuzioni e fallimenti (sezioni III, IV e XIV) tutti i magistrati di ruolo, nonché i giudici onorari in servizio presso le sezioni che si occupano di esecuzioni, dispongono di computer, sia portatili sia fissi, sui quali risultano installati tutti gli applicativi necessari; i magistrati – togati e non – gestiscono l'attività giurisdizionale tramite l'applicativo consolle del magistrato.

A fronte dell'uso pressoché generalizzato del deposito in forma telematica dei provvedimenti decisori e/o istruttori di competenza monocratica, la modalità cartacea è ancora in parte adottata per la redazione dei verbali di udienza, nonché dei provvedimenti di competenza collegiale in materia fallimentare, in numero tuttavia sempre meno significativo.

Dallo scorso anno è stata attivata la consolle del pubblico ministero che consente ai sostituti procuratori addetti agli affari civili in materia fallimentare la consultazione degli atti dei fascicoli in cui è prevista la partecipazione e/o l'iniziativa di detto ufficio ed il deposito in via telematica dei ricorsi e dei pareri di competenza della Procura.

Tuttavia, a fronte dell'entrata in vigore nel luglio 2022 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la consolle non risulta pienamente adeguata alla gestione delle nuove procedure ed alle modifiche normative introdotte, necessitando di continue modifiche evolutive e/o correttive non sempre tempestivamente adottate e/o comunque efficaci.

Nel settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari i fascicoli iscritti successivamente al 30 giugno 2014 sono interamente telematici. Quanto ai procedimenti di risalente iscrizione, per le procedure immobiliari è in genere prevista la digitalizzazione degli atti già depositati in forma cartacea, mentre le esecuzioni mobiliari continuano a presentare un incartamento misto.

I fascicoli delle procedure concorsuali aperte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179/2012 sono interamente telematici, mentre quelli formati precedentemente conservano una modalità di tenuta c.d. mista, in quanto gli atti più risalenti sono consultabili unicamente in forma analogica.

Sono tuttora in corso di realizzazione le operazioni di digitalizzazione dei fascicoli cartacei disposte nell'ambito del PNRR.

I magistrati in servizio presso le sezioni esecuzioni e fallimenti fanno ampio uso della trattazione scritta, ed anche diffuso è il collegamento audiovisivo a distanza.

Quanto all'assistenza informatica, nonostante il già riferito miglioramento nell'anno in osservazione, la capillare diffusione nel settore esecuzioni – fallimenti del processo telematico richiederebbe un servizio di assistenza maggiormente strutturato e idoneo a garantire i necessari interventi tecnici presso le stanze dei singoli magistrati anche oltre l'ordinario orario d'ufficio.

Nell'area lavoro sono consolidati l'utilizzo del processo telematico e l'utilizzo dell'applicativo *Teams* per la partecipazione alle udienze da remoto, per lo svolgimento delle camere di consiglio nelle cause collegiali e per la partecipazione alle riunioni di sezione.

L'utilizzo della consolle è ormai capillarmente diffuso fra tutti i magistrati.

Parimenti consolidato è l'utilizzo del PCT quanto ai depositi – esterni ed interni – che hanno registrato, al giugno 2025, un incremento rispetto agli anni precedenti.

Tutti i magistrati hanno in dotazione un computer portatile, oltre alla postazione fissa in ufficio. La competente articolazione

ministeriale assicura il costante monitoraggio della obsolescenza o malfunzionamento delle macchine in dotazione ai magistrati.

Quanto, infine, ai servizi di rete, è stato segnalato, a seguito dell'integrale rifacimento avviato nel 2019 del cablaggio preesistente, un oggettivo miglioramento della funzionalità, con maggiore stabilità e capacità di supporto delle attuali necessità connesse al diffuso utilizzo del processo civile telematico.

Nell'intero settore civile/lavoro/esecuzioni/fallimenti tutti i magistrati sono attualmente dotati di un p.c. portatile di (relativamente) recente produzione.

Per il personale di cancelleria permane, invece, la situazione critica già segnalata in passato, atteso che la gran parte è ancora assegnataria di p.c. di risulta, le cui caratteristiche appaiono ormai inadeguate allo svolgimento delle attività con i sistemi informatici e applicativi in uso.

È stata segnalata, pertanto, l'attuale esigenza di rinnovare i computer in dotazione al personale di cancelleria.

Già dalla fine dell'anno 2020 è iniziata la distribuzione di pc portatili per il personale di cancelleria che ha richiesto ed ottenuto di svolgere il lavoro in modalità agile; tuttavia, è stata segnalata la lentezza delle macchine assegnate con la fornitura più risalente tra quelle dedicate allo *smart working*.

Tutti gli addetti all'ufficio per il processo sono dotati esclusivamente di pc portatile di recente fornitura "dedicata" (2022).

I GOP sono assegnatari di pc portatile di ultima generazione, grazie all'istituzione da parte della competente articolazione ministeriale, dall'anno 2023, del medesimo sistema *web* di rilevazione dei pc portatili in atto per i magistrati ordinari.

I tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013 sono assegnatari di p.c. portatili obsoleti, essendo la fornitura risalente all'anno 2016 ed essendo state soddisfatte le successive assegnazioni sempre con la "risulta" dei p.c. riconsegnati dai predecessori.

Da ultimo, si segnala la permanente carenza di stampanti, sia per il personale di cancelleria – che necessita di macchine multifunzione – che per i magistrati.

Per l'**Ufficio del Giudice di pace di Roma** nel 2019 è iniziato il percorso graduale di inclusione all'interno del processo civile telematico. Il primo *step*, attivato nell'anno suindicato, è consistito nella possibilità di notificazione e comunicazione del biglietto di cancelleria tramite sistema informatico, con le notifiche civili telematiche.

Solo a decorrere dal 30 giugno 2023, per effetto della recente riforma del codice di rito, il processo civile telematico ha trovato finalmente piena applicazione anche presso l'Ufficio del Giudice di pace.

Il Ministero ha, a tale scopo, approntato due distinti sistemi: i) il SIGP ad uso delle cancellerie, funzionalmente ampliato; ii) il portale web del Giudice di pace, a supporto dell'attività dei giudici, creato *ex novo* in analogia funzionale con la consolle del magistrato.

Tuttavia, i descritti sistemi presentano, al momento, notevoli criticità funzionali, soprattutto a causa della scarsa qualità della connessione, che, interrompendosi frequentemente, provoca il rallentamento di tutte le attività; mentre il servizio di assistenza, disponibile per un solo giorno a settimana, risulta, comunque, del tutto inadeguato.

Al riguardo, sono state segnalate, in particolare, due criticità.

La prima è relativa alla obsolescenza e vetustà dei personal computer presenti nelle aule di udienza che, per prestazioni e componenti, non consentono una veloce e dinamica gestione dei processi e delle verbalizzazioni. Il Ministero ha fornito 58 postazioni fisse di computer da destinare all'ufficio che, però, attualmente sono collocate presso il magazzino di via Teulada 40, in attesa di essere assegnate. Le postazioni cd "altamente informatizzate" – ovvero le 4 destinate alla sezione stranieri a turnazione – appaiono, invece, sufficientemente recenti da non necessitare di sostituzione.

La seconda, e più impellente, criticità riguarda invece il "*portale*" su cui operano i giudici onorari.

A seguito dell'interessamento del Magistrato e del referente assistenza giustizia, è stata quantomeno raggiunta una sufficiente "stabilità" del programma di redazione che, dal dicembre 2024 e fino al marzo 2025, aveva comportato sensibili disagi ai giudici, molti dei quali hanno

perso una ingente attività di redazione in conseguenza alle continue disfunzioni ed interruzioni del servizio.

Anche sotto il profilo funzionale il “*portalegdp*” adotta un programma di editor testuale di bassa qualità e sofisticazione, con poche possibilità di implementazione format ed incompatibilità con il trasferimento del testo e della formattazione rispetto ad altro redazionale (ovvero, quando si effettua un “copia e incolla” dall’*editor* Word, di cui si perdono tutte le formattazioni). Inoltre, il deficit maggiore risiede nell’impossibilità di lavorare *off line* come accade, ad esempio, con il *software* consolle del magistrato, con ogni conseguenza in termini di lavoro da remoto. Infine, altro elemento rilevante in negativo risiede nell’impossibilità di svolgere due funzioni contemporaneamente: una volta aperta la bozza di redazione, viene preclusa qualsiasi altra funzione, dalla navigazione sul calendario, all’apertura del processo o dei documenti allegati, circostanza che rende molto più laboriosa l’attività, specie in udienza, in cui la dinamicità è essenziale.

Presso il **Tribunale per i minorenni di Roma**, l’introduzione dell’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, a decorrere dal 30 giugno 2023, con applicazione anche ai procedimenti pendenti a tale data, è avvenuta senza una preventiva e adeguata formazione dei magistrati, del personale amministrativo e dei giudici onorari ed in assenza di un supporto tecnico continuativo, considerato che l’assistenza informatica è garantita soltanto due giorni alla settimana.

A fronte di tali carenze, l’ufficio ha organizzato incontri formativi con magistrati esperti che, su base volontaria, hanno svolto esercitazioni pratiche presso la sede del Tribunale.

Il personale di cancelleria, invece, non ha beneficiato di una formazione aggiuntiva, con conseguente gestione disomogenea della consolle.

L’assenza di una formazione mirata sull’utilizzo di un applicativo concepito per il processo ordinario – ontologicamente diverso da quello minorile – ha costretto il personale a ricorrere a soluzioni manuali e ad *escamotage* operativi per garantire la continuità del lavoro che, però, hanno comportato gravi conseguenze in termini di creazione di pen-

denze fittizie, di distorsione delle statistiche ufficiali, di impossibilità di un monitoraggio affidabile.

A ciò si aggiunge la mancata visibilità, nel sistema, di importanti categorie di procedimenti, quali gli ordini di protezione, i procedimenti ex art. 473-bis 38 e 39 c.p.c., le adozioni in casi particolari.

Un ulteriore profilo critico riguarda il flusso informativo e documentale con gli altri uffici giudiziari – in particolare i Tribunali ordinari e le Procure della Repubblica – con cui il Tribunale per i minorenni intrattiene rapporti di stretta e intensa collaborazione.

Le dotazioni di strumenti informatici sono state recentemente implementate e attualmente i portatili assegnati ai magistrati togati risultano in buono stato, grazie alla recente sostituzione dei dispositivi più datati. È invece in corso la sostituzione dei portatili assegnati ai magistrati onorari, che risultano vetusti e poco efficienti.

I tirocinanti non dispongono di computer portatili dedicati.

Le principali carenze nella dotazione informatica del Tribunale riguardano stampanti e *scanner*.

Riguardo all'assistenza sistemistica, da tempo è venuta meno la presenza stabile del tecnico CISIT che ad oggi è presente solo una volta alla settimana. La nuova modalità di assistenza tecnica, prevalentemente da remoto, non è confacente alla realtà del Tribunale: infatti, il grado medio di competenze informatiche del personale e le condizioni dell'*hardware* rendono necessaria la presenza stabile di almeno una persona che possa garantire assistenza immediata, verificando personalmente le concrete necessità dell'ufficio.

Allo stato, non esistono aule attrezzate per la videoregistrazione delle udienze, come previsto dalla riforma Cartabia.

Presso il **Tribunale di Cassino** ciascun giudice togato e onorario è attualmente dotato di un p.c. portatile e di una *smart card* di recente assegnazione, nonché di un pc fisso assegnato alla singola aula di udienza e di un monitor grande.

Inoltre, tutto il personale di cancelleria è dotato di p.c. fissi e di *smart card* e quello autorizzato allo *smart working* dispone, altresì, di un pc portatile.

Ai funzionari dell'ufficio per il processo immessi in servizio sono stati forniti un p.c. portatile, una *dock station*, una *smart card* e un monitor grande, ponendoli dunque nelle condizioni di fare ricorso allo *smart working*.

È in atto uno specifico progetto, all'interno dei servizi trasversali, per la digitalizzazione di tutti i fascicoli iscritti a partire dal 1° luglio 2016 e dei fascicoli pendenti a tale data.

Tale progetto viene condotto in maniera proficua ed invero il Tribunale di Cassino ha registrato la migliore *performance* del distretto di Roma (ove è risultato il primo ufficio in termini di risultati raggiunti).

Alcune lacune si registrano in relazione alla obsolescenza dei p.c. fissi e degli *scanner* in dotazione dell'ufficio.

Quanto alle connessioni di rete, sia la sede centrale di piazza Labriola che la sede di via Tasso sono collegate a RUG/RUPA con edifici cablati; anche la sede di via San Marco, che ospita il Giudice di pace, ed ora anche l'area lavoro, è sostanzialmente cablata e connessa alla rete.

Allo stato non risultano invece installati impianti *wi-fi* per permettere con più comodità ai magistrati di estrarre e di depositare gli atti e di tenere udienze da remoto, ai funzionari dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di poter compiere ricerche giuridiche ed ai professionisti delegati di poter svolgere gli esperimenti di vendita telematica presso le apposite sale del Tribunale.

Si segnalano rallentamenti della rete, in particolare nella sede di via Tasso e in coincidenza degli aggiornamenti rilasciati, che rendono più difficoltoso il lavoro delle cancellerie.

L'assistenza risulta generalmente adeguata e tempestivo il supporto tecnico, tenuto conto della presenza di un tecnico CISIT e di due operatori di una ditta esterna.

Con riguardo alla funzionalità degli applicativi consolle, SICID e SIECIC sono rimaste immutate le criticità già segnalate in occasione della precedente relazione.

La cancelleria inoltre segnala l'impossibilità di mettere in visibilità ai magistrati i fascicoli telematici non movimentati da oltre

due anni, in cui siano presentate istanze. Tale ostacolo costringe il magistrato a richiedere espressamente la visibilità all'assistenza *helpdesk*, per ogni fascicolo non movimentato, e ad attendere l'intervento del supporto tecnico, con conseguente aggravio del procedimento (per quanto tempestiva sia la risposta dell'assistenza tecnica).

Non sussistono problemi nello svolgimento delle udienze sostituite dal deposito di note scritte, nonché in quelle celebrate da remoto tramite l'applicativo *Teams*.

Si rilevano criticità, invece, per lo svolgimento delle audizioni previste a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025 nel procedimento di convalida del TSO, con particolare riferimento alla possibilità di eseguire le audizioni da remoto tramite l'applicazione *Teams* e alla frequente indisponibilità, da parte delle strutture sanitarie, di strumenti informatici idonei allo scopo.

Quanto alla verifica periodica della corretta tenuta dei registri informatici, il Tribunale ha provveduto a dare soluzione alla problematica, attraverso l'attività delle cancellerie coadiuvate dalle verifiche periodiche eseguite dai funzionari addetti all'ufficio per il processo, con progressiva eliminazione delle false pendenze.

È stata inoltre disposta – a seguito dell'impulso dato con decreto del Presidente del Tribunale n. 153/2024 – l'estinzione e l'archiviazione dei fascicoli interrotti e non riassunti nel termine di sei mesi, con provvedimenti ricognitivi adottati poi dai singoli magistrati per i procedimenti di competenza e con la collaborazione degli addetti all'ufficio per il processo per la relativa ricognizione.

Nel periodo in osservazione è andata a pieno regime l'assegnazione automatica di tutti i procedimenti civili, con la sola esclusione di quelli cautelari, di alcuni in materia di famiglia, di quelli dell'area lavoro e dell'area esecuzioni e procedure concorsuali (quest'ultima in ragione del fatto che provvisoriamente vi è assegnato un unico giudice).

Per quanto riguarda il **Tribunale di Civitavecchia**, il problema delle false pendenze, in passato di dimensioni preoccupanti, risulta allo stato contenuto grazie alla creazione di un ufficio per l'informatica ed al supporto dei funzionari dell'ufficio per il processo.

L'ufficio per l'informatica, istituito con decreto del presidente del Tribunale n. 211 del 22 ottobre 2020, è stato inserito nel modello organizzativo dell'ufficio ed ha iniziato ad operare stabilmente dal 2021. Il suo compito è quello di garantire un costante canale di comunicazione tra le sezioni civili e penali per una più efficace gestione delle comuni questioni di carattere informatico, di provvedere al monitoraggio delle criticità ravvisate nei servizi di cancelleria collegati all'utilizzo degli applicativi informatici ministeriali, di controllare la corretta tenuta dei registri informatici e l'estrazione dei dati statistici.

In ordine all'attuazione dei progetti informatici ministeriali e dei relativi programmi, vengono in particolare utilizzati la cartella condivisa *OneDrive* e l'applicativo *Teams*, strumento – quest'ultimo – prezioso per discutere informalmente questioni comuni, per lo svolgimento di riunioni di sezione, per la gestione e l'organizzazione degli uffici per il processo, per garantire un costante dialogo e contatto tra i magistrati e gli addetti U.P.P. nonché per la trattazione di udienze in videoconferenza.

L'incrementato uso di tali applicativi ha reso palese l'inadeguatezza delle risorse esistenti, con particolare riferimento alla rete internet del Tribunale ed alla carenza di dotazioni *hardware*. Allo stato sono in corso lavori di adeguamento della rete che dovrebbero garantire la risoluzione dei problemi riscontrati.

Anche l'Ufficio del Giudice di pace soffre di una dotazione di strumenti informatici inadeguata rispetto alle esigenze.

Riguardo all'attuazione della registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico, nonché al collegamento audiovisivo a distanza per l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando, che sia impossibilitato a comparire, è stato possibile predisporre una sola postazione con pc fisso dotato di videocamera.

Sono state avviate le attività per procedere, anche in attuazione degli obiettivi del PNRR, alla creazione di un archivio della giurisprudenza del Tribunale di Civitavecchia, inserito sul sito dell'ufficio, liberamente consultabile non solo dai magistrati giudicanti e requirenti

ma anche dagli avvocati e, in generale, dalle parti, con evidente utilità anche in un'ottica deflattiva del contenzioso.

Per l'implementazione dell'archivio, il Tribunale si è avvalso della collaborazione degli addetti all'ufficio per il processo, sempre sotto il controllo e la sorveglianza del magistrato di riferimento, nonché dell'ausilio dell'università incaricata dei progetti formativi presso il Tribunale di Civitavecchia.

Tuttavia, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, gli addetti originariamente assegnati a questo progetto sono passati ad altro incarico e l'attività di implementazione della banca dati ha subito serie difficoltà.

Al fine di garantire la corretta attuazione del disposto dell'art. 23, comma 2, del R.D. 1368/1941, relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici d'ufficio, nell'ambito dell'ufficio per l'informatica è stato dato mandato di estrapolare e verificare i dati necessari, suddivisi per settore, provvedendo alla loro raccolta e organizzazione.

Nel corrente anno è stata effettuata la ricognizione di tutta la dotazione informatica in uso, così da pervenire ad una più capillare e precisa individuazione del materiale a disposizione.

Continuano tuttavia a permanere gravi carenze nella dotazione dei beni informatici del Tribunale con riferimento alle stampanti, agli *scanner*, alle casse ed alle *webcam*.

Ad oggi, tutte le richieste per l'assegnazione di tali strumenti hanno dato esito negativo.

Con riguardo all'assistenza sistemistica, è stata segnalata la necessità irrinunciabile della presenza in Tribunale di almeno una persona che possa garantire assistenza immediata, verificando personalmente le concrete necessità dell'ufficio.

Al riguardo, ha determinato un significativo e apprezzabile miglioramento nell'assistenza sistemistica la presa di servizio di un referente CISIT e la presenza presso il Tribunale, in alcune giornate, di un dipendente di Intersistemi S.p.a., con il compito di evadere le richieste di intervento.

Presso il **Tribunale di Frosinone** tutti i magistrati con funzioni civili e di lavoro – compresi i GOP – sono stati dotati in ufficio delle attrezzature *hardware* e *software* necessarie per accedere alle funzionalità del PCT.

I magistrati professionali e quelli onorari sono stati anche dotati di p.c. portatile con *docking station* per l'utilizzazione in ufficio con maggiore comodità. Per tutti i magistrati di ruolo sono state acquisite anche *webcam* con microfono e cuffie per consentire la trattazione delle udienze con collegamento da remoto.

Quest'ultima viene in particolare utilizzata – su richiesta delle parti – nelle udienze di prima comparizione, di discussione della causa o di formalizzazione della conciliazione che coinvolgono avvocati e/o parti che non risiedono nel circondario del Tribunale.

Tutti i giudici, di ruolo e onorari, sia del settore civile che lavoro, utilizzano la consolle del magistrato. Risulta altresì generalizzato anche l'utilizzo degli applicativi del pacchetto Office, in particolare Word, Outlook e Teams.

Anche il deposito dei provvedimenti avviene, ordinariamente, tramite consolle del magistrato.

L'utilizzazione, pressoché costante, della consolle del magistrato ha consentito un rilevante ricorso alla modalità della trattazione scritta delle udienze civili e di lavoro.

Molto inferiore è stato, invece, l'utilizzo della consolle di udienza.

Anche il personale di cancelleria, gli addetti all'ufficio per il processo e i tirocinanti hanno in dotazione un p.c. portatile.

L'Ufficio del Giudice di pace ha apparecchiature *hardware* idonee e sufficienti alle sue esigenze.

È stata evidenziata la necessità di mantenere l'attuale assetto dell'assistenza informatica garantita da personale specializzato assegnato, in particolare un tecnico informatico dipendente di ditta esterna e – da gennaio 2024 – un tecnico informatico del CISIT. La presenza negli uffici dei due tecnici incide in maniera rilevante sulla qualità e tempestività dell'assistenza informatica da fornire ai magistrati e al personale di cancelleria.

Presso il **Tribunale di Latina** i magistrati togati delle due sezioni civili sono dotati di computer portatili, di recente fornitura, con o senza *docking station* a seconda della fornitura, nonché di monitor aggiuntivo.

Su tali apparecchi sono installati gli applicativi consolle del magistrato, Microsoft Office e Microsoft Teams, necessari alla gestione del processo civile telematico ed allo svolgimento delle udienze/camere di consiglio da remoto.

I magistrati dispongono, altresì, di un computer fisso corredato del pacchetto *software* ministeriale e di accesso alla rete.

Tali ultime postazioni non sono tuttavia utilizzabili per lo svolgimento di udienze, camere di consiglio o riunioni da remoto perché non dotate degli accessori *hardware* necessari.

I magistrati onorari in servizio presso il Tribunale sono tutti dotati di un computer fisso o portatile sul quale è installato il pacchetto *software* ministeriale necessario alla gestione del processo civile telematico.

Le cancellerie sono state dotate di computer fissi che hanno accesso alla rete.

Per lo svolgimento delle attività in *smart working* i cancellieri sono stati altresì dotati di computer portatili (con abilitazione ed accesso al SICID da remoto).

Gli addetti all'ufficio per il processo sono tutti dotati di computer portatili.

Stante l'insufficienza delle risorse, ai tirocinanti sono assegnati p.c. portatili a rotazione.

L'interazione da parte dei magistrati con i registri di cancelleria, oltre che la redazione ed il deposito di provvedimenti, è realizzato attraverso l'impiego della consolle del magistrato.

Ugualmente, la quasi totalità dei magistrati redige e deposita con consolle i verbali di udienza.

Nel settore fallimentare l'attuazione del processo civile telematico viene realizzata anche tramite l'utilizzo dell'applicativo Fallco, pro-

gramma non ministeriale utilizzato prevalentemente per la verifica dei crediti.

Tutti i magistrati sono dotati di una *smartcard* per la firma digitale dei provvedimenti.

Riguardo alla tenuta dei fascicoli, allo stato attuale parte dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione presenta ancora un incartamento processuale c.d. misto, composto sia da atti cartacei che da documenti informatici.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, invece, si è proceduto ad acquisire al fascicolo telematico anche gli atti e i documenti cartacei pregressi grazie alla digitalizzazione effettuata dagli operatori *data entry*.

Nel corso degli anni è stata effettuata dai magistrati di riferimento per l'informatica un'attività di sensibilizzazione del personale finalizzata a curare la bonifica dei dati inseriti nel sistema informatico con il risultato di aver provveduto, nell'ultimo anno, alla verifica puntuale ed alla correzione manuale di molte duplicazioni e di errori presenti nei registri.

Complessivamente sufficienti sono i servizi di rete: l'ampiezza attuale della banda è tale da garantire, di norma, in tempi celeri l'ordinaria attività di aggiornamento della consolle del magistrato e di deposito dei provvedimenti giudiziari, l'invio e la ricezione della posta elettronica, nonché la gestione delle sessioni di audio/video conferenza.

La dematerializzazione dell'assistenza ha comportato un rallentamento del lavoro per le difficoltà del servizio a distanza di gestire in tempi ragionevoli un numero elevato di richieste di assistenza.

Presso il **Tribunale di Rieti** la dotazione *hardware* è appena sufficiente a garantire un buon utilizzo degli strumenti informatici a disposizione.

Allo stato tutti gli operatori di cancelleria, i giudici ordinari e i GOP sono dotati di firma digitale e hanno strumenti tecnici per l'utilizzazione del PCT.

Tutti i funzionari dell'ufficio per il processo che svolgono attività nella sezione civile sono dotati di p.c. portatile e hanno la possibilità di collegarlo alla rete dell'ufficio.

Tutti i giudici della sezione civile che ne hanno fatto richiesta sono dotati di *docking station* per l'utilizzo del portatile in ufficio mediante collegamento alle componenti *hardware* presenti nelle loro stanze e nelle aule di udienza.

A partire dal 2020 sono stati assegnati p.c. aggiornati a tutti i giudici. Quindi, ad oggi, tutti i giudici sono dotati di computer recenti di ultima o penultima fornitura.

Il personale amministrativo è dotato di p.c. fissi non recenti, ma neppure obsoleti.

Perdura la mancanza di un adeguato numero di stampanti e scanner necessari per le attività di cancelleria e per i giudici. Le poche stampanti a disposizione dei giudici sono obsolete. Tuttavia, sul piano della sezione civile vi sono 2 fotocopiatrici di rete.

I funzionari dell'ufficio per il processo sono dotati solo di computer portatili e sono del tutto privi di scanner, stampanti e monitor di dimensione adeguata. Tale aspetto è stato segnalato dall'ufficio anche per il profilo della salute oculare dei dipendenti.

Tutti i giudici togati ed onorari ed i funzionari dell'ufficio per il processo utilizzano la consolle del magistrato (per i funzionari in modalità "assistente") installata sui propri p.c. portatili (i magistrati di ruolo hanno consolle installata anche sulla postazione fissa).

La consolle è ordinariamente utilizzata per lo studio dei fascicoli e per la redazione e il deposito dei provvedimenti. È in uso anche l'applicativo *Teams*, adoperato per le udienze a distanza e per le riunioni di sezione.

La cancelleria utilizza gli applicativi ministeriali SICID, SIECIC, SICID, SIAMM e, per le fatture telematiche, INIT.

L'assegnazione dei fascicoli alle sezioni e ai giudici viene effettuata in via automatica mediante un algoritmo.

È ampiamente utilizzata la trattazione scritta delle udienze, mentre è puramente residuale quella a distanza, anche se le udienze in presenza continuano ad essere preferite dai giudici per ragioni legate alla qualità della giurisdizione.

Con l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile, la modalità di trattazione in presenza è ritenuta necessaria per la prima udienza di comparizione, stante la necessità di procedere in tale udienza al tentativo di conciliazione tra le parti.

L'assistenza informatica è garantita da un tecnico CISIT che dovrebbe curare la risoluzione delle problematiche relative ai software utilizzati e dovrebbe assicurare il supporto sistemistico: tuttavia, l'ufficio lamenta l'insufficienza del servizio perché la domanda di interventi sulle decine di computer presenti non è adeguatamente soddisfatta da un solo tecnico. Una volta a settimana presta servizio presso il Tribunale anche un tecnico informatico esterno, dipendente da società con cui il Ministero ha stipulato un contratto per l'assistenza. Tuttavia, anche tale ausilio è ritenuto insufficiente per la prevista limitazione temporale del servizio ad un giorno a settimana.

Presso il **Tribunale di Tivoli** l'uso del PCT ha consentito di raggiungere significativi risultati per il lavoro dei magistrati in termini di autonomia e velocità di consultazione e riorganizzazione dei ruoli mediante l'istituzione di ruoli di carattere specialistico.

Le aule di udienza destinate ai giudici addetti al settore civile sono generalmente sprovviste di *personal computer* fisso, impiegandosi per la celebrazione dell'udienza e la redazione del verbale il p.c. portatile in dotazione al magistrato, collegato al *monitor* disponibile in ufficio.

Alcune postazioni destinate alla cancelleria sono complete di *scanner* e/o fotocopiatrice.

Le dotazioni non sono ottimali e sarebbe necessario un ammodernamento delle apparecchiature che, seppure migrate a Windows 10, sono riconducibili a forniture risalenti; in particolare, generalmente mancano gli accessori per l'uso dell'applicativo *Teams*.

A seguito della presa di servizio di 44 addetti all'ufficio per il processo, si è reso necessario aggiungere ulteriori punti rete.

Dal 1° dicembre 2021 è operativo il nuovo contratto di assistenza che ha comportato diverse conseguenze:

- con il nuovo contratto la presenza fisica in ufficio dei tecnici si è ulteriormente ridotta;

- l'assistenza da remoto sovente non è stata risolutiva e tempestiva, soprattutto con riguardo a problematiche emerse durante la celebrazione delle udienze;
- i “ticket”, di cui è sempre chiesta al magistrato ed al personale amministrativo l'apertura onde potersi avvalere dell'assistenza da remoto, sono stati in taluni casi chiusi senza che vi fosse stato un tempestivo intervento risolutivo della problematica da parte dell'assistenza informatica.

Gli applicativi in uso sono, in via prevalente, consolle del magistrato, SICID (contenzioso, volontaria giurisdizione e lavoro), SIECIC (procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari).

È stata effettuata un'operazione di pulitura dei registri informatici per l'eliminazione delle false pendenze, proseguendo altresì nell'opera di digitalizzazione dei fascicoli processuali nell'ambito degli obiettivi del PNRR.

I verbali delle udienze civili sono, nella quasi totalità dei casi, redatti e depositati dal magistrato in forma telematica.

È attualmente operativa la funzionalità di assegnazione automatica dei processi del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione, dell'area lavoro e dal 18 marzo 2021 anche delle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari.

L'Ufficio del **Giudice di pace di Tivoli** è dotato di tutte le apparecchiature *hardware* necessarie allo svolgimento dell'attività.

L'assistenza è la stessa presente in Tribunale e viene effettuata principalmente da remoto.

L'ufficio è stato abilitato ed utilizza tutti gli applicativi resi disponibili dall'amministrazione, in particolare va evidenziato che da giugno 2023 è stato avviato il processo civile telematico anche per il Giudice di pace di Tivoli. Dopo un primo periodo di difficoltà ora il sistema è usato correttamente sia dai magistrati che dal personale amministrativo.

Presso il **Tribunale di Velletri** ogni giudice del settore civile risulta assegnatario di un p.c. portatile; le postazioni fisse, anche quando presenti, non risultano utilizzate, salvo in qualche raro caso.

Le aule di udienza sono utilizzate da più magistrati secondo criteri di turnazione (in base ai giorni e/o agli orari di udienza); molte risultano ancora dotate di un p.c. fisso collegato con la rete informatica LAN del Tribunale e, talvolta, di una stampante non di recente generazione.

Il generalizzato utilizzo dei portatili ha risolto, almeno per i magistrati, la problematica segnalata ancora nel 2023, ovvero la carenza di postazioni fisse ad uso esclusivo di singoli magistrati e quella della loro obsolescenza.

Sono, tuttavia, insufficienti i secondi schermi di grandi dimensioni funzionali a consentire la visualizzazione dei verbali e degli atti dei fascicoli telematici ai difensori e alle parti presenti in aula e ai magistrati durante le camere di consiglio.

Non risultano segnalate variazioni in merito alle dotazioni in uso ai giudici onorari, che, come già riferito nella scorsa relazione, hanno in dotazione un p.c. portatile fornito dall'amministrazione.

Il personale di cancelleria è dotato di una postazione con computer fisso a uso esclusivo e, per lo più, anche di un p.c. portatile. I funzionari dell'ufficio per il processo sono dotati di un computer portatile.

I computer fissi del personale di cancelleria sono, però, vetusti e andrebbero sostituiti.

Un aggravamento dei tempi di lavoro deriva anche dal fatto che l'applicativo informatico SICID non è completamente aggiornato al processo civile telematico e non sempre consente di scaricare in modo congruente gli eventi processuali.

Per ciò che attiene ai fascicoli del registro contenzioso-famiglia, è stata segnalata l'impossibilità del caricamento dei *file* video afferenti all'audizione dei minori, in quanto l'inserimento risulta impossibile in ragione del limite di peso.

Menzione a parte merita il settore del tutelare, rispetto al quale sussistono ancora gravi carenze nella digitalizzazione, dovute all'esclusione della materia della volontaria giurisdizione dal progetto di cui al PNRR. È stato segnalato, poi, che, a seguito di aggiornamento patch, è stata inibita la visibilità dei fascicoli delle amministrazioni di sostegno

a tutte le parti, a esclusione del beneficiario e dell'amministratore di sostegno in carica, con enorme aggravio di lavoro per l'ufficio, costretto a rilasciare copie cartacee.

Specifica menzione merita anche l'Ufficio del Giudice di pace che, solo dopo reiterate richieste, ha ottenuto l'assegnazione di 2 p.c. nuovi, mentre le restanti postazioni sono obsolete; è stata segnalata anche l'urgenza, per tale ufficio, dell'installazione della fibra ottica, al fine di superare le notevoli criticità nel sistema di connessione, con inevitabili ricadute sulla funzionalità dell'ufficio. La situazione è aggravata dal fatto che i GOP depositano quasi tutti i provvedimenti ed i verbali in modalità cartacea, con la conseguente necessità per la cancelleria di scansionare tali atti.

Grazie al contributo apportato dai *data entry*, risulta ben avviato il processo di digitalizzazione dei fascicoli cartacei, anche se si registra una leggera flessione a seguito della riduzione del numero di tali addetti.

L'assistenza sistemistica ed applicativa è affidata ad una impresa appaltatrice che esegue interventi da remoto, mentre la presenza fisica del personale addetto al servizio è limitata ad un tecnico per due giorni a settimana.

Al riguardo, merita ancora una specifica menzione l'Ufficio del Giudice di pace che, essendo dislocato in un diverso comune (Albano Laziale), usufruisce dell'assistenza informatica quasi esclusivamente da remoto.

Presso il **Tribunale di Viterbo** tutti i giudici della sezione civile sono dotati di p.c. fissi e portatili e della relativa strumentazione accessoria, oltre che del secondo monitor destinato all'utilizzo durante le udienze civili.

Tutti i giudici utilizzano la consolle del magistrato.

Criticità si registrano con riguardo all'insufficiente numero delle stampanti.

Anche i magistrati onorari, i funzionari dell'ufficio per il processo e i tirocinanti utilizzano gli applicativi ministeriali in uso e sono muniti di pc portatili.

L'utilizzo del collegamento da remoto per le udienze, dopo una iniziale applicazione intervenuta durante il periodo di emergenza sanitaria, risulta oggi fortemente ridotto. L'unica area in cui permane un costante utilizzo del collegamento da remoto per le udienze è quella del lavoro e della previdenza.

È stato recentemente introdotto l'utilizzo dell'applicativo *Teams* per l'audizione della persona sottoposta a TSO prima della convalida.

Gli applicativi utilizzati dal personale di cancelleria per la gestione dei registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione, delle controversie del lavoro e, infine, delle esecuzioni e procedure concorsuali, sono il SICID e il SIECIC.

Per i settori lavoro e previdenza, locazioni e decreti ingiuntivi è stato adottato il sistema di assegnazione automatica dei fascicoli attraverso la creazione di un algoritmo dedicato.

È stato avviato, poi, l'utilizzo di consolle per gli atti del pubblico ministero nel settore civile e fallimentare (in particolare i c.d. "visti"), nonché il rilascio delle formule esecutive in formato telematico (sistema poi modificato dalla riforma Cartabia).

L'assistenza è attualmente garantita dalla presenza di un tecnico per tre o quattro giorni la settimana; in occasione di attività più impegnative il CISIT attiva piani particolari per operazioni massive di assistenza.

4.2. Settore penale

L'applicativo APP, motore del passaggio verso una digitalizzazione integrale, è stato reso obbligatorio dapprima per le Procure e poi per i Tribunali di primo grado, con estensione al dibattimento dal 1° gennaio 2025 in forza del D.M. 206/2024; dal 2026 sarà obbligatorio anche per le Corti d'appello.

La versione attuale (APP 3.9.4) presenta, tuttavia, gravi criticità strutturali: lentezza esasperante, crash frequenti, interfaccia poco intuitiva, modelli incompleti o errati (ad esempio per il giudizio abbreviato e la messa alla prova), scrivania digitale confusa che non distingue urgenze, obbligo di reinserimento reiterato di password per

la firma digitale e assenza di firma massiva. La sincronizzazione con SICP è imperfetta, generando errori nei registri e nelle statistiche. Anche il portale deposito atti penali (PDP) soffre di malfunzionamenti, costringendo i difensori a inviare gli atti in triplice forma (pec, portale e cartaceo) per garantirne la ricezione.

Per ovviare a tali difficoltà, tutti gli uffici hanno adottato il cosiddetto “doppio binario”, autorizzato dai presidenti dei Tribunali ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p., che consente l’uso parallelo di atti analogici e digitali. Gli atti cartacei vengono scansionati e caricati in formato PDF, spesso non editabile, aggravando la gestione. L’obiettivo dichiarato è la soppressione definitiva del cartaceo e la redazione di atti nativi digitali sin dalla notizia di reato, ma la migrazione è incompleta. APP è integrato con MERCURIO, sistema di archiviazione dinamico, mentre TIAP, storico applicativo, resta indispensabile per i fascicoli definiti prima del 2024 e per la consultazione di atti non migrati. Gli sforzi per la “tiappizzazione” del dibattimento hanno consentito la scansione di circa 10.000 pagine al mese, ma la dematerializzazione totale è ancora lontana.

Sul piano infrastrutturale, la rete è inadeguata: il cablaggio datato e la contemporanea richiesta di segnale da parte di aule e cancellerie provocano rallentamenti e blocchi, con perdita di dati non recuperabili. Non esistono procedure per gestire malfunzionamenti audio-video in udienza, costringendo a ricorrere al verbale cartaceo. Le dotazioni hardware sono obsolete: molti pc funzionano ancora con Windows 7, le stampanti e gli scanner sono insufficienti e le postazioni non sono uniformi, specie nelle aule, dove i difensori e i pubblici ministeri spesso non dispongono di strumenti digitali. Solo alcune aule sono attrezzate per la videoregistrazione e la multivideoconferenza, con difficoltà logistiche per l’assegnazione. La videoregistrazione è attiva nei dibattimenti collegiali e in alcuni monocratici, ma non è generalizzata.

L’ufficio per il processo, introdotto nel 2022, ha fornito risorse giovani e competenti, ma molte hanno lasciato l’amministrazione per contratti più stabili. La formazione è carente: tutorial e webinar non bastano, e si invoca la sospensione temporanea delle attività per corsi in presenza e affiancamento “on job”. L’assistenza tecnica è insufficiente:

gli interventi da remoto non risolvono problemi urgenti, il sistema dei ticket è lento e unilaterale, e manca un contatto diretto con i tecnici, che non dispongono di cellulare dedicato.

Le relazioni dei singoli uffici confermano questo quadro.

Il Tribunale di Roma evidenzia una migrazione incompleta verso APP, la lentezza del sistema e l'impossibilità di redigere verbali in tempo reale, con ricorso a Word e caricamento post-udienza. Tivoli mostra progressi nella digitalizzazione e nell'uso di GIADA2 per la calendarizzazione, ma segnala problemi di interoperabilità e assenza di firma massiva. Civitavecchia ha avviato la bonifica delle false pendenze e istituito un ufficio informatico, ma soffre per carenze di hardware e assistenza. Velletri e Rieti denunciano dotazioni obsolete e criticità nell'uso di APP, come errori di allineamento manuale e fascicoli incompleti. Viterbo e Frosinone, pur impegnati nella transizione digitale, lamentano malfunzionamenti sistemici e la necessità di soluzioni tampone. Cassino e Latina hanno adottato APP in modo più diffuso, ma la coesistenza con il cartaceo e la mancanza di interoperabilità restano problemi aperti.

La Corte di appello di Roma dispone di infrastrutture solide, ma segnala la disattivazione della rete wi-fi, che ostacola la digitalizzazione del verbale d'udienza, e la necessità di assistenza stabile e formazione mirata.

Il Tribunale per i minorenni e quello di sorveglianza appaiono i più arretrati: il primo isolato sul piano tecnologico, con SIGMA non interoperabile e registri ancora cartacei; il secondo privo di strumenti adeguati per gestire le nuove competenze introdotte dalla riforma Cartabia e dal decreto "carcere sicuro", con gravi rischi per la tutela dei diritti, poiché il sistema non consente di monitorare le scadenze del fine pena virtuale.

In sintesi, la digitalizzazione è irreversibile ma ancora incompleta, frenata da carenze strutturali, tecniche e organizzative. Per realizzare gli obiettivi del processo penale telematico occorrono interventi urgenti: potenziamento delle infrastrutture, rinnovo delle dotazioni hardware, formazione capillare, assistenza tecnica stabile, interoperabilità tra sistemi e superamento definitivo del doppio binario. Solo così sarà pos-

sibile garantire efficienza e qualità della giurisdizione in un contesto ormai orientato verso la piena digitalizzazione.

4.3. Questioni comuni e altre innovazioni tecnologiche

Il diverso livello di digitalizzazione raggiunto nel settore civile e in quello penale, e la diversità dei processi e delle relative esigenze, fanno sì che non siano molte le questioni comuni.

Tuttavia, alcune problematiche comuni sono state segnalate dagli uffici distrettuali.

La prima attiene all'assistenza informatica, in precedenza garantita presso gli uffici dalla presenza di personale tecnico CISIA o di imprese appaltatrici, adesso gestita quasi integralmente a livello centralizzato mediante un sistema di assistenza attivabile a chiamata con relativa apertura di *ticket*.

Le nuove modalità, destinate a ristrutturare l'assistenza con un risparmio di risorse umane e finanziarie, hanno, però, ricevuto quasi unanime critica per i tempi dilatati della gestione degli interventi, con la connessa impossibilità, nelle more, di utilizzare gli strumenti informatici.

È stata segnalata anche l'avvenuta chiusura di alcuni *tickets* senza che la problematica fosse stata risolta.

Sarebbe quindi auspicabile un più rapido intervento dei tecnici, preferibilmente in presenza, e non da remoto, per meglio comprendere l'effettiva portata della problematica segnalata dell'utente e per evitare periodi protratti di inutilizzabilità degli strumenti informatici o di mancato accesso alla rete.

Sarebbe, poi, opportuno che il servizio di assistenza prevedesse, nei casi in cui la soluzione del problema sia destinata a protrarsi per un apprezzabile periodo di tempo, la fornitura di strumenti informatici sostitutivi.

Altro problema che è stato ripetutamente segnalato dai capi degli uffici del distretto sono i frequenti temporanei malfunzionamenti del *software* e, soprattutto, il temporaneo blocco dei servizi, specialmente nelle ore di massimo afflusso dell'utenza; problematiche – queste ul-

time – evidentemente collegate ad un’insufficienza della rete ed alla necessità del potenziamento delle relative infrastrutture.

È stato segnalato anche il numero eccessivo di interventi di aggiornamento dei sistemi, in certi periodi anche con frequenza settimanale, che ne determinano il blocco o il rallentamento nell’operatività.

Persiste, poi, a livello quasi generalizzato la necessità di rinnovare le strumentazioni informatiche, soprattutto quelle a disposizione delle cancellerie che, sovente, sono del tutto obsolete.

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

5. Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile

In questo ultimo anno è proseguita la tendenza alla razionalizzazione del contenzioso civile, sia per quanto riguarda le modalità di gestione del processo, sia con riferimento alla gestione e organizzazione dei ruoli, in vista di un miglioramento del contenzioso civile sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Nella **Corte di appello** il raggiungimento degli obiettivi prioritari di smaltimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei giudizi è sicuramente agevolato dall'utilizzo di prassi organizzative che si sono via via consolidate.

Il monitoraggio degli obiettivi è assicurato dalla redazione di un cruscotto trimestrale che consente ai presidenti di sezione ed ai consiglieri un controllo sull'andamento dei flussi in entrata, sulle definizioni e in generale sulle *performances* produttive.

È largamente utilizzata la modalità di trattazione dell'udienza in forma scritta; la modalità di trattazione in presenza viene però applicata nella fase decisionale, allorché si procede alla discussione con decisione immediata del processo e nella fase iniziale, quando, dopo un esame preliminare degli atti di causa, si ravvisano i presupposti per tentare una soluzione conciliativa della controversia.

La possibilità di una soluzione conciliativa, come strumento di deflazione anche nel processo d'appello, è oggetto di sperimentazione anche grazie all'avvio, da aprile 2025, del progetto CON-SENSO concordato dalla Corte di appello con gli organismi di mediazione e gli Ordini Forensi del distretto, che prevede la mediazione demandata.

Alcune sezioni della Corte stanno percorrendo la strada dell'utilizzo di tale strumento deflattivo, anche se è ancora presto per coglierne i risultati.

In generale si osserva che l'utilizzo della discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. porta a buoni risultati in termini di smaltimento dell'arretrato, grazie alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, quanto meno per la fase decisoria.

Anche per i casi in cui si applica l'art. 190 c.p.c., i termini per lo scambio delle memorie della fase decisoria sono frequentemente abbreviati di ufficio rispetto a quelli ordinari.

I procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 si svolgono, sin dalla prima comparizione, avanti al collegio ai sensi degli artt. 349 *bis* e 350 *bis* c.p.c. al fine favorirne la definizione, compatibilmente con il carico del ruolo, ove non sia necessaria la fase istruttoria.

Pure si assiste a una crescente attenzione per le modalità di gestione e organizzazione dei ruoli, sia da parte dei consiglieri che dei presidenti di sezione.

Nelle sezioni con ruoli particolarmente gravati è stato disposto e attuato il riequilibrio con variazione tabellare, tenendo conto dei procedimenti di più risalente iscrizione. Inoltre, si procede ad un monitoraggio periodico dei depositi delle decisioni.

Accanto allo smaltimento delle cause di più risalente iscrizione, si procede anche alla più celere definizione delle cause di nuova iscrizione che, per la semplicità del giudizio, possono essere avviate ad una immediata decisione.

Comunque, va ribadito che solo con la stabilizzazione dell'ufficio per il processo, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato degli addetti, si potrà concretamente perseguire l'obiettivo di coniugare la produttività con la qualità del lavoro svolto.

In generale merita particolare segnalazione la positiva collaborazione dei funzionari addetti all'ufficio per il processo nella redazione delle bozze dei provvedimenti, nelle attività di ricerca di dottrina e giurisprudenza, nella preparazione delle riunioni periodiche di sezione, nella verifica della uniformità di orientamenti.

Nelle sezioni lavoro si celebrano udienze monotematiche per la trattazione congiunta di controversie con identiche o analoghe questioni, così da accelerarne la definizione con soluzioni condivise.

Presso il **Tribunale di Roma** per la realizzazione degli obiettivi legati all'attuazione del PNRR è risultato fondamentale l'apporto dell'ufficio per il processo per incentivare l'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti.

Nell'organizzazione delle strutture, è stato privilegiato il modello su base sezionale, con programmi redatti dai singoli presidenti di sezione, di concerto con il rispettivo direttore amministrativo, che, oltre a consentire un'organizzazione calibrata sulle esigenze specifiche di ciascuna sezione, consente un coordinamento continuo tra le figure direttive del personale di magistratura e di quello amministrativo.

Grazie alla proficua attività di formazione, i funzionari dell'ufficio per il processo entrati in servizio nel marzo 2023 e nel giugno 2024 hanno ormai raggiunto un ottimo livello di preparazione teorica e pratica, che consente loro di contribuire efficacemente allo svolgimento delle attività amministrative e giudiziarie.

Merita di essere menzionato il Progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – *“Giustizia AGILE. Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari”*, che vede coinvolte le Università di Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre. Nell'ambito di tale progetto, gli istituti universitari forniscono qualificato supporto per l'implementazione dell'ufficio per il processo e l'adattamento dei modelli gestionali in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

L'organizzazione del modello su base sezionale fa sì che le buone prassi sperimentate per migliorare i rendimenti risultino peculiari in relazione alle esigenze delle varie sezioni.

Presso il **Tribunale per i minorenni di Roma** la peculiarità dei procedimenti di competenza dell'ufficio comporta che il prolungarsi delle pendenze è spesso determinato dalle particolari esigenze istruttorie connesse alla specificità del caso concreto e alla necessità di individuare il provvedimento o i provvedimenti più adeguati a realizzare la tutela e ad essere concretamente eseguibili.

Al fine di permettere una costante verifica da parte dei singoli magistrati del proprio ruolo, anche per consentirne una adeguata gestione, ed al presidente del Tribunale una costante vigilanza, è stato

previsto nel 2024 il monitoraggio dei singoli ruoli nelle varie tipologie di procedure nonché la trasmissione periodica ai singoli magistrati dell'elenco totale delle procedure, comprensivo quindi anche di quelle ultratriennali.

Tra le corsie privilegiate nell'esame e nella trattazione delle procedure (oltre a quelle urgenti ex art. 403 c.c. e 473 *bis* 15 c.p.c. e quelle relative a segnalazioni di violenza familiare) vi sono quelle di più risalente iscrizione e le procedure relative ai minori collocati in casa-famiglia, con particolare riferimento ai bambini più piccoli.

Il **Tribunale di Cassino**, in linea con i programmi di gestione dei processi civili *ex* art. 37 d.l. n. 98/2011, utilizzando le risorse garantite dall'ufficio per il processo, sta attuando il piano volto allo smaltimento dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, che vengono definiti con carattere di priorità.

Nel **Tribunale di Civitavecchia** è ampiamente diffusa la prassi di adottare interpretazioni condivise ed omogenee, discusse nelle riunioni periodiche di sezione, anche allo scopo di favorire la definizione transattiva delle controversie.

È stato realizzato l'obiettivo di gestire in maniera ordinata la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia – S.A.I.: è stato approvato lo stato passivo (le domande di ammissione erano oltre 12.000) e sono state in larga parte definite le circa 500 opposizioni proposte.

Per il settore lavoro e la previdenza sociale, che nel periodo si è trovato in grave difficoltà per l'assenza, protrattasi per quasi tutto il periodo in esame, di due giudici su tre, gli obiettivi specifici sono stati realizzati razionalizzando la gestione, attraverso l'ufficio per il processo, degli accertamenti tecnici preventivi, affidati, oltre che ai magistrati professionali, a due magistrati onorari e ad un gruppo di addetti.

Per il settore esecuzioni gli obiettivi specifici realizzati hanno riguardato il mantenimento degli indici di ricambio molto alti già in precedenza realizzati.

Per il settore procedure concorsuali sono stati realizzati gli obiettivi della definizione delle procedure di più antica iscrizione attraverso

l'esame delle attività dei curatori e la verifica degli adempimenti demandati, nonché con la trattazione ordinata e sollecita delle istanze dei curatori e l'archiviazione telematica dei provvedimenti.

Per il settore famiglia gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e delle pendenze sono perseguiti anche attraverso un importante utilizzo dei funzionari dell'ufficio per il processo nelle cause seriali.

Anche presso il **Tribunale di Frosinone** l'ufficio per il processo ha garantito un solido apporto nella gestione dei compiti del giudice, attraverso un'organizzazione che impegna i nuovi funzionari in diverse attività di supporto (studio preliminare dei fascicoli per verificarne la completezza, predisposizione di bozze di provvedimenti, ricerche giurisprudenziali), non ultima la collaborazione fornita alle cancellerie nell'ambito dei cd. servizi trasversali.

Presso il **Tribunale di Latina** gli incontri di sezione e la conseguente trattazione uniforme delle cause seriali hanno permesso la sollecita e coerente definizione di un elevato numero di fascicoli.

Inoltre, sono stati emessi dalla presidenza diversi provvedimenti organizzativi di perequazione dei ruoli e di redistribuzione delle cause ultradecennali al fine di favorirne una sollecita definizione.

Un significativo apporto è stato dato anche dai giudici di pace in tirocinio, che hanno collaborato attivamente al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

È stato istituito un servizio che cura le rilevazioni statistiche e il monitoraggio dei flussi dell'ufficio.

Presso il **Tribunale di Rieti** si è tendenzialmente optato, in un'ottica di maggiore efficienza nella gestione del ruolo, per il ricorso prioritario al modello della trattazione scritta, riservando all'udienza in presenza le istruttorie orali e i tentativi di conciliazione.

L'apporto dei funzionari dell'ufficio per il processo ha consentito la realizzazione di importanti risultati, in tutti i settori, venendo impiegati per la preparazione delle udienze e per lo studio di specifiche questioni.

Negli anni 2022/2023 sono emerse dai registri informatici procedure fallimentari (anteriori al 2006) in precedenza non messe in visione e, pertanto, sconosciute e non lavorate dai giudici delegati. Le procedure “emerse” sono state oggetto di rapida verifica: al momento, alcune procedure sono state chiuse, altre sono in fase di chiusura.

Presso il **Tribunale di Tivoli** con l’insediamento del nuovo presidente del Tribunale è stata effettuata una completa riorganizzazione del settore civile, provvedendo:

- alla formazione di ruoli in gran parte specializzati per materia;
- alla riassegnazione ai magistrati togati di tutti i residui procedimenti del settore civile contenzioso pendenti sui ruoli già gestiti dai GOP, onde agevolare la definizione dei procedimenti più risalenti in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
- al potenziamento dell’organico del settore delle esecuzioni e del lavoro, in ragione dell’aumento delle pendenze finali in tali ambiti.

I giudici, con l’ausilio dei funzionari dell’ufficio per il processo, stanno individuando i fascicoli di più risalente iscrizione e stanno provvedendo alla loro definizione.

Presso il **Tribunale di Velletri**, per quanto concerne le prassi organizzative adottate e i programmi predisposti per la riduzione dell’arretrato, nel settore civile si è continuato a privilegiare la definizione dei procedimenti più risalenti e di quelli in materia di famiglia. Si è inoltre perseguito costantemente l’obiettivo di facilitare la conciliazione delle controversie, anche mediante la formulazione di proposte conciliative da parte del giudice; ciò con risultati più che buoni specie nel settore della famiglia, in cui un gran numero di procedimenti si conclude con il recepimento dell’accordo sulle condizioni raggiunto dalle parti in corso di causa, sovente proprio su impulso del giudice istruttore.

Presso il **Tribunale di Viterbo**, tra le misure adottate per la riduzione delle pendenze e lo smaltimento dell’arretrato si segnala un’attenta organizzazione dei ruoli dei processi, all’interno dei quali particolare attenzione è stata prestata ai procedimenti di più risalente iscrizione, e l’incremento di cause iscritte *ex art. 281-decies* c.p.c.

Quanto ai dati numerici si rappresenta quanto segue.

La **Corte di appello**, a fronte di 32.394 procedimenti civili pendenti al primo luglio 2024 e 12.482 sopravvenuti, ne ha definiti 15.301, portando i pendenti al 30 giugno 2025 a 29.575, con un abbattimento pari all'8,7% e un indice di ricambio pari a 123, in lieve flessione rispetto a quello dell'anno precedente (130).

Anche il tempo medio di definizione si è ridotto rispetto all'anno precedente passando da 1.052 a 955 giorni.

Per il **Tribunale per i minorenni** i dati acquisiti individuano 5.423 procedimenti sopravvenuti, 5.525 definiti e 9.819 pendenti finali, con una diminuzione rispetto al 2023/2024 del 1% e un indice di ricambio di 102 rispetto al precedente di 94.

Per i **Tribunali del distretto** nel complesso il numero delle sopravvenienze registra un incremento rispetto all'anno precedente.

Per il periodo considerato nella presente relazione, infatti, le sopravvenienze totali sono aumentate del 7,7% (sono state pari a 202.038 in termini assoluti) ed i procedimenti definiti si sono ridotti del 2,9% (pari a 200.031), con un aumento delle pendenze finali al 30 giugno 2025 dell'1,0% (pari a 202.615),

Per i **Giudici di pace** la situazione presenta criticità in quasi tutti gli uffici del distretto: a livello aggregato si sono infatti avute sopravvenienze pari a 104.828 procedimenti rispetto ai 96.100 dell'anno precedente (+9,1%). Nonostante l'aumento delle definizioni, passate da 81.543 a 95.448, permane un numero considerevole di procedimenti tuttora pendenti pari a 101.800, con un aumento del 10,1% delle pendenze rispetto al periodo precedente.

Passando alla scomposizione dei dati per macroaree, si evidenzia che nella **Corte di appello**, per il settore contenzioso civile, a fronte di 6.909 sopravvenienze (minori rispetto a quelle dell'anno precedente pari a 6.997) sono stati definiti 8.753 procedimenti (numero di poco inferiore rispetto all'anno precedente pari a 9.107) con un abbattimento delle pendenze del 7,2% e l'indice di ricambio sceso da 130 a 127; per quanto riguarda il settore lavoro le sopravvenienze sono state pari a 3.546 procedimenti, le definizioni sono state pari a 4.457 procedimenti, con un abbattimento delle pendenze del 15,2% e l'indice di ricambio sceso da 137 a 126. Per la volontaria giurisdizione le

pendenze sono scese da 720 a 656; i procedimenti sopravvenuti sono stati 2.027, quelli definiti 2.091, con una diminuzione delle pendenze dell'8,9%, ma una diminuzione dell'indice di ricambio da 118 a 103.

Per quanto riguarda i **Tribunali ordinari**, si registra per il settore contenzioso civile un modesto aumento delle sopravvenienze da 44.964 a 45.088 (+ 0,3%) e una diminuzione delle definizioni da 66.226 a 50.306. Ciò nonostante, le pendenze risultano complessivamente diminuite del 5%. Per il settore lavoro e previdenza si è registrato un aumento delle sopravvenienze del 3,7% e delle definizioni dell'1,2%, con un aumento delle pendenze finali del 4,1% e un indice di ricambio sceso da 100 a 97. Per i procedimenti speciali sommari i sopravvenuti sono aumentati del 14,2% e i definiti del 9,6%, con un aumento delle pendenze del 21,6% e un indice di ricambio sceso da 99 a 95. Per la volontaria giurisdizione sono aumentate le sopravvenienze del 19,6% e le definizioni del 19,5%. Le pendenze finali sono aumentate del 7,9% con un indice di ricambio invariato di 98. Per le esecuzioni mobiliari sono aumentate sia le sopravvenienze (8,5%) che le definizioni (8,1%), con pendenze finali aumentate del 21% ed indice di ricambio invariato di 85. Per le esecuzioni immobiliari le sopravvenienze sono aumentate dello 0,5% e le definizioni sono diminuite del 7,9%, con una diminuzione delle pendenze finali del 14,7% con un indice di ricambio sceso da 157 a 144. Le procedure concorsuali hanno avuto un incremento delle sopravvenienze del 18,6%, i procedimenti definiti sono aumentati dell'8,3%, le pendenze si sono ridotte dello 0,5%, con un indice di ricambio sceso da 111 a 101.

Per i **Giudici di pace**, le cause di cognizione ordinaria relative a beni mobili (con competenza fino a € 10.000) hanno visto sopravvenienze pari a 20.923, definizioni pari a 11.263 e pendenze finali pari a 39.173. Per il risarcimento danni da circolazione stradale le sopravvenienze sono state pari a 5.707 e le definizioni a 4.975 con pendenze finali di 17.046 fascicoli. Per le opposizioni a sanzioni amministrative, le sopravvenienze sono state pari a 14.680, le definizioni a 12.079 con pendenze finali di 23.584 fascicoli. I procedimenti non contenziosi hanno visto un numero di definizioni (2.612) maggiore rispetto alle sopravvenienze (2.162) e anche i procedimenti speciali hanno visto un numero di definizioni (64.474) maggiore rispetto alle sopravvenienze (61.140).

6. La riforma del processo e della giustizia civile: il quadro normativo e i provvedimenti organizzativi

Nello svolgimento della presente relazione, non ci si può esimere da alcune valutazioni generali circa la riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (in prosieguo riforma Cartabia), che costituisce l'innovazione di maggiore importanza ed ampiezza intervenuta nel periodo.

Negli ultimi anni, dal 1990 ad oggi, il processo civile è stato un continuo cantiere di riforme, alcune apprezzabili e necessarie, altre di cui si sarebbe fatto a meno, in quanto figlie di una bulimia falsamente riformatrice, che produce riforme senza attendere gli esiti di quelle già varate, e comunque della decisa sottovalutazione dell'idea che, nel nostro paese, il problema della giustizia civile non è un problema di rito, ma eminentemente di risorse poste a disposizione della giurisdizione e della loro efficiente organizzazione.

La riforma attuale è stata pensata con l'affermata finalità della riduzione dei tempi processuali, ma con una serie di criticità che, per diffusa opinione, lasciano facilmente intravedere che lo scopo ben difficilmente potrà essere raggiunto, a parità di personale e mezzi disponibili.

Ciò che lascia perplessi, in particolare, è la ricerca affannata di sempre nuove soluzioni processuali senza tenere conto che, nel nostro ordinamento, vi è un modello processuale che dal 1973 ha dato ottima prova di sé: un modello che, come giustamente si è osservato, ha superato la prova del tempo, con pochissimi, secondari ritocchi e che non casualmente, anche in occasione della recente riforma, non ha manifestato la necessità di restauri.

Resta il fatto che la recente riforma del processo civile, appesantito con ulteriori adempimenti quali quelli previsti dagli articoli 171 *bis* e *ter* c.p.c., ha previsto un procedimento semplificato di cognizione (articoli 281 *decies* e seguenti) piuttosto simile al processo del lavoro, e che si avvia, secondo non pochi, a divenire il vero processo “ordinario” di cognizione (o se si vuol dire diversamente, il processo più diffuso e praticato) anche al di là dei limiti formali che ne restringono *ex lege* l'operatività alla trattazione delle sole ipotesi dei giudizi “semplici”.

Ci si chiede, quindi, se non fosse più razionale, invece di reinventare per l'ennesima volta il processo civile, creare un rito tendenzialmente unico, generalizzando l'applicazione delle modalità e forme del processo del lavoro, pur con i dovuti adattamenti (come già previsto nel c.d. rito locatizio e nei riti speciali di cui al d.lgs. 150/2011); rito fondato sui principi chiovendiani dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza e che ha generalmente costituito, ove sono stati garantiti personale e mezzi sufficienti, esempio di speditezza nella trattazione e decisione dei giudizi, al di là di quella "complicatezza procedurale" che, come ricordava Gino Giugni nel 1973 all'indomani del varo del nuovo processo del lavoro, "soffoca nel formalismo rituale".

Poche norme, in ogni caso, riguardano il giudizio di appello, ma particolarmente significativa si rivela la reintroduzione, a trent'anni dalla sua abolizione, della figura del consigliere istruttore, abolita nel 1990, in quanto ritenuta "fonte di ingiustificati ritardi" (per come si legge nella relazione a firma di Modestino Acone e Nicolò Lipari) e che non casualmente ha formato oggetto di un vivace dibattito nella Corte di appello di Roma, in quanto ritenuta in controtendenza rispetto alle prospettive di modernizzazione del giudizio di secondo grado.

Nella lettera che ho ritenuto di inoltrare alla Ministra della Giustizia il 3 giugno 2021 notavo che *"Se oggi le corti di appello rappresentano il "collo di bottiglia" della giustizia civile non è certo per la mancanza del giudice istruttore; al contrario, tutti gli indicatori statistici, e le sperimentazioni condotte con successo negli ultimi anni anche nella Corte di appello di Roma, dimostrano che i ritardi nella definizione delle cause arretrate derivano dalla mancata attuazione della riforma del 1990, dal mancato recupero di una piena collegialità e dalla mancanza di oralità e concentrazione in un processo che, giungendo al secondo grado, di norma, già istruito, dovrebbe esaurirsi in una sola udienza (la prima) e, soprattutto, non dovrebbe replicare il modello processuale di primo grado"* e che la riesumazione della figura del consigliere istruttore appariva pertanto *"incoerente rispetto agli sforzi compiuti in questi anni per ridurre i tempi del processo civile di appello, semplificandone le forme e responsabilizzando, attraverso l'attività di coordinamento dei presidenti di sezione e l'integrale trattazione collegiale, tutti i magistrati dell'ufficio"*.

Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 , tenendo conto, nella versione finale, di tale criticità, ha introdotto una serie di modifiche alla trattazione del processo civile d'appello, non più necessariamente collegiale, com'era nella disciplina anteriore alla riforma, ma nemmeno esclusivamente monocratico, com'era nel testo originario del progetto di riforma. Il presidente di sezione può, pertanto, adottare due diversi modelli procedurali: 1) nominare il giudice relatore e fissare l'udienza per la discussione orale avanti al collegio; 2) designare il consigliere istruttore tra i componenti del collegio per trattazione.

La scelta tra i due moduli procedurali appare connessa alla valutazione, da parte del presidente, della sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex art. 350- *bis* c.p.c. e, quindi, della possibilità di una definizione dell'intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione ed eventuale istruzione talmente complessa da determinare la necessità della nomina del consigliere istruttore.

Tutti i presidenti di sezione della Corte hanno concordemente manifestato, con la piena adesione della avvocatura, la preferenza per l'adozione del primo modulo procedimentale, che consente all'ufficio di proseguire nella via della semplificazione delle forme e dei tempi processuali già sperimentata e, fra l'altro, evita la duplicazione delle udienze per i consiglieri e la necessità di individuare spazi per lo svolgimento di udienze suppletive difficilmente reperibili.

Diffusamente utilizzata è, comunque, la trattazione cartolare delle udienze ex art. 127-*ter* c.p.c.; la discussione orale è riservata in questi casi alle ipotesi in cui il collegio ritenga non esaustivi gli scritti difensivi o nel caso in cui venga richiesta dalle parti.

Con riferimento ai modelli decisionali è ampiamente applicato l'art. 281-*sexies* c.p.c. e per le cause disciplinate dal nuovo rito, per come si è già detto, il modello di decisione previsto dall'art. 350-*bis* c.p.c.

Per quanto riguarda l'area lavoro, l'applicazione della trattazione scritta di cui all'art. 127-*ter* c.p.c. è allo stato di marginale utilizzazione (per lo più su richiesta congiunta delle parti), ritenendosi che la trattazione in presenza continui ad assicurare una più celere ed efficace definizione del contenzioso, dal momento che consente di risolvere

prontamente eventuali questioni sopraggiunte, di chiedere e acquisire chiarimenti immediati, di rappresentare elementi di valutazione utili per addivenire a bonari componimenti.

È innegabile che la disposizione dell'art. 127-ter abbia apportato positivi risultati, ma è altrettanto indubbio che la stessa, nella riedizione della riforma, presenti notevoli criticità rispetto alla formulazione originaria della disciplina emergenziale, che hanno fatto sorgere il dubbio della sua compatibilità con il processo del lavoro, dubbio poi risolto dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 17603/2025 in senso negativo.

Non si registra, pertanto, nel settore lavoro un particolare impatto della nuova normativa sull'organizzazione e sulla gestione del contenzioso.

In questo contesto, presso le sezioni civili e lavoro della Corte di appello i provvedimenti organizzativi sono stati essenzialmente incentrati sulla valorizzazione del ruolo dei funzionari dell'ufficio per il processo, mediante la delimitazione dei compiti di supporto alla cancelleria e l'indirizzamento verso quelli di collaborazione con i magistrati.

Tutte le sezioni hanno adottato, in linea generale, moduli organizzativi, variamente elaborati, volti a razionalizzare e rendere più efficiente la gestione del contenzioso seriale, mediante la celebrazione di udienze monotematiche per la trattazione congiunta di controversie che presentino analoghe questioni; viene, altresì, costantemente monitorato, a mezzo di cruscotti periodici, a cadenza trimestrale, l'arretrato e sono costantemente verificati i tempi di deposito dei provvedimenti.

Per quanto riguarda gli altri uffici del distretto, l'adozione dei provvedimenti organizzativi connessi all'entrata in vigore della riforma risulta essenzialmente circoscritta all'approvazione delle necessarie variazioni tabellari riguardanti i criteri di assegnazione dei procedimenti, anche in dipendenza delle incompatibilità previste dall'ultimo comma degli artt. 183-ter e *quater* c.p.c. e della soppressione dell'udienza c.d. "presidenziale" nei procedimenti di separazione e divorzio, che ha comportato la distribuzione degli affari ai magistrati addetti alla sezione.

Può essere inoltre segnalata la nuova organizzazione richiesta ai giudici nella gestione dei ruoli e nel coordinamento con il personale amministrativo, alla luce delle modifiche telematiche che hanno interessato la consolle del magistrato, oggi adeguata alla nuova disciplina processuale.

7. Le principali aree tematiche

7.1. Diritto di famiglia

Pur se non sono compiutamente rilevabili gli effetti derivanti dalla riforma del processo per la famiglia e i minori di cui al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, dal momento che per il procedimento di secondo grado l'applicazione della nuova normativa è riservata ai procedimenti instaurati in primo grado successivamente al 28 febbraio 2023, deve tuttavia evidenziarsi che l'introduzione del c.d. rito unico per tutti i processi di famiglia e l'ammissibilità di provvedimenti temporanei e urgenti, anche prima dell'udienza di comparizione, ha fatto sì che anche la Corte di appello fosse immediatamente interessata dalla riforma.

È stata constatata la non economicità del sistema in quanto, stanti i tempi ravvicinati del giudizio di primo grado e la reiterabilità nel corso del giudizio di provvedimenti temporanei, la decisione della Corte in sede di reclamo può, di fatto, rendersi inutile perché superata dal successivo provvedimento temporaneo quando non dalla decisione definitiva. La nuova disciplina del reclamo avverso i provvedimenti temporanei, inoltre, prevede tempi molto ristretti per la decisione, condizione che ha determinato ricadute negative nella definizione dei giudizi ordinari, non in termini di rendimento quantitativo, ma di tempi medi di definizione.

La maggior parte dei Tribunali del distretto segnala un significativo incremento delle sopravvenienze, rappresentando che l'eliminazione della fase presidenziale se, da un lato, sembra contribuire, secondo una prima provvisoria valutazione, ad una definizione in tempi più ristretti dei procedimenti meno complessi, per altro verso ha comportato la concentrazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze istruttorie nella prima udienza, con notevole aggravio degli incom-

benti, che determinano ritardi nella celebrazione della prima udienza e il conseguente aumento delle richieste di provvedimenti cautelari o comunque provvisori *inaudita altera parte*, introdotti espressamente dalla riforma, con una duplicazione delle attività processuali.

Con il sistema previgente, a seguito dell'ordinanza che somministrava i provvedimenti temporanei e urgenti, le parti avevano modo di effettuarne una sperimentazione nel tempo intercorrente tra l'udienza presidenziale e quella innanzi al giudice istruttore; circostanza che agevolava la trasformazione di buona parte dei giudizi da contenziosi in consensuali; vantaggio venuto meno con il nuovo rito.

Inoltre, l'arretramento del termine decadenziale implica che le parti, diversamente da quanto accadeva in precedenza, sono tenute ad allegare fin dagli atti introduttivi le ragioni della crisi familiare, in passato "taciute" fino alla barriera preclusiva della fase istruttoria, il che rende sovente più difficoltosa la conciliazione.

La scansione temporale prevista dalla riforma per la costituzione del convenuto, le ulteriori difese, le nuove domande e i nuovi mezzi di prova (art. 473 *bis* 16-19 c.p.c.) determina un inevitabile "effetto imbuto". Infatti, poiché in prima udienza vanno adottati non solo i provvedimenti temporanei ed urgenti (quelli della *ex* udienza presidenziale) ma anche quelli istruttori, ciò non consente, stante la consistenza dei ruoli dei singoli magistrati, di fissare numerosi processi di prima comparizione in ogni udienza, con inevitabile allungamento dei relativi tempi di celebrazione.

Viene segnalato, poi, che l'istituto della mediazione familiare non determina, allo stato, alcun ausilio alla conciliazione.

È stato, inoltre, evidenziato da alcuni Tribunali del distretto che l'indicazione nei ricorsi introduttivi di fatti ricadenti tra i delitti del Codice Rosso ha reso l'istruttoria da espletare più articolata, dovendo il giudice sin dalla prima udienza acquisire anche gli atti del procedimento penale per verificare i provvedimenti più opportuni da adottare sia riguardo ai provvedimenti provvisori ed urgenti, sia riguardo a quelli richiesti a tutela di una parte.

È, invece, valutato come positivo e del tutto razionale il cumulo delle domande giudiziali di separazione e di divorzio.

Da ultimo, va osservato che la riforma ha riguardato anche la materia di competenza del Tribunale per i minorenni, il quale ha, in particolare, evidenziato in termini del tutto negativi la impossibilità di utilizzare i giudici onorari per le istruttorie, con conseguente compromissione dell'obiettivo, perseguito dalla riforma, di ridurre i tempi di definizione delle procedure, destinati ad allungarsi per attivare gli accertamenti e gli interventi necessari, così da rendere gli interventi successivi intempestivi, non produttivi e inadeguati.

Dalla sezione famiglia, persona e minorenni della Corte di appello, infine, viene segnalato il progressivo aumento dei procedimenti per reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti, avendo la nuova disciplina notevolmente ampliato dette procedure, in precedenza limitate ai soli reclami avverso le ordinanze presidenziali nei giudizi di separazione e divorzio.

7.2. Crisi d'impresa

Con il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 è entrata in vigore (con decorrenza dal 15 luglio 2022) la nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – da ultimo modificata dal recentissimo d.lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo ter) -, finalizzata a garantire una diagnosi anticipata dell'insolvenza ed a salvaguardare le attività imprenditoriali più meritevoli, velocizzando, invece, la liquidazione delle situazioni compromesse, così da evitare inutili lungaggini in assenza di significativi margini di realizzazione dell'attivo.

La sezione della Corte di appello che tratta la materia ha registrato un deciso aumento delle sopravvenienze, arginato dalla definizione di un numero maggiore di giudizi.

È stata mantenuta la trattazione collegiale delle cause, non optandosi per la scelta di nominare il consigliere istruttore, ritenuta non indispensabile, anche in considerazione della trattazione in prevalenza cartolare dei giudizi, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c.

Il codice ha modificato profondamente le norme processuali e sostanziali delle procedure, ricondotte oggi al procedimento unitario. Ha introdotto inoltre nuovi istituti ed è stato creato e reso accessibile

l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall'art. 356.

L'impatto sul settore della crisi d'impresa è stato notevole sul piano organizzativo e su quello dell'interpretazione ed applicazione dei nuovi istituti. È divenuta distrettuale la competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e per i grandi gruppi d'impresa, ma non si registra sino al 30 giugno 2025 una diminuzione delle sopravvenienze di rilevanti dimensioni.

I Tribunali segnalano un generale aumento delle istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale, preponderante rispetto agli strumenti alternativi previsti dal codice.

Risulta, altresì, aumentato il ricorso ai concordati preventivi, nonché il ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento del consumatore e dell'imprenditore c.d. minore.

Si riscontra, inoltre, un aumento dei procedimenti di composizione negoziata della crisi di impresa, vale a dire delle procedure non giudiziali volte al risanamento aziendale, le quali, ispirandosi ad un criterio di sussidiarietà orizzontale, si sviluppano grazie alla figura di un esperto nominato dalla Camera di commercio e delle quali il Tribunale si occupa solamente in via incidentale, in relazione a singoli aspetti (come, ad esempio, per la concessione di misure protettive).

Il c.d. “correttivo ter” al codice della crisi non risulta aver risolto i problemi già presentatisi con la riforma originaria: viene segnalato, al riguardo, un impatto negativo delle norme relative alla c.d. “transazione fiscale” sia negli accordi di ristrutturazione, sia per le procedure da sovraindebitamento.

7.3. Rapporti bancari

Per quanto riguarda il relativo contenzioso dinanzi alla Corte di appello – che ha avuto un incremento dal biennio 2023-2024 al biennio 2024-2025 del 6% – se ne segnala la ripetitività ed il carattere magmatico determinati dal succedersi ravvicinato di modifiche nella normativa di settore, spesso farraginosa, nonché dall'esistenza di orientamenti giurisprudenziali mutevoli e talvolta intervenuti a di-

stanza di molto tempo dall'introduzione delle norme, circostanze che non giovano alla prevedibilità delle decisioni. Si riscontra un aumento del contenzioso in ragione della scelta del legislatore di delegificare la materia, rinviando alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e prevedendo una disciplina non uniforme nel tempo, ma anzi soggetta a continue modifiche.

A titolo esemplificativo, in ogni caso, questioni quali quelle dell'anatocismo post delibera CICR febbraio 2000, dell'anatocismo per il periodo dal 2014 al 2016, del principio di simmetria nel calcolo del TEG rispetto al tasso soglia, degli interessi moratori e usurari, dell'onere della prova, della validità ed efficacia del c.d. mutuo solutorio, degli effetti del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 sulle fidejussioni omnibus, hanno trovato una stabilizzazione negli orientamenti espressi dalla Corte di legittimità, senza però conseguire reali effetti deflattivi, si auspica raggiungibili con un progetto, da promuoversi da parte delle sezioni specializzate dei Tribunali e dalla Corte di appello, volto a realizzare un archivio consultabile da tutti gli operatori.

Per gli uffici di primo grado del distretto, il recente intervento riformatore del processo non sembra, allo stato, aver ridotto né i tempi, né la dimensione del contenzioso; si rileva un generale aggravamento del carico di lavoro dei giudici per effetto dell'anticipazione delle verifiche preliminari introdotta dal novellato art. 171-bis c.p.c., con conseguente slittamento in avanti della prima udienza. Invero, prima della riforma, all'esito della prima udienza, il giudice disponeva la mediazione obbligatoria, che talvolta aveva esito positivo. A seguito delle modifiche normative, invece, le parti pervengono alla prima udienza dopo aver depositato, oltre agli atti introduttivi, anche le memorie integrative, ovvero in un momento in cui le tesi contrapposte di ciascuna parte sono già cristallizzate, perdendo così di valenza sostanziale la mediazione obbligatoria, che vede verosimilmente ridursi i margini di una soluzione contrattata.

Il contenzioso bancario, dopo un periodo di relativo assestamento sulle questioni più note, ha visto un nuovo incremento, dovuto, in parte, all'emergere di nuovi temi e, in parte, alla messa in discussione di questioni su cui si erano in precedenza raggiunte soluzioni relativamente consolidate.

Sotto il primo profilo, è stato segnalato un nuovo filone di controversie incentrate sulle criticità del c.d. piano di ammortamento alla francese nei contratti di mutuo (sotto il profilo della determinatezza del tasso di interesse praticato e della trasparenza delle condizioni bancarie applicate), questione di recente risolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 15130/2024) con esclusivo riguardo, tuttavia, alle ipotesi di mutui a tasso fisso, restando controversa l'applicabilità dei principi enunciati alle fattispecie di mutuo a tasso variabile, questione che sta dando luogo ad un contezioso molto significativo, anche sul piano quantitativo.

7.4. Immigrazione e protezione internazionale

Per quanto attiene al Tribunale di Roma, le sopravvenienze in materia di immigrazione, dopo un periodo di significativa diminuzione negli anni 2022-2023 e 2023-2024, registrano un aumento del 93%, passando da 4.328 a 8.353. Per ciò che specificamente attiene alle controversie in materia di protezione internazionale, si segnala un eccezionale aumento delle sopravvenienze pari al 159,8%, essendo le stesse passate da 2.929 a 5.268, con un incremento altrettanto esponenziale dei procedimenti per provvedimenti urgenti.

Con la legge n. 187/24 di conversione del d.l. 187/2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, si è reintrodotta il reclamo in Corte di appello avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, con l'attribuzione alla stessa della competenza per i provvedimenti di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo.

La riforma, realizzata senza alcuna risorsa aggiuntiva, né organizzativa né personale, ha avuto un enorme impatto organizzativo sulla Corte: la materia è stata tabellarmente assegnata alla sezione famiglia, persona e minorenni, facendo peraltro ricorso all'applicazione distrettuale di 6 magistrati in affiancamento a quelli già in pianta organica nella sezione stessa, al fine di poter garantire il funzionamento dell'intera attività giurisdizionale.

La sezione dall'11 gennaio 2025 ha improntato l'organizzazione delle nuove competenze in materia di procedure di convalida (e proroga) delle misure di trattenimento degli stranieri richiedenti asilo e di reclamo avverso i provvedimenti sulle istanze di sospensione dei decreti della Commissione Territoriale nel contesto delle procedure previste dall'art. 35 della legge n. 25 del 2008 attraverso lo svolgimento – di norma – di 3 udienze settimanali con un doppio turno di magistrati (per un totale di 6 udienze).

Alla data del 30 settembre 2025 risultavano sopravvenuti 494 procedimenti di convalida e 40 procedimenti per reclamo, dato ritenuto conforme alle previsioni formulabili sulla base dei dati statistici delle annualità precedenti presso la sezione specializzata del Tribunale ordinario (600/700 procedure annue). Il dato riguarda essenzialmente le procedure per la convalida dei trattenimenti presso il centro rimpatri di Ponte Galeria, rimasto costante nel tempo, mentre è di molto inferiore quello delle convalide dei trattenimenti presso il Centro di Gjader (Albania).

Sotto il profilo logistico, le udienze si sono svolte nelle aule c.d. *piloty* del Tribunale ordinario (appositamente allestite nell'agosto 2024 per le procedure relative al protocollo Albania e dotate di strumenti di videoconferenza specifici per le procedure, con materiale in carico al DGSIA); più di recente, sono stati attrezzati alcuni locali sul piano sovrastante la sezione della Corte, che vengono utilizzati dai magistrati e dai funzionari UPP, mentre il personale amministrativo del Tribunale, applicato part-time alla Corte, è rimasto ubicato presso l'ufficio di provenienza.

Le aule *piloty* presso il Tribunale e le stanze presso i locali della Corte sono state tutte dotate di monitor esterni per i pc in dotazione ai funzionari e magistrati; presso due locali della Corte sono state allestite 2 apparecchiature DGSIA per il videocollegamento per l'udienza di convalida, ivi trasferite dal Tribunale dove erano in precedenza collocate.

7.5. Lavoro, previdenza sociale e assistenza obbligatoria

L'incidenza della riforma Cartabia sulla disciplina processuale del contenzioso del lavoro è stata modesta. Segnatamente, per quel che

riguarda le controversie in materia di licenziamenti, l'abrogazione del rito (c.d. Fornero) introdotto dalla legge. n. 92 del 2012 è stata accompagnata dall'introduzione nel codice processuale di una disposizione (l'art. 441-bis) sulla calendarizzazione delle udienze, in modo da consentire una rapida trattazione e definizione dei procedimenti; trattasi, tuttavia, di una norma che investe un profilo già oggetto di attenzione e costante applicazione nell'ambito delle sezioni lavoro, che hanno da sempre riservato alla materia dell'impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro una corsia privilegiata, con priorità di definizione.

L'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. e la riformulazione dell'art. 354 c.p.c. non consentono più la rimessione al primo grado, da parte del giudice di appello, della causa allorquando sia rilevata la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice o l'insussistenza della causa di estinzione del processo pronunciata ex art. 308 c.p.c., ma le norme, allo stato, non hanno avuto alcuna significativa incidenza sulle pendenze e sulla durata dei processi, tenuto conto dell'assoluta marginalità delle ipotesi contemplate.

L'art. 436 bis c.p.c. ha introdotto, nei casi previsti dagli artt. 348 c.p.c. (improcedibilità dell'appello), 348 bis c.p.c. (inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello) e 350 terzo comma, c.p.c. (manifesta fondatezza dell'appello), la pronuncia della sentenza con lettura contestuale del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica. Anche in questo caso, però, non risulta alcun significativo impatto sulla produttività e sullo smaltimento dell'arretrato, considerata la marginalità dei casi e la circostanza che in alcune sezioni già si procedeva in tal senso.

Il principio di sinteticità degli atti di impugnazione non ha trovato ancora un effettivo riscontro.

Per quanto riguarda i flussi del contenzioso, i dati statistici della Corte attestano, in continuità con l'anno precedente, un lieve aumento dei procedimenti di nuova iscrizione, pari al +1,1%, che ha riguardato tutte le controversie; aumento del contenzioso in entrata che, allo stato, sembra avere avuto una lieve incidenza sull'indice di ricambio che, però, resta comunque positivo, a fronte di un aumento dell'indice di smaltimento nello stesso periodo.

Si registra un incremento del contenzioso in materia di: pubblico impiego (in particolare nel settore “scuola”), trattamenti economici dei detenuti per il lavoro prestato negli istituti di pena, statuizioni sulle spese di lite, giudizi di rinvio relativi al calcolo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, a seguito dell’intervento nomofilattico dei giudici di legittimità, impugnazione dei ruoli esattoriali; nella materia assistenziale l’incremento ha riguardato le prestazioni a sostegno del reddito.

Nel settore del lavoro privato vanno altresì segnalate le numerose controversie in materia di appalto e somministrazione illeciti e, proporzionalmente, si registra un aumento del contenzioso contributivo in materia di responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

Va evidenziato un aumento delle opposizioni a ordinanze ingiunzioni emesse dall’Ispettorato del lavoro, frutto di più assidui controlli, nonché il permanere del contenzioso contributivo legato ad avvisi di addebito INPS e alle azioni recuperatorie dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre dopo l’entrata in vigore dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/2021, e delle relative pronunce di legittimità, si è quasi esaurito il contenzioso in materia di opposizione a estratti di ruolo.

Anche per ciò che concerne il rito di primo grado, le disposizioni innovative non hanno inciso sui tempi di definizione di tali procedimenti, avendo i Tribunali già adottato, prima della riforma, prassi organizzative poi oggetto di codificazione con la riforma (calendarizzazione delle udienze, riduzione dei termini, separazione delle domande connesse o riconvenzionali, cumulo dinanzi al giudice del lavoro delle impugnazioni di licenziamento e delle impugnazioni di delibere di esclusione del socio lavoratore).

Il contenzioso ha registrato, nella maggior parte dei Tribunali del distretto, un contenuto, seppur costante, incremento delle nuove iscrizioni.

Nel periodo di interesse le principali riforme del diritto del lavoro sono state introdotte dalla l. n. 203/2024 (collegato lavoro) e dalla l. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Tra le modifiche più significa-

tive: la nuova disciplina per la comunicazione delle attività in smart working; le modifiche alla disciplina del contratto a termine e della somministrazione; la conferma ed il rifinanziamento del cd. bonus per l'assunzione di giovani e donne; la procedura semplificata per la gestione delle dimissioni per assenza ingiustificata; l'introduzione di nuove possibilità di rateizzazione dei debiti con l'INPS; l'introduzione della possibilità di svolgere le conciliazioni sindacali in modalità telematica, attraverso piattaforme digitali; novità legislative che, tuttavia, non risultano aver costituito oggetto di esame dinanzi ai Tribunali del distretto.

Per quanto riguarda l'uso della trattazione cartolare, le questioni interpretative relative all'applicabilità al rito del lavoro della disposizione dell'art. 127 ter c.p.c. sono state risolte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione solo il 30 giugno 2025 (sentenza n.17603/2025).

Per quanto riguarda il ricorso alla trattazione cartolare da parte delle sezioni lavoro della Corte di appello, si richiama quanto già in precedenza evidenziato.

Nei Tribunali del distretto, invece, l'utilizzo della trattazione cartolare è massiccio per gli accertamenti tecnici preventivi e per i giuramenti telematici dei CTU.

7.6. Il rinvio pregiudiziale

Lo strumento, sicuramente apprezzabile per la capacità di uniformare la giurisprudenza e rendere maggiormente prevedibili i giudizi, con la conseguente ricaduta in termini di numero dei processi e tempi di definizione degli stessi, tuttavia non sembra essere stato ancora metabolizzato dagli uffici del distretto.

Solo alcuni Tribunali del distretto, infatti, hanno dedicato un paragrafo della relazione su tale istituto, evidenziando che nessun rinvio è stato effettuato o sollecitato dalle difese (Tribunale di Tivoli e di Viterbo), oppure che l'impatto è stato solo indiretto (Tribunale di Velletri), nel senso che i giudici hanno atteso che la Corte di cassazione, investita con rinvio pregiudiziale da altri giudici di merito, enunciasse il principio di diritto, al fine di valutarne la decisività per la decisione delle cause trattate.

Non risultano allo stato rinvii pregiudiziali effettuati dalla Corte di appello.

7.7. Gli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

La modifica dell'art.185 *bis* c.p.c. (art. 3, comma 13 del d.lgs. n.149/2022) ha esteso la possibilità per il giudice di formulare alle parti una proposta conciliativa o transattiva fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

È stato segnalato da quasi tutti gli uffici del distretto un apprezzabile effetto di tale disposizione sul contenzioso, avendo riscontrato un aumento delle sollecitazioni delle parti al giudice a tentare la conciliazione a norma degli artt. 185 e 185 *bis* c.p.c., dichiarandosi le stesse espressamente interessate alla possibile definizione concordata del giudizio.

Anche la c.d. mediazione demandata (art.5 quater del d.lgs. n. 28/2010) ha ricevuto impulso sia ad opera della riforma Cartabia che del c.d. correttivo mediazione (d.lgs. n. 216 del 27 dicembre 2024, in vigore dal 25 gennaio 2025) che, intervenendo sulla normativa esistente, hanno ampliato la possibilità per il giudice di disporla.

Per quanto riguarda la mediazione demandata, tutti gli uffici del distretto hanno aderito al progetto “Con-senso” che, in collaborazione con l'Università di Firenze come capofila e con altre Università del Lazio nonché con i COA, è stato stipulato a ottobre 2024 e ha consentito di individuare le cause in astratto definibili in mediazione secondo indici concordati e con l'utilizzo dell'applicativo “pacchetto ispettori”.

Seppur con differenze consistenti tra gli uffici giudiziari e tra le sezioni civili della Corte di appello, si hanno riscontri positivi in ordine all'introduzione effettiva dei meccanismi di conciliazione, anche se allo stato mancano dati statistici attendibili, atteso che, nella maggior parte dei casi, per l'ipotesi di mediazione demandata si è ancora in attesa dell'esito.

La conciliazione è frequentemente sollecitata dalle sezioni lavoro della Corte, secondo una tradizione consolidata nel processo del lavoro, in particolare di quelle che prediligono la trattazione in presenza,

allorché siano individuabili, in relazione alla natura delle parti ed alla tipologia della controversia, prospettive di una definizione transattiva che, sovente, ottiene un buon esito.

8. L'ufficio per il processo: attuazione e criticità

L'apporto degli addetti all'ufficio per il processo al miglioramento organizzativo degli uffici è valutato in termini positivi.

L'ufficio per il processo è stato costituito presso la Corte di appello, come buona prassi organizzativa dell'ufficio, con decreto del Presidente della Corte del 14 maggio 2021, ben prima quindi che venisse generalizzato e reso obbligatorio dal legislatore per far fronte agli impegni del PNRR, e alla sua costituzione hanno fatto seguito i provvedimenti integrativi dei presidenti di sezione.

I nuovi funzionari sono, di regola, soggetti motivati, che utilizzano diffusamente gli strumenti informatici, hanno una buona padronanza dei concetti giuridici, e quindi, previa la necessaria formazione demandata ai presidenti di sezione e ai consiglieri di riferimento, sono in grado di contribuire, sia in termini quantitativi che qualitativi, alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi dei processi perseguiti dall'ufficio.

Presso le sezioni civili della Corte gli stessi, oltre che alle attività di ausilio alla cancelleria, sono addetti alla compilazione di schede per la redazione delle sentenze per le cause poste in decisione conformemente ai modelli-tipo predisposti dai presidenti (attività comprensiva delle ricerche di giurisprudenza e di precedenti sulle questioni poste dai motivi di appello), all'assistenza post-udienza ai consiglieri per le esigenze della camera di consiglio, alla redazione delle massime delle sentenze della sezione secondo le indicazioni del magistrato di riferimento.

Da segnalare la piena positività del funzionamento dell'ufficio per il processo con particolare riguardo alla organizzazione delle nuove competenze attribuite alla Corte di appello con la legge 187/2024, avendo i funzionari ad esso addetti garantito tempestività ed efficienza in un settore, quale quello della protezione internazionale, in cui gli adempimenti, amministrativi e giurisdizionali sono previsti in tempi molto ristretti.

Presso le sezioni lavoro della Corte gli addetti vengono essenzialmente impegnati nella raccolta e lavorazione delle sentenze più significative da inoltrare ai Tribunali del distretto e di quelle da massimare, nonché nel monitoraggio delle pendenze e nell'individuazione delle cause che possono presentare questioni ripetitive, dando un valido contributo a queste attività. Agli addetti viene, inoltre, affidata la redazione delle bozze di sentenze più semplici.

Nei Tribunali del distretto la composizione e formazione dell'ufficio per il processo con personale amministrativo, giudici onorari di pace e tirocinanti è stata implementata dall'ingresso, a partire dal febbraio 2022 e poi nel primo semestre del 2024, dei funzionari addetti con un ampio catalogo di competenze, che vanno dalle attività di contenuto specialistico al supporto delle cancellerie, dalla digitalizzazione all'innovazione organizzativa e al monitoraggio dei risultati.

Permane in ogni caso la loro collaborazione all'attività connessa allo svolgimento delle udienze e la partecipazione all'espletamento di servizi essenziali con un apporto all'attività di raccordo con le cancellerie, nella misura in cui la carenza di personale amministrativo ne imponga l'impiego.

Le formule organizzative adottate dagli uffici sono varie, ma tutte hanno beneficiato della recente immissione in servizio di altre complessive 494 unità per il distretto di Roma.

Per come si è già detto, del tutto positivi sono i riscontri in ordine all'utilizzazione di questo personale, che – ove mantenuto in servizio dopo la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato – costituirà una risorsa preziosa per l'amministrazione della giustizia, confermando una formula conosciuta e praticata, in vari modi, in tutta Europa per una migliore organizzazione della giurisdizione.

Il principale punto critico, segnalato da tutti gli uffici, è che questi funzionari in gran numero hanno o stanno superando altri concorsi pubblici con contratto a tempo indeterminato, e quindi via via lasciano gli uffici, vanificando sia la formazione professionale che è stata ad essi dedicata, sia la stessa funzionalità dei servizi che, per tale ragione, devono necessariamente essere riorganizzati.

Generale è, quindi, la preoccupazione per l'assenza di certezze circa la stabilizzazione di tali funzionari.

Sotto il profilo logistico, è stata evidenziata la carenza di spazi di lavoro negli uffici e, dall'altro, i ritardi nei tempi di rilascio degli strumenti informatici (ad es. *smart card* e strumentazione informatica) che non hanno certo agevolato la loro piena operatività, se del caso anche da remoto in modo da poter sopperire alle insufficienze dimensionali degli ambienti lavorativi. Per altro verso, si è rilevata la scarsa compatibilità dell'orario di lavoro degli addetti, totalmente equiparati sotto tale profilo ai funzionari giudiziari, con quello dei magistrati, soprattutto nei giorni di udienza, che si ritiene di ostacolo al confronto tra le due figure riguardo alle attività giurisdizionali.

9. La Corte di appello

Nell'anno giudiziario in esame la Corte ha sostanzialmente confermato la progressiva riduzione delle pendenze già constatata nel precedente periodo.

I procedimenti civili complessivi pendenti sono scesi da 32.394, al 30 giugno 2024, ai 29.575 al 30 giugno 2025, con una riduzione dell'8,7% e con un indice di ricambio pari a 123.

Più in dettaglio si evidenzia:

- il contenzioso ordinario civile ha visto una riduzione del 7,2%, con una modesta diminuzione delle sopravvenienze del 1,3%, e una pendenza finale di 23.848 procedimenti rispetto ai 25.692 dell'anno precedente; il più consistente aumento delle sopravvenienze si registra nelle cause di stato della persona e diritti della personalità (passate da 118 a 405 con un aumento del 243,2%) e in quelle di fallimento e procedure concorsuali (passate da 151 a 194, con un aumento del 28,5%);
- gli affari camerali e di volontaria giurisdizione hanno visto un abbattimento delle pendenze dell'8,9%, passando da 720 alla data del 30 giugno 2024 a 656 alla data del 30 giugno 2025;
- le controversie in materia di lavoro e di previdenza (5.982 pendenze al 30 giugno 2024) hanno subito una riduzione del 15,2%,

nonostante l'aumento delle sopravvenienze dell'1,1 %, con una pendenza finale di 5.071 procedimenti e un indice di ricambio che seppur in flessione (da 137 a 126) è comunque positivamente significativo;

- il contenzioso relativo all'equa riparazione ha visto invece un aumento delle sopravvenienze del 4,3% e un aumento delle pendenze del 34,3% e un tempo medio di definizione aumentato del 12,1% passando da 28 a 31 giorni.

Le sezioni civili della Corte hanno indirizzato la propria attività alla definizione delle cause di più risalente iscrizione a ruolo e i risultati continuano ad essere significativi per quanto riguarda la riduzione dell'arretrato.

Al 30 giugno 2025 – rispetto all'obiettivo PNRR di riduzione a 3.625 procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022, iscritti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 – il risultato effettivo è migliore di quello atteso per la stessa data, 10.850 rispetto all'atteso di 12.949.

Il risultato è la conseguenza di una razionalizzazione del lavoro, di un'organizzazione protesa a un orizzonte temporale di media – lunga durata, della utilizzazione di prassi testate in modo sistematico; strumenti tutti che comunque hanno necessitato e necessitano tuttora di un impegno costante da parte dei presidenti di sezione, dei consiglieri, del personale addetto all'ufficio per il processo e della cancelleria.

Le scelte organizzative risalgono al progetto tabellare divenuto operativo da ottobre 2019 in base a cui: le sezioni civili sono passate dalle originarie quattro (composte da un numero variabile tra 11 e 15 magistrati e da 3 presidenti che si alternavano nella direzione e nel coordinamento della sezione) alle attuali otto (composte da 5 a 8 consiglieri e da un presidente); la materia contrattuale è stata concentrata su tre sezioni; sono stati realizzati due poli specializzati, rispettivamente, per i danni da fatto illecito e da responsabilità professionale, e per i diritti reali, le successioni ereditarie e le locazioni; sono stati adottati specifici codici oggetto, necessari ai fini statistici per la gestione dei ruoli e per l'assegnazione automatica dei procedimenti.

Anche l'unica sezione lavoro è stata suddivisa in 5 sezioni per assicurare maggiore autonomia ai presidenti di sezione e favorire la

predisposizione di iniziative più dinamiche nella gestione e nei rapporti con i consiglieri.

Altro elemento fondamentale per il raggiungimento dei sopra indicati obiettivi si è rivelato anche quest'anno l'ufficio per il processo.

Questo ufficio è stato realizzato costituendo uno staff di supporto e di assistenza al magistrato nelle attività preparatorie e strumentali alla redazione dei provvedimenti giudiziari nonché è stato utilizzato per testare progetti innovativi e per consentire un più efficiente monitoraggio statistico e organizzativo.

Gli effetti sono stati ampiamente positivi e di fatto è stato fornito anche ausilio ai servizi di cancelleria (specie in presenza di più accentuate carenze di organico) oltre che al lavoro dei singoli magistrati.

Per quanto riguarda i giudici ausiliari il legislatore aveva, di recente, deciso di potenziarne ulteriormente il ruolo ma, come noto, con la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 è stata di fatto esclusa la possibilità di fruirne per il futuro, anche se coloro che già sono stati nominati possono permanere provvisoriamente. Per la Corte l'apporto di queste figure, pur riscontrandosi profonde differenze di produttività e professionalità, cui si aggiunge il significativo disagio derivante dalla distanza logistica, comunque è nel complesso positivo.

Discorso diverso deve essere invece svolto per i tirocinanti, il cui numero si è drasticamente ridotto a poche unità a seguito delle modifiche normative che hanno di fatto sganciato il periodo di *stage* dai requisiti utili per l'accesso al concorso in magistratura; di conseguenza, la presenza dei tirocinanti negli uffici giudiziari non appare, in prospettiva, tale da incidere significativamente sugli obiettivi di produttività cui è legato l'ufficio per il processo.

Da qualche anno sono stati introdotti strumenti di periodica verifica degli obiettivi di produttività e di qualità perseguiti dalle singole sezioni con i programmi di gestione, facendone oggetto di comunicazione a tutti i consiglieri della Corte, in modo da coinvolgerli in un metodo di lavoro che ne garantisce la responsabilizzazione e la motivata partecipazione alle scelte dell'ufficio.

A tal fine, in stretta collaborazione con l'ufficio statistico, sono inviati ai presidenti di sezione e ai consiglieri cruscotti trimestrali relativi a pendenze, sopravvenienze, definizioni, indici di smaltimento e di ricambio, integrati anche con riferimento agli obiettivi del PNRR; questo strumento consente periodicamente di verificare l'andamento dei singoli ruoli nonché di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti organizzativi volti a garantire l'efficienza del servizio giustizia.

10. I Tribunali del distretto

Presso il **Tribunale di Roma**, nel periodo di riferimento, si registra un aumento delle sopravvenienze, passate da 112.653 (anno 2023-2024) a 124.354 (anno 2024-2025), pari al 10,4%, e una moderata flessione delle definizioni complessive, pari al 3,4%, passate da 126.432 a 122.191.

Si registra anche un aumento delle pendenze finali pari all'1,9%, passate da 114.842 a 117.005. L'indice generale di ricambio è diminuito dal valore di 112 dell'anno precedente a quello attuale di 98.

Con specifico riferimento al ruolo degli affari civili contenziosi, nell'ambito del quale essenzialmente si colloca l'arretrato del Tribunale, deve poi osservarsi che il numero delle pendenze complessive è, rispetto all'anno precedente, passato da 66.915 a 64.341, con una riduzione del 3,8%.

Anche nel settore lavoro e previdenza il numero delle pendenze complessive è, rispetto all'anno precedente, passato da 14.211 a 14.139, con una riduzione dello 0,5%, così come nel settore delle esecuzioni immobiliari, passate da 4.148 a 3.688, con una riduzione dell'11,1%.

Per quanto riguarda il **Giudice di pace di Roma**, nel corso del periodo in esame, le sopravvenienze sono aumentate del 5,9% rispetto all'anno precedente (da 52.256 a 55.344), ma sono stati definiti 56.031 procedimenti rispetto ai precedenti 45.979 (+ 21,9%) e le pendenze sono quindi diminuite dell'1,4% (da 49.659 a 48.972) e l'indice di ricambio è aumentato da 88 a 101.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 30.112, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni

amministrative sono pari a 11.133, quelle relative ai procedimenti non contenziosi sono pari a 501 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 7.226.

Presso il **Tribunale di Cassino** sono aumentate le sopravvenienze rispetto all'anno passato, passate da 8.028 a 8.707 (+8,5%), ma sono aumentate anche le definizioni, da 8.993 a 9.551 (+6,2%), sicché le pendenze sono diminuite del 7,1%, da 11.968 a 11.124.

L'indice di ricambio generale risulta leggermente diminuito, da 112 a 110.

I settori dove si registra una maggiore riduzione delle pendenze finali sono il settore civile contenzioso ordinario, da 6.936 a 6.205 (- 10,5%), il settore lavoro e previdenza, da 2.297 a 2.076 (-9,6%) e il settore delle esecuzioni immobiliari, da 667 a 567 (-15%).

Per quanto riguarda il **Giudice di pace di Cassino**, a fronte di 3.917 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 4.161) e pur essendone stati definiti 2.727 (nell'anno precedente 2.626), la pendenza finale è di 6.531 procedimenti (per l'anno precedente 5.341) con un indice di ricambio aumentato da 63 a 70.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 3.698, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 2.257, e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 576.

Per l'ufficio del **Giudice di pace di Gaeta**, a fronte di 1.667 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 1.493), ne sono stati definiti 1.670 (nell'anno precedente 1.277) e la pendenza finale è di 741 procedimenti (per l'anno precedente 744) con un indice di ricambio aumentato da 86 a 100.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 456, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 258, e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 27.

Per l'ufficio del **Giudice di pace di Sora**, a fronte di 720 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 786), ne sono stati definiti 682 (nell'anno precedente 720) e la pendenza finale è di 288

procedimenti (per l'anno precedente 250) con un indice di ricambio aumentato da 92 a 95.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 205, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 37, e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 46.

Per quanto riguarda Il **Tribunale di Civitavecchia**, nonostante l'aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno passato, da 7.294 a 7.549 (+ 3,5%), sono aumentate anche le definizioni, da 7.939 a 7.988 (+0,6%), e le pendenze sono diminuite del 5,2%, da 8.368 a 7.929.

L'indice di ricambio generale risulta leggermente diminuito, da 109 a 106.

I settori dove si registra una maggiore riduzione delle pendenze finali sono il settore civile contenzioso ordinario, da 3.777 a 2.976 (-21,2%) e il settore delle esecuzioni immobiliari, da 589 a 504 (-14,4%), mentre altri settori hanno risentito della scopertura di organico, come il settore del lavoro e previdenza che ha registrato un aumento delle pendenze finali da 2.084 a 2.577, pari al 23,7%.

Per quanto riguarda il **Giudice di pace di Civitavecchia**, a fronte di 12.633 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 7.970), e pur essendone stati definiti 9.072 (nell'anno precedente 6.900), la pendenza finale è di 13.408 procedimenti (per l'anno precedente 9.847) con un indice di ricambio diminuito da 87 a 72.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 7.548, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 2.611, quelle relative ai procedimenti non contenziosi sono 3 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 3.246.

Anche presso il **Tribunale di Frosinone** si è registrato un aumento di sopravvenienze rispetto all'anno passato, da 8.236 a 8.543 (+ 3,7%), ma sono diminuite le definizioni, da 9.047 a 8.172 (-9,7%), sicché le pendenze sono aumentate del 5,1%, da 7.305 a 7.676.

L'indice di ricambio generale risulta diminuito da 110 a 96.

Mentre nel contenzioso ordinario si è registrata una riduzione delle pendenze, da 3.084 a 3.031, del 1,7%, il settore lavoro e previdenza ha registrato un aumento delle pendenze da 1.766 a 2.180 (+ 23,4%), a causa del trasferimento ad altro ufficio di un giudice togato, rispetto ai 3 previsti in organico.

Risultati più confortanti si sono registrati nel settore esecuzioni immobiliari, in cui i procedimenti pendenti si sono ridotti da 752 a 653 (- 13,2%) e nel settore delle procedure concorsuali in cui si registra una riduzione da 443 a 430 (- 2,9%).

Per quanto riguarda il **Giudice di pace di Frosinone**, a fronte di 3.803 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 3.595) ne sono stati definiti 3.784 (nell'anno precedente 2.748), sicché la pendenza finale è di 2.874 procedimenti (per l'anno precedente 2.855) con un indice di ricambio aumentato però da 76 a 100.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 1.763, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 755, quelle relative ai procedimenti non contenziosi sono 13 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 343.

Presso il **Giudice di pace di Ferentino** i procedimenti sopravvenuti sono 783 (per l'anno precedente 867), ne sono stati definiti 865 (nell'anno precedente 708), con una pendenza finale di 569 procedimenti (per l'anno precedente 651) con un indice di ricambio aumentato da 82 a 110.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 376, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 171 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 22.

Presso il **Tribunale di Latina** in generale si è registrato un lieve calo delle sopravvenienze rispetto all'anno passato, da 12.542 a 12.453 (-0,7%), sono lievemente aumentate le definizioni, da 13.058 a 13.232 (+1,3%), e le pendenze sono diminuite da 15.775 a 14.996, del 4,9%.

L'indice di ricambio generale risulta aumentato da 104 a 106.

Mentre nel contenzioso ordinario si è registrata una riduzione delle pendenze, da 7.299 a 6.406, pari al 12,2%, il settore lavoro e

previdenza ha registrato un aumento delle pendenze da 3.090 a 3.263 (+ 5,6%).

Buoni risultati si sono registrati nel settore esecuzioni immobiliari, in cui i procedimenti pendenti si sono ridotti da 1.395 a 1.098 (- 21,3 %) e nel settore delle procedure concorsuali in cui si registra una riduzione da 1.093 a 1.018 (- 6,9%).

Per quanto riguarda il **Giudice di pace di Latina**, a fronte di 5.542 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 5.314) e pur essendone stati definiti 4.670 (nell'anno precedente 3.370), la pendenza finale è di 5.989 procedimenti (per l'anno precedente 5.117) con un indice di ricambio aumentato però da 63 a 84.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 2.968, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 779, quelle relative ai procedimenti non contenziosi sono 52 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 2.190.

Presso il **Giudice di pace di Fondi**, invece, a fronte di 853 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 855), ne sono stati definiti 659 (nell'anno precedente 713), con una pendenza finale di 690 procedimenti (per l'anno precedente 496) e un indice di ricambio diminuito da 83 a 77.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 367, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 284 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 39.

Presso il **Giudice di pace di Terracina** si registra la situazione peggiore: a fronte di 1.505 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 990), pur essendone stati definiti 1.051 (nell'anno precedente 706), la pendenza finale è di 1.554 procedimenti (per l'anno precedente 1.100) con un indice di ricambio diminuito da 71 a 70.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 380, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 1.122, quelle relative ai procedimenti non contenziosi sono 2 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 50.

Le statistiche del **Tribunale di Rieti** evidenziano, come dato complessivo, un aumento delle sopravvenienze da 4.125 a 4.281, ma anche un aumento delle definizioni da 4.155 a 4.204 e un aumento dei procedimenti pendenti da 4.136 a 4.213 (pari a + 1,9%).

L'indice di ricambio è diminuito da 101 a 98.

Più nel dettaglio, mentre nel contenzioso ordinario si è registrato un aumento delle pendenze, da 1.582 a 1.679, del 6,1%, un *trend* positivo si registra nel settore lavoro e previdenza in cui, nonostante l'aumento delle sopravvenienze dello 0,4%, vi è stato un notevole incremento delle definizioni del 48,4%, con una diminuzione delle pendenze finali da 996 a 939 (- 5,7%).

Buoni risultati si sono registrati nel settore esecuzioni immobiliari, in cui i procedimenti pendenti si sono ridotti da 590 a 493 (-16,4%), mentre nel settore delle procedure concorsuali si registra un aumento da 201 a 229 (+ 13,9%).

Presso il **Giudice di pace di Rieti**, a fronte di 1.342 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 1.125), ne sono stati definiti 865 (nell'anno precedente 992), quindi la pendenza finale è di 1.384 procedimenti (per l'anno precedente 907) con un indice di ricambio sceso da 88 a 64.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 503, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 567, quelle relative ai procedimenti non contenziosi sono 28 e quelle relative ai procedimenti speciali 286.

Presso il **Giudice di pace di Poggio Mirteto**, a fronte di 653 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 517), ne sono stati definiti 263 (nell'anno precedente 316), la pendenza finale è di 901 procedimenti (per l'anno precedente 511) con un indice di ricambio sceso da 61 a 40.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 247, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 225 e quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 429.

Per il **Tribunale di Tivoli** le statistiche complessive evidenziano una leggera diminuzione delle sopravvenienze, da 12.963 a 12.932,

ma anche una diminuzione delle definizioni da 13.484 a 12.732 e un aumento dei procedimenti pendenti da 14.399 a 14.599 (pari a + 1,4%).

L'indice di ricambio è diminuito da 104 a 98.

Più nel dettaglio, nel contenzioso ordinario si è registrato un aumento marginale delle pendenze da 5.782 a 5.827, pari allo 0,8 %, mentre migliore è la situazione del settore lavoro e previdenza, con una diminuzione delle pendenze finali da 2.907 a 2.720 (- 6,4%).

Un incremento delle pendenze si è registrato nel settore esecuzioni mobiliari, da 2.386 a 2.938 (+23,1%), mentre nel settore esecuzioni immobiliari i procedimenti pendenti si sono ridotti da 1.654 a 1.357 (-18 %).

Nel settore delle procedure concorsuali si registra un aumento da 393 a 429 (+ 9,2%).

Presso il **Giudice di pace di Tivoli**, a fronte di 4.878 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 5.052), ne sono stati definiti 3.009 (nell'anno precedente 3.331) e la pendenza finale è di 7.207 (per l'anno precedente 5.052) con un indice di ricambio diminuito da 66 a 62.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 3.103, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 1.177, quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 2.927.

Presso il **Giudice di Pace di Subiaco**, a fronte di 170 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 181), ne sono stati definiti 69 (nell'anno precedente 178) e la pendenza finale è di 222 procedimenti (per l'anno precedente 121) con un indice di ricambio sceso da 98 a 41.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 111, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 33, quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 78.

Per il **Tribunale di Velletri** le statistiche evidenziano un aumento delle sopravvenienze da 15.025 a 15.992 ed una diminuzione delle definizioni da 15.579 a 14.952, con un aumento dei procedimenti pendenti da 18.659 a 19.699 (pari a + 5,6%).

L'indice di ricambio è diminuito da 104 a 93.

Più nel dettaglio, nel contenzioso ordinario si è registrata una diminuzione delle pendenze da 7.229 a 7.088, pari al 2 %, mentre nel settore lavoro e previdenza si è registrato un aumento delle pendenze finali da 3.764 a 4.437 (+ 17,9 %).

Un incremento delle pendenze si è registrato anche nel settore esecuzioni mobiliari da 3.181 a 3.721 (+17%), mentre nel settore esecuzioni immobiliari i procedimenti pendenti si sono ridotti da 2.143 a 1.764 (-17,7 %).

Presso il **Giudice di pace di Velletri**, a fronte di 7.794 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 7.833), ne sono stati definiti 6.674 (nell'anno precedente 7.773) e la pendenza finale è di 9.441 procedimenti (per l'anno precedente 8.321) con un indice di ricambio diminuito da 99 a 86.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 5.135, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 1.843, quelle relative ai procedimenti non contenziosi 2, quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 2.461.

Presso il **Giudice di Pace di Segni** a fronte di 755 procedimenti sopravvenuti, ne sono stati definiti 741 e la pendenza finale è di 1.125 procedimenti, con un indice di ricambio di 98.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 609, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 264, quelle relative ai procedimenti non contenziosi 13, quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 239.

Presso il **Tribunale di Viterbo** le statistiche evidenziano un aumento delle sopravvenienze da 6.660 a 7.227 e una diminuzione delle definizioni da 7.347 a 7.009, con un aumento dei procedimenti pendenti da 5.156 a 5.374 (pari a + 4,2%).

L'indice di ricambio è diminuito da 110 a 97.

Più nel dettaglio, nel contenzioso ordinario si è registrata una diminuzione delle pendenze, da 2.178 a 2.011, pari al 7,7 %, mentre nel

settore lavoro e previdenza si è registrato un aumento delle pendenze finali da 674 a 752 (+ 11,6 %).

Un notevole incremento delle pendenze si è registrato nel settore esecuzioni mobiliari, da 733 a 1.071 (+46,1%), mentre nel settore esecuzioni immobiliari i procedimenti pendenti si sono ridotti da 888 a 816 (- 8,1 %).

Nel settore delle procedure concorsuali si è registrato un aumento delle pendenze da 223 a 248 (+ 11,2%).

Presso il **Giudice di pace di Viterbo**, a fronte di 3.224 procedimenti sopravvenuti (per l'anno precedente 3.105), ne sono stati definiti 3.357 (nell'anno precedente 3.206) e la pendenza finale è di 1.029 procedimenti (per l'anno precedente 1.162) con un indice di ricambio aumentato da 103 a 104.

In particolare, le pendenze relative alle cause ordinarie sono pari a 661, quelle relative ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono pari a 332, quelle relative ai procedimenti non contenziosi 7, quelle relative ai procedimenti speciali sono pari a 29.

11. La magistratura onoraria

Presso la **Corte di appello**, i giudici ausiliari contribuiscono (in un contesto che presenta costanti carenze di organico dei magistrati professionali) al lavoro delle sezioni civili, anche se con rilevanti differenze di produttività e disponibilità personale. Presso le sezioni lavoro non sono presenti magistrati onorari.

Gli uffici del distretto hanno evidenziato l'apporto della magistratura onoraria, nonostante le gravi scoperture del suo organico.

In particolare, il **Tribunale di Roma** segnala che i magistrati onorari, seppure con competenza tabellarmente limitata per materia e per valore, sono per larga parte assegnatari di ruoli autonomi e definiscono, garantendo una qualità tecnica decisamente buona, un gran numero di procedimenti, con la sostituzione dei giudici togati in caso di impedimento o di copertura dei ruoli. Dodici di essi partecipano, altresì, all'attività dell'ufficio per il processo nel quale sono inseriti. L'organico dei giudici onorari relativo al settore civile, che

prevede 111 posti, risulta scoperto di 40 unità (in ragione del 37%). Il numero dei giudici onorari destinati al settore penale ammonta a 19 GOP confermati oltre ad uno di nuova nomina, a fronte di un organico complessivo di 86 assegnati al settore penale, con un tasso di scopertura del 78% circa.

Scoperture rilevanti si registrano anche presso i **Tribunali di Viterbo** (5 posti vacanti su 9 assegnati) **Frosinone** (6 posti vacanti su 16 assegnati) e **Latina** (9 posti vacanti su 25 assegnati), e nondimeno tutti i capi degli uffici del distretto hanno rappresentato come, nonostante il ridotto numero di magistrati onorari presenti, in mancanza del loro apporto, la capacità degli uffici di far fronte alla domanda di giustizia si ridurrebbe in maniera sensibile.

Preoccupa, al riguardo, l'applicazione del nuovo regime previsto per i giudici onorari confermati a seguito della prima fase della procedura di valutazione, disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629 della legge n. 234/2021, quale delineatosi anche a seguito della risoluzione del CSM del 5 luglio 2023, riguardo l'impegno complessivo settimanale agli stessi richiesto, che ha determinato una sensibile flessione del concreto contributo lavorativo esigibile, con rilevanti conseguenze negative sull'andamento del lavoro presso tutte le sezioni del settore civile.

Inoltre, i carichi di lavoro stanno progressivamente aumentando per effetto delle modifiche apportate alla competenza civile del giudice di pace dalla riforma Cartabia, che ha ampliato, a decorrere dal 1° marzo 2023, la competenza per le cause relative a beni mobili (fino a 10.000 euro) e per quelle relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (fino a 25.000 euro).

A fronte dei positivi riscontri dell'attività della magistratura onoraria, gli uffici giudiziari segnalano due criticità che potrebbero vanificare i risultati raggiunti, ovvero: a) la modifica del sistema di remunerazione (in misura fissa e non variabile a seconda delle udienze celebrate e dei procedimenti definiti) che comporterà presumibilmente una flessione della produttività; b) l'aumento della competenza per valore del giudice di pace, che causerà un incremento dei flussi in entrata in tali uffici giudiziari.

Un discorso a parte deve essere fatto per il **Tribunale per i minorenni**: a seguito dell'espletamento della procedura per la nomina e la conferma dei giudici onorari per il triennio 2023/2025, all'esito dell'esame di 487 domande è stato conferito l'incarico a 56 giudici onorari, ma alla data del 30 giugno 2025 ne residuavano 48 a seguito di varie dimissioni.

La presenza dei giudici onorari è stata da sempre essenziale per il buon funzionamento dell'ufficio, che, senza il loro apporto, specie nell'espletamento di una parte consistente dell'attività istruttoria necessaria per la decisione del collegio, non avrebbe potuto far fronte al flusso, costante e pressante, di richieste di interventi in via di urgenza a tutela dei minori esposti a condotte pregiudizievoli.

Tale apporto è stato in buona parte ridimensionato dalla riforma Cartabia che ha escluso la possibilità di delegare ai giudici onorari la prima udienza, l'udienza di ascolto del minore, l'ultima udienza, nonché quella all'esito della quale va emesso un provvedimento.

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE

12. Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale

Nel panorama della giustizia penale, le riforme più recenti hanno avuto un impatto deflattivo molto più modesto di quanto auspicato. La ragione principale risiede nella remora del legislatore della riforma Cartabia ad affrontare in modo deciso il problema strutturale dell'espansione incontrollata delle fattispecie di reato, da tempo riconosciuta come una delle cause principali del malfunzionamento complessivo del sistema.

Si sarebbe potuto immaginare un approccio più coraggioso, orientato a limitare la proliferazione normativa e a ridurre la dipendenza dalla sanzione penale come strumento esclusivo di regolazione sociale. In una società moderna, infatti, è discutibile che l'ordine e la convivenza possano essere garantiti solo attraverso la minaccia della pena.

Al contrario, il quadro attuale è segnato da una tendenza opposta: la criminalizzazione di comportamenti sempre più ampi, spesso come risposta emotiva alla percezione di insicurezza collettiva. A ciò si sommano carenze croniche di risorse e gravi ritardi organizzativi, come quello nell'avvio del processo penale telematico. Questi fattori costituiscono il vero punto dolente del sistema, più ancora delle singole inefficienze procedurali.

Le riforme introdotte – pur animate da finalità costituzionalmente apprezzabili, come le sanzioni sostitutive per pene brevi, la sospensione del procedimento con messa alla prova o la non punibilità per tenuità del fatto – non sembrano in grado di produrre, almeno nel breve periodo, un miglioramento tangibile nei tempi di definizione dei processi.

A complicare ulteriormente il quadro, permangono prassi consolidate che incentivano strategie dilatorie: l'opposizione sistematica al decreto penale, la preferenza per il giudizio ordinario rispetto ai

riti alternativi e l'impugnazione pressoché automatica delle sentenze, almeno in appello e spesso anche in Cassazione.

Nel distretto di Roma, poi, la situazione è aggravata dalla crescente complessità dei processi collegiali, specie quelli con numerosi imputati per reati associativi. Le riforme Cartabia e Nordio, in questo ambito, non hanno prodotto effetti significativi: la calendarizzazione delle udienze era già prassi diffusa e non sono stati introdotti strumenti legislativi per semplificare la trattazione, come l'adozione generalizzata del rito abbreviato salvo richiesta di rito ordinario.

In definitiva, i soli procedimenti che riescono a rispettare tempi ragionevoli restano quelli relativi ai cosiddetti “reati di strada”, spesso originati da arresti in flagranza e riguardanti imputati sottoposti a misure cautelari, trattati con priorità.

Nonostante ciò, i dati statistici attestano lo sforzo organizzativo degli uffici giudiziari del distretto per ridurre pendenze e arretrato, pur in presenza di scoperture di organico – sia tra i magistrati sia tra il personale amministrativo – ormai gravi e strutturali.

In particolare, quelli relativi alla Corte di appello evidenziano un aumento del numero delle definizioni pari al 14,0%, essendo i procedimenti definiti nell'anno giudiziario in esame 15.472 a fronte dei 13.571 definiti nel precedente.

Tali dati testimoniano lo sforzo compiuto dalle sezioni penali della Corte nel corrente anno per ridurre l'incremento delle complessive pendenze, che infatti sono state abbattute del 14,1%, nonostante un consistente aumento delle sopravvenienze (dell'8,1%): i procedimenti pendenti finali al 30 giugno 2025 ammontano dunque a 36.078 (con indice di ricambio pari a 162: il più alto mai raggiunto), a fronte dei 41.997 pendenti al 30 giugno 2024 (con indice di ricambio pari a 154).

Si tratta di un risultato eccezionale, conseguito nonostante una scoperta media dell'organico del 20% e l'assenza di qualsiasi informatizzazione del processo penale in appello, se si eccettua la possibilità per le parti di depositare gli atti di impugnazione e le memorie con p.e.c. o mediante il portale del deposito atti penali (PDP) nonché di eseguire le notificazioni alle parti mediante p.e.c.

Il dato complessivo relativo ai Tribunali del distretto evidenzia una riduzione delle iscrizioni per il dibattimento monocratico, passate a 27.750 nell'anno corrente a fronte delle 29.232 dello scorso anno (-5,1%), accompagnata, però, da una riduzione delle definizioni (pari a 30.218 a fronte delle 35.746 del precedente anno giudiziario, con una diminuzione del 15,5%).

Sono sostanzialmente stabili le iscrizioni di nuovi procedimenti penali contro noti presso le sezioni GIP/GUP, passate da 72.177 del precedente anno alle attuali 71.886.

Si registra un modesto aumento delle iscrizioni nel dibattimento collegiale, pari a 2.699 nell'anno giudiziario in esame a fronte delle 2.634 del precedente anno (con un incremento del 2,5%).

Quanto, infine, alle definizioni, rispetto alle iscrizioni nel settore penale di primo grado, l'indice di ricambio, ossia il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti, riporta per i dibattimenti collegiali un dato pari a 99 per tutti i Tribunali del distretto, che risultano pertanto aver definito un numero di processi sostanzialmente pari a quelli sopravvenuti (nel precedente anno era di 100), mentre per il dibattimento monocratico si rileva un indice di ricambio positivo (109), anche se in lieve calo rispetto all'anno precedente (122), verosimilmente a causa dell'introduzione dell'udienza predibattimentale che, pur essendo prevista per una sollecita definizione dei procedimenti monocratici, frequentemente si risolve solo in un mero rinvio ad altra udienza davanti a diverso giudice.

La Corte di appello, per come si è già detto, registra un indice di ricambio pari a 162 (il più alto mai raggiunto) con un abbattimento notevole nell'anno 2025 delle pendenze residue dell'anno 2024.

Nel quadro distrettuale si conferma l'incremento dei reati riconducibili alla criminalità organizzata, in entrambe le declinazioni – semplice e di tipo mafioso – secondo i parametri sempre più tipici di quest'ultima costituiti dalla forza intimidatrice del vincolo, dall'assoggettamento e dall'omertà per la commissione di delitti e dall'acquisizione di attività economiche. Tali fenomeni determinano una crescente utilizzazione degli strumenti di prevenzione personali e patrimoniali previsti dal codice antimafia, valorizzati dalle autorità

inquirenti che, nel periodo di riferimento, hanno definitivamente individuato Roma quale snodo per operazioni di riciclaggio a beneficio di note famiglie camorristiche e cosche 'ndranghetiste di rilievo, con misure cautelari e sequestri di ingenti valori.

La componente narcotraffico rimane centrale: nel giugno 2025 è stata disarticolata una rete transnazionale con base operativa nell'area metropolitana, capace di importare oltre 1,5 tonnellate di sostanze per alimentare le piazze di spaccio della Capitale e della provincia, con contestazioni per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Le modalità esecutive – spedizioni su gomma con veicoli a doppi fondi, uso di sistemi di comunicazione criptati e disponibilità di armi – confermano l'elevato grado di organizzazione e la pericolosità dei sodalizi, non di rado collegati a organizzazioni autoctone stabilmente radicate nel territorio.

La capillarità dello spaccio urbano è emersa anche nei controlli a tappeto del gennaio 2025, conclusi con decine di arresti e sequestri di cocaina, crack e derivati in quartieri centrali e periferici; pur trattandosi di episodi singoli, la ripetitività dei rinvenimenti e la loro distribuzione su più aree cittadine riflettono la policentricità del mercato locale e la continuità delle filiere di rifornimento.

Sul piano fenomenologico, accanto alle sostanze “tradizionali”, destano preoccupazione le metanfetamine e, più in generale, le droghe sintetiche; inoltre, nel maggio 2025 si è registrato in città un incremento della domanda di strumenti di autotutela (ad es. test rapidi per rilevare GHB/GBL nelle bevande) quale sintomo del rischio percepito in contesti di *movida*. Il dato sociale si interseca, quindi, con la disciplina del c.d. Codice Rosso (l. 69/2019) che, in presenza di indizi di reati sessuali o domestici, impone tempi procedurali accelerati per la ricezione della notizia di reato, l'assunzione delle informazioni e gli atti delegati, nonché introduce fattispecie ad hoc e rafforza le misure di protezione (fra cui l'allontanamento d'urgenza ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p. e la violazione dei provvedimenti di protezione ex art. 387-bis c.p.).

Permane, inoltre, nel periodo considerato un imponente incremento dei reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili che impone priorità di trattazione e frequente ricorso alle misure cau-

telari personali; si tratta di un settore nel quale la risposta giudiziaria è stata riorganizzata in conformità alla l. 69/2019, con oneri procedurali stringenti per gli uffici requirenti e giudicanti e conseguente impatto organizzativo sul ruolo delle udienze.

Sul versante processuale, le novità introdotte dal d.lgs. 150/2022 incidono sui tempi e sulle condizioni di procedibilità: l'improcedibilità per superamento dei termini nei giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p., di attuazione della l. 134/2021) ha richiesto un ripensamento della calendarizzazione e della trasmissione dei fascicoli, specie per i procedimenti complessi; nel regime transitorio, fino al 31 dicembre 2024, erano previsti tre anni per l'appello e un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione, con proroghe motivate per processi complessi e ulteriori proroghe per specifiche categorie di reati (tra cui associazioni mafiose e associazioni finalizzate al narcotraffico). Dal 1° gennaio 2025 trovano applicazione i termini ordinari (due anni in appello, un anno in Cassazione), ferma la possibilità di proroga nei casi consentiti.

La conseguenza è quella di un potenziale incremento del numero delle improcedibilità, già percepibile in relazione al primo semestre 2025, con una "fascia grigia" di processi definiti in primo grado con sentenze telematiche impugunate con atti di appello inseriti nel portale o trasmessi via p.e.c. per i quali, però, la Corte di appello non dispone degli atti cartacei, non essendo attivo il sistema APP nel giudizio di secondo grado. Si è in attesa, dopo la sollecitazione inviata agli uffici di primo grado, della trasmissione dei fascicoli cartacei che, da un lato, duplicano in modo superfluo quelli telematici, e, dall'altro lato, prolungano i tempi di trasmissione degli atti con una prevedibile ripercussione sul brevissimo termine di improcedibilità, soprattutto per i reati commessi dopo il 2024.

Nello stesso contesto riformatore, il rito abbreviato è stato ulteriormente incentivato con la previsione della riduzione di un sesto della pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna (art. 442, comma 2-*bis* c.p.p.); misura che, pur recependo l'obiettivo di deflazione e celerità, non ha prodotto tuttora alcun mutamento significativo dei tempi di definizione dei processi per criminalità organizzata e Codice Rosso, caratterizzati da istruttorie complesse, da un elevato numero di parti e da priorità inderogabili di trattazione.

In definitiva, nonostante l'intensificazione delle indagini e l'uso mirato degli strumenti normativi, le riforme sostanziali e processuali più recenti non appaiono idonee, nel breve periodo, a determinare un significativo miglioramento dei tempi di definizione dei procedimenti penali nel distretto, considerato il peso qualitativo dei fascicoli (criminalità organizzata, narcotraffico, reati del Codice Rosso), la complessità istruttoria e l'impatto operativo della disciplina dell'improcedibilità in appello e in cassazione.

Parallelamente va segnalata la preoccupante espansione dei casi di rescissione a causa di un irrigidimento, sia normativo che interpretativo in sede di legittimità, del concetto di "volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento", che ha incrementato esponenzialmente il numero delle revoche delle sentenze di condanna, con necessità di ripetere finanche processi che erano stati definiti in tre gradi di giudizio, a seguito di regolari impugnazioni e in presenza del difensore di fiducia.

La divergenza interpretativa tra la giurisprudenza nazionale e quella eurolunitaria, secondo la quale la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento va avvicinata ai casi di grave e conclamata negligenza informativa dell'imputato, sta comportando disfunzionalità sempre maggiori, anche a causa dell'assenza di norme transitorie sul decorso della prescrizione in casi, come quelli indicati, nei quali la rescissione viene pronunciata ad anni di distanza e a reato già prescritto secondo i criteri ordinari.

Il regime della improcedibilità, con riferimento ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, si è già rilevato molto oneroso per la gestione delle impugnazioni e ha imposto la creazione di nuove forme di trattazione prioritaria in appello, che vanno ad aggiungersi a quelle preesistenti.

Tale effetto, in concreto già risultato distorsivo della corretta individuazione dei processi che necessitano, per gravità e tipologia degli interessi protetti dalla norma incriminatrice, una rapida definizione, con il passare del tempo è destinato ad assumere sempre maggior rilievo, posto che il flusso dei procedimenti sottoposti al regime della improcedibilità ormai aumenta con ritmo crescente fino ad assorbire in prospettiva la quasi totalità dei ruoli di udienza.

A fronte di tale tendenza, diminuirà in modo sempre più accentuato la possibilità di trattare i processi per reati risalenti ad epoca antecedente al 2020, anche se assistiti da carattere di priorità secondo i criteri posti dalla normativa vigente, e diverrà, al tempo stesso, concreta la prospettiva dell'estinzione di innumerevoli procedimenti.

12.1. La Corte di appello di Roma

Riguardo all'incidenza ricollegabile ai nuovi strumenti deflattivi introdotti nell'ordinamento, pur con la precisazione che un giudizio compiuto in merito alla loro effettiva efficacia è ancora prematuro, si possono comunque già svolgere alcune riflessioni.

In relazione all'ampliato ambito di operatività della querela, proseguono le definizioni per difetto della condizione di procedibilità di processi relativi ad annualità di iscrizione meno recenti, mentre per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022 si constata come tale condizione risulta ormai ampiamente allegata.

In riferimento alla causa di non punibilità *ex art. 131 bis c.p.*, pur notandosi un leggero aumento delle pronunce di assoluzione per particolare tenuità del fatto da parte dei giudici di primo grado, si assiste, in parallelo, ad un incremento delle impugnazioni proposte nell'interesse degli imputati, soprattutto nei casi in cui vi è condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e, a volte, al solo fine di ottenere pronunce di prescrizione e/o di improcedibilità.

Di scarsissimo impatto deflattivo risultano le condotte riparatorie, mentre l'accesso al concordato per ottenere le riduzioni di pena in sede di giudizio di appello è stabile e non particolarmente frequente.

Il numero elevato di processi con imputati sottoposti a misure cautelari coercitive che continuano a pervenire alla Corte fa osservare come gli incentivi introdotti per la rinuncia all'appello in caso di giudizio abbreviato non sembrino aver inciso in maniera rilevante.

Del tutto irrilevante è poi, allo stato, il numero dei processi che in appello si esauriscono con le richieste di sanzioni sostitutive; ciò è conseguenza, fra l'altro, delle note criticità che caratterizzano l'attività degli uffici per l'esecuzione penale esterna.

La permanenza dell'applicazione del sistema della trattazione scritta dei processi in udienza, inizialmente ricollegabile alla legislazione emergenziale in tema di pandemia, ha inciso sull'attività delle sezioni per circa il 40%.

Per come si è già detto, di notevole impatto è, invece, il nuovo regime dell'improcedibilità, introdotto dalla riforma Cartabia.

Quanto alle tendenze del contezioso penale, si osserva come sia costante il numero dei processi caratterizzati da numerosi imputati e numerosi capi di imputazione (cd. maxiprocessi), che vengono distribuiti, al pari dei reati in materia di stupefacenti, egualmente in costante aumento, tra tutte le sezioni penali della Corte.

Sono in continuo aumento anche i reati oggetto del cd. Codice Rosso, circostanza che ha reso indispensabile un intervento tabellare per assegnare la trattazione anche di tali procedimenti a tutte le sezioni penali della Corte.

Va evidenziato, in proposito, che allo stato la Corte, a fronte dell'incremento esponenziale dei processi relativi a reati che coinvolgono quali persone offese soggetti riconducibili alle c.d. fasce deboli, dei quali sempre di più con imputati detenuti, può, con fatica, fronteggiare circa un terzo delle sopravvenienze, salvo penalizzare altri settori comunque a trattazione prioritaria. Il che implica che il rischio di recidive, che rimane aperto per la ritardata celebrazione di una quota di tali processi, resta purtroppo molto ampio.

Nell'anno in osservazione si è registrata un'importante sopravvenienza dei processi per omicidio e lesioni personali colpose da sinistro stradale o a seguito di infortunio sul lavoro. Sono in aumento anche le sopravvenienze per reati contro la persona caratterizzati da violenza, a cominciare dai tentati omicidi, molti dei quali maturati nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti o in contesti di disagio sociale.

Un costante incremento si è avuto per i processi per reati tributari, spesso aventi per oggetto complesse vicende di frode fiscale, con provvedimenti di sequestro preventivo e confische di beni di valore rilevante, quindi tali da imporre una trattazione prioritaria anche per evitare potenziali danni erariali.

In leggero aumento è la sopravvenienza di processi in materia di immigrazione, in materia di pubblica incolumità ed in materia di incendio. Stabile è il numero, non di poco rilievo, di processi aventi ad oggetto i reati di furto anche in abitazione.

Parimenti aumentano i processi per bancarotta, per i reati di estorsione (si passa da 34 sopravvenuti nel 2024 a 65 nel 2025) e per i reati previsti dal codice della strada.

I reati contro la pubblica amministrazione, nonostante l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 323 c.p., denotano un incremento di circa il 20% rispetto alla precedente annualità.

Un costante incremento hanno avuto anche i procedimenti c.d. speciali, ovvero diversi dagli appelli ordinari: nell'anno 2024 + 20% rispetto all'anno 2023 e nel primo semestre dell'anno 2025 + 20% rispetto al primo semestre dell'anno 2024.

Di particolare rilievo è la materia internazionale, nella quale sono stati definiti procedimenti complessi su richiesta della Corte penale internazionale, oltre ad innumerevoli procedimenti di arresto provvisorio in esecuzione di mandati di arresto europeo o di estradizione, la cui fase iniziale richiede la trattazione monocratica.

Le sopravvenienze annue dei procedimenti rientranti nella competenza della Corte di assise di appello si attestano intorno alle quaranta unità nel 2024, con 37 definizioni e con pendenze finali pari a 30. Nell'anno 2025 si registrano 35 pendenze iniziali, e, con riferimento al solo primo trimestre, 7 sopravvenienze, 14 definizioni, e 28 pendenze finali.

Con riferimento all'ufficio per il processo, si richiamano i provvedimenti organizzatori generali adottati, segnatamente il provvedimento del Presidente della Corte, costitutivo di tale ufficio presso le sezioni penali, del 7 ottobre 2021 e il progetto organizzativo relativo alle modalità di impiego dei funzionari addetti del 15 dicembre 2021, nonché quelli, specifici, adottati da alcune sezioni, utili a disciplinare in modo concreto l'attività degli addetti all'ufficio per il processo, in relazione alle peculiari esigenze e particolari criticità riscontrabili all'interno di ciascuna di esse.

I funzionari addetti all'ufficio per il processo sono ancora oggi assegnati a sostegno delle attività relative alla gestione dei fascicoli processuali pendenti, da ritenersi strumentali a quella giurisdizionale espletata dai magistrati (si pensi agli adempimenti connessi alla formazione dei decreti di citazione, allo svolgimento dell'udienza e agli adempimenti post-udienza). Di rilievo è stato pure l'apporto offerto nella fase dell'esecuzione, che ha consentito una più celere trasmissione dei fascicoli alle altre autorità giudiziarie.

Si è nondimeno proceduto in tutte le sezioni ad un progressivo incremento dell'attività di supporto diretto ai magistrati, singolarmente e nell'ambito dei collegi, attuato con la previsione di specifici programmi di impiego degli addetti anche durante la fruizione del regime di *smart working*.

In tale ambito, sono state loro delegate attività quali: la verifica della completezza e lo studio dei fascicoli (con la predisposizione di schede riassuntive per ogni procedimento), l'accertamento della regolare costituzione delle parti (con il controllo delle notifiche, del rispetto dei termini e l'individuazione dei difensori nominati), la redazione di bozze di provvedimenti semplici, la stesura di bozze dei decreti di ammissione e liquidazione del gratuito patrocinio.

È appena il caso di osservare come l'apporto dell'ufficio per il processo e dei funzionari ad esso addetti sia da ritenersi vitale per il mantenimento degli attuali livelli di produttività e per il consolidamento dei risultati conseguiti.

12.2. I Tribunali del distretto

Presso il **Tribunale di Roma** nell'anno giudiziario in esame, nel settore del dibattimento monocratico, le sopravvenienze sono state 15.296 (a fronte delle 15.794 dell'anno precedente) con una riduzione del 3,2%; le definizioni sono state 14.605 (a fronte delle 15.839 dell'anno precedente), con una diminuzione del 7,8%: le pendenze finali sono lievemente aumentate, ammontando a 19.847 a fronte delle 19.156 dell'anno scorso (+3,6%). Nel dibattimento collegiale, invece, le sopravvenienze hanno avuto un aumento (1.856 a fronte delle 1.714 dell'anno precedente, +8,3%): le definizioni sono aumentate del 2,3%

(passando da 1.725 a 1.779); le pendenze finali hanno subito un lieve aumento (passando da 3.412 a 3.489 +2,3%). Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, si registra un modesto incremento delle sopravvenienze (+2,1% da 36.670 a 37.435), una rilevante riduzione delle definizioni (-12,9%, da 35.597 a 31.002), con un aumento delle pendenze finali del 29,6% (da 21.177 a 28.144), verosimilmente determinata dai problemi persistenti del sistema APP. La Corte di Assise, infine, presenta una riduzione delle sopravvenienze del 25,9% (da 27 a 20), delle definizioni del 36,0% (da 25 a 16), con aumento delle pendenze finali del 10,8% (da 37 a 41).

Per verificare l'incidenza che su tali risultati ha avuto l'intervento normativo attuato con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, giova ancora una volta ricordare come lo stesso si colloca nel solco degli obiettivi di efficientamento del processo penale, di promozione della giustizia riparativa e, più in generale, di deflazione del carico giudiziario.

Il legislatore ha lavorato su un duplice versante, sostanziale e processuale, con frequenti profili di interconnessione che impongono una lettura congiunta degli istituti.

Tra i punti di maggiore rilievo applicativo si segnalano l'ampliamento dei presupposti del giudizio abbreviato (art. 438, co. 5, c.p.p., con il criterio dell'“economia processuale” rispetto al dibattimento), l'introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi nel nuovo art. 20-bis c.p. (e la relativa procedura dell'art. 545 *bis* c.p.p.), la revisione del processo in assenza con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo (art. 420 *quater* c.p.p.), la comparizione predibattimentale in caso di citazione diretta (art. 554 *bis* c.p.p.), l'estensione dell'art. 131 *bis* c.p. sui presupposti della particolare tenuità del fatto, l'incremento delle ipotesi di citazione diretta (art. 550, co. 2, c.p.p.), l'accesso ai programmi di giustizia riparativa (art. 129 *bis* c.p.p.), nonché l'introduzione del nuovo parametro della “ragionevole previsione di condanna” come criterio selettivo nelle indagini preliminari (art. 408 c.p.p.), nell'udienza preliminare (art. 425, co. 3, c.p.p.) e nella fase predibattimentale monocratica (art. 554 *ter*, co. 1, c.p.p.). In parallelo, è stato positivizzato il dovere di calendarizzazione delle udienze (art. 477 c.p.p.), così da assicurare concentrazione e celerità dell'istruttoria.

A distanza di circa trenta mesi, il quadro emerso presso il Tribunale di Roma restituisce una realtà complessa. Alcune linee di tendenza si sono consolidate rispetto alle precedenti relazioni, mentre altre mostrano, se non una battuta d'arresto, certamente un diverso equilibrio tra aspettative deflative e risultati conseguiti. La valutazione di sintesi che matura dall'osservazione dei dati è, nel complesso, critica: accanto a indubbi obiettivi apprezzabili sul piano dei valori ordinamentali, permangono difficoltà che si traducono in scarsi effetti acceleratori nella durata del processo penale, specie nei segmenti di maggior complessità.

Con riferimento alle archiviazioni, ai filtri selettivi e all'impatto dell'informatizzazione (APP), il primo dato di sistema riguarda la marcata contrazione dei decreti di archiviazione. Nei procedimenti contro noti si passa da 33.393 decreti (periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023) a 22.985 (al 30 giugno 2024) fino a 17.527 (al 30 giugno 2025), con un'ulteriore contrazione del 23,5% rispetto all'annualità precedente e un dimezzamento rispetto al 2023. Nei procedimenti contro ignoti la flessione è ancora più netta: da 212.530 (2022/2023) a 155.117 (2024) fino a 47.475 (dato riportato a fine 2024), pari a -69,4% nel raffronto con l'anno precedente.

Questa dinamica non è riconducibile ad una riduzione fisiologica dei carichi, ma è direttamente collegata all'implementazione dell'applicativo APP, reso obbligatorio dal 14 gennaio 2024 per la gestione delle richieste di archiviazione e dei successivi provvedimenti del GIP. Le procedure telematiche, caratterizzate da complessità non necessarie e frequenti malfunzionamenti, hanno prodotto un rallentamento sensibile del flusso delle definizioni, con la conseguenza paradossale di indirizzare i magistrati verso altre tipologie di attività in attesa della stabilizzazione del sistema.

La criticità informatica non è episodica. Nel 2025 il Tribunale di Roma ha dovuto adottare quattro decreti presidenziali *ex art. 175 bis*, co. 4, c.p.p. (7 gennaio 2025; 28 gennaio 2025; 26 marzo 2025; 26 giugno 2025) per fronteggiare le disfunzioni dell'applicativo, mentre la ricognizione del CSM del 26 luglio 2024 ha attestato, in termini generali, come l'uso di APP nella fase delle indagini preliminari abbia rallentato la produttività degli uffici, imponendo di fatto

la prosecuzione del supporto cartaceo e gravando una rete telematica già appesantita dai nuovi flussi (videoregistrazioni dibattimentali e archivio digitale delle intercettazioni). A ciò si aggiunge l'assenza, nei registri ufficiali, di una voce dedicata all'archiviazione fondata sul parametro della "ragionevole previsione di condanna", che impedisce di misurare l'impatto effettivo della nuova regola.

Sotto il profilo sostanziale, il medesimo criterio selettivo – la ragionevole previsione di condanna – ha determinato, per reazione sistemica, un incremento delle opposizioni alle archiviazioni in quei procedimenti con parte offesa portatrice di un interesse risarcitorio, nei quali è fisiologica la dialettica sulla tenuta prognostica dell'accusa. Ne risulta un riassetto non lineare del filtro, che tende a spostare a valle, sul giudice, il contenzioso "dubbio" che avrebbe dovuto fermarsi a monte in Procura, almeno secondo il disegno della riforma.

Sul versante dell'udienza preliminare, la serie storica delle sentenze di proscioglimento *ex art.* 425 c.p.p. offre un segnale significativo. Dopo un incremento iniziale (+55% nella fase immediatamente successiva alla riforma), nell'ultima annualità si registra una contrazione del 33%: da 1.686 (30 giugno 2024) a 1.131 (30 giugno 2025). Il dato, letto con prudenza, suggerisce che l'apparato inizia ad assorbire il nuovo parametro selettivo: la Procura sembra oggi presentare richieste di rinvio a giudizio più allineate al canone della ragionevole previsione di condanna, così riducendo fisiologicamente i proscioglimenti nella fase dell'udienza preliminare. Sul punto, peraltro, gioca anche l'aumento delle definizioni alternative (si veda, tra le altre, la messa alla prova) e l'ampliamento delle ipotesi di citazione diretta, che alleggeriscono il transito nel filtro dell'udienza preliminare.

Più problematica appare, invece, la tenuta dell'udienza predibattimentale introdotta dall'*art.* 554 *bis* c.p.p. Dalla messa a regime nel settembre 2023 (anticipata a maggio 2023 per gli imputati in misura cautelare) al 30 giugno 2025 risultano 1.332 sentenze predibattimentali, pari all'8,7% del flusso monocratico (15.296 processi, inclusivi di decreti di rinvio a giudizio e immediati). Depurando i fascicoli provenienti dal GUP (1.952), la percentuale sale soltanto al 10%. Si tratta di valori insoddisfacenti rispetto alla finalità istituzionale del rito.

Nel medesimo periodo si rileva un incremento dei giudizi immediati: i decreti del GIP passano da 326 (2022/2023) a 419 (2023/2024) fino a 434 (al 30 giugno 2025). Quanto ai rinvii a giudizio *ex art.* 429 c.p.p., il flusso verso il ruolo monocratico mostra un assestamento su 1.952 procedimenti (1.900 nel 2024; 2.383 nel 2022/2023), mentre verso il collegio si registra un incremento a 1.118 (da 991 nel 2024; 1.269 nel 2022/2023): segnale di una tendenziale stabilizzazione del filtro e, forse, di una maggior concentrazione dei processi più impegnativi in sede collegiale.

Resta, nel primo grado monocratico, elevata la percentuale delle improcedibilità per difetto di querela (478 declaratorie), frutto anche dell'ampliamento delle fattispecie procedibili a querela (tra cui il furto), oltre che dei proscioglimenti per prescrizione (1.088 su 14.614 esauriti, pari al 7,45%). Si segnala, ancora, la persistenza di tempi troppo ampi tra indagini e apertura del processo. In calo, coerentemente con i nuovi filtri a monte, le assoluzioni per particolare tenuità nel dibattimento monocratico (966 al 30 giugno 2024; 582 al 30 giugno 2025).

Il giudizio abbreviato — pur rafforzato sul piano dell'ammissione e della premialità (riduzione ulteriore di 1/6 in caso di rinuncia all'impugnazione) — non ha prodotto l'attesa svolta deflattiva. A fronte di 4.706 richieste di rinvio a giudizio, i procedimenti definiti in abbreviato sono 1.275, spesso limitati a una porzione delle posizioni coimputate, con conseguente frammentazione del contenzioso che grava più giudici sugli stessi fatti. Specularmente, il decreto penale di condanna è stato utilizzato con prudenza, ma ha registrato comunque 596 opposizioni su 2.518 decreti (23,6%), generando 469 giudizi immediati monocratici e contribuendo, anche in questa forma, all'appesantimento dei ruoli.

Sul capitolo delle rinunce alle impugnazioni, i numeri confermano una dinamica non lineare. In sede GIP/GUP, nel periodo 1° luglio 2024–30 giugno 2025, si contano 370 procedure di applicazione in esecuzione della diminuzione per rinuncia a fronte di 1.275 abbreviati (29%). In Tribunale, su 14.614 processi esauriti, le rinunce si attestano a 1.169; rapportate ai 2.870 abbreviati definiti con condanna, la quota raggiunge il 40,7%. Il dato, tuttavia, non certifica un generale successo della leva premiale: incide, in controluce, la prospettiva dell'impro-

credibilità in appello per superamento dei termini massimi di durata, soprattutto per intere fasce di reati non gravi per cui non operano proroghe, in un contesto in cui la Corte di appello di Roma fatica — per organici e pendenze — a trattarle entro i tempi previsti. In termini di convenienza processuale, l'imputato ritiene spesso più vantaggioso impugnare comunque piuttosto che “spendere” la riduzione di un sesto: la forza di attrazione della possibile improcedibilità si rivela, allo stato, più incisiva dello sconto aggiuntivo.

Sul versante riparatorio, i segnali di crescita sono presenti ma contenuti. Le estinzioni per messa alla prova passano, per il Tribunale, da 71 (al 30 giugno 2024) a 114 (al 30 giugno 2025); in sede GUP si registrano 582 sentenze. L'estinzione per condotte riparatorie cresce da 72 (2024) a 136 (2025). Si tratta di numeri importanti in termini qualitativi, specie nella fase GIP/GUP, ma non ancora tali da tradursi in un decisivo effetto deflattivo sul sistema nel suo complesso.

Quanto alle pene sostitutive (nuovo art. 20 *bis* c.p.), la loro applicazione pratica è sporadica sia presso l'ufficio GIP/GUP sia in dibattimento.

Le ragioni sono almeno tre. Anzitutto, il meccanismo procedurale dell'art. 545 *bis* c.p.p. impone, dopo la lettura del dispositivo di condanna, una sospensione fino a 60 giorni per acquisire informative sulla persona e sulle condizioni socioeconomiche del condannato, così rinviando la decisione sulla conversione e complicando la gestione, anche con il rischio della decadenza delle misure cautelari. In secondo luogo, l'impossibilità di sospendere le pene sostitutive le rende, dal punto di vista della difesa, meno appetibili rispetto a soluzioni esecutive come l'affidamento in prova ai servizi sociali, percepito come concretamente più favorevole. Il fattore dell'organico, infine, emerge come una variabile decisiva: il Tribunale penale di Roma ha registrato, infatti, nel periodo una scopertura effettiva del 29% tra i giudici togati e una scopertura del 78% tra i giudici onorari. Poiché i giudici onorari sono, nella prassi, la dorsale del rito monocratico, ciò si traduce in un sovraccarico per i giudici togati, chiamati a garantire anche il funzionamento dei collegi: si consideri che al 30 giugno 2025 in ben 18 collegi sono state rilevate condizioni di “precarietà strutturale” (spesso con un solo giudice stabile).

In tale cornice i tempi medi di definizione restano elevati, nonostante l'implementazione della calendarizzazione delle udienze: 483 giorni per il monocratico (in miglioramento da 555), 735 giorni per il collegiale (in peggioramento da 711). Al contempo, appare chiaro che l'unico "processo che funziona" in termini di celerità è quello dei reati di strada e, in generale, dei processi con misure cautelari che beneficiano di priorità in ogni grado. È indicativo, al 30 giugno 2025, il numero delle direttissime: nel monocratico, 4.143 definizioni su 15.296 sopravvenienze (oltre 28%, in crescita dal 23% dell'annualità precedente); nel collegiale, 363 su 1.861 (pari al 19,5%).

Un'ulteriore componente strutturale di aggravio deriva dall'aumento della complessità media dei procedimenti: al collegio, nell'anno 2024, i processi di nuova assegnazione con 6–10 imputati sono stati 33, con 11–30 imputati 14, e 3 oltre i 30; al monocratico, 61 procedimenti con 6–10 imputati, 27 con 11–30, 2 oltre i 30, oltre a numerosi processi DDA distribuiti tra i collegi.

La valutazione di sintesi che può formularsi sulla base dei dati del Tribunale di Roma è che la riforma Cartabia, pur animata da obiettivi condivisibili, non ha prodotto un cambio di passo apprezzabile sulla durata complessiva del processo penale. L'architettura deflattiva si è scontrata con vincoli strutturali (organici, informatizzazione non matura, complessità dei fascicoli), nonché con incentivi sistemici che, sul piano delle strategie difensive, continuano a rendere conveniente opporre il decreto penale, privilegiare il rito ordinario in luogo dei riti alternativi, e impugnare comunque la sentenza confidando nella improcedibilità in appello.

In questa prospettiva, il vero salto di qualità appare legato a interventi organizzativi e di sistema: stabilizzazione delle dotazioni (giudici togati e GOP), rafforzamento delle infrastrutture digitali e semplificazione dei flussi applicativi (APP in primis), monitoraggio analitico delle nuove causali di archiviazione con indicatori dedicati, riallineamento degli incentivi in appello.

Per l'**ufficio del Giudice di pace penale di Roma**, persiste la più volte segnalata situazione logistica: l'organico, a fronte di un numero complessivo di 210 unità, vede solo 127 giudici onorari in

servizio, dei quali meno di un quinto trattano il contenzioso penale, e ciò rende concreto il rischio di un rallentamento della giustizia penale di pace tale da portare a un aumento esponenziale delle prescrizioni.

Il risultato in termini statistici testimonia, nondimeno, il progressivo abbattimento delle pendenze dibattimentali (passate dalle 6.082 dell'anno precedente alle attuali 5.833, con una riduzione del 10,7%): tendenza che oramai perdura da anni grazie al particolare impegno dei giudici onorari addetti.

Nel territorio di competenza del **Tribunale di Cassino** nell'anno giudiziario in esame, presso il settore del dibattimento monocratico, le sopravvenienze sono state di 1.115 fascicoli (a fronte dei 980 dell'anno precedente), con un incremento del 13,8%; le definizioni sono state 1.866 (a fronte delle 2.303 dell'anno precedente), con una riduzione del 19,0%; si sono ridotte le pendenze finali del 21,1%, ammontando esse alle attuali 2.805 a fronte delle 3.556 dello scorso anno.

Vi è stato un incremento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 81 dell'anno precedente alle 87 dell'anno in corso, con un incremento del 7,4%; le definizioni sono state 91 (a fronte delle 83 dell'anno precedente), con un aumento del 9,6%; di conseguenza le pendenze finali sono diminuite dell'1,4%, ammontando a 292 processi a fronte dei 296 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 4.451 (a fronte dei 3.354 dell'anno precedente), con un aumento del 32,7%; risulta una diminuzione delle definizioni che sono state 3.833 (a fronte delle 5.293 dell'anno precedente), con una riduzione del 27,6%; di conseguenza sono aumentate le pendenze finali che ammontano a 3.074 a fronte delle 2.456 dello scorso anno (con un incremento del 25,2%).

Presso la Corte di assise è stato iscritto un procedimento (stesso numero dell'anno precedente); non vi sono state definizioni; le pendenze finali sono aumentate del 100 %, ammontando esse alle attuali 2 a fronte di 1 dello scorso anno.

Il Tribunale di Cassino si trova a gestire un quadro eterogeneo e complesso di tipologie di reato, caratterizzato da un volume particolarmente elevato di procedimenti relativi ai reati contro la persona e contro

il patrimonio, che rappresentano il nucleo più consistente dell'attività giudiziaria sia nella fase dibattimentale sia in quella GIP/GUP.

I reati contro la persona mostrano numeri molto alti, con 99 procedimenti pendenti davanti al collegio e 645 davanti al giudice monocratico, cui si aggiungono 670 procedimenti nella fase GIP/GUP e un flusso sopravvenuto particolarmente significativo.

Anche i reati contro il patrimonio costituiscono un'area di forte impegno, con 77 procedimenti collegiali e 719 monocratici pendenti, cui si affiancano 763 procedimenti nella fase GIP/GUP; rilevante è la specifica incidenza dei furti in abitazione e delle rapine.

I reati di criminalità organizzata, pur numericamente inferiori rispetto alle categorie più diffuse, mantengono un peso significativo, con 11 procedimenti collegiali e 2 monocratici pendenti, 9 nella fase GIP/GUP e un flusso sopravvenuto composto da 2 nuovi procedimenti collegiali, 1 monocratico e 5 nella fase GIP/GUP, confermando la presenza di fenomeni strutturati sul territorio.

I reati contro la pubblica amministrazione mostrano un carico consistente, con 1 procedimento collegiale e 29 monocratici pendenti, 40 nella fase GIP/GUP.

I reati in materia di immigrazione risultano numericamente contenuti, con nessun procedimento pendente in dibattimento, un solo procedimento nella fase GIP/GUP e un sopravvenuto nella stessa fase.

Il Tribunale di Cassino tratta altresì numerosi procedimenti per omicidi stradali e colpa medica.

I reati in materia di stupefacenti rappresentano una delle aree più rilevanti, con numerosi procedimenti soprattutto monocratici e presso l'ufficio GIP/GUP, segno di un forte impatto territoriale.

Anche i reati fallimentari e finanziari hanno un peso significativo.

Presso il **Tribunale di Civitavecchia** nell'anno giudiziario in esame, nel settore del dibattimento monocratico, le sopravvenienze sono state di 1.799 fascicoli (a fronte dei 2.090 dell'anno precedente), con una riduzione del 13,9%; le definizioni sono state 2.299 (a fronte delle 3.081 dell'anno precedente), con una riduzione del 25,4%; si sono

ridotte le pendenze finali del 7,5%, ammontando esse alle attuali 6.175 a fronte delle 6.675 dello scorso anno.

Si è registrata una diminuzione delle nuove iscrizioni anche al dibattimento collegiale, passate dalle 150 dell'anno precedente alle 90 dell'anno in corso, con una riduzione del 40,0%; le definizioni sono state 171 (a fronte delle 186 dell'anno precedente), con una riduzione del 8,1%; le pendenze finali sono diminuite del 18,5%, ammontando a 356 processi a fronte dei 437 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 4.433 (a fronte dei 4.123 dell'anno precedente), con un aumento dello 7,5%; risulta un aumento delle definizioni che sono state 4.196 (a fronte delle 3.560 dell'anno precedente), con un aumento del 17,9%; sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 1.905, rispetto alle 1.668 dello scorso anno (+ 14,2%).

Il contenzioso penale del tribunale di Civitavecchia è quantitativamente e qualitativamente molto rilevante.

Particolare importanza assumono le fattispecie per delitti relativi a stupefacenti, per i delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione, oltre che quelle relative a delitti attinenti al c.d. Codice Rosso e ai delitti di cui agli artt. 628, 629 e 644 c.p., atteso il degrado sociale che investe particolari zone del territorio.

Il processo di maggior rilievo pendente dinanzi al Tribunale in composizione collegiale è costituito dal processo per bancarotta fraudolenta aggravata, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza contro l'ex presidente ed i membri ed ex membri del consiglio di amministrazione di Alitalia Sai.

Ulteriore procedimento penale di particolare complessità è quello in cui sono imputati i vertici di Acea ATO 2 S.p.a. per la fattispecie di disastro ambientale.

La giurisdizione penale del Tribunale è essenzialmente caratterizzata dall'esistenza nel circondario del maggior aeroporto d'Italia e del secondo porto per passeggeri del Mediterraneo, sulla stessa incide, inoltre, il fatto che parte del circondario costituisce sostanzialmente

una porzione della periferia, spesso degradata, di Roma con la consumazione di reati tipici di tale realtà sociale.

Resta particolarmente significativo il numero dei reati di violenza domestica e di genere che hanno determinato l'iscrizione, nell'anno di riferimento, di un alto numero di procedimenti per reati di maltrattamenti in famiglia, di *stalking* e di violenza sessuale.

Presso il **Tribunale di Frosinone**, nell'anno giudiziario in esame, nel settore del dibattimento monocratico le sopravvenienze sono state di 1.247 fascicoli (a fronte degli 887 dell'anno precedente), con un incremento del 40,6%; le definizioni sono state 1.378 (a fronte delle 1930 dell'anno precedente), con una riduzione del 28,6%; si sono ridotte le pendenze finali del 7,2%, ammontando esse alle attuali 1.679 a fronte delle 1.810 dello scorso anno.

Si è registrato un incremento delle nuove iscrizioni anche al dibattimento collegiale, passate dalle 60 dell'anno precedente alle 64 dell'anno in corso, con un aumento del 6,7%; le definizioni sono state 58 (a fronte delle 71 dell'anno precedente), con una riduzione del 18,3%; le pendenze finali sono aumentate del 4,5%, ammontando a 138 processi a fronte dei 132 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 3.160 (a fronte dei 3.157 dell'anno precedente), con un aumento dello 0,1%; risulta una diminuzione delle definizioni che sono state 2.979 (a fronte delle 3.055 dell'anno precedente), con una riduzione del 2,5%; di conseguenza sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 1.283, rispetto alle 1.102 dello scorso anno (+16,4%).

Presso la Corte di assise il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 6 (a fronte dei 5 dell'anno precedente), con un aumento del 20%; risulta una diminuzione delle definizioni che sono state 5 (a fronte delle 6 dell'anno precedente), con una riduzione del 16,7%; di conseguenza sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 7, rispetto alle 6 dello scorso anno (+ 16,7%).

Il circondario del Tribunale di Frosinone è solo marginalmente interessato da infiltrazioni mafiose o camorristiche, con sporadici processi per tali tipologie di reati, ma nell'ultimo anno sono stati

iscritti procedimenti per associazioni per delinquere legate a traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, reati predatori, crimini tributari e riciclaggio; almeno tre processi riguardano associazioni criminali con oltre dieci membri, con base a Frosinone e ramificazioni nazionali e internazionali, dedite a reati di natura fiscale e reati contro il patrimonio quali riciclaggio ed autoriciclaggio dei proventi illeciti derivanti dalle cennate condotte delittuose.

Negli ultimi anni si è assistito al tentativo, ad opera di soggetti vicini a famiglie di etnia rom oramai stanziali a Roma, Ostia e Latina, di imporre ad alcuni esercizi commerciali il pagamento di una sorta di “protezione”; tentativo, a quanto consta, non riuscito anche per la pronta celebrazione nei confronti di costoro di processi esitati in condanne.

I reati in materia di immigrazione sono del tutto residuali nel complesso dell’attività giurisdizionale del circondario. Pende, però, un procedimento nei confronti di una pluralità di indagati, strutturati in una organizzazione criminale che era dedita alla simulazione di contratti di lavoro in favore di extracomunitari al fine di garantire loro il conseguimento di permessi di soggiorno o il ricongiungimento familiare.

Risultano in diminuzione i reati contro la pubblica amministrazione, quelli per violazione del testo unico in materia di stupefacenti e quelli contro la persona, ed in particolare contro le donne, anche per la maggiore attenzione al fenomeno generata dall’approvazione della legge nota come Codice Rosso.

Si segnala un rilevante numero di iscrizioni per reati predatori quali furti e rapine.

Allarmante, seppure in leggera decrescita, è il numero dei reati colposi.

Nel territorio di competenza del **Tribunale di Latina**, nell’anno giudiziario in esame, le sopravvenienze presso il settore del dibattimento monocratico sono state di 1.863 fascicoli (a fronte dei 1.992 dell’anno precedente), con una diminuzione del 6,5%; le definizioni sono state 2.720 (a fronte delle 3.580 dell’anno precedente), con una riduzione dell’24,0%; si sono ridotte le pendenze finali del 10,6%, ammontando esse alle attuali 7.243 a fronte delle 8.100 dello scorso anno.

Consistente è stato il decremento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 223 dell'anno precedente alle 198 dell'anno in corso, con una diminuzione dell'11,2%; le definizioni sono state 233 (a fronte delle 221 dell'anno precedente), con un aumento del 5,4%; le pendenze finali sono diminuite del 5,5%, ammontando a 602 processi a fronte dei 637 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 5.270 (a fronte dei 5.323 dell'anno precedente), con una diminuzione dell'1,0%; risulta un aumento delle definizioni che sono state 4.242 (a fronte delle 3.787 dell'anno precedente), con un incremento del 12,0%; sono aumentate le pendenze finali che ammontano a 6.524, rispetto alle 5.496 dello scorso anno con aumento del 18,7%.

Presso la Corte di assise il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 4 (a fronte di 1 dell'anno precedente), con un aumento del 300%; risulta diminuito il numero delle definizioni che sono state 4 (a fronte delle 5 dell'anno precedente), con una riduzione del 20,0 %; sono stabili le pendenze finali che ammontano a 3 processi.

Sul territorio operano delle pericolose organizzazioni criminali oggetto di attenzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma che ha avviato numerosi processi particolarmente rilevanti che hanno impegnato e stanno impegnando sia il Tribunale che la Corte di assise di Latina.

Con riferimento ai processi provenienti dalla DDA di Roma si evidenzia che nel periodo in osservazione sono pervenuti diversi processi che hanno trovato alimento nella circostanza che, dal 2018 ad oggi, almeno cinque persone – che si assume abbiano svolto un ruolo attivo nell'ambito della criminalità organizzata a Latina e Provincia – hanno iniziato a collaborare, con riapertura anche di procedimenti relativi a fatti avvenuti alcuni anni fa.

Al 30 giugno 2025 pendevano, provenienti dalla DDA di Roma, dieci processi di criminalità organizzata – art. 416 bis c.p., art. 74 DPR n. 309/1990 – con un complessivo di 79 imputati.

Il Tribunale di Latina ha concluso, a gennaio del 2025, un processo della DDA di Roma con 31 imputati, molti dei quali in custodia

cautelare, e con oltre 30 capi di imputazione relativi, tra l'altro, ad un'associazione ex art. 74 DPR n. 309/90 ed a diverse estorsioni, con capi tutti aggravati dall'art. 416 bis.1 c.p.

Sono pendenti diversi processi in materia di caporalato, collegato alla presenza di numerose aziende agricole nel territorio ed alla circostanza che ad esse sono adibiti molti lavoratori provenienti dall'India, diversi dei quali non regolari; circostanza, quest'ultima, che determina anche l'attivazione di numerosi processi in materia di violazione della normativa che regola l'immigrazione.

Numerosi sono i processi in materia di maltrattamenti che vedono abitualmente gli imputati sottoposti a misura cautelare personale.

Pendono anche diversi processi in materia di reati contro la pubblica amministrazione a seguito di diverse operazioni che hanno interessato alcuni comuni della provincia; anche questi processi, particolarmente complessi, scontano la necessità di dare preferenza ai processi con persone sottoposte a misura cautelare.

Particolarmente numerosi sono i processi in materia di bancarotta.

Presso il **Tribunale di Rieti**, nell'anno giudiziario in esame, le sopravvenienze nel settore del dibattimento monocratico sono state pari a 803 (a fronte delle 835 dell'anno precedente), con una diminuzione del 3,8%; le definizioni sono state 769 (a fronte delle 979 dell'anno precedente), con una riduzione del 21,5 %; sono aumentate le pendenze finali del 2,9%, ammontando esse alle attuali 1.194 a fronte delle 1.160 dello scorso anno.

Consistente è stato l'aumento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 25 dell'anno precedente alle 41 dell'anno in corso, con incremento del 64,0%; le definizioni sono state 31 (a fronte delle 32 dell'anno precedente), con una diminuzione del 3,1 %; le pendenze finali sono aumentate del 18,2 %, ammontando a 65 processi a fronte dei 55 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 1.716 (a fronte dei 2.363 dell'anno precedente), con una diminuzione del 27,4%; risulta una diminuzione delle definizioni che sono state 1.665 (a fronte delle 1.854 dell'anno precedente),

con una riduzione del 10,2%; sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 1.262, rispetto alle 1.211 dello scorso anno, con un aumento del 4,2%.

In relazione alla realtà criminale del territorio si segnalano i delitti di violenza sessuale e *stalking*, spesso avvenuti in ambito familiare, e di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge o del convivente more uxorio: con competenza collegiale, se commessi in presenza di minori. Rilievo particolare hanno poi assunto i procedimenti per truffa, conseguenti all'assegnazione di fondi per alloggi a seguito del sisma del 2016 (cosiddetto contributo di autonoma sistemazione), nonché i procedimenti per falsa dichiarazione ai fini della percezione del reddito di cittadinanza. Trattasi di processi in via di esaurimento.

Quanto al **Tribunale di Tivoli**, nell'anno giudiziario in esame le sopravvenienze presso il settore del dibattimento monocratico sono state pari a 1.583 (a fronte delle 1.919 dell'anno precedente), con una diminuzione del 17,5%; le definizioni sono state 1.858 (a fronte delle 2.399 dell'anno precedente), con una riduzione del 22,6%; si sono ridotte le pendenze finali del 5,6%, ammontando esse alle attuali 4.659 a fronte delle 4.934 dello scorso anno.

Si registra una riduzione delle nuove iscrizioni anche al dibattimento collegiale, passate dalle 120 dell'anno precedente alle 113 dell'anno in corso, con decremento del 5,8%; le definizioni sono state 115 (a fronte delle 129 dell'anno precedente), con una riduzione del 10,9%; le pendenze finali sono diminuite dello 0,4%, ammontando a 443 processi a fronte dei 445 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 5.046 (a fronte dei 6.070 dell'anno precedente), con una riduzione del 16,9%; risulta una diminuzione delle definizioni che sono state 4.718 (a fronte delle 5.845 dell'anno precedente), con una riduzione del 19,3%; di conseguenza sono aumentate anche le pendenze finali che ammontano a 3.125, rispetto alle 2.797 dello scorso anno con incremento dell'11,7%.

In merito alla tipologia della criminalità presente nel circondario, si segnalano in particolare i reati del cd. Codice Rosso che la Procura della Repubblica persegue con particolare attenzione.

Quanto al **Tribunale di Velletri**, nell'anno giudiziario in esame le sopravvenienze presso il settore del dibattimento monocratico sono state 2.800 (a fronte delle 2.915 dell'anno precedente), con diminuzione del 3,9%; le definizioni sono state 3.169 (a fronte delle 4.253 dell'anno precedente), con una riduzione del 25,5%; si sono ridotte le pendenze finali del 4,7%, ammontando esse alle attuali 7.499 a fronte delle 7.868 dello scorso anno.

Si registra una riduzione delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 204 dell'anno precedente alle 165 dell'anno in corso, con un decremento del 19,1%; le definizioni sono state 146 (a fronte delle 138 dell'anno precedente), con un aumento del 5,8%; le pendenze finali sono aumentate del 3,2%, ammontando a 611 processi a fronte dei 592 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 7.176 (a fronte dei 7.898 dell'anno precedente), con una riduzione del 9,1%; risulta una diminuzione delle definizioni che sono state 6.960 (a fronte delle 8.145 dell'anno precedente), con una riduzione del 14,5%; sono aumentate le pendenze finali che ammontano a 3.540, rispetto alle 3.324 dello scorso anno con incremento del 6,5%.

In tema di criminalità organizzata, si segnala la pendenza di un processo *ex art. 416 bis* c.p. della DDA, cd. "Tritone", nei confronti di 22 imputati sottoposti a misura cautelare custodiale, che è *stato* definito nel mese di novembre u.s.

Pende, poi, un altro processo della DDA per un'imputazione di tentato omicidio aggravato nei confronti di un soggetto gravitante nelle c.d. "batterie foggiane".

Il territorio di Velletri vede una ulteriore espansione delle infiltrazioni delle varie associazioni criminali operanti in territori limitrofi. Numerose sono oramai le associazioni di tipo mafioso gravitanti in particolare sulla parte costiera (Pomezia, Torvaianica, Anzio e Nettuno) che, avvalendosi della forza intimidatrice del metodo mafioso, realizzano una molteplicità di reati di natura varia, dagli stupefacenti alle armi, all'usura, alle estorsioni, ai reati di natura finanziaria, oltre alle infiltrazioni nell'ambito della P.A.

Oltre alle associazioni autoctone, si segnala una crescita delle associazioni importate da altri territori.

Sono numerosissimi i reati di detenzione e spaccio di hashish, marijuana e cocaina, reati posti in essere indistintamente in tutti i comuni del territorio e non solo da persone di giovane età.

È pendente, tra gli altri, un processo della DDA per il resto di cui all'art. 74 DPR 309/90.

Nel periodo in osservazione vi è stata, poi, una *escalation* dei reati contro la persona, e in particolare contro le donne; sono stati trattati processi di *stalking* condominiale, tipologia di reato sempre più ricorrente e caratterizzata da un'elevata conflittualità tra le parti, e numerosissimi sono i processi per violenza sessuale, spesso aggravata, complessi e caratterizzati da istruttorie articolate.

Elevato è anche il numero dei procedimenti per rapine ed estorsioni aggravate, spesso con imputati sottoposti a misure cautelari custodiali. Frequenti anche i reati di riciclaggio e ricettazione, nonché i procedimenti per usura.

La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha segnato il settore penale anche nel territorio di Velletri; infatti, i reati societari e fiscali, il falso in bilancio e la bancarotta, ovverosia tutti quei reati che hanno un impatto diretto e indiretto sull'economia, hanno subito un incremento.

Si segnalano anche numerosi procedimenti in materia di omicidio stradale e per reati da violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro.

Presso il **Tribunale di Viterbo** si segnala, nel settore del dibattimento penale monocratico, una riduzione delle sopravvenienze del 31,6% (atteso che dalle 1.820 del periodo precedente si è passati alle 1.244 del periodo in esame) e un aumento delle definizioni del 12,4% (passando a 1.554 rispetto alle 1.382 precedenti); si sono ridotte le pendenze finali del 7,4%, ammontando esse alle attuali 3.857 a fronte delle 4.167 dello scorso anno.

L'analisi dei flussi relativi al dibattimento con rito collegiale registra un aumento delle sopravvenienze (da 57 a 85 fascicoli), una

riduzione delle definizioni del 24,2% (passate dalle 62 del periodo precedente alle attuali 47) e un aumento del 23,2% delle pendenze finali (passate da 164 a 202).

Con riferimento all'ufficio GIP/GUP noti, si segnala che, a fronte di 3.199 iscrizioni (in lievissima diminuzione dello 0,6% rispetto alle 3.219 dello scorso anno), risultano definiti 2.863 procedimenti (in diminuzione dell'8,9% rispetto ai 3.142 dello scorso anno), con un aumento delle pendenze finali del 25,8% (essendo pari a 1.636, a fronte delle 1.300 dello scorso anno).

Presso la Corte di assise il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 1 (a fronte dei 4 dell'anno precedente), con una riduzione del 75%; risulta una diminuzione delle definizioni che sono state 1 (a fronte delle 2 dell'anno precedente), con una riduzione del 50,0%; stabili sono le pendenze finali che ammontano a 2 processi.

In relazione alle caratteristiche del contenzioso penale, è emersa la significativa pendenza di procedimenti aventi ad oggetto reati di c.d. violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni tra persone conviventi, violenza sessuale).

È, poi, sempre elevato il numero delle pendenze per i reati in tema di sostanze stupefacenti, che costituiscono anche larga parte dei procedimenti celebrati con rito direttissimo a seguito di arresto in flagranza.

Altra consistente quota degli affari trattati dal Tribunale in composizione monocratica è costituita dai reati contro la fede pubblica in tema di reddito di cittadinanza e dai reati contro il patrimonio, tra i quali vanno segnalati i procedimenti relativi ad ipotesi di truffa in danno di persone anziane.

Costante ed elevato è anche il numero di procedimenti inerenti reati contro il patrimonio quali furti, anche in abitazione, rapine ed estorsioni, queste ultime spesso connesse ai reati in materia di stupefacenti. Si segnala, altresì, un elevato numero di truffe, anche con aumento di quelle in danno di anziani.

Meritano di essere evidenziati, perché sintomatici della tendenza del contenzioso penale di cui si occupa l'ufficio ormai da diverso

tempo, i procedimenti per omicidio e lesioni stradali, per sfruttamento dei lavoratori, per responsabilità medica, per reati contro la pubblica amministrazione e in materia economica.

12.3. La magistratura onoraria

Per quanto riguarda il contributo della magistratura onoraria, anche per il settore penale è stato evidenziato da parte degli uffici del distretto il dato numerico della scopertura dei ruoli, che rileva nella misura di circa il 50% per i GOP addetti ai Tribunali e in misura ancor più significativa rispetto ai GOP addetti all'ufficio del giudice di pace.

Inoltre, come già rilevato anche per il settore civile, la recente riforma della magistratura onoraria ha suddiviso i GOP tra confermati e in attesa di conferma e, nell'ambito dei primi, tra coloro che hanno optato per il tempo esclusivo e coloro che non hanno esercitato l'opzione, restando a tempo parziale, con possibilità di utilizzazione completamente diverse.

Il complesso di tali novità fa sì che il contributo offerto dalla magistratura onoraria, per lo più limitato al settore monocratico, dove però è di fondamentale importanza stante la grave carenza del personale togato, viene ad essere limitato e condizionato sia dal numero insufficiente, sia dalla limitata disponibilità oraria, avendo la larga maggioranza optato per l'impegno parziale. Per i medesimi motivi anche gli uffici del giudice di pace sono soggetti ad un *deficit* di operatività.

Per far fronte, in particolare, a tale ultima situazione, sarebbe opportuno un ripensamento della dislocazione territoriale degli uffici del giudice di pace, che consenta un recupero delle risorse (nel distretto di Roma vi sono anche uffici con uno o due magistrati) e una razionalizzazione della rete territoriale, sostanzialmente ancora ferma alla realtà post-unitaria e ad una condizione dei trasporti e della rete viaria ormai del tutto irrealistica.

La recente riforma attuata con la l. n. 51/2025, oltre alla giusta sistemazione lavorativa, retributiva e previdenziale dei magistrati onorari che hanno ormai ultimato le procedure di stabilizzazione, prevede

la possibilità di un più ampio impiego degli stessi, ma persistono limiti significativi soprattutto quanto alla possibilità di comporre i collegi giudicanti per coloro che sono stati nominati dopo il 15 agosto 2017.

Il numero dei giudici onorari destinati al settore penale è sceso al minimo (tanto che ognuno degli stessi è frequentemente assegnatario di un doppio ruolo) ed è, peraltro, condizionato dalla scelta per la non esclusività della funzione dai più esercitata.

PARTE QUARTA

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

13. Il Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, come noto, è il più grande del Paese e ha giurisdizione esclusiva a livello nazionale in materia di reclami avverso i decreti di applicazione/proroga del regime detentivo differenziato *ex art. 41 bis* ord. pen. e sulle istanze di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia, istanze che incidono tanto sul settore collegiale, tanto su quello monocratico. In entrambi i casi trattasi di competenza funzionale inderogabile, che viene a gravare pesantemente sul carico di lavoro di un ufficio già particolarmente oberato e interessato da importanti scoperture degli organici sia di magistratura, che del personale amministrativo.

Per quanto riguarda l'attività collegiale del **Tribunale di sorveglianza**, nel periodo si è avuta la sopravvenienza di 12.305 procedimenti, con un significativo decremento rispetto al decorso anno, durante il quale erano stati iscritti 16.020 nuovi affari. Nel medesimo periodo sono stati definiti 12.903 procedimenti (rispetto ai 16.464 del periodo precedente); pertanto, si è passati da una pendenza ad inizio periodo di 18.682 ad una pendenza a fine periodo di 18.084 con riduzione delle pendenze del 3,2% rispetto al periodo precedente.

Con specifico riferimento al settore delle misure alternative, inclusi i differimenti dell'esecuzione della pena, a fronte di 15.503 procedimenti pendenti all'inizio del periodo, con una sopravvenienza di 7.909 istanze, sono stati accolte 2.916 domande, 2.594 sono state respinte, 1.249 dichiarate inammissibili, è stata emessa pronuncia di non luogo a provvedere per 1.758 fascicoli, 26 le declaratorie di incompetenza, 45 iscritti per errore, 161 unificati, cancellati 55, definiti in altro modo ulteriori 55, con una pendenza finale di 14.553 affari ed una riduzione pari al 6,1% circa.

A detto numero debbono aggiungersi le misure alternative concesse dall'organo monocratico (5.930 a fronte di 10.780 procedimenti

sopravvenuti) di cui si dirà con riferimento all'attività dell'Ufficio di sorveglianza.

Nell'ambito delle definizioni, sono stati adottati 1.236 provvedimenti concessori in materia di affidamento in prova al servizio sociale, 86 in materia d'affidamento terapeutico, 958 in materia di detenzione domiciliare, 200 differimenti dell'esecuzione della pena, obbligatori o facoltativi, anche nelle forme della detenzione domiciliare, 12 in materia di semilibertà, 16 in materia di liberazione condizionale.

Un ambito di attività del Tribunale cui è stata rivolta specifica attenzione è quello che riguarda i reclami avverso i provvedimenti relativi allo speciale regime carcerario previsto nell'art. 41 *bis* ord. pen.

Al 30 giugno 2025 i soggetti detenuti, ristretti in regime detentivo differenziato *ex* art. 41 *bis* ord. pen., risultavano complessivamente 730, con un calo nell'ultimo anno di 14 unità.

I flussi di lavoro, nel periodo in esame, risultavano i seguenti: 334 sopravvenienze, 173 definizioni, 391 pendenze al 30 giugno 2025 (aumentate rispetto alle 230 del 1° luglio 2024).

In materia di reclami *ex* art. 41*bis* ord. pen. si è assistito, nel periodo, ad un cospicuo aumento dei tempi di trattazione e di definizione dei procedimenti, riconducibile alla carenza dell'organico di magistratura nel primo semestre in osservazione.

Si è già detto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha anche giurisdizione unica sul territorio nazionale riguardo ai benefici penitenziari di persone sottoposte a speciale programma di protezione.

Per quanto attiene a tale ultimo segmento di utenza, a fronte della pendenza al 30 giugno 2024 di 123 procedimenti di richieste di misure alternative (detenzione domiciliare) e 108 procedimenti sopravvenuti, sono state accolte 40 richieste, 45 respinte e, considerate anche le declaratorie di non luogo a provvedere, al 30 giugno 2025 pendevano 114 procedimenti.

Si tratta di soggetti che necessitano, per l'estrema gravità dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna, di una valutazione particolarmente delicata, richiedendo la legge, quale requisito neces-

sario per la concessione del beneficio, oltre all'assenza di collegamenti attuali con il crimine organizzato, anche il ravvedimento.

Le pendenze dei procedimenti relativi ai cc.dd. "liberi sospesi", presso il Tribunale di sorveglianza di Roma al 30 giugno 2025 ammon-
tavano complessivamente a circa 7.500 procedimenti in attesa della
fissazione dell'udienza per pene detentive residue anche consistenti
(per lo più fino a quattro anni di reclusione), per i quali le Procure,
ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., hanno sospeso l'esecuzione
dell'ordine di carcerazione in attesa della decisione della magistratura
di sorveglianza.

Le attività dell'**Ufficio di sorveglianza di Roma**, nel periodo
in esame, hanno visto, a differenza di quanto avvenuto in ambito
collegiale, una sopravvenienza connotata da una notevole tendenza al
rialzo: infatti, la pendenza al 1° luglio 2024 era pari a 19.541 fasci-
coli, nel periodo in osservazione sono stati iscritti 29.797 nuovi affari,
mentre quelli definiti sono pari a 25.577, restandone pendenti 23.761.

Con riferimento all'entità numerica delle pendenze, va rilevato
che una buona parte di esse in realtà è la conseguenza dell'apertura di
un numero notevole di esecuzioni di misure alternative, sostitutive e di
sicurezza. È evidente che questi affari non costituiscono arretrato, ma
riguardano esecuzioni penali extramurarie destinate, in caso di buon
andamento della misura, ad estinguersi, anche dopo anni.

Ugualmente, per le misure di sicurezza, fino a che non si ravvi-
sino i presupposti per addivenire ad una revoca, i procedimenti sono
destinati a rimanere pendenti.

Un dato significativo si registra nel settore della conversione delle
pene pecuniarie, che evidenzia un netto incremento di tali procedimenti
imputabile al fatto che è stato riattivato il meccanismo di riscossione
delle pene pecuniarie da parte dell'ente riscossore, con conseguente
trasmissione degli atti alle Procure per inesigibilità e dalle Procure
agli Uffici di sorveglianza; il trend di definizione è negativo a causa dei
gravi vuoti di organico del personale di magistratura e amministrativo
che impongono di dare prevalenza ad affari più urgenti.

Nel settore delle liberazioni anticipate si registra una soprav-
venienza di 5.403 affari, con una percentuale molto elevata di

accoglimenti, pari a 3.970, a fronte di un numero considerevole di definizioni pari a 4.689.

Sui tempi di definizione dei procedimenti rilevano anche una serie di adempimenti istruttori la cui evasione non dipende esclusivamente dal personale che opera nel Tribunale; infatti, una delle principali cause di rallentamento della risposta di giustizia va ricercata nel ritardo dei riscontri istruttori forniti dagli organi di interlocuzione, dall'UEPE alle forze dell'ordine, dalle ASL agli altri uffici giudiziari destinatari di richieste di copia delle sentenze di condanna, in particolare se pronunciate fuori distretto.

Molte decisioni vengono comunque assunte dall'organo monocratico entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste, laddove sia prospettabile la gravità di condizioni di salute dei soggetti ristretti ovvero siano segnalate situazioni che impongono un tempestivo intervento (ad es. stato di gravidanza), tant'è che i relativi fascicoli vengono indicati come urgenti sin dalla fase dell'iscrizione e vengono costantemente monitorati; analogamente si procede con riferimento alle misure alternative invocate in via provvisoria dinanzi al magistrato di sorveglianza, in particolare qualora si riferiscano a soggetti detenuti.

La riforma Cartabia ha avuto sicuramente un impatto sui Tribunali e sugli Uffici di sorveglianza, ampliando la competenza in tema di applicazione e gestione delle pene sostitutive disposte nelle sentenze di condanna. Ancora oggi l'impatto può ritenersi contenuto a poche decine di procedimenti, data la titubanza nell'applicazione delle nuove sanzioni penali, anche se si sta progressivamente estendendo la platea dei soggetti interessati.

È la magistratura di sorveglianza a scegliere le modalità di esecuzione delle pene sostitutive e monitorarne l'esecuzione, intervenendo in caso di violazione delle prescrizioni e valutando l'eventualità della revoca all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, stante il richiamo all'art. 666 c.p.p., senza possibilità di provvisoria sospensione *inaudita altera parte*, come previsto dall'art. 51 *ter* o.p. con riferimento alle analoghe misure alternative.

Osserva il Presidente del Tribunale come la necessaria preventiva costituzione del contraddittorio in udienza priva le vittime – si pensi ai reati da Codice Rosso – di una tutela tempestiva e, come tale, efficace.

La legge Cartabia ha di certo il merito di voler deflazionare le pene detentive brevi, ritenute inefficaci, desocializzanti e, non ultimo, criminogene.

Come avvenuto anche per altri istituti, si ritiene verosimile un progressivo incremento delle sanzioni sostitutive, al quale tuttavia gli Uffici di sorveglianza non potranno far fronte in maniera adeguata, se non con il necessario potenziamento delle risorse.

Devono anche ricordarsi gli aggravii istruttori imposti dalla novella dell'art. 4 *bis* o.p. di cui al d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, conv. con modificazioni dalla legge 199 del 30 dicembre 2022, diretti a superare la presunzione di pericolosità di soggetti che si trovino ad espriare pene inflitte per gravi reati, ritenuti ostativi e maturati soprattutto in contesti di criminalità organizzata.

La modifica normativa ha richiesto una immediata interlocuzione con la D.N.A. per pianificare le modalità di acquisizione degli adempimenti istruttori, addivenendo ad uno standard istruttorio che va ad ottimizzare i tempi di definizione dei procedimenti.

L'importante sentenza n 10/2024, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e familiari, affermando il diritto all'affettività e alla sessualità in carcere, ha determinato indubbie criticità per la sua realizzazione pratica, in assenza di strutture dedicate all'interno degli istituti del distretto.

Le REMS del distretto (Palombara Sabina, Subiaco, Ceccano, Pontecorvo, Rieti) presentano una capienza complessiva di circa 100 posti, ma al 30 giugno 2025 risultavano 68 soggetti in lista d'attesa provenienti dalla libertà e 48 detenuti definitivi.

Permane una grave carenza di risorse tecnologiche: il processo penale telematico non è previsto prima del 2027, mentre il sistema informativo (SIES-SIUS) è obsoleto e non consente la digitalizzazione del fascicolo del condannato.

Le cancellerie sono costrette a gestire centinaia di p.e.c. al giorno, con tempi di iscrizione delle istanze passati da 2-3 giorni a oltre 15 giorni per le pratiche non urgenti. Il carico individuale per ciascun addetto è di circa 2.000 domande l'anno, pari a 180 fascicoli al mese.

Nonostante le criticità, il Tribunale ha mantenuto un indice di produttività elevato, ma il carico di lavoro è ormai insostenibile a risorse invariate. La popolazione detenuta supera i 61.861 soggetti in Italia (a fronte di una capienza di 51.312), riproponendo il rischio di condanne europee per detenzione inumana.

Si impongono interventi urgenti come l'incremento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo, l'implementazione del processo telematico, il potenziamento delle REMS e delle strutture sanitarie, la semplificazione delle procedure e il rafforzamento dei protocolli relativi alla giustizia di comunità. Solo in tale cornice sarà possibile garantire l'effettività della funzione rieducativa della pena e il rispetto dei principi sanciti nell'art. 27 Cost.

PARTE QUINTA

LA GIUSTIZIA MINORILE

14. Il Tribunale per i minorenni di Roma

14.1. Settore civile

Dai dati statistici relativi al periodo di riferimento emerge una diminuzione delle pendenze passate da 10.689 al 1° luglio 2024 a 10.044 al 30 giugno 2025 (-6,03%), in particolare con riferimento alle procedure relative alle convalide dei provvedimenti ex art. 403 c.c. passate da 95 pendenti a 70 (-26,32%), di quelle relative alla decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale, passate da 3.290 a 2.768 (-15,87%), di quelle relative alla dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale passate da 294 a 231 (-21,43%).

Rispetto alle procedure di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve ritenersi che la diminuzione dipenda dall'essere di fatto tali procedure confluite nel nuovo contenzioso, mentre per le procedure relative alla richiesta di idoneità all'adozione internazionale incidono sia i costi, non esigui, delle relative procedure all'estero, sia il ricorso ad altre tecniche di procreazione.

Risultano, invece, in aumento notevole sia le procedure per le misure per i minori con condotta irregolare, passate da 235 a 428 (+82,13%), sia quelle per gli ordini di protezioni contro abusi familiari, passate da 108 a 158 (+46,30%), sia quelle relative alla dichiarazione di adottabilità dei minori con genitori noti passate da 250 a 288 (+15,20%), infine le procedure per i provvedimenti indifferibili, passate da 125 a 174 (+39,20%).

Significativo appare l'aumento delle procedure di adottabilità e quello, notevole, delle procedure attinenti alle richieste ed all'emissione di provvedimenti urgenti e indifferibili.

Appare evidente come l'aumento delle procedure relative all'accertamento dello stato di abbandono, come di quelle relative ai provvedimenti cd. indifferibili, sia un chiaro segnale – e conseguenza

– di un dilagante aumento del disagio e delle situazioni di pregiudizio dei minori e delle sempre più marcate fragilità e inadeguatezza dei nuclei familiari. A tali situazioni dà, peraltro, riscontro l'aumento non tanto del numero dei reati, ma di quelli maggiormente violenti.

Si parla ormai di “povertà assoluta” per descrivere un quadro di povertà economica, sociale ed educativa dei nuclei familiari, che necessiterebbe di interventi di prevenzione e di interventi precoci di riparazione e sostegno per i quali di fatto mancano progettualità e risorse.

Dai dati statistici emerge che, a fronte di 6.322 sopravvenienze, il Tribunale ha definito 8110 procedure, frutto di un intenso e notevole sforzo sia dei magistrati che del personale amministrativo.

Nonostante l'aumento, nel periodo in esame, delle sopravvenienze il Tribunale per i minorenni è riuscito a definire un numero di procedure superiore alle sopravvenienze: tutto ciò, nonostante il notevole numero di provvedimenti urgenti (*ex art. 403 c.c. e 473 bis 15 c.p.c.*) che occupano ormai quasi quotidianamente i magistrati nell'emissione dei provvedimenti, con l'ascolto delle parti nei successivi 15 giorni – ascolto non delegabile ai giudici onorari – e con successivo provvedimento di conferma.

Tali attività impegnano notevolmente il lavoro dei magistrati, attesi anche i tempi ristretti, a discapito di altri settori.

Le procedure di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da 1.599 pendenti al 1° luglio 2024 con una sopravvenienza nell'anno in osservazione di altre 861, ammontavano a 1.510 al 30 giugno 2025, essendone state esaurite 965. La definitività di tali procedure dipende dal raggiungimento della maggiore età del minore o dal suo eventuale allontanamento dalla struttura, se trattasi di minori extracomunitari. Il fenomeno appare in continua crescita per i minori provenienti dall'Africa, con rilevanti difficoltà in ordine alla loro collocazione. L'elevato numero di minori stranieri non accompagnati ha comportato problemi per la nomina dei tutori perché il ricorso ai tutori volontari non è sempre percorribile, sicché si è spesso provveduto alla nomina quale tutore del sindaco del luogo dove è collocata la struttura ospitante, specie per i comuni fuori Roma attese le difficoltà rappresentate dall'ufficio tutele della capitale.

Infine, relativamente alle procedure riguardanti il collocamento di minori presso coppie selezionate tra quelle aspiranti all'adozione, i dati del periodo in esame sono di 253 procedimenti pendenti a fronte dei 201 pendenti al 1° luglio 2024, aumento collegato anche all'incremento delle procedure per la dichiarazione di adottabilità.

Si segnala la delicatezza dell'attività di selezione delle coppie più rispondenti alle esigenze del minore da collocare in adozione, che impegna i magistrati onorari a ciò delegati ed i magistrati di ruolo in camere di consiglio settimanali; difficoltà aggravate dalla scomparsa della banca dati delle coppie nel nuovo sistema SICID.

Come già evidenziato nel programma di gestione per il 2025, gli obiettivi di smaltimento dei procedimenti civili ultra-triennali, per un ufficio minorile, costituiscono mere indicazioni programmatiche, espresse secondo un criterio meramente quantitativo, riguardo alla capacità di smaltimento dell'ufficio. La peculiarità dei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni, volti a realizzare l'interesse del minore destinatario dell'intervento di tutela, comporta, infatti, che il prolungamento della pendenza è spesso determinato dalle particolari esigenze istruttorie connesse alla specificità del caso concreto ed alla necessità di individuare il provvedimento o i provvedimenti più adeguati a realizzare l'esigenza di protezione e ad essere concretamente eseguibili, così definendo la procedura. La ragionevolezza della durata per tali procedure non può pertanto essere valutata come per le altre procedure civili posto che, al fine di realizzare la effettiva tutela del minore, è spesso necessario adottare più provvedimenti, nel tempo adeguando gli interventi alle esigenze e monitorando gli esiti conseguiti.

Al fine di permettere una costante verifica da parte dei singoli magistrati del proprio ruolo, anche per consentirne una adeguata gestione, ed al fine di consentire al presidente del Tribunale una costante vigilanza, anche per eventuali iniziative di adeguamento organizzativo, è stato previsto già nel 2024 il monitoraggio dei ruoli nelle varie tipologie di procedure nonché la trasmissione periodica ai singoli magistrati dell'elenco totale delle procedure, comprensivo quindi anche di quelle ultra-triennali. Ciò anche al fine di programmare concrete modalità di attuazione degli obiettivi di smaltimento delineati nonché di ridistribuire i carichi di lavoro dei ruoli più gravati.

Per garantire tale ultima finalità sono stati adottati vari provvedimenti di esonero dall'assegnazione delle nuove procedure per permettere lo smaltimento di quelle di più vecchia iscrizione.

14.2. Settore penale

Nel settore penale sono state previste, oltre alle due udienze calendarizzate, numerose udienze straordinarie con l'esame di un elevato numero di procedimenti.

Per i procedimenti del giudice per le indagini preliminari, rispetto al periodo precedente si è registrato un notevole aumento, pari al 36,76 %, dei sopravvenuti iscritti nel registro noti (2.268 a fronte dei 1.680 dell'anno precedente).

Sono stati definiti 2.054 procedimenti contro noti, con un aumento pari al 17,03% della produttività rispetto al periodo precedente, durante il quale ne erano stati definiti 1.755.

Il considerevole incremento deve essere letto considerando anche il trasferimento ad altro ufficio giudiziario di uno dei tre magistrati assegnatari delle funzioni GIP/GUP e Sorveglianza, con una scoperta del posto dal 15 febbraio al 25 luglio 2025. In tale periodo, ai due magistrati in servizio sono stati assegnati, nella misura del 50% cadauno, i fascicoli del GIP inerenti tutte le procedure urgenti.

I dati confermano, dunque, il considerevole e costante aumento del disagio personale, familiare e sociale determinatosi a partire dal periodo del *lock down* fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, i cui effetti, sotto il profilo non soltanto dell'aumento della commissione di reati da parte di soggetti minorenni, ma anche della complessità della personalità dei soggetti autori di reato (spesso affetti da problematiche psichiatriche aggravate dal poliabuso di sostanze psicotrope e psicofarmaci), possono considerarsi una sorta di "onda lunga" della pandemia; periodo che ha accelerato la manifestazione di fenomeni di disagio con esordio di comportamenti a rischio da parte di minori anche infraquattordicenni o appena quattordicenni, sempre più frequenti ed amplificati dall'abuso della tecnologia informatica.

Deve rilevarsi, in ogni caso, come, oltre alla pandemia, l'aumento del disagio minorile e dei comportamenti a rischio sia il riflesso

dei profondi cambiamenti della società e della famiglia, che hanno visto una impressionante accelerazione negli ultimi anni a seguito dell'uso massiccio della tecnologia informatica, in particolare all'uso dello *smartphone* da parte di giovani e giovanissimi, anche al di sotto dell'età imputabile, che può essere ormai definito una vera e propria dipendenza.

Si evidenzia il numero di 1.132 decreti di archiviazione (+ 21% rispetto all'anno scorso), dato che conferma come molte delle situazioni denunciate siano scarsamente rilevanti dal punto di vista penale, rappresentando perlopiù comportamenti dettati da disagio psicologico e sociale, spesso insorti in ambito familiare e dovuti a incuria genitoriale (in alcuni casi molto grave e opportunamente segnalata dal pubblico ministero al Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e 333 cc).

L'aumento delle archiviazioni è altresì da attribuirsi anche alla riforma Cartabia che ha introdotto una nuova formulazione dell'art. 408 cpp, rendendo più rigoroso il filtro da parte della Procura all'esito delle indagini preliminari.

Si registra uno straordinario aumento delle sentenze di declaratoria di non imputabilità, pari al 347% rispetto all'anno precedente, dato che conferma l'aumento dell'esordio di comportamenti devianti da parte degli infraquattordicenni, derivanti anche dall'uso e dalla sperimentazione precoce di sostanze stupefacenti e della sessualità.

In diminuzione drastica sono, invece, le sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, pari al -31,06% rispetto al precedente anno, dato che conferma la diminuzione della commissione di reati che possono essere ritenuti tenui e occasionali.

Per quanto riguarda l'ufficio del GUP, si è registrato un notevole aumento, pari al 50,22%, dei procedimenti pervenuti, 1.310 a fronte degli 872 del periodo precedente. La produttività è diminuita dell'11,29%, essendo stati esauriti 903 procedimenti rispetto ai 1.018 del periodo precedente. Ciò ha comportato un aumento delle pendenze del 43,26% rispetto all'anno precedente; infatti, i procedimenti pendenti al 30 luglio 2025 sono 1.457 rispetto ai 1.017 del 30 giugno 2024.

Valgono le medesime considerazioni già svolte per il GIP con riferimento alla riduzione dei tre magistrati a due unità per un periodo

di quattro mesi e mezzo, cui sono stati assegnati i processi con imputati detenuti e i processi per l'avvio o la conclusione della messa alla prova.

Per il periodo di riferimento, è stabile il numero dei decreti dispositivi del giudizio (241 a fronte di 262 decreti dell'anno precedente); sono state emesse complessivamente 504 sentenze (579 nell'anno precedente), di cui 251 di non luogo a procedere, così suddivise: 27 per irrilevanza del fatto, 67 per concessione del perdono giudiziale, 184 per estinzione del reato conseguente all'esito positivo della prova. Con rito abbreviato sono state pronunciate 69 sentenze delle quali 62 di condanna e 7 di assoluzione.

Tali dati si rivelano inferiori del 12,95 % rispetto al periodo precedente in cui sono stati emesse 579 sentenze, tra le quali 271 sentenze di non luogo a procedere e 83 sentenze a seguito di giudizio abbreviato.

Il numero delle sentenze di estinzione del reato per esito positivo della prova è diminuito del 9,80% e le sentenze di perdono giudiziale sono diminuite del 6,94%. Anche le sentenze pronunciate con rito abbreviato sono diminuite del 16,86% rispetto al periodo precedente; tra queste, le sentenze di condanna vedono un lieve aumento pari al 3,3%. Diminuite del 50% le sentenze di assoluzione.

Il dato numerico conferma, comunque, il ruolo di filtro dell'udienza preliminare minorile, che consentirà una altrettanto costante diminuzione dell'afflusso di processi alla fase dibattimentale.

A tale proposito si evidenzia che i decreti che dispongono il giudizio immediato sono aumentati del 10%. Tuttavia, si registra un aumento del 32,53% delle richieste di rito abbreviato per rinuncia al giudizio immediato, ad ulteriore conferma della centralità che assume l'udienza preliminare nella definizione dei processi.

Deve essere evidenziato l'aumento del numero di imputati italiani ovvero stranieri c.d. di seconda generazione, ma con stabile dimora sul territorio, i quali, presenziando in udienza, aumentano la possibilità di definizione del procedimento allo stato degli atti.

Peraltro, da anni non si registrano casi di richieste da parte del pubblico ministero di condanna a sanzioni sostitutive, che richiedono comunque il consenso all'utilizzo degli atti da parte dell'imputato, ma

che potrebbero essere emesse, definendo, così, nella fase dell'udienza preliminare il processo, qualora non sussistano i presupposti per la concessione degli altri benefici. Ciò sicuramente avrebbe una ulteriore valenza deflattiva dei casi di rinvio a giudizio.

Purtroppo, l'insufficiente numero di strutture comunitarie pubbliche e la mancanza di una specifica specializzazione nel trattamento dei minori a rischio di devianza e di quelli con problematiche di natura psichiatrica, ovvero di quelli cd a "doppia diagnosi" fa sì che la misura si riveli spesso inadeguata ovvero che l'applicazione della stessa subisca ritardi dovuti alle difficoltà di reperimento di una struttura idonea, con conseguente fallimento dei progetti di messa alla prova con inserimento in comunità.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati, si tratta nella maggioranza dei casi di reati contro il patrimonio (prevalentemente furto, ricettazione e rapina) e di spaccio di sostanze stupefacenti (in prevalenza hashish e marijuana, più raramente cocaina ed eroina).

Il costante ricorso all'istituto della messa alla prova conferma, infine, la valenza rieducativa e di sostegno dell'istituto che, nel periodo in esame, ha visto anche la predisposizione di progetti di intervento elaborati con la significativa collaborazione di società pubbliche quali AMA e ATAC con riferimento a reati di danneggiamento aggravato ai danni di mezzi pubblici di trasporto, di stazioni della metropolitana ovvero di imbrattamento di edifici. Per i reati commessi con l'uso di strumenti telematici, i progetti di intervento sono elaborati con la collaborazione della polizia postale e mirano all'educazione ad un uso responsabile dei *social network*; tali progetti sono inseriti nei programmi per messa alla prova in caso di reati sessuali commessi con l'uso del cellulare.

Sotto tale profilo vanno evidenziati gli sforzi profusi dagli assistenti sociali dell'USSM nel reperire attività formative e/o lavorative idonee ad articolare un adeguato progetto di intervento rieducativo.

Deve essere evidenziato come il sistema normativo previsto dalla riforma Cartabia, per ciò che riguarda la giustizia riparativa, non abbia avuto ancora attuazione in quanto i centri per la giustizia riparativa, istituiti presso gli enti locali e che devono avvalersi di mediatori

esperti inseriti in appositi elenchi con potere di vigilanza del Ministero della giustizia, non sono stati ancora istituiti. Il centro per la giustizia riparativa della Regione Lazio, che fino al mese di febbraio 2024 aveva gestito le richieste di mediazione penale, ha sospeso le attività per scadenza della convenzione.

Come per lo scorso anno si registra l'impatto che continua ad avere la modifica dell'art 24 del d.lgs. 272/89, operata dall'art 5 della l. 117 dell'11 agosto 2014, che ha portato a 25 anni, rispetto ai 21 precedentemente previsti, il limite per l'applicazione della normativa minorile per quanto attiene alla esecuzione della pena per reati commessi da minorenni. Questa novità legislativa ha comportato che molti ragazzi detenuti in espiatione pena, anche per reati gravi e con pene di rilevante entità, sono rientrati presso gli istituti penitenziari minorili, provenendo dagli istituti penitenziari adulti. Ciò ha comportato una modifica sostanziale delle caratteristiche della popolazione detenuta presso tali istituti, vista la concomitante normativa che ha comportato una forte riduzione della applicazione della misura della custodia cautelare per molti reati.

Di contro, le modifiche introdotte dal d.l. 123/23 hanno reso più agevole il trasferimento dei detenuti divenuti maggiorenni negli istituti penali per adulti per motivi di sicurezza (28,1%).

Per l'anno di riferimento si evidenzia un leggero miglioramento della condizione di costante emergenza in cui versa l'istituto penale minorile di Casal del Marmo, teatro quasi quotidiano, lo scorso anno, di illeciti disciplinari e rivolte; situazione da far risalire anche alla carenza del personale della polizia penitenziaria ivi assegnato (problema, peraltro, comune anche agli altri istituti penali minorili).

Gli ingressi nel periodo di riferimento sono stati 186 suddivisi in 156 maschi e 30 femmine; di essi 64 sono italiani e 122 stranieri, con una diminuzione del 10,14% circa del totale degli ingressi rispetto all'anno precedente.

CONCLUSIONI

L'anno giudiziario 2026 si apre in un tempo incerto e pieno di ombre, in un tempo difficile per la pacifica convivenza fra i popoli e che vede palesi segni di declino delle democrazie.

All'indomani della pandemia, ci siamo all'improvviso risvegliati in un mondo con accentuate tendenze post-liberali, in cui vengono messe in discussione le c.d. libertà dei moderni, e cioè quell'intreccio fra democrazia e garanzie liberali che mira a difendere i cittadini dall'uso arbitrario del potere e che implica il rispetto della rule of law e della separazione dei poteri, attraverso organi che rendano in concreto esigibili i diritti.

Pensavamo che si trattasse solo di una parentesi e che presto sarebbe ritornato il primato del diritto e sarebbe finito lo stato di eccezione, si sarebbe riavvito il percorso di sviluppo, inclusione e giustizia sociale che dalla fine del secondo conflitto mondiale e dalla caduta del muro di Berlino aveva fatto progredire l'Europa, e che la pace, in ogni caso, avrebbe continuato a prevalere sulla guerra.

Invece, anche nel cuore stesso dell'Europa è tornata a farsi sentire la volontà di potenza e si sono risvegliati nazionalismi ormai dimenticati e, con essi, il discredito per le soluzioni diplomatiche e per il metodo negoziale, ma soprattutto il discredito per lo Stato di diritto, ritenuto incompatibile con la volontà popolare, e per quel complesso di vincoli e limiti che, secondo la tradizione delle democrazie costituzionali, si frappongono a quella che i classici definivano la dittatura della maggioranza.

In questo clima il ruolo delle corti e dei giudici è più che mai centrale e determinante, e tuttavia mai come oggi le corti appaiono fragili e vulnerabili, esposte alle censure di un senso comune che le descrive come una minaccia e una trappola per l'esercizio dei pubblici poteri, invece che come un insostituibile regolatore della complessità sociale.

Esattamente 60 anni fa, nel 1965, ebbe luogo uno fra i più importanti congressi dell'ANM (di cui non si è spento il ricordo fra quelli della mia generazione, in quanto segnò uno spartiacque fra la vecchia e la nuova magistratura) il congresso di Gardone, nella cui mozione finale si legge che il congresso si dichiarava “ decisamente contrario alla concezione che pretende di ridurre l’interpretazione ad una attività puramente formalistica indifferente al contenuto ed alla incidenza delle norme sulla vita del paese. Il giudice, all’opposto, deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli ineliminabili confini della sua subordinazione alla legge, un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali della Costituzione”.

Queste parole, tanto impegnative, facevano eco a quelle, altrettanto impegnative, pronunciate, nel 1959, nella cerimonia di insediamento del primo CSM, dal Ministro della giustizia del tempo, Guido Gonella, che ricordava, nel dare finalmente attuazione all’organizzazione costituzionale della magistratura, che “lo Stato di diritto, mentre afferma il primato della legge, vuole che sia garantita l’imparziale giustizia per tutti e perciò avverte che la magistratura ha bisogno di indipendenza, di guarentigie per la sua indipendenza”.

Veniva così a delinarsi un orizzonte – che lasciava intravedere una società che non può fare a meno dei giudici e dei giudizi di valore dei giudici e che tutela la loro indipendenza affinché gli stessi restino “indifferenti”, ma non ciechi “ricercatori del vero”- che ha consentito alla magistratura , nel nostro e negli altri paesi, di orientarsi nel caos di una produzione normativa sempre più farraginoso e incerto, di valorizzare le fonti internazionali e di regolare i crescenti conflitti dell’ambiente sociale, fondando sulla fiducia e non sul consenso la sua legittimazione sociale.

Se, però, questo patto fra magistratura e società si spezza, se si confonde l’indirizzo interpretativo della legge con l’indirizzo politico di governo, si apre una crepa nella credibilità complessiva delle istituzioni e si crea un cortocircuito nelle forme in cui si esercita la volontà popolare, che vincola il giudice solo nelle forme obiettive della legge e nei limiti segnati dal rispetto dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza, che devono essere garantiti nei confronti di qualsiasi maggioranza.

Ridurre il complesso di questi interrogativi nella formula dell' "invasione di campo" dei giudici in danno della politica è francamente fuorviante e lascia in ombra la risposta da dare all'interrogativo che tutti li sintetizza, e cioè se vi possa essere una democrazia effettiva (che riconosca limiti e contrappesi) senza una magistratura indipendente e se una magistratura indipendente possa sopravvivere in assenza di un clima di temperanza istituzionale e di tolleranza reciproca.

Il fatto è che non si può rinunciare a ragionare criticamente sui temi della giustizia.

E se si ragiona criticamente dovrà riconoscersi che il complesso di tali problemi risulta esacerbato, ove come in Italia, nonostante l'alta produttività dei magistrati, i tempi della giustizia restano insoddisfacenti, dall'incapacità del legislatore, nonostante la frenesia normativa di questi ultimi anni, di aggredire il nodo dell'efficienza della giurisdizione e, al tempo stesso, dalla inclinazione a riformare la magistratura più che l'organizzazione del servizio giustizia.

Riferivo nella relazione dello scorso anno che il tempo trascorso dai più recenti provvedimenti di riforma del processo civile e penale era ancora troppo breve per esprimere, fra luci e ombre, un giudizio ultimativo; a distanza di un anno il quadro di riferimento è meno incerto e conferma, consolidandole, alcune linee di tendenza che si erano già manifestate.

In particolare l'ultima riforma del processo civile (l'ultima di tante) conferma quel che da sempre si è avvertito dagli osservatori più attenti, e cioè che, nel nostro paese, il problema della giustizia civile non è un problema di rito, ma di selezione della domanda, di risorse disponibili e di efficiente organizzazione del sistema giustizia, e, al tempo stesso, che la moltiplicazione dei riti non giova certo alla semplificazione del sistema, per come è, invece, avvenuto per il processo del lavoro, che avrebbe ben potuto costituire il punto di riferimento per la riforma dell'intero sistema processuale.

Diffusa è, pertanto, la considerazione, fra i capi degli uffici, che i nuovi e molteplici adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario di cognizione, imponendo verifiche più laboriose e meno efficaci, hanno aggravato, più che restringere, i tempi dei processi, imponendo la pre-

disposizione di calendari di udienza con termini più lunghi rispetto a quelli della precedente normativa.

Generale favore hanno incontrato, invece, le nuove disposizioni sull'udienza cartolare, o meglio sulla trasformazione dell'eccezionale disposizione che prevedeva, durante il periodo pandemico, la sostituzione dell'udienza con note scritte in regola processuale ordinaria, giustificata da ragioni di maggiore produttività ed efficienza, e non più di tutela della salute pubblica.

Sul punto una avvertenza mi pare, però, doverosa: il superamento del contatto fra il giudice e le parti appare opportuno ogni qual volta consente di risparmiare tempo ed attività per adempimenti solo formali o in cause puramente documentali, ma non può costituire il viatico per comportamenti deresponsabilizzanti, che svuotino quel ruolo di direzione attiva del processo da parte del giudice (che sente le parti, promuove la mediazione, richiede chiarimenti) che ha consentito di superare la vetusta e perniciosa concezione del processo civile come “cosa privata dei procuratori delle parti”, che per decenni ha configurato il processo civile come una sorta di “processo a perdere”.

Il che significa che la perdita della “dimensione spaziale” del giudizio e la sua sostituzione con una mera interlocuzione digitale non può esaurire l'intera esperienza processuale, che resta pur sempre fondata sulla presenza, l'oralità e il contatto ogni qual volta lo impone la natura degli interessi da tutelare.

Ma ciò significa anche che la ricerca, pur doverosa, di una crescente produttività del sistema giudiziario non può andare esente dal recupero di adeguati tempi per la riflessione e la decisione, come antidoto ad una quantità che nega la qualità e da una riflessione critica sulla possibilità di avallare, in nome della produttività, una crescente flessibilizzazione dei principi del giusto processo e della dialettica processuale.

Anche in seno all'amministrazione della giustizia, è particolarmente vivace il dibattito sull'intelligenza artificiale, ma è dubitabile che, nonostante la velocità di tutte le innovazioni informatiche, la stessa potrà a breve contribuire a migliorare l'efficienza della giustizia civile; si tratta di una prospettiva che va con prontezza coltivata, ma non

di un applicativo, per così dire, di immediata spendibilità in ambito giudiziario.

Allo stato bisogna ricordare che l'amministrazione della giustizia è annoverata dalle fonti comunitarie come settore di utilizzo dell'intelligenza artificiale ad alto rischio, per la sua capacità di incidere potenzialmente sull'attività valutativa del giudice e sull'indirizzo giuridico, e quindi sul pensiero libero e critico del magistrato, laddove la stessa può, invece, risultare utile se volta a supportare, in modo trasparente, l'attività di ricostruzione del fatto e di applicazione del diritto.

Il punto è che l'intelligenza artificiale non è mai neutra, incorpora tutte le imprecisioni e i pregiudizi di chi ha progettato il sistema ed, in ogni caso, non considera l'evoluzione del sistema giuridico, che può anzi occultamente frenare.

In altri termini, non considera la necessità per il giudice di regolare fenomeni nuovi o di regolare in forme nuove e diverse regole preesistenti, e cioè di governare l'innovazione in virtù di quella portata evolutiva, e non solo ricognitiva, del precedente che consente all'esperienza giurisprudenziale di progredire e che rappresenta il limite più evidente all'utilizzazione dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario.

Ancora più complesso è l'impatto delle più recenti riforme sulla giustizia penale.

Come noto, la riforma Cartabia ha puntato, in sintesi, a deflazionare il dibattimento penale e a contenere le impugnazioni, al tempo stesso, a promuovere le alternative al carcere, e non solo per la condizione gravissima degli istituti penitenziari, ma per favorire la prospettiva del diritto penale minimo e della rieducazione della pena, nelle sue diverse forme.

I dati forniti dal Tribunale di Roma, nel confermare le linee di tendenza degli anni precedenti, segnalano quest'anno, in primo luogo, una importante riduzione delle sentenze di proscioglimento ex art. 425 cpc, al termine dell'udienza preliminare, che non può che essere letta come conferma del filtro che progressivamente esercita, sulle richieste di rinvio a giudizio, il più rigoroso criterio per procedere della "ragionevole previsione di condanna" rispetto alla meno

impegnativa “sostenibilità in giudizio” dell’accusa; la definizione con il rito abbreviato di poco più del 27% del contenzioso (1.277 sentenze su 4.706 richieste di rinvio a giudizio) conferma la persistente sottoutilizzazione dei riti alternativi, nonostante che il legislatore, al fine di alleggerire il dibattimento, abbia incentivato tale rito nei presupposti e, da ultimo, con la nuova diminuzione di un terzo della pena in caso di mancato appello della sentenza di condanna; infine, l’apertura di un numero minimo di procedure per l’applicazione di tale diminuzione (370 procedure su 1.275 definizioni presso l’ufficio GIP/GUP, 1.169 definizioni su 14.614 processi esauriti presso il Tribunale) evidenzia la persistente difficoltà a deflazionare sia il dibattimento sia il sistema delle impugnazioni, e cioè a potenziare i riti alternativi anche attraverso effetti premiali.

Si conferma come a decollare sia solo (ma non è certo poco) la scelta del legislatore di condurre a giudizio solo i casi in cui il materiale di indagine abbia una consistenza qualificata, introducendo un filtro rispetto alle imputazioni azzardate funzionale ad evitare la celebrazione di processi “inutili” e a ridurre i tempi dei processi penali, consentendo al giudice della cognizione di dedicarsi ai casi che, per la complessità dell’accusa, necessitano della raccolta delle prove nel contraddittorio delle parti.

Del tutto correttamente l’orizzonte del pubblico ministero diventa quello di una piena assunzione di responsabilità per l’esito del giudizio, al pari del giudice dell’udienza predibattimentale e dell’udienza preliminare, di modo che, anche sotto questo aspetto, si rivela la funzione del pubblico ministero quale imparziale custode della legge.

Merita di essere piuttosto ricordato come il progressivo superamento di prassi in ben altro senso orientate rispetto alla nuova regola processuale della ragionevole previsione di condanna non è contraddetta dal crollo, nel presente anno, così come nel precedente, dei decreti di archiviazione (- 23,5% che fa seguito al - 31% al 30 giugno 2024), ma per cause che vanno ricercate, non nella produttività degli uffici, ma nell’infelice avvio del processo penale telematico, che, in conseguenza del malfunzionamento dell’applicativo APP per le richieste di archiviazione della Procura e, a cascata, per i provvedimenti di competenza dell’ufficio GIP, ha determinato, non l’auspicata riduzione, ma un

significativo aumento dei tempi di lavorazione per ciascun fascicolo processuale e quindi il rallentamento complessivo del processo penale.

Il punto è che l'attesa che si riponeva nell'incremento dell'operatività dei riti alternativi al dibattimento e degli incentivi introdotti dal legislatore per deflazionare le impugnazioni è rimasta vanificata dalla possibilità, per chi potrebbe giovare di tali rimedi, di scegliere il giudizio ordinario per avvalersi della nuova causa di improcedibilità del processo per superamento del termine biennale di durata dell'appello, senza la quale il ricorso ai riti alternativi sarebbe sicuramente più significativo.

Per come ho osservato nella precedente relazione, la disciplina dell'improcedibilità (che ha introdotto una inedita causa di estinzione processuale, che si affianca alla prescrizione sostanziale, connessa alla gravità del reato) se sino ad oggi ha determinato la postergazione dei processi più risalenti rispetto a quelli più nuovi, indipendentemente dalla gravità del reato (ed è questo già un effetto aberrante), con il progressivo affluire dei processi interessati dal nuovo regime rischia di determinare l'estinzione stessa di migliaia di fascicoli allorché tutte, o la gran parte delle iscrizioni saranno attratte nella nuova disciplina.

Gli effetti devastanti che per la Corte di Roma determina questa inedita forma di prescrizione sono ben rappresentati dalla constatazione che dal primo gennaio 2020 al 30 settembre 2025 sono sopraggiunti ben 21.605 fascicoli per i quali si applica l'art. 344 bis cpp e che, pertanto, già oggi quasi i due terzi delle pendenze della Corte sono potenzialmente soggetti ad estinzione per decorso del termine biennale previsto.

Emerge, così, il problema di fondo della giustizia penale a Roma, e cioè la presenza di un numero di pendenze privo di riscontro presso ogni altra sede giudiziaria, che si è ridotto in un quadriennio, grazie all'eccezionale impegno dei giudici della Corte, da oltre 52.000 a 36.078 fascicoli, ma che resta imponente e non ulteriormente riducibile in assenza di interventi, anche straordinari e temporalmente limitati, di aumento delle risorse disponibili.

A Roma, in altre parole, crescono i reati, ma continuano a diminuire i giudici ed è questa la contraddizione che, nonostante la sua

irrazionalità, svela la disciplina dell'improcedibilità, che per potere funzionare, e non risolversi in una ecatombe dei processi penali e nella falcidia dei riti alternativi, presuppone l'assenza di arretrato o un arretrato di minima e tollerabile consistenza, cioè una situazione proprio opposta a quella constatabile nella Corte più grande del paese.

Se questo è il contesto, tanto più vanno apprezzati i dati che riportano le relazioni dei capi degli uffici del distretto, che danno conto di diffuse criticità, ma anche dell'impegno e della capacità di innovazione che ovunque sono stati mobilitati per contenere gli effetti più dirompenti delle scoperture degli organici e per preservare le strategie di riduzione dell'arretrato e dei tempi dei processi che rischiano di essere costantemente vanificate da carenze di risorse che appaiono tanto più gravi in quanto incidono su alcuni degli uffici più grandi del paese, ad iniziare dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale di sorveglianza di Roma, ma che riguardano anche uffici, quali i Tribunali di Latina, Tivoli e Civitavecchia, secondi, per bacini di utenza, nell'Italia centrale solo a Firenze e Bologna.

Per l'area civile, in particolare, la Corte di appello, nonostante una contenuta contrazione delle definizioni (rispettivamente -3,9% e -7,5% per il civile ordinario e, a seguito di una deliberata contrazione del carico esigibile, per il contenzioso del lavoro), ma grazie alla produttività dei magistrati, testimoniata da un indice di ricambio (pari a 126 punti) che si colloca nella fascia più alta degli ultimi anni, realizza una ulteriore riduzione delle pendenze del 7,2% nel contenzioso ordinario e del 15,2% in quello del lavoro. In termini assoluti le pendenze dell'area civile-lavoro sono diminuite, dal 2020 al 2025, da 46.177 a 28.854 (in termini percentuali del 62,4%) e il *disposition time* è passato da 1268 a 663 giorni (-52,2%).

Soddisfacenti risultano anche i dati complessivi dei Tribunali del distretto che, nonostante un aumento delle sopravvenienze del 7,7% e una contenuta diminuzione delle definizioni (-2,9%), evidenziano un aumento delle pendenze di appena l'1%.

In linea sostanzialmente con questi dati è anche il Tribunale di Roma, con un risultato che appare ancor più soddisfacente se si considera che, nell'anno decorso, i tempi delle definizioni si sono collo-

cati stabilmente sotto i due anni (passando anzi da 703 a 653 giorni), sebbene le sopravvenienze siano aumentate del 10,4% e l'ufficio abbia sofferto di una scopertura del 21% nei ruoli dei giudici professionali e addirittura del 37% nei ruoli dei giudici onorari.

Se questi sono i dati dell'area civile, non meno significativi sono i flussi dell'area penale.

Per come si è già accennato, la Corte di appello registra, nonostante un aumento delle sopravvenienze dell'8,1%, un balzo delle definizioni del 14% e una pari diminuzione delle pendenze, che si assestano a 36.078 (erano 49.888 nel 2020, ma superavano i 50.000 solo qualche anno prima), con un indice di ricambio pari a 162, il più alto mai raggiunto.

I Tribunali del distretto registrano risultati diversificati, in particolare un più accentuato decremento delle definizioni nei processi monocratici e negli uffici GIP/GUP (-15,5% e -11,1%), con un corrispondente impatto sulle pendenze specie per gli uffici GIP/GUP (+23%). Le stesse linee di tendenza emergono nel Tribunale di Roma, che – bisogna ricordare – ha sofferto, nell'anno trascorso, della mancanza del 30% dei giudici penali e del 78% dei giudici onorari.

La capacità di autoriforma della Corte, testimoniata dall'abbattimento in un quinquennio del 72% delle pendenze, ancor meglio si coglie se si valuta che le definizioni per prescrizione, che fino a qualche anno fa superavano il 50% delle decisioni, allo stato riguardano solo il 31% dei processi; il che significa che la Corte, non solo ha aumentato la sua produttività, ma ha anche indirizzato le sue energie nella definizione dei processi “vivi” più che di quelli “morti”.

Nonostante questi risultati, la risposta di giustizia, per la presenza di un arretrato che resta intollerabile, appare insufficiente rispetto alla gravità che presentano i fenomeni criminali a Roma, laddove poche decine di giudici in più riuscirebbero a realizzare l'unica riforma veramente epocale che aspetta la capitale d'Italia.

Da questo punto di vista, non si tratta solo di realizzare gli obiettivi del PNRR, ma, ancor prima, di rimuovere l'arretrato che sopravviverà al PNRR, affrontando con lungimiranza i problemi delle grandi realtà giudiziarie metropolitane, che, al pari degli altri problemi che presenta

la convivenza urbana in tali contesti, incidono in maniera determinante sulle prospettive complessive della crescita economica e sociale.

In questo scenario, l'unica riforma che ha dato frutti è l'ufficio per il processo, che ha sostenuto la produttività degli uffici, arginando le gravi scoperture del personale a tempo indeterminato, ma soprattutto ha garantito alla magistratura italiana specifiche funzioni di supporto (gli assistenti del giudice) da anni presenti negli altri ordinamenti, ma non nel nostro.

Questa esperienza, finanziata con i fondi del PNRR, dovrebbe concludersi nel giugno di quest'anno, ma se così fosse si getterebbero gli uffici giudiziari nel caos e si porrebbero nel nulla i risultati sino ad oggi raggiunti. È unanime sul punto l'opinione dei capi degli uffici del distretto.

La riforma del processo del lavoro, che dopo 50 anni resta ancora un modello di riferimento per la tutela dei diritti, è ricordata come un esemplare modello di riforma, perché non incise solo sul rito, ma anzitutto, sull'organizzazione e sul modello del magistrato del lavoro; la recente riforma della giustizia minorile, nonostante la bontà di molti dei suoi fini, è naufragata ancor prima di essere varata per la pretesa di realizzarla "a costo zero", con una totale indifferenza per i problemi organizzativi e con risorse inversamente proporzionali al carattere epocale che le si attribuiva.

Il paese si sta dividendo in questi giorni sui temi della giustizia, ma i problemi veri della giustizia hanno altre coordinate, non riguardano il modello di magistrato, che la Costituzione ha voluto indipendente, senza timori e senza speranze e che tale dovrebbe restare, ma interpellano chi governa il paese su come assicurare un servizio giustizia efficiente, perché solo attraverso un servizio efficiente si può garantire la credibilità delle istituzioni e la fiducia verso la magistratura.

Dicevo che a Roma un numero sparuto di magistrati contrasta una criminalità dilagante e che migliaia di processi saranno a rischio se non interverranno seri provvedimenti organizzativi per rafforzare la magistratura del distretto, in modo che la stessa possa contribuire a rendere il rischio penale un reale deterrente per una criminalità che, nelle più svariate forme, sempre più si espande a Roma e nel Lazio.

Nulla rappresenta meglio la realtà criminale del territorio della situazione dell'ufficio GIP/GUP di Roma presso il quale, lo scorso anno, sono affluiti 254 procedimenti in materia di criminalità organizzata, quasi uno al giorno, festivi esclusi, dei quali ben 27 con oltre 30 imputati, con un aumento nel biennio del 30%, e 144 con un numero di imputati ricompreso fra 11 e 30, con un aumento del 10,8%.

Con il dato della criminalità organizzata, che si conferma presente nella città di Roma, ma anche nei circondari di Velletri, Latina, Frosinone e Cassino, si intrecciano i reati in materia di stupefacenti, che meritano una particolare menzione per la qualità del fenomeno criminale e per le forme del tutto nuove con cui si realizzano.

Per come confermano le più recenti investigazioni, Roma è assediata dal traffico della droga e, attraverso il traffico degli stupefacenti, è assediata dalla criminalità.

Le varie piazze di spaccio, anche se ancora in attività, sembrano segnare il passo, sostituite da una consegna a domicilio che vede il coinvolgimento anche delle fasce più giovani della popolazione, spesso appena maggiorenni, che si muovono con auto prese a noleggio, muniti di documenti falsi e di cellulari forniti per l'occasione e di regola in contatto solo mediato con i mandanti. Sono i nuovi *pusher* e l'ultima frontiera della vendita a dettaglio, in una città che è forse il più grande *hub* del paese.

Balza agli occhi il dato numerico, che ha visto affluire, nell'anno decorso, presso l'ufficio GIP/GUP di Roma quasi 5 procedimenti al giorno per tali reati, e presso il Tribunale monocratico ben 2085 processi, che costituiscono il 13,6% di quelli complessivamente trattati.

Accanto al nucleo duro della criminalità organizzata e alle sue periferie, delimitate da una microcriminalità capillare e diffusa, che si divide fra reati in danno del patrimonio, i cui numeri restano sempre alti nonostante l'inasprimento del regime sanzionatorio, e lo spaccio degli stupefacenti, incontenibile è ormai la crescita dei reati di violenza familiare e nei confronti delle donne, che squarciano una condizione umana sempre più difficile, in cui la rabbia che attraversa le società contemporanee, in cui "tutto è computer", si abbatte sulle persone, assimilandole progressivamente alle cose, al possesso sulle cose.

Basti dire che i procedimenti di cd. codice rosso, incentivati dal progressivo migliore funzionamento degli istituti volti a supportare le denunce da parte delle donne e degli altri soggetti vulnerabili, hanno rappresentato oltre il 30% (549 su 1856) dei procedimenti di rito collegiale trattati nel Tribunale di Roma ed il 13% di quelli monocratici, ed ancora che l'ufficio GIP/GUP ha definito ben 4.379 procedimenti di tale tipologia, rimanendone pendenti 2.826. Enorme è stato l'impatto anche per la Corte di appello, tanto da imporre la suddivisione di tali processi fra tutte le sezioni penali ordinarie.

Un' ultima menzione meritano i reati contro lo sfruttamento del lavoro, per i quali si registrano a Roma nell'anno solo 9 procedimenti; si tratta di numeri che, alla luce della notoria diffusione del fenomeno, specie nel basso Lazio, sembrano irrealistici ed evidenziano un deficit di iniziativa istituzionale che merita di essere colmato.

In questo quadro, che resta gravido di luci e di ombre, la magistratura romana, pur nell'assenza di concreti interventi per rafforzarla, non ha rinunciato a sperimentare l'innovazione e il cambiamento, nel convincimento che gli interventi di autoriforma della magistratura sono stati decisivi in questi anni per far progredire il sistema giustizia, che altrimenti sarebbe collassato per la mancanza non solo di risorse, ma anche di idee realmente innovative poste a disposizione degli uffici.

Quando mi insediai a Roma, sorridendo osservavo che, nei palazzi di giustizia della capitale, ben si poteva scrivere "*quieta non movere*", per quella particolare inclinazione, tutta romana, a sedimentare l'esistente, dopo sei anni, se non mi inganno, mi sembra che sia risultata partecipata e vincente l'idea che l'innovazione e il cambiamento consentono di lavorare di più, ma soprattutto meglio e permettono alla magistratura di essere parte di un contesto sociale e civile che non rinuncia a migliorare l'esistente.

Proprio per questo, nell'anno trascorso, si sono consolidate le azioni congiunte fra la magistratura e l'avvocatura sul tema dei diritti e dell'efficienza della giurisdizione e sono state aggiornate e riviste le attività di collaborazione con la Regione Lazio, la Prefettura di Roma, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, anche al fine di assicurare risorse, che potrebbero sembrare minime, ma che, in

realtà, sono state determinanti per promuovere progetti di qualità in settori strategici, quali l'esecuzione della pena, la gestione degli sfratti e dell'emergenza abitativa, i problemi della salute mentale, della famiglia e del disagio minorile.

Così come debbo ricordare l'attività di collaborazione che, attraverso l'osservatorio per la giustizia di comunità promosso dalla Corte, si è instaurata con il Comune di Roma e le altre istituzioni che operano sul territorio per continuare a lavorare, attraverso un dialogo aperto fra la magistratura e la società, sul "volto costituzionale della pena", nonostante la stasi che, allo stato, registrano le misure pensate dal legislatore per realizzare un'alternativa al carcere e promuovere la funzione rieducativa della pena, dalle sanzioni sostitutive alla giustizia riparativa.

Lo stesso spirito di collaborazione fra le istituzioni ha consentito quest'anno la realizzazione di un sogno a lungo coltivato dalla magistratura romana: la ristrutturazione dello storico plesso intestato a Luciano Manara, eroe del Risorgimento e della Repubblica romana, che dal giugno scorso è divenuto nuova sede della Corte di appello di Roma e uno dei più grandi palazzi di giustizia d'Europa.

Da qui a pochi mesi, con il definitivo completamento del terzo lotto degli imponenti lavori di ristrutturazione, la nuova sede sarà ufficialmente inaugurata.

I nuovi locali, non solo restituiscono decoro all'esercizio della funzione giudiziaria e al lavoro di tutti gli operatori di giustizia, ma riconsegnano a Roma un luogo della sua memoria, la Roma del Risorgimento e dell'Unità d'Italia che costantemente rivive nell'ammirevole ristrutturazione, proiettata verso il futuro, ma memore del suo passato.

È stato realizzato un edificio ove moderno e antico si incontrano e si riflettono nelle pitture ritrovate, nelle moderne scale in travertino e acciaio, nelle grandi vetrate ove si rispecchiano gli alti platani di Prati e le dimore umbertine, disegnando un luogo ove, come dicono i miei colleghi e i funzionari della Corte, abituati per anni a tanti "non luoghi", si ha il piacere di ritrovarsi e di lavorare.

Quest'anno, mentre nel mondo infuriano intolleranza, prevaricazione e disprezzo per le regole del diritto, ho pensato di riportare nella

versione cartacea di questa relazione l'antico dipinto che Antonello da Messina dedicò allo studio di San Girolamo, rappresentato come un umanista del quattrocento; un dipinto che ricorda ed elogia la civiltà del libro, oggi più che mai avamposto contro le barbarie dei totalitarismi e l'evaporazione del pensiero critico, contro una omologazione digitale che, nulla concedendo al dialogo e alla ragione, toglie speranza, ma proprio perché toglie speranza non può essere considerata inevitabile e deve essere contrastata.

E proprio perché confido nella speranza, nel salutare i nuovi magistrati oggi qui presenti, confido che, qualunque sia il futuro della nostra magistratura, siano vigili custodi di una magistratura senza timore e senza speranze, che non amministra, ma rende giustizia, come diceva Rosario Livatino e che non arretra mai ogni qual volta si debbano tutelare i diritti e l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

Associazione e società

Corte di appello di Roma, sezione prima civile, sentenza n. 4798 del 7.8.2025, pres. Pinto, cons. rel. Genna

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA – PRESUNZIONE DI COINCIDENZA DEL COMI CON LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ

La presunzione di coincidenza del COMI (Center Of Main Interests) con la sede legale della società commerciale risultante dal registro delle imprese, sancita dall'art. 27 comma 3 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, ha carattere relativo e non assoluto, nonostante la non felice formulazione della norma e delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa di accompagnamento al D.L.vo n. 14/2019, ed è onere del debitore di cui è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale e che ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio fornire la prova della non coincidenza sino alla data della proposizione della domanda ex art. 40 comma 6 del codice o quanto meno sino alla data di un anno antecedente alla proposizione della stessa, alla luce di quanto previsto dall'art. 28 dello stesso testo.

(Nella fattispecie, il debitore aveva fornito la prova della non coincidenza della sede legale, ubicata in Roma, con il COMI, ubicato in provincia di Novara sino a quando la sede operativa novarese era rimasta attiva, periodo però risalente ad oltre un anno prima della presentazione ad opera di un creditore del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale).

Assistenza e previdenza

Corte di appello di Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n.2348 del 11.7.2025, pres. Zaccardi, cons. rel. Parolari

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ-OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI REDDITUALI-MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA LEGALE-IRRILEVANZA

Oggetto della comunicazione annuale all'ente previdenziale previste dall'art. 13 della legge n. 412/1991 devono essere tutti i redditi potenzialmente incidenti sulla prestazione, a prescindere dal fatto che poi in concreto essi non comportino il superamento della soglia legale, essendo eccettuati solamente quelli di cui l'ente abbia già contezza siccome dallo stesso erogati.

Nell'ipotesi di regolare presentazione della dichiarazione fiscale, il beneficiario di prestazioni previdenziali e/o assistenziali dipendenti dal reddito non è tenuto a trasmettere un'ulteriore dichiarazione all'INPS, mentre in caso di omessa presentazione egli è sempre tenuto a comunicare i propri dati reddituali all'Istituto attraverso il c.d. modello RED.

Ne consegue la necessità di comunicare direttamente all'Istituto i propri dati reddituali – anche se, in ipotesi, pari a zero – in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria.

Concorso di reati

Corte di appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 12407 del 14.11.2024, pres. Frigenti, cons. rel. Cipolla

RICICLAGGIO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA – ILLECITO FISCALE DI FALSE FATTURAZIONI – CONCORSO DI REATI – SUSSISTENZA

Il reato di riciclaggio può concorrere con quello fiscale di false fatturazioni quando le operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione del denaro contante, proveniente dai delitti presupposti, vengano poste in essere attraverso una attività di finanziamento, apparentemente lecita, posta in essere da una società che, attraverso un contratto di sponsorizzazione fittizio, si impegna ad effettuare bonifici alla società sponsorizzata, che emette fattura per i relativi importi, corrispondenti alle somme di denaro di provenienza illecita.

Corte di Appello di Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 13150 del 28.11.2024, pres. Castagnoli, cons. rel. Fortuni

DELITTI DI ESTORSIONE E DI TRUFFA – ELEMENTI DIFFERENZIALI – CONCORSO NEL REATO DI ESTORSIONE

Ricorre il delitto di estorsione quando la prospettazione dell'esistenza del pericolo reale di un accadimento è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da indurre la persona offesa nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato, mentre ricorre il delitto di truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, in modo che la persona offesa non sia coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione o all'omissione versando in stato di errore.

Vi è responsabilità nell'estorsione del complice recatosi a riscuotere il denaro, pur non avendo personalmente proferito minacce né tenuto condotte violente, per aver dato la condotta dello stesso concretezza fisica alle minacce prospettate dagli interlocutori telefonici, che, in quanto coesenziali al raggiungimento dello scopo di ingiusto profitto, erano necessariamente state oggetto di accordo preventivo e delle quali deve pertanto rispondere in base ai principi del concorso di persone nel reato.

Confisca penale

Corte di appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 12407 del 14.11.2024, pres. Frigenti, cons. rel. Cipolla

REATO DI RICICLAGGIO – PRODOTTO DELL'ATTIVITÀ ILLECITA – CONFISCA PER EQUIVALENTE

In tema di confisca per equivalente, conseguente al reato di riciclaggio, trova applicazione l'art. 648 quater c.p. che prevede la confisca dei beni che costituiscono non soltanto il profitto e il prezzo, ma anche il prodotto dell'attività di riciclaggio, che va individuato nell'importo complessivo del denaro "ripulito", sicché il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.

Discriminazione

Corte di appello di Roma, sezione prima lavoro, sentenza n. 411 del 17.3.2025, pres. rel. Di Sario

DISCRIMINAZIONE AI DANNI DI UNA LAVORATRICE MADRE – RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE – DIRETTIVA 2006/54 – APPLICABILITÀ

Sussiste comportamento discriminatorio del datore di lavoro allorché una lavoratrice madre sia assegnata a diverso ufficio perché impossibilitata a garantire un turno di otto ore di lavoro a causa della fruizione dei permessi per allattamento, ed il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla lavoratrice deve essere quantificato, in difetto di criteri legali, tenendo conto della previsione di cui all'art. 18 della direttiva 2006/54.

Equa Riparazione

Corte di appello di Roma, sezione equa riparazione, decreto n. 50023 del 2025, pres. rel. De Santis

EQUA RIPARAZIONE – GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – ART. 5-TER L. 89/2001 – IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, qualora a seguito di giudizio monitorio il giudice emetta decreto di liquidazione dell'indennizzo per durata irragionevole per una somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente ha l'alternativa tra notificare il decreto, accettando quindi il rigetto parziale della domanda, oppure opporsi ai capi di domanda non accolti median-

te opposizione. In quest'ultimo caso, l'opposizione deve essere depositata senza procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, altrimenti essa risulta improponibile.

(Nella fattispecie la domanda riconvenzionale della parte opposta, da qualificare come opposizione perché avente ad oggetto il ricalcolo dei termini del giudizio presupposto e l'ulteriore somma di indennizzo, è stata ritenuta improponibile in quanto notificata dopo il deposito del ricorso e del decreto all'amministrazione).

Corte di appello di Roma, sezione equa riparazione, decreto n. 50028 del 2025, pres. De Santis, cons. rel. Ponzillo

DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE DELL'IMPUTATO IN CASO DI CHIUSURA DEL GIUDIZIO PRESUPPOSTO CON SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER PRESCRIZIONE – ONERE DELLA PROVA – ART. 2 CO. 2 SEXIES LETT. A) L. N. 89 DEL 2001 – CONFORMITÀ A COSTITUZIONE

In caso di chiusura del giudizio presupposto con declaratoria di non doversi procedere a causa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'imputato che abbia proposto il ricorso per equa riparazione deve superare la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio di irragionevole durata del processo, offrendo concreti elementi di prova che confermino di aver subito un pregiudizio in conseguenza del protrarsi del processo, che superi il vantaggio conseguito con la sottrazione alla condanna ed alla pena in conseguenza dell'intervenuta prescrizione (ad es. l'aver subito un pregiudizio alla propria attività lavorativa o sociale a causa dell'irragionevole durata del processo), mentre non è sufficiente la dimostrazione di non aver posto in essere condotte dilatorie nel procedimento presupposto.

La eccepita incostituzionalità dell'art. 2 co. 2 sexies lett. A) della L. n. 89 del 24 marzo 2001, rispetto ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e ragionevole durata del processo, nella parte in cui prevede la presunzione relativa di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo penale presupposto in cui è intervenuta una dichiarazione di prescrizione, è da ritenersi infondata, atteso che se, da un lato, il protrarsi del processo cagiona un danno all'imputato, lo stesso si giova della inapplicabilità della pena in caso di prescrizione, la quale è, ad ogni modo, dallo stesso rinunciabile, escludendo così il fatto su cui si basa la presunzione legale.

(Nella fattispecie, la Corte ha respinto l'opposizione al decreto monocratico di rigetto, asserendo che non è sufficiente effettuare un resoconto del processo presupposto, ma occorre fornire la prova dell'effettivo pregiudizio subito).

Corte di appello di Roma, sezione equa riparazione, decreto n. 50513 del 2025, pres. rel. De Santis

EQUA RIPARAZIONE – EQUA SU EQUA – DECISIONE INTERNA DEFINITIVA – TEMPO DEL PROCESSO – GIUDIZIO DI ESECUZIONE E/O DI OTTEMPERANZA- RILEVANZA – LIMITI

In tema di equa riparazione, nella c.d. equa su equa, laddove a un giudizio di cognizione conclusosi con un provvedimento di accoglimento, a causa del mancato pagamento del dovuto da parte della pubblica amministrazione, ha fatto seguito un processo di ottemperanza o di esecuzione, l'ordinanza di assegnazione costituisce la "decisione interna definitiva" del procedimento principale; è da considerarsi, dunque, decisione interna definitiva quella che conclude la fase di ottemperanza o quella esecutiva.

È indennizzabile solo "il tempo processo" da intendersi come periodo che si svolge davanti ad un giudice, e non quello che attiene ad un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione, quale quello intercorrente tra la pubblicazione del decreto di liquidazione e l'inizio del processo esecutivo o di ottemperanza, rimedi questi da considerarsi alternativi ma anche coevi e concorrenti.

(Nella fattispecie il ricorrente in appello lamentava il mancato conteggio del periodo di tempo intercorrente tra l'ordinanza di assegnazione presso terzi della fase esecutiva e la soddisfazione del creditore ovvero l'effettivo pagamento, avvenuto circa due anni dopo).

Famiglia e minori

Corte di appello Roma, sezione minorenni, sentenza n. 4809 dell'8.7.2024, pres. rel. Pagliari

ADOZIONE – CONSERVAZIONE DEI CONTATTI CON I FAMILIARI – MADRE CON GRAVE DISABILITÀ INTELLETTIVA – MANCANZA DI UN LEGAME AFFETTIVO SIGNIFICATIVO TRA LA FIGLIA E LA MADRE – PREMINENTE INTERESSE DEL MINORE – RIGETTO.

Nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di adottabilità, deve escludersi un interesse della minore alla conservazione di un legame con la madre naturale qualora, a causa della grave disabilità intellettiva da cui quest'ultima è affetta, tale legame non si sia mai potuto sviluppare in termini significativi. Eventuali contatti tra la madre biologica e la figlia rappresenterebbero elementi confusivi e perturbatori dell'equilibrio raggiunto dalla minore attraverso la sperimentazione di legami affettivi in una famiglia collocataria, poi adottiva.

(Nella fattispecie si è ritenuto che il consolidamento del percorso di crescita garantito dal contesto familiare adottivo rischierebbe di essere compromesso

dalla presenza, pur limitata, della madre naturale, che non ha autonomia di spostamenti nella quotidianità e che richiederebbe necessariamente una figura mediatrice nei contatti con la figlia).

Corte di appello Roma, sezione minorenni, sentenza n. 6662 del 23.10.2024, pres. rel. Pagliari

ADOZIONE – PROCEDIMENTO VOLTO ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO – CONTRADDITTORIO – VIOLAZIONE – NULLITÀ DELLA SENTENZA – ART. 354 C.P.C.

Nel procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono di un minore, nel caso in cui il genitore abbia un'età che non gli permetta, ai sensi dell'art. 250 comma 5 c.c., di procedere all'immediato riconoscimento del figlio, l'art. 11 comma 3 della l. n. 184/1983 impone di dare avviso a quest'ultimo della facoltà attribuitagli dalla legge e di valutare la sussistenza o meno delle condizioni previste per il rinvio del procedimento, adottabile anche d'ufficio, sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore, ovverosia la possibilità di assistenza del minore, da parte del genitore o dei parenti entro il quarto grado o in altro modo opportuno, mantenendo un rapporto con il genitore. L'inottemperanza a tale obbligo di informazione, determinando l'estromissione del genitore biologico e dei parenti entro il quarto grado dall'accertamento ex art. 8 ss. l. n. 184/1983, determina la nullità della procedura e della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore per effetto di un vizio originario e radicale dell'instaurazione del contraddittorio, emendabile unicamente con il regresso degli atti al giudice del primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Corte di appello Roma, sezione minorenni, sentenza n. 902 del 10.2.2025, pres. rel. Salvadori

ADOZIONE – ADOZIONE MITE – ASCOLTO DEL MINORE – CONSERVAZIONE DEI CONTATTI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE – PREMINENTE INTERESSE DEL MINORE

L'ascolto è un diritto del minore, ma non può costituire un obbligo assoluto in quanto deve essere oggetto di una specifica valutazione in funzione delle esigenze legate al preminente interesse del minore in ogni caso di specie, conformemente all'art. 24, n.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; deve, dunque, tenersi sempre conto dell'interesse superiore del minore, ove tale interesse possa giustificare che non si proceda all'audizione.

L'adozione mite è impraticabile una volta accertata l'incapacità dei genitori a fungere da riferimento affettivo per il minore e a garantirgli un ambiente

familiare idoneo a fronteggiare le sue esigenze e ad assicurargli le cure e l'affetto di cui necessita; l'eccezionale conservazione di rapporti socioaffettivi con la famiglia di origine richiede la prova della loro esistenza e dell'importanza che essi rivestono per realizzare il miglior interesse del minore.

Lavoro pubblico e privato

Corte di appello Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 4137 del 26.11.2024, pres. Zaccardi, cons. rel. Foderaro

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO – TETTO MASSIMO ANNUO DI RETRIBUZIONE – APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA

Il tetto massimo di retribuzione previsto dall'art. 23-ter, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (conv. dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), come successivamente esteso sotto il profilo soggettivo dall'art. 1, co. 471, legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ridotto nel quantum dall'art. 13, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 (conv. dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014), si applica anche ai dipendenti dei consorzi di bonifica, trattandosi di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici economici e gravando la loro retribuzione – almeno in parte – sulle finanze pubbliche.

Corte di appello di Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n.138 del 14.1.2025, pres. Nunziata, cons. rel. Piantadosi

LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA – NULLITÀ DEL PATTO DI PROVA – TUTELA APPLICABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 23 DEL 2015

Nel quadro normativo vigente, come delineato a seguito degli interventi della Corte costituzionale, ciò che assume rilievo ai fini dell'applicabilità della tutela reintegratoria dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 è il presupposto dell'insussistenza del fatto.

Una volta accertato che il patto di prova è privo di oggetto, e dunque tamquam non esset, non sussiste il parametro della verifica della prestazione nel periodo di prova e la giustificazione causale addotta (fondata sul presupposto di un patto valido) è inesistente.

Degradando, pertanto, il licenziamento a recesso senza causa, per non essere riconducibile il presupposto legittimante il recesso alle cause tipiche nelle quali è possibile per il datore di lavoro risolvere il rapporto, l'unica tutela adeguata è quella reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

(Nella fattispecie sono state rimediate e disattese le conclusioni cui era giunta la Corte di cassazione nella sentenza n. 20239/2023, secondo cui il recesso ad nutum intimato in assenza di valido patto di prova è assoggettato alla tutela indennitaria).

Corte di appello di Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 118 del 14.1.2025, cons. rel. Valente

CONGEDO PARENTALE E PERMESSI PER ALLATTAMENTO – CUMULABILITÀ TRA CONGEDO PARENTALE GIORNALIERO E PERMESSI PER ALLATTAMENTO AD ORE

Non vi è incompatibilità tra congedo parentale giornaliero e permessi per allattamento ad ore poiché il congedo parentale su base oraria e i permessi per allattamento rispondono, in modo diverso, all'esigenza di evitare una totale sospensione dal lavoro a favore di un orario ridotto; tale incumulabilità non può, quindi, estendersi alla fruizione giornaliera del congedo parentale, tenuto conto che il congedo parentale su base giornaliera va a sostituirsi – qualora per la stessa giornata la lavoratrice abbia già richiesto un permesso per allattamento e sussista la necessità di usufruire di un congedo parentale per l'intera giornata – al permesso per allattamento, con la conseguenza che la retribuzione dovuta all'assicurato per tale giornata è quella del congedo parentale e non quella prevista per il periodo dell'allattamento.

Corte di appello di Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 219 del 21.1.2025, pres. rel. Celeste

ORARIO DI LAVORO – NOZIONE – OPERATORI DI AMBULANZA

La nozione di orario di lavoro, che ricomprende, secondo la definizione legale, qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, è incentrata non sulla effettività e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, bensì sulla disponibilità del lavoratore e sulla presenza nei luoghi di lavoro.

(Nella fattispecie si è osservato che gli operatori di ambulanza sono tenuti a rispondere con immediatezza ad ogni richiesta di soccorso e necessità di intervento, trovandosi in una condizione di permanente disponibilità, per tutta la durata del turno, in funzione delle esigenze emergenziali).

Corte di appello di Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 219 del 21.1.2025, pres. rel. Celeste

ATTIVITÀ DISCONTINUA (R.D. 2657/1923) – OPERATORI DI AMBULANZA – ESCLUSIONE

L'attività svolta dagli operatori di ambulanza non può essere considerata un'attività discontinua – in quanto appartenenti alle categorie indicate nel r.d. n. 2657/1923 – considerato che tale normativa non ricomprende la specifica attività degli operatori di ambulanza; né tale attività può essere ricompresa tra quelle svolte dal personale addetto ai posti di “pubblica assistenza” di cui al n. 21 della tabella allegata al suddetto regio decreto, in quanto la terminologia ivi utilizzata evidenzia che le relative attività si riferiscono non ai servizi di pronto soccorso, bensì ai soli servizi igienici e sanitari resi all'interno di strutture di pubblica assistenza.

Corte di appello di Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n.356 del 14.2.2025, pres. Zaccardi, cons. rel. Parolari

LAVORO GIORNALISTICO – CONTRIBUZIONE – ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA

L'attività giornalistica si contraddistingue in primis per l'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo.

(Nella fattispecie si è riconosciuta la natura giornalistica dell'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti).

Corte di appello di Roma, sezione prima lavoro, sentenza n. 2040 del 5.9.2025, pres. Di Sario, cons. rel. Selmi

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA – DIFETTO DI PREESISTENZA E AUTONOMIA DEL RAMO CEDUTO – ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITÀ BACK OFFICE ISTITUTO BANCARIO

Il trasferimento di ramo di azienda, come disciplinato dall'art. 2112, comma 5, c.c., riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non deve essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.

Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività.

Non sono ravvisabili i requisiti di preesistenza ed autonomia nell'ipotesi in cui il ramo ceduto fosse, sin dalla data della cessione, incapace di operare autonomamente, stante la necessità di avvalersi dei mezzi (software e anche hardware) delle unità organizzative e del personale della società cedente addetto al medesimo settore, costituendo in realtà l'attività svolta dal ramo una fase di un più ampio procedimento coinvolgente ulteriori strutture rimaste in capo alla società cedente, con la necessaria partecipazione dei dipendenti di quest'ultima ed in assenza altresì di una autonomia economica, per non produrre il ramo alcun ricavo indipendente e per non essere strutturato per svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle in supporto alla cedente.

Corte di appello di Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 1243 del 28.3.2025, pres. rel. Tremontozzi

AZIENDA ESERCENTE SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO – BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI AUTISTI DI LINEA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PENDENZE E PRECEDENTI PENALI – ESITI CASELLARIO GIUDIZIALE – VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL REATO – AMMISSIBILITÀ – FATTISPECIE

Le scelte discrezionali dell'azienda esercente servizio pubblico di autotrasporto circa i requisiti di attitudine professionale per l'assunzione quali autisti di linea debbono esercitarsi al momento dell'emanazione del bando di concorso, con il quale possono essere stabiliti anche requisiti più rigorosi di quelli previsti dalla normativa del settore.

La previsione, nel bando di concorso, dell'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva su precedenti e carichi pendenti penali nonché del loro controllo e verifica legittima la valutazione degli esiti del casellario giudiziale in relazione all'attinenza tra la riscontrata tipologia di reato e la figura professionale da assumere.

Le risultanze del casellario giudiziario sono valutabili, in relazione all'incidenza sull'attitudine professionale del candidato, al fine di contemperare due interessi potenzialmente confliggenti: quello del lavoratore, a tutela della sua riservatezza e degli effetti del beneficio della non menzione e, dall'altro, quello del datore di lavoro, di non procedere all'assunzione in presenza di precedenti penali per condotte che escludano l'attitudine allo svolgimento della prestazione lavorativa prevista dal bando.

(Nella fattispecie, l'esclusione del candidato era stata determinata dalla sussistenza di un decreto penale di condanna, emesso in contumacia, per i reati di minacce e percosse, ritenuti dall'azienda di pubblico servizio pregiudizievoli e sindacabili in ragione delle mansioni da espletare e della tutela che il datore di lavoro deve garantire all'utenza e nei rapporti tra i propri dipendenti).

Corte di appello di Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 841 del 1.4.2025, pres. rel. Ciardi

LAVORO PRIVATO – DIPENDENTI DI AMBASCIATA – CONTRATTO INDIVIDUALE – INAPPLICABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO E DEL DISCIPLINARE PER I DIPENDENTI DELLE AMBASCIATE – BUONO PASTO E RICONOSCIMENTO ANZIANITÀ

In tema di controversie inerenti il personale delle Ambasciate di Stati stranieri in Italia, nel caso in cui il rapporto lavorativo sia regolato da pattuizioni stabilite nel contratto di assunzione, il trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva può essere utilizzato solo in via parametrica, al fine che vengano rispettati i principi di cui all'art.36 Cost., effettuando una comparazione globale tra il trattamento complessivamente percepito, in base all'accordo individuale, e quanto spetterebbe in base al contratto collettivo, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale.

(Nella fattispecie, il lavoratore aveva invocato l'applicazione del “disciplinare per i dipendenti delle ambasciate”, con riguardo alla richiesta di corresponsione dei buoni pasto (indennità sostitutiva) e di riconoscimento degli scatti di anzianità).

Corte di appello di Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 4133 del 8.12.2025, pres. rel. Ciardi

LAVORO PUBBLICO – DIRIGENTI II FASCIA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (A.I.F.A.) – ART. 7 LEGGE N. 362/1999 – INAPPLICABILITÀ

L'incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, prevista dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 non può riconoscersi alla dirigenza dell'aerea sanitaria, cui appartengono tutti i dirigenti delle professionalità sanitarie e, cioè, i dirigenti appartenenti ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo e, quindi, al personale che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 7 legge n. 362 del 1999, faceva parte del “ruolo sanitario di livello dirigenziale”, escluso dall'attribuzione dell'indennità.

Obbligazioni e contratti

Corte di appello Roma, sezione ottava civile, sentenza n. 5856 del 19.9.2024, pres. Mangano, cons. rel. Garufi

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI – DEPOSITO CAUZIONALE – PATTUIZIONE DI INFRUTTUOSITÀ DEGLI INTERESSI – LEGITTIMITÀ

La pattuizione di infruttuosità del deposito cauzionale, concordata dalle parti nel contratto di locazione non abitativa, costituisce una legittima deroga a quanto previsto nella disciplina delle locazioni di immobili urbani, all'art. 11 della l. n. 392 del 27 luglio 1978, norma che prevede, senza distinguere tra locazioni abitative e non abitative, l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali prodotti dalla somma data a garanzia. Ciò in quanto nelle locazioni commerciali la disposizione in parola non ha portata imperativa, in assenza di una posizione di squilibrio delle parti e della conseguente necessità di tutelare il contraente debole, rientrando nella libertà negoziale prevedere o meno l'infruttuosità del deposito.

Corte di appello di Roma – sezione settima civile, sentenza n. 6154 del 2.10.2024, pres. rel Petrolati

LOCAZIONE COMMERCIALE – DINIEGO DI RINNOVO – CESSAZIONE – NON CONTESTAZIONE – INDENNITÀ DI AVVIAMENTO – MANCATO PAGAMENTO – MANCATO RILASCIO DELL'IMMOBILE – INTIMAZIONE DI SFRATTO -- SPESE GIUDIZIALI – A CARICO DEL LOCATORE

In tema di locazione non abitativa, qualora l'intimazione di sfratto per finita locazione sia stata notificata nonostante il conduttore non abbia mai contestato la validità del diniego di rinnovo alla scadenza, essendosi soltanto opposto al rilascio in difetto del pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, le spese del giudizio di sfratto e del giudizio di accertamento della scadenza del contratto sono da porre a carico del locatore.

Processo civile e del lavoro

Corte di appello Roma, sezione ottava civile, sentenza n. 5430 del 12.8.2024, pres. rel. Mangano

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ – COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI – IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO – DOMANDA CONNESSA

Quando la mediazione è prevista come obbligatoria condizione di procedibilità della domanda, la sanzione dell'improcedibilità per la mancata esecuzione di

una mediazione effettiva, per la omessa partecipazione del soggetto legittimato, produce inevitabilmente i suoi effetti sull'intero giudizio, in virtù della funzione deflattiva della mediazione obbligatoria, la quale si collega non alla domanda, bensì al processo, ormai pendente. Diversamente, si realizzerebbe una mera "riduzione" dell'oggetto nonché uno squilibrio tra le parti del giudizio.

(Nella fattispecie, relativa ad un contratto di locazione di locali concessi dalla ASL con facoltà di sublocazione a terzi, si è osservato che, sebbene entrambi i rapporti negoziali fossero stati risolti per un atto in autotutela adottato dalla medesima, la mancata partecipazione effettiva della ASL alla mediazione avrebbe escluso la valutazione delle domande connesse al contratto di locazione principale, consentendo soltanto la condanna del subconduttore).

Corte di appello di Roma, sezione prima civile, sentenza n. 6762 del 28.10.2024, pres. Pinto, cons. rel. Aversano

RICONOSCIMENTO SENTENZA STRANIERA – COMPATIBILITÀ CON L'ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE – DANNI PUNITIVI

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, per "parte interessata" al riconoscimento del provvedimento, ai sensi dell'art. 67 legge n. 218 del 31 maggio 1995, deve intendersi, non solo quella originariamente parte del processo che ha dato luogo al provvedimento da delibare, ma, in coerenza con l'esigenza di circolazione dei titoli sottesa alla norma, anche chi si dichiara cessionario del credito accertato con quel provvedimento secondo la prospettazione dell'attore, rinviandosi alla eventuale fase esecutiva la verifica nel merito dell'effettiva sussistenza del diritto di credito.

La preliminare verifica di compatibilità del provvedimento da delibare con l'ordine pubblico internazionale, ai sensi dell'art. 64 del testo citato, deve essere limitata alla sola valutazione degli effetti della decisione nell'ordinamento, senza estendersi alla conformità della legge straniera al diritto interno, e deve avere ad oggetto il solo *decisum*, da intendersi come il contenuto precettivo della statuizione, senza estendersi alla motivazione, come un riesame di merito.

In tema di cd. danni punitivi (treble damages nel diritto statunitense), la statuizione anche di tale voce di danno a carico del responsabile civile non è incompatibile con il sistema interno, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui sono da ritenersi interne al sistema della responsabilità civile, oltre che la funzione di restaurare la sfera patrimoniale della vittima, anche una certa funzione di deterrenza e sanzionatoria.

(Nella fattispecie, la sentenza di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito, comprensiva anche della condanna ai cd. danni punitivi, emessa da un tribunale fallimentare statunitense è stata ritenuta compatibile con l'ordine pubblico).

Corte di appello di Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 3525 del 6.11.2024, pres. Nunziata, cons. rel. Lucarino

REVOCAZIONE SENTENZA – ERRORE DI FATTO ED ERRORE DI GIUDIZIO

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.

I vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante impugnazione per revocazione in quanto implicano un inesatto apprezzamento della domanda, qualificabile come errore di giudizio.

Corte di appello di Roma, prima sezione lavoro, sentenza n. 3800 del 3.1.2025, pres. Di Sario, cons. rel. Cervelli

LAVORO PRIVATO – CONDANNA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – INPS – PARTE NECESSARIA – DIFETTO DI INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO – NULLITÀ – LIMITI

La nullità per difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. resta limitata al capo di sentenza avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione contributiva e non si estende alle ulteriori statuizioni della decisione gravata che hanno pronunciato su domande in relazione alle quali l'ente previdenziale non può considerarsi contraddittore necessario, e che pertanto sono ben proponibili unicamente nei confronti della sola parte interposta e quindi effettiva datrice di lavoro.

(Nella fattispecie la parte ricorrente aveva prospettato l'illegittima interposizione di manodopera).

Corte di appello di Roma, prima sezione lavoro, sentenza n. 411 del 17.3.2025, pres. rel. Di Sario

ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA – ECCEZIONE DI DECADENZA – INAPPLICABILITÀ

Si è in presenza di un appalto di opere non genuino ove il lavoratore, dapprima assunto con un tirocinio formativo, abbia continuato a svolgere la medesima prestazione lavorativa per la quale era stato formato ma alle formali dipendenze di società appaltatrici anche in assenza di un regolare contratto di servizio ov-

vero abbia svolto compiti non compresi nei contratti di servizio intercorsi tra la committente e le formali datrici di lavoro, con conseguente stabile inserimento nell'organizzazione aziendale ed incondizionata messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'appaltante, unitamente ed indifferentemente con il personale di quest'ultimo.

In ipotesi di c.d. appalto illecito non trovano applicazione l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, applicabile unicamente in caso di somministrazione irregolare, e l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 4 novembre 2010, in assenza di un provvedimento datoriale di recesso o che neghi l'esistenza del rapporto.

Corte di appello Roma, sezione prima civile, sentenza n. 2274 del 9.4.2025, pres. rel. Pinto

INTERRUZIONE DEL PROCESSO- RIASSUNZIONE – OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA – ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

Nell'ipotesi di inesistenza della notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza a seguito di interruzione del giudizio, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art 307 co. terzo c.p.c.

(La sentenza si pone in motivato dissenso rispetto all'orientamento della Corte di cassazione per il quale l'omessa notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza ex art 303 I co. c.p.c. non comporta l'estinzione del giudizio; in particolare, la Corte di appello ha evidenziato che, diversamente opinando, posta l'insanabilità della inesistenza della notificazione, il processo, una volta conseguito l'iniziale effetto riassuntivo mediante il deposito del ricorso non seguito da notificazione, potrebbe rimanere in uno stato di quiescenza sine die).

Reati in materia di stupefacenti

Corte di appello Roma, sezione prima penale, sentenza n. 1359 del 31.1.2025, pres. rel. Picozzi

SOSTANZE STUPEFACENTI – DETENZIONE DI SOSTANZE DI DIVERSA NATURA – ESCLUSIONE DELLA FATTISPECIE SOLO PER ALCUNE E NON PER ALTRE – CONTESTO UNITARIO – ESCLUSIONE

Nel caso di detenzione unitaria di sostanze stupefacenti di diversa natura ed inserite sia nella I che nella IV tabella allegate al D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, laddove la quantità e qualità di alcune di tali sostanze, nonché i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione impediscano di ritenere sussistente la

fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'articolo 73 del medesimo testo, tale valutazione dovrà estendersi anche alla detenzione di sostanze di natura diversa, salvo il caso di concreta scindibilità delle condotte, che non potrà essere desunta da una mera differenza ponderale o qualitativa tra le sostanze.

Reati contro l'ordine pubblico

Corte di Appello di Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 2037 del 13.2.2025, pres. Brindisi, cons. rel. Balestrieri

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – ARTICOLAZIONI DISTACCATE – COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON LA CASA MADRE – NECESSITÀ DELLA SUPERVISIONE – ESCLUSIONE

Le dinamiche di un'articolazione 'ndranghetistica distaccata sono connotate dal necessario collegamento funzionale tra il gruppo e la "casa madre", che non può e non deve essere inteso quale costante e capillare supervisione, bensì quale legame strumentale al funzionamento del sodalizio delocalizzato, stante la sostanziale autonomia strutturale, funzionale e operativa che inevitabilmente connota simili formazioni delocalizzate.

Corte di Appello di Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 2037 del 13.2.2025, pres. Brindisi, cons. rel. Balestrieri

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – AFFILIAZIONE – CONCORSO NEL REATO ASSOCIATIVO – AFFILIAZIONE RITUALE – CONTRIBUTO CAUSALE

La mera, statica titolarità di una "dote di 'ndrangheta" non costituisce prova legale della partecipazione ad un sodalizio ex art. 416 bis c.p., non introduce, cioè, alcuna presunzione assoluta di adesione, richiedendosi che le evidenze processuali consentano di provare che il soggetto svolga, in seno ad esso, un ruolo dinamico, fattivo, suscettibile di dar conto della sua disponibilità a contribuire, a semplice richiesta, al perseguimento degli scopi sociali.

Corte di Appello di Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 2037 del 13.2.2025, pres. Brindisi, cons. rel. Balestrieri

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – CONFIGURABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE – RITUALI DI AFFILIAZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

La prova dell'adozione di particolari rituali, e dello stesso conferimento di una "dote di 'ndrangheta" – che di quei rituali rappresenta la manifestazione più emblematica – non esaurisce l'onere probatorio incombente in capo all'accusa in vista del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., essendo

necessario accertare quale contributo dinamico – funzionale il partecipe abbia posto in essere. Allo stesso modo la mancata adozione di questi particolari rituali non impedisce di annettere al gruppo una connotazione mafiosa ove quest'ultima sia in altro modo emersa e accertata.

Reati contro il patrimonio

Corte di appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 4313 del 12.4.2024, pres. Brindisi, cons. rel. D'Alessandro

ESTORSIONE – AGGRAVANTE DEL METEODO MAFIOSO – DISSOCIAZIONE – SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE DEL METEDO MAFIOSO – CONDIZIONI

Per la sussistenza dell'aggravante del c.d. metodo mafioso non è richiesta la prova della partecipazione ad una associazione di tipo mafioso essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. La dissociazione dal sodalizio criminale non esclude la possibilità che si agisca per favorire l'associazione mafiosa o utilizzando il metodo mafioso. Tuttavia, occorre la prova o del metodo mafioso o della partecipazione al sodalizio criminale, e quando questa manchi o sia lacunosa non può riconoscersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 terzo comma n. 3 c.p. richiamato dall'art. 629 secondo comma c.p..

Corte di appello di Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 1196 del 30.10.2024, pres. rel. Brindisi

CIRCONVENZIONE DI INCAPACE – ERRATO CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE- MOTIVO DI APPELLO DEL PM- ACCOGLIMENTO

Il reato di circonvenzione di incapaci, quale reato di pericolo concreto, si consuma quando venga posta in essere un'ulteriore condotta per il conseguimento del profitto da parte dell'autore del reato.

(Nella fattispecie è stato ritenuto ammissibile l'appello del PM che aveva rilevato l'errato calcolo del termine di prescrizione operato dal giudice di primo grado, non tenendo conto che al testamento olografo compiuto per effetto della circonvenzione era seguita la morte del de cuius e proprio in virtù del testamento olografo redatto in vita l'autore del reato aveva ottenuto l'ingiusto profitto).

Corte di appello Roma, sezione prima penale, sentenza n. 538 del 16.1.2025, pres. rel. Picozzi

FURTO IN SUPERMERCATO – TENTATIVO – AGGRAVANTE DELL'ESPOSIZIONE DEI BENI ALLA PUBBLICA FEDE – PRESUPPOSTI

Nel caso di tentato furto di beni esposti sugli scaffali di un supermercato o di un grande magazzino, affinché sussista la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti, la vigilanza degli addetti all'esercizio commerciale deve essere priva di carattere continuativo e connotarsi come occasionale o a campione. Esclude, pertanto, la sussistenza di tale aggravante la predisposizione di uno specifico servizio di sicurezza affidato ad un'impresa esterna.

Corte di appello di Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 8491 del 17.6.2025, pres. rel. D'Agostino

RICICLAGGIO – CONSUMAZIONE – REQUISITI PROBATORI

Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza tramite prove logiche.

Reati contro la fede pubblica

Corte di appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 8717 del 19.6.2025, pres. Castagnoli, cons. rel. Paesano

FALSO IDEOLOGICO IN ATTO PUBBLICO – NATURA GIURIDICA DELL'ATTO PUBBLICO – RILEVANZA DELLA CONDOTTA DI FALSO – DOLO – AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 61 N. 2 C.P. – SCRIMINANTE DELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE – INSUSSISTENZA – FATTISPECIE

Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico è irrilevante il fatto che il documento contenente la falsa attestazione non sia previsto da un'espressa norma che ne indichi i requisiti di forma, che esso sia una mera "annotazione" o una relazione di servizio, che esso debba essere riprodotto o meno in atti diversi e successivi, posto che anche gli atti atipici possono rientrare nella categoria dell'atto pubblico. Anche le annotazioni, non diversamente dalle relazioni di servizio, attestano attività di ordine pubblico, svolta dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, costituendo tra l'altro la base per le future determinazioni di chi le riceve.

Pur essendo sufficiente, per la perpetrazione del reato, la coscienza e volontà di falsificare, l'intento ad esso sotteso – che giuridicamente si sostanzia nella aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. – colora il falso dello scopo che gli autori intendevano perseguire, fornendo una univoca spiegazione del motivo della condotta.

È da escludere che l'autore materiale del falso possa beneficiare della scriminante dell'adempimento del dovere, dovendosi qualificare l'ordine di redigere una seconda annotazione, da sostituire alla prima, come manifestamente criminoso.

(Nella fattispecie, una coppia di doppie annotazioni redatte subito dopo il decesso della vittima, recanti stessa data, caratteri simili e stesso numero di protocollo, descriveva in maniera diversa le condizioni di salute del detenuto, nel senso che dalle seconde annotazioni erano stati eliminati tutti i riferimenti ai malesseri manifestati dall'uomo, che potessero far sorgere sospetti sulla correttezza dell'operato di chi lo aveva avuto in custodia).

Reati contro l'autorità giudiziaria

Corte di appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 8717 del 19.6.2025, pres. Castagnoli, cons. rel. Paesano

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE PER OMESSA DENUNCIA DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE DI UN FATTO DI REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO – PUNIBILITÀ A TITOLO DI DOLO EVENTUALE.

Il mancato adempimento dell'obbligo di informare l'autorità giudiziaria ascritto al pubblico ufficiale configura il delitto di favoreggiamento personale, allorché risulti esigibile nei confronti dello stesso, considerata la sua posizione e le informazioni in suo possesso, una condotta diversa e attiva la quale consenta di far emergere gli autori del reato presupposto e si configuri la compiuta rappresentazione dell'idoneità della condotta di omissione ad ostacolare o ritardare le indagini.

L'elemento soggettivo del reato può essere integrato anche dal dolo eventuale, bastando la consapevolezza della possibilità che la condotta posta in essere conduca al risultato del favoreggiamento.

(Nella fattispecie, il pubblico ufficiale che aveva omesso l'obbligo di denunciare un fatto di reato all'autorità giudiziaria è stato ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento in favore degli autori del falso presupposto, avendo riconosciuto nella sua condotta l'intento di allontanare da questi ultimi i sospetti degli organi inquirenti).

Reati di intermediazione finanziaria

Corte di appello di Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 8491 del 17.6.2025, pres. rel. D'Agostino

REATI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – CONSUMAZIONE – REQUISITI PROBATORI

Il reato previsto dall'articolo 166 comma 1 lettera c) del TUF risulta consumato anche con la semplice raccolta del denaro ai fini di investimento, a nulla rilevando l'effettivo impiego del denaro ricevuto.

Nello svolgimento di un'intensa e continua attività di raccolta e reinvestimento di denaro, il percepire un'elevata commissione corrisposta dagli investitori senza alcuna difficoltà o discussione costituisce un elemento probatorio di particolare rilievo in ordine al reato di riciclaggio, dovendo ritenersi che l'accettazione dell'elevato compenso sia una chiara manifestazione della illecita provenienza del denaro investito.

Responsabilità civile

Corte di appello di Roma – sezione settima civile, sentenza n. 2381 del 15.4.2025, pres. rel. Petrolati

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – OCCUPAZIONE ABUSIVA – ILLECITO EXTRACONTRATTUALE – RISARCIMENTO DANNI – CANONI SANZIONATORI – ESCLUSIONE

In tema di edilizia residenziale pubblica il risarcimento del danno da occupazione abusiva di alloggio, in mancanza di qualsiasi pregresso titolo di godimento, attiene alla sanzione di un illecito aquiliano e deve, quindi, essere commisurato alla presumibile perdita di utilità derivante dalla ordinaria gestione del patrimonio immobiliare da parte dell'ATER; non possono, invece, trovare applicazione, in difetto di una previsione speciale di danno c.d. punitivo, i canoni sanzionatori determinati in attuazione della legislazione regionale con riguardo alla responsabilità contrattuale ex art. 1591 c.c.

(Nella fattispecie il danno è stato stimato avendo riguardo al valore locativo desumibile dal c.d. equo canone con esclusione dell'incremento del 300%).

Successione e divisione

Corte di appello di Roma – sezione settima civile, sentenza n. 2619 del 29.4.2025, pres. rel. Petrolati

DIVISIONE EREDITARIA – SCIoglimento – RETROATTIVITÀ – BENI DIVERSI DA QUELLI ASSEGNATI – CONTITOLARITÀ ANTERIORE – IRILEVANZA – CREDITI ANTERIORI – PRECLUSIONE

A seguito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria ciascun originario partecipante è da considerare, sin dalla morte del de cuius, come se non abbia mai avuto la contitolarità dei beni diversi da quelli assegnati, di talché ogni ragione di credito eventualmente maturata nel periodo antecedente alla pronuncia giudiziale di divisione, con riguardo alla originaria comunione, può

trovare idoneo riconoscimento solo nel giudizio di scioglimento della originaria contitolarità, all'esito del quale la situazione di comunione è da escludere con effetto retroattivo.

Usi civici

Corte di appello Roma, sezione ottava civile, ordinanza del 23.9.2024, pres. Mangano, cons. rel. Massera

USI CIVICI – COMMISSARIO – POTERE GIURISDIZIONALE – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 con riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui consente al commissario regionale per gli usi civici di iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere.

(La Corte ha ritenuto che fossero ormai maturi i tempi per una rimeditazione dei principi enunciati nella sentenza n. 45 del 1995, a quasi trenta anni dalla pronuncia e decorso quasi un secolo dall'entrata in vigore della legge n. 1766 del 16 giugno 1927, specialmente sotto il profilo della transitorietà della soluzione all'epoca individuata dal giudice delle leggi in ordine al bilanciamento degli interessi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio da un lato, e al diritto di difesa dall'altro).

DATI STATISTICI

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 - Distretto di ROMA - Settore CIVILE
Note relative alle tabelle allegate

Fonte dei dati

Corte di Appello	Rilevazione a cura dell'Ufficio Statistiche della Corte di Appello di Roma aggiornata al 23/09/2025.
Tribunali Ordinari	Rilevazione a cura della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa tramite il Datawarehouse della Giustizia Civile aggiornato al 15/09/2024 per l'AG 2023/2024 e al 15/09/2025 per l'AG 2024/2025.
Tribunale per i Minorenni	Rilevazione a cura della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa tramite il DATALAKE. Note Dg-Stat: <i>"Si evidenzia che, in considerazione delle diverse fonti dei dati e delle modifiche normative intervenute, i dati dei Tribunali per i Minorenni e dei Giudici di Pace potrebbero risultare incongruenti con quelli dei periodi pregressi."</i>
Giudici di Pace	Rilevazione a cura della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa tramite il DATALAKE. Note Dg-Stat: <i>"Si evidenzia che, in considerazione delle diverse fonti dei dati e delle modifiche normative intervenute, i dati dei Tribunali per i Minorenni e dei Giudici di Pace potrebbero risultare incongruenti con quelli dei periodi pregressi."</i>

Periodi esaminati

AG 2023/2024	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2023 - 30/06/2024
AG 2024/2025	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2024 - 30/06/2025

Valori calcolati

Ad esclusione della Corte di Appello di Roma, per la quale la rilevazione attuata prevede la verifica della coerenza dei flussi e delle pendenze nei periodi esaminati, il numero di procedimenti pendenti al 30/06/2024 è stato calcolato sulla base del numero di procedimenti pendenti al 30/06/2025 e dell'entità numerica dei flussi (sopravvenuti e definiti) dal 01/07/2024 al 30/06/2025.

Variazioni percentuali

Per ciascuna voce del movimento dei procedimenti la variazione percentuale è il rapporto tra la variazione assoluta (valore finale - valore iniziale) e il valore iniziale. I valori finali sono quelli corrispondenti all'AG 2024/2025 e quelli iniziali all'AG 2023/2024.

Indice di ricambio

L'indice di ricambio è il rapporto tra il numero di definiti e il numero di sopravvenuti, moltiplicato per 100. Il valore dell'indice rappresenta il numero di definiti a fronte di 100 procedimenti sopravvenuti.

Tav. 1.1 - Movimento dei procedimenti civili per tipologia ufficio negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Tipologia Ufficio	A.G. 2024/2025				A.G. 2023/2024				Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Corte di Appello	12.482	15.301	29.575		12.472	16.247	32.394		+0,1%	-5,8%	-8,7%		123	130
Tribunale per i Minorenni	5.423	5.525	9.819		5.045	4.760	9.921		+7,5%	+16,1%	-1,0%		102	94
Totale Tribunali Ordinari ⁽¹⁾	202.038	200.031	202.615		187.526	206.034	200.608		+7,7%	-2,9%	+1,0%		99	110
CASSINO	8.707	9.551	11.124		8.028	8.993	11.968		+8,5%	+6,2%	-7,1%		110	112
CIVITAVECCHIA	7.549	7.988	7.929		7.294	7.939	8.368		+3,5%	+0,6%	-5,2%		106	109
FROSINONE	8.543	8.172	7.676		8.236	9.047	7.305		+3,7%	-9,7%	+5,1%		96	110
LATINA	12.453	13.232	14.996		12.542	13.058	15.775		-0,7%	+1,3%	-4,9%		106	104
RIETI	4.281	4.204	4.213		4.125	4.155	4.136		+3,8%	+1,2%	+1,9%		98	101
ROMA	124.354	122.191	117.005		112.653	126.432	114.842		+10,4%	-3,4%	+1,9%		98	112
TIVOLI	12.932	12.732	14.599		12.963	13.484	14.399		-0,2%	-5,6%	+1,4%		98	104
VELLETRI	15.992	14.952	19.699		15.025	15.579	18.659		+6,4%	-4,0%	+5,6%		93	104
VITERBO	7.227	7.009	5.374		6.660	7.347	5.156		+8,5%	-4,6%	+4,2%		97	110

⁽¹⁾ Esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata.

Tav. 1.1.bis - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Circondario - SEDE	A.G. 2024/2025				A.G. 2023/2024				Variazione percentuale			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale ⁽¹⁾	104.828	95.448	101.800		96.100	81.543	92.420		+9,1%	+17,1%	+10,1%	91	85
Cassino - CASSINO	3.917	2.727	6.531		4.161	2.626	5.341		-5,9%	+3,8%	+22,3%	70	63
Cassino - GAETA	1.667	1.670	741		1.493	1.277	744		+11,7%	+30,8%	-0,4%	100	86
Cassino - SORA	720	682	288		786	720	250		-8,4%	-5,3%	+15,2%	95	92
Civitavecchia - CIVITAVECCHIA	12.633	9.072	13.408		7.970	6.900	9.847		+58,5%	+31,5%	+36,2%	72	87
Frosinone - ALATRI					0	19	0		NC	NC	NC	NC	NC
Frosinone - FERENTINO	783	865	569		867	708	651		-9,7%	+22,2%	-12,6%	110	82
Frosinone - FROSINONE	3.803	3.784	2.874		3.595	2.748	2.855		+5,8%	+37,7%	+0,7%	100	76
Latina - FONDI	853	659	690		855	713	496		-0,2%	-7,6%	+39,1%	77	83
Latina - LATINA	5.542	4.670	5.989		5.314	3.370	5.117		+4,3%	+38,6%	+17,0%	84	63
Latina - TERRACINA	1.505	1.051	1.554		990	706	1.100		+52,0%	+48,9%	+41,3%	70	71
Rieti - POGGIO MIRTETO	653	263	901		517	316	511		+26,3%	-16,8%	+76,3%	40	61
Rieti - RIETI	1.342	865	1.384		1.125	992	907		+19,3%	-12,8%	+52,6%	64	88
Roma - ROMA	55.344	56.031	48.972		52.256	45.979	49.659		+5,9%	+21,9%	-1,4%	101	88
Tivoli - SUBIACO	170	69	222		181	178	121		-6,1%	-61,2%	+83,5%	41	98
Tivoli - TIVOLI	4.878	3.009	7.207		5.052	3.331	5.338		-3,4%	-9,7%	+35,0%	62	66
Velletri - VELLETRI	7.794	6.674	9.441		7.833	7.773	8.321		-0,5%	-14,1%	+13,5%	86	99
Velletri - SEGNI	755	741	1.125						NC	NC	NC	98	NC
Viterbo - VITERBO	3.224	3.357	1.029		3.105	3.206	1.162		+3,8%	+4,7%	-11,4%	104	103

⁽¹⁾ Calcolato in base alle sedi per cui la Dg-Stat ha trasmesso le informazioni in entrambe gli anni giudiziari esaminati.

Tav. 1.2 - Corte di Appello - Movimento dei procedimenti civili per materia negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Corte d'Appello	12.482	15.301	29.575	12.472	16.247	32.394	+0,1%	-5,8%	-8,7%	123	130
Contenzioso civile ordinario	6.909	8.753	23.848	6.997	9.107	25.692	-1,3%	-3,9%	-7,2%	127	130
Totale Lavoro e Previdenza	3.546	4.457	5.071	3.506	4.817	5.982	+1,1%	-7,5%	-15,2%	126	137
Affari camerali e di volontaria giurisdizione	2.027	2.091	656	1.969	2.323	720	+2,9%	-10,0%	-8,9%	103	118
Dettaglio materie											
Totale Contenzioso civile ordinario	6.909	8.753	23.848	6.997	9.107	25.692	-1,3%	-3,9%	-7,2%	127	130
Contratti e obbligazioni varie	1.567	1.906	7.012	1.801	2.213	7.351	-13,0%	-13,9%	-4,6%	122	123
Responsabilit� extracontrattuale	621	721	2.752	695	663	2.852	-10,6%	+8,7%	-3,5%	116	95
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	405	499	1.987	396	505	2.081	+2,3%	-1,2%	-4,5%	123	128
Controversie di diritto amministrativo	476	867	1.583	427	999	1.974	+11,5%	-13,2%	-19,8%	182	234
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	687	594	1.516	618	473	1.423	+11,2%	+25,6%	+6,5%	86	77
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	399	623	1.481	494	727	1.705	-19,2%	-14,3%	-13,1%	156	147
Diritti reali - possesso - trascrizioni	287	577	1.240	318	650	1.530	-9,7%	-11,2%	-19,0%	201	204
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	322	303	1.204	375	325	1.185	-14,1%	-6,8%	+1,6%	94	87
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	165	225	667	150	269	727	+10,0%	-16,4%	-8,3%	136	179
Famiglia	477	465	635	431	353	623	+10,7%	+31,7%	+1,9%	97	82
Sez. specializzata dell'impresa	278	119	556	305	71	397	-8,9%	+67,6%	+40,1%	43	23

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Successioni	106	168	543	127	167	605	-16,5%	+0,6%	-10,2%	158	131
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	131	130	466	149	152	465	-12,1%	-14,5%	+0,2%	99	102
Stato della persona e diritti della personalita	405	561	365	118	453	521	+243,2%	+23,8%	-29,9%	139	384
Fallimento e procedure concorsuali	194	180	301	151	152	287	+28,5%	+18,4%	+4,9%	93	101
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	84	104	297	91	139	317	-7,7%	-25,2%	-6,3%	124	153
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	64	67	229	73	77	232	-12,3%	-13,0%	-1,3%	105	105
Altri istituti e leggi speciali di competenza di Cda primo grado	64	74	194	50	86	204	+28,0%	-14,0%	-4,9%	116	172
Persone giuridiche e diritto societario (persone giuridiche)	38	57	183	47	52	202	-19,1%	+9,6%	-9,4%	150	111
Altre materie	139	513	637	181	581	1.011	-23,2%	-11,7%	-37,0%	369	321
Totale Lavoro e Previdenza	3.546	4.457	5.071	3.506	4.817	5.982	+1,1%	-7,5%	-15,2%	126	137
Lavoro dipendente da privato	1.400	1.678	2.100	1.280	1.726	2.378	+9,4%	-2,8%	-11,7%	120	135
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	1.011	1.310	1.456	1.023	1.588	1.755	-1,2%	-17,5%	-17,0%	130	155
Pubblico impiego	457	650	686	483	675	879	-5,4%	-3,7%	-22,0%	142	140
Assistenza obbligatoria	346	436	411	377	412	501	-8,2%	+5,8%	-18,0%	126	109
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	118	140	169	108	149	191	+9,3%	-6,0%	-11,5%	119	138
Opposizione ordinanza ingiunzione	72	125	120	123	131	173	-41,5%	-4,6%	-30,6%	174	107
Rapporto di lavoro parasubordinato	66	34	83	22	39	51	+200,0%	-12,8%	+62,7%	52	177

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Procedimenti speciali	68	71	38	76	87	41	-10,5%	-18,4%	-7,3%	104	114
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	6	11	5	12	8	10	-50,0%	+37,5%	-50,0%	183	67
Procedimenti cautelari ante causam	2	2	3	2	2	3	0,0%	0,0%	0,0%	100	100
Totale Affari camerati e di volontaria giurisdizione	2.027	2.091	656	1.969	2.323	720	+2,9%	-10,0%	-8,9%	103	118
Cause in materia minorile	238	158	187	135	172	107	+76,3%	-8,1%	+74,8%	66	127
Altri istituti e leggi speciali	256	292	186	422	289	222	-39,3%	+1,0%	-16,2%	114	68
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	1.383	1.350	128	1.284	1.324	95	+7,7%	+2,0%	+34,7%	98	103
Famiglia	63	162	96	19	338	195	+231,6%	-52,1%	-50,8%	257	1.779
Fallimento e procedure concorsuali	59	85	28	76	127	54	-22,4%	-33,1%	-48,1%	144	167
Giudice tutelare	13	35	20	22	63	42	-40,9%	-44,4%	-52,4%	269	286
Sez. specializzata delle Imprese	8	5	6	4	5	3	+100,0%	0,0%	+100,0%	63	125
Altri procedimenti camerati	2	1	2	4	3	1	-50,0%	-66,7%	+100,0%	50	75
Autorizzazioni processuali	4	3	2	2	1	1	+100,0%	+200,0%	+100,0%	75	50
Successioni	1	0	1	0	0	0	NC	NC	NC	0	NC
Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003	0	0	0	1	1	0	-100,0%	-100,0%	NC	NC	100

Tav. 1.3 - Tribunali Ordinari - Movimento dei procedimenti civili per materia e sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	(A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Tribunali Ordinari	202.038	200.031	202.615	187.526	206.034	200.608	+7,7%	-2,9%	+1,0%		99	110
Affari civili contenziosi	45.088	50.306	99.564	44.964	66.226	104.782	+0,3%	-24,0%	-5,0%		112	147
Lavoro e previdenza	45.670	44.376	33.083	44.056	43.847	31.789	+3,7%	+1,2%	+4,1%		97	100
Procedimenti speciali sommari	44.910	42.799	11.863	39.341	39.053	9.752	+14,2%	+9,6%	+21,6%		95	99
Volontaria giurisdizione	22.563	22.014	7.476	18.864	18.422	6.927	+19,6%	+19,5%	+7,9%		98	98
Esecuzioni mobiliari	34.644	29.439	30.019	31.927	27.243	24.814	+8,5%	+8,1%	+21,0%		85	85
Esecuzioni immobiliari	4.271	6.157	10.940	4.249	6.682	12.826	+0,5%	-7,9%	-14,7%		144	157
Procedure concorsuali	4.892	4.940	9.670	4.125	4.561	9.718	+18,6%	+8,3%	-0,5%		101	111

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Dettaglio materie											
Totale Affari civili contenziosi	45.088	50.306	99.564	44.964	66.226	104.782	+0,3%	-24,0%	-5,0%	112	147
CASSINO	1.691	2.422	6.205	1.796	2.734	6.936	-5,8%	-11,4%	-10,5%	143	152
CIVITAVECCHIA	1.438	2.239	2.976	1.665	2.638	3.777	-13,6%	-15,1%	-21,2%	156	158
FROSINONE	1.500	1.553	3.031	1.573	1.946	3.084	-4,6%	-20,2%	-1,7%	104	124
LATINA	2.419	3.312	6.406	2.680	3.843	7.299	-9,7%	-13,8%	-12,2%	137	143
RIETI	713	616	1.679	835	1.048	1.582	-14,6%	-41,2%	+6,1%	86	126
ROMA	31.410	33.984	64.341	29.263	45.897	66.915	+7,3%	-26,0%	-3,8%	108	157
TIVOLI	2.004	1.959	5.827	2.372	2.534	5.782	-15,5%	-22,7%	+0,8%	98	107
VELLETRI	2.718	2.859	7.088	3.385	3.785	7.229	-19,7%	-24,5%	-2,0%	105	112
VITERBO	1.195	1.362	2.011	1.395	1.801	2.178	-14,3%	-24,4%	-7,7%	114	129

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Lavoro e previdenza (esclusi ATP)	45.670	44.376	33.083	44.056	43.847	31.789	+3,7%	+1,2%	+4,1%	97	100
CASSINO	1.943	2.164	2.076	1.805	1.654	2.297	+7,6%	+30,8%	-9,6%	111	92
CIVITAVECCHIA	1.322	829	2.577	1.274	1.000	2.084	+3,8%	-17,1%	+23,7%	63	78
FROSINONE	2.834	2.420	2.180	2.864	3.209	1.766	-1,0%	-24,6%	+23,4%	85	112
LATINA	2.538	2.365	3.263	2.829	2.342	3.090	-10,3%	+1,0%	+5,6%	93	83
RIETI	774	831	939	771	560	996	+0,4%	+48,4%	-5,7%	107	73
ROMA	28.467	28.539	14.139	27.139	27.282	14.211	+4,9%	+4,6%	-0,5%	100	101
TIVOLI	2.511	2.698	2.720	2.721	3.006	2.907	-7,7%	-10,2%	-6,4%	107	110
VELLETRI	3.729	3.056	4.437	3.212	3.205	3.764	+16,1%	-4,6%	+17,9%	82	100
VITERBO	1.552	1.474	752	1.441	1.589	674	+7,7%	-7,2%	+11,6%	95	110

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Procedimenti speciali sommari	44.910	42.799	11.863	39.341	39.053	9.752	+14,2%	+9,6%	+21,6%	95	99
CASSINO	1.807	1.728	543	1.642	1.665	464	+10,0%	+3,8%	+17,0%	96	101
CIVITAVECCHIA	1.596	1.640	353	1.464	1.565	397	+9,0%	+4,8%	-11,1%	103	107
FROSINONE	1.496	1.433	274	1.306	1.305	211	+14,5%	+9,8%	+29,9%	96	100
LATINA	2.868	2.848	483	2.587	2.485	463	+10,9%	+14,6%	+4,3%	99	96
RIETI	802	770	163	753	741	131	+6,5%	+3,9%	+24,4%	96	98
ROMA	29.499	27.768	8.011	25.052	24.524	6.280	+17,8%	+13,2%	+27,6%	94	98
TIVOLI	2.206	2.219	706	2.298	2.377	719	-4,0%	-6,6%	-1,8%	101	103
VELLETRI	3.321	3.048	1.176	3.007	3.142	903	+10,4%	-3,0%	+30,2%	92	104
VITERBO	1.315	1.345	154	1.232	1.249	184	+6,7%	+7,7%	-16,3%	102	101

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Volontaria giurisdizione (esclusi i procedimenti di competenza del Giudice tutelare e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata)	22.563	22.014	7.476	18.864	18.422	6.927	+19,6%	+19,5%	+7,9%	98	98
CASSINO	1.245	1.225	229	1.041	1.077	209	+19,6%	+13,7%	+9,6%	98	103
CIVITAVECCHIA	1.347	1.338	342	1.065	955	333	+26,5%	+40,1%	+2,7%	99	90
FROSINONE	984	985	273	768	781	274	+28,1%	+26,1%	-0,4%	100	102
LATINA	1.691	1.696	439	1.460	1.449	444	+15,8%	+17,0%	-1,1%	100	99
RIETI	1.073	1.072	169	908	867	168	+18,2%	+23,6%	+0,6%	100	95
ROMA	10.185	9.842	4.262	8.638	8.135	3.919	+17,9%	+21,0%	+8,8%	97	94
TIVOLI	2.486	2.422	622	2.196	2.325	558	+13,2%	+4,2%	+11,5%	97	106
VELLETRI	2.117	2.045	818	1.695	1.705	746	+24,9%	+19,9%	+9,7%	97	101
VITERBO	1.435	1.389	322	1.093	1.128	276	+31,3%	+23,1%	+16,7%	97	103

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Esecuzioni mobiliari	34.644	29.439	30.019	31.927	27.243	24.814	+8,5%	+8,1%	+21,0%	85	85
CASSINO	1.625	1.559	1.124	1.373	1.351	1.058	+18,4%	+15,4%	+6,2%	96	98
CIVITAVECCHIA	1.436	1.426	900	1.358	1.207	890	+5,7%	+18,1%	+1,1%	99	89
FROSINONE	1.313	1.253	835	1.274	1.205	775	+3,1%	+4,0%	+7,7%	95	95
LATINA	2.224	1.926	2.289	2.308	1.877	1.991	-3,6%	+2,6%	+15,0%	87	81
RIETI	683	610	541	618	568	468	+10,5%	+7,4%	+15,6%	89	92
ROMA	19.958	16.690	16.600	18.387	15.661	13.332	+8,5%	+6,6%	+24,5%	84	85
TIVOLI	2.914	2.362	2.938	2.619	2.008	2.386	+11,3%	+17,6%	+23,1%	81	77
VELLETRI	3.202	2.662	3.721	2.909	2.323	3.181	+10,1%	+14,6%	+17,0%	83	80
VITERBO	1.289	951	1.071	1.081	1.043	733	+19,2%	-8,8%	+46,1%	74	96

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Esecuzioni immobiliari	4.271	6.157	10.940	4.249	6.682	12.826	+0,5%	-7,9%	-14,7%		144	157
CASSINO	178	278	567	208	328	667	-14,4%	-15,2%	-15,0%		156	158
CIVITAVECCHIA	259	344	504	282	396	589	-8,2%	-13,1%	-14,4%		133	140
FROSINONE	239	338	653	239	372	752	0,0%	-9,1%	-13,2%		141	156
LATINA	362	659	1.098	406	692	1.395	-10,8%	-4,8%	-21,3%		182	170
RIETI	169	266	493	184	299	590	-8,2%	-11,0%	-16,4%		157	163
ROMA	1.706	2.166	3.688	1.571	2.034	4.148	+8,6%	+6,5%	-11,1%		127	129
TIVOLI	523	820	1.357	540	1.018	1.654	-3,1%	-19,4%	-18,0%		157	189
VELLETRI	554	933	1.764	519	1.138	2.143	+6,7%	-18,0%	-17,7%		168	219
VITERBO	281	353	816	300	405	888	-6,3%	-12,8%	-8,1%		126	135

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale Procedure concorsuali	4.892	4.940	9.670	4.125	4.561	9.718	+18,6%	+8,3%	-0,5%		101	111
CASSINO	218	175	380	163	184	337	+33,7%	-4,9%	+12,8%		80	113
CIVITAVECCHIA	151	172	277	186	178	298	-18,8%	-3,4%	-7,0%		114	96
FROSINONE	177	190	430	212	229	443	-16,5%	-17,0%	-2,9%		107	108
LATINA	351	426	1.018	272	370	1.093	+29,0%	+15,1%	-6,9%		121	136
RIETI	67	39	229	56	72	201	+19,6%	-45,8%	+13,9%		58	129
ROMA	3.129	3.202	5.964	2.603	2.899	6.037	+20,2%	+10,5%	-1,2%		102	111
TIVOLI	288	252	429	217	216	393	+32,7%	+16,7%	+9,2%		88	100
VELLETRI	351	349	695	298	281	693	+17,8%	+24,2%	+0,3%		99	94
VITERBO	160	135	248	118	132	223	+35,6%	+2,3%	+11,2%		84	112

Tav. 1.4 - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per materia negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale ⁽¹⁾	104.828	95.448	101.800	96.100	81.543	92.420	+9,1%	+17,1%	+10,1%	91	85
Cause relative a beni mobili fino a 10.000 euro	20.923	11.263	39.173	17.362	15.384	29.513	+20,5%	-26,8%	+32,7%	54	89
Opposizioni sanzioni amministrative (OSA)	14.680	12.079	23.584	16.782	15.399	20.983	-12,5%	-21,6%	+12,4%	82	92
Procedimenti Monitori	59.818	63.352	18.918	51.950	41.285	22.452	+15,1%	+53,5%	-15,7%	106	79
Risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti	5.707	4.975	17.046	6.077	5.822	16.314	-6,1%	-14,5%	+4,5%	87	96
Altri procedimenti di cognizione ordinaria	644	492	1.414	721	483	1.262	-10,7%	+1,9%	+12,0%	NC	NC
Accertamenti tecnici preventivi (ATP)	902	673	1.004	777	744	775	+16,1%	-9,5%	+29,5%	75	96
Immigrazione	2.132	2.596	599	2.388	2.374	1.063	-10,7%	+9,4%	-43,7%	122	99
Altri procedimenti speciali	17	15	53	27	33	51	-37,0%	-54,5%	+3,9%	88	122
Conciliazioni	5	3	9	16	19	7	-68,8%	-84,2%	+28,6%	60	119

⁽¹⁾ Calcolato in base alle sedi per cui la Dg-Stat ha trasmesso le informazioni in entrambe gli anni giudiziari esaminati.

Tav. 1.4.bis - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per sede e materia nell'anno giudiziario 2024/2025

Sede GdP	Cognizione ordinaria			Opposizioni sanzioni amministrative			Procedimenti non contenziosi			Procedimenti speciali		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali
Totale	27.409	16.812	58.242	14.872	12.291	23.848	2.162	2.612	621	61.140	64.474	20.214
Cassino - CASSINO	992	624	3.698	1.179	529	2.257	0	0	0	1.746	1.574	576
Cassino - GAETA	450	483	456	592	570	258	0	0	0	625	617	27
Cassino - SORA	180	160	205	46	46	37	0	0	0	494	476	46
Civitavecchia - CIVITAVECCHIA	2.941	939	7.548	827	420	2.611	0	0	3	8.865	7.713	3.246
Frosinone - ALATRI												
Frosinone - FERENTINO	199	218	376	140	198	171	0	0	0	444	449	22
Frosinone - FROSINONE	1.083	1.209	1.763	781	646	755	66	88	13	1.873	1.841	343
Latina - FONDI	215	151	367	202	95	284	0	0	0	436	413	39
Latina - LATINA	830	342	2.968	410	239	779	117	103	52	4.185	3.986	2.190
Latina - TERRACINA	186	138	380	741	336	1.122	0	0	2	578	577	50
Rieti - POGGIO MIRTETO	81	62	247	118	21	225	0	0	0	454	180	429
Rieti - RIETI	222	135	503	280	82	567	30	21	28	810	627	286
Roma - ROMA	16.963	9.894	30.112	7.230	7.245	11.133	1.876	2.332	501	29.275	36.560	7.226
Tivoli - SUBIACO	39	19	111	26	9	33	0	0	0	105	41	78
Tivoli - TIVOLI	780	384	3.103	491	344	1.177	0	0	0	3.607	2.281	2.927
Velletri - VELLETRI	1.579	1.338	5.135	1.102	784	1.843	0	0	2	5.113	4.552	2.461
Velletri - SEGNI	135	82	609	192	212	264	25	13	13	403	434	239
Viterbo - VITERBO	534	634	661	515	515	332	48	55	7	2.127	2.153	29

Tav. 1.5 - Tribunale per i Minorenni - Movimento dei procedimenti civili per materia negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Principali materie	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale	5.423	5.525	9.819	5.045	4.760	9.921	+7,5%	+16,1%	-1,0%	102	94
Procedimenti di volontaria giurisdizione	3.704	4.346	6.671	3.574	3.078	7.313	+3,6%	+41,2%	-8,8%	117	86
Procedimenti di adozione nazionale	849	481	2.091	814	912	1.723	+4,3%	-47,3%	+21,4%	57	112
Procedimenti di adozione internazionale	202	272	281	211	341	351	-4,3%	-20,2%	-19,9%	135	162
Procedimenti contenziosi	268	221	317	207	173	270	+29,5%	+27,7%	+17,4%	82	84
Misure amministrative	400	205	459	236	214	264	+69,5%	-4,2%	+73,9%	51	91
Migrazione				0	41	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Descrizione Materia Mancante				3	1	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Tav. 1.6 - Movimento dei procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Corte di Appello di Roma	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024	
Corte di Appello di Roma												
Totale	318	274	44				NC	NC	NC	NC	NC	
Convalida del provvedimento di trattenimento o proroga del trattenimento	279	236	43				NC	NC	NC	NC	NC	
Reclamo avverso diniego sospensione provvedimento	38	38	0				NC	NC	NC	NC	NC	
Ricongiungimento familiare (art.30)	1	0	1				NC	NC	NC	NC	NC	
Tribunale Ordinario di Roma												
Totale	8.355	5.109	8.021	4.328	4.360	4.775	+93,0%	+17,2%	+68,0%	61	101	
Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008	5.268	2.311	5.886	2.028	1.804	2.929	+159,8%	+28,1%	+101,0%	44	89	
Ricongiungimento familiare (art.30)	953	514	757	274	263	318	+247,8%	+95,4%	+138,1%	54	96	
Impugnazioni Unita' Dublino UE 604/2013	841	851	467	510	950	477	+64,9%	-10,4%	-2,1%	101	186	
Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore	379	342	333	271	139	296	+39,9%	+146,0%	+12,5%	90	51	
Impugnazione diniego visto per motivi di ricongiungimento familiare da parte dell'autorità consolare	309	288	299	244	201	278	+26,6%	+43,3%	+7,6%	93	82	
Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno	92	288	144	253	260	340	-63,6%	+10,8%	-57,6%	313	103	
Altro	513	515	135	748	743	137	-31,4%	-30,7%	-1,5%	100	99	
GiP Circondario - Procedimenti non contestuosi - Immigrazione												
Totale	2.132	2.596	599	2.388	2.374	1.063	-10,7%	+9,4%	-43,7%	122	99	
Cassino	0	0	0	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
Civitavecchia	0	0	2	0	0	2	NC	NC	NC	NC	NC	
Frosinone	66	88	13	93	89	35	-29,0%	-1,1%	-62,9%	133	96	
Latina	117	103	53	53	14	39	+120,8%	+635,7%	+35,9%	88	26	
Rieti	30	21	28	25	15	19	+20,0%	+40,0%	+47,4%	70	60	
Roma	1.871	2.329	495	2.160	2.161	953	-13,4%	+7,8%	-48,1%	124	100	
Tivoli	0	0	0	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
Velletri	0	0	1	0	0	1	NC	NC	0,0%	NC	NC	
Viterbo	48	55	7	57	95	14	-15,8%	-42,1%	-50,0%	115	167	

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 - Distretto di ROMA - Settore PENALE

Note relative alle tabelle allegate

Fonte dei dati	
Procura Generale	Modelli statistici trimestrali M313G inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 22/09/2025
Corte di Appello	Modelli statistici trimestrali M316 (Ordinario, Assise, Minorenni) inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 22/09/2025
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Modelli statistici trimestrali M313M inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 22/09/2025
Tribunale per i Minorenni	Modelli statistici trimestrali M317M, M317GUP e M318TM inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 22/09/2025
Procure presso il Tribunale Ordinario	Modelli statistici trimestrali M313PU inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa al 22/09/2025
Tribunali Ordinari	Modelli statistici trimestrali M314C, M314M e M317GIPGUP inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 22/09/2025
Corti di Assise	Modelli statistici trimestrali M314A inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa al 22/09/2025
Giudici di Pace	Modelli statistici trimestrali M310GP inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa al 22/09/2025

Periodi esaminati	
AG 2023/2024	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2023 - 30/06/2024
AG 2024/2025	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2024 - 30/06/2025

Valori calcolati
Il numero di procedimenti pendenti al 30/06/2024 è stato calcolato sulla base del numero di procedimenti pendenti al 30/06/2025 e dell'entità numerica dei flussi (sopravvenuti e definiti) dal 01/07/2024 al 30/06/2025.

Variazioni percentuali
Per ciascuna voce del movimento dei procedimenti la variazione percentuale è il rapporto tra la variazione assoluta (valore finale - valore iniziale) e il valore iniziale. I valori finali sono quelli corrispondenti all'AG 2024/2025 e quelli iniziali all'AG 2023/2024.

Indice di ricambio
L'indice di ricambio è il rapporto tra il numero di definiti e il numero di sopravvenuti, moltiplicato per 100. Il valore dell'indice rappresenta il numero di definiti a fronte di 100 procedimenti sopravvenuti.

Tav. 2.1 - Movimento dei procedimenti penali per tipologia ufficio e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Tipologia Ufficio	Materia/Sezione	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Procura Generale	Istanze di avocazione ex art.413 c.p.p.	80	92	34	93	90	46	-14,0%	+2,2%	-26,1%	115	97
	Procedimenti avvocati iscritti a registro mod.8 noti e ignoti	4	7	5	7	8	8	-42,9%	-12,5%	-37,5%	175	114
	Esecuzioni penali classe I pena detentiva	1.825	1.919	7.107	1.719	1.858	7.201	+6,2%	+3,3%	-1,3%	105	108
Corte di Appello	Appello/revisioni sezioni ordinarie	9.553	15.472	36.078	8.837	13.571	41.997	+8,1%	+14,0%	-14,1%	162	154
	Corte di assise di appello	41	41	19	37	46	19	+10,8%	-10,9%	0,0%	100	124
	Appello sezione minorenni	107	149	58	98	168	100	+9,2%	-11,3%	-42,0%	139	171
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI	3.335	3.483	953	2.856	2.512	1.101	+16,8%	+38,7%	-13,4%	104	88
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	508	601	592	707	619	685	-28,1%	-2,9%	-13,6%	118	88
	Sezione GIP NOTI	2.213	1.987	794	1.654	1.739	568	+33,8%	+14,3%	+39,8%	90	105
	Sezione GUP	1.316	894	1.460	873	1.030	1.038	+50,7%	-13,2%	+40,7%	68	118

Tipologia Ufficio	Materia/Sezione	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
		Soprawv.	Definiti	Pendenti finali	Soprawv.	Definiti	Pendenti finali	Soprawv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Procura presso il Tribunale ordinario	Reati di competenza DDA - NOTI	309	243	625	320	210	559	-3,4%	+15,7%	+11,8%	79	66
	Reati ordinari NOTI	109.969	110.725	101.153	107.641	105.048	101.909	+2,2%	+5,4%	-0,7%	101	98
	Reati di competenza del GdP - NOTI	7.737	6.345	5.696	7.751	7.121	4.304	-0,2%	-10,9%	+32,3%	82	92
	Corte di assise	32	26	55	38	38	49	-15,8%	-31,6%	+12,2%	81	100
Tribunali Ordinari / Corti di assise	Dibattimento collegiale	2.699	2.671	6.198	2.634	2.647	6.170	+2,5%	+0,9%	+0,5%	99	100
	Dibattimento monocratico	27.750	30.218	54.958	29.232	35.746	57.426	-5,1%	-15,5%	-4,3%	109	122
	Sezione GIP/GUP - NOTI	71.886	62.458	50.493	72.177	70.278	41.065	-0,4%	-11,1%	+23,0%	87	97
	Appello Giudice di Pace	250	260	359	296	279	369	-15,5%	-6,8%	-2,7%	104	94
Giudice di pace	Sezione dibattimento	3.497	4.146	5.433	3.450	4.331	6.082	+1,4%	-4,3%	-10,7%	119	126
	Sezione GIP - NOTI	4.069	3.614	1.654	4.128	3.039	1.199	-1,4%	+18,9%	+37,9%	89	74

Tav. 2.3 - Tribunali ordinari/Corti di assise - Movimento dei procedimenti penali iscritti nel registro noti per sede e per materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale	Corte di assise	32	26	55	38	38	49	-15,8%	-31,6%	+12,2%	81	100
	Dibattimento collegiale	2.699	2.671	6.198	2.634	2.647	6.170	+2,5%	+0,9%	+0,5%	99	100
	Dibattimento monocratico	27.750	30.218	54.958	29.232	35.746	57.426	-5,1%	-15,5%	-4,3%	109	122
	Sezione GIP/GUP - NOTI	71.886	62.458	50.493	72.177	70.278	41.065	-0,4%	-11,1%	+23,0%	87	97
	Appello Giudice di Pace	250	260	359	296	279	369	-15,5%	-6,8%	-2,7%	104	94
CASSINO	Corte di assise	1	0	2	1	0	1	0,0%	NC	+100,0%	0	0
	Dibattimento collegiale	87	91	292	81	83	296	+7,4%	+9,6%	-1,4%	105	102
	Dibattimento monocratico	1.115	1.866	2.805	980	2.303	3.556	+13,8%	-19,0%	-21,1%	167	235
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.451	3.833	3.074	3.354	5.293	2.456	+32,7%	-27,6%	+25,2%	86	158
	Appello Giudice di Pace	26	26	32	25	34	32	+4,0%	-23,5%	0,0%	100	136
CIVITAVECCHIA	Dibattimento collegiale	90	171	356	150	186	437	-40,0%	-8,1%	-18,5%	190	124
	Dibattimento monocratico	1.799	2.299	6.175	2.090	3.081	6.675	-13,9%	-25,4%	-7,5%	128	147
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.433	4.196	1.905	4.123	3.560	1.668	+7,5%	+17,9%	+14,2%	95	86
	Appello Giudice di Pace	13	11	25	16	8	23	-18,8%	+37,5%	+8,7%	85	50

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
FROSINONE	Corte di assise	6	5	7	5	6	6	+20,0%	-16,7%	+16,7%	83	120
	Dibattimento collegiale	64	58	138	60	71	132	+6,7%	-18,3%	+4,5%	91	118
	Dibattimento monocratico	1.247	1.378	1.679	887	1.930	1.810	+40,6%	-28,6%	-7,2%	111	218
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.160	2.979	1.283	3.157	3.055	1.102	+0,1%	-2,5%	+16,4%	94	97
	Appello Giudice di Pace	10	24	17	36	26	31	-72,2%	-7,7%	-45,2%	240	72
LATINA	Corte di assise	4	4	3	1	5	3	+300,0%	-20,0%	0,0%	100	500
	Dibattimento collegiale	198	233	602	223	221	637	-11,2%	+5,4%	-5,5%	118	99
	Dibattimento monocratico	1.863	2.720	7.243	1.992	3.580	8.100	-6,5%	-24,0%	-10,6%	146	180
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.270	4.242	6.524	5.323	3.787	5.496	-1,0%	+12,0%	+18,7%	80	71
	Appello Giudice di Pace	67	41	120	71	43	94	-5,6%	-4,7%	+27,7%	61	61
RIETI	Dibattimento collegiale	41	31	65	25	32	55	+64,0%	-3,1%	+18,2%	76	128
	Dibattimento monocratico	803	769	1.194	835	979	1.160	-3,8%	-21,5%	+2,9%	96	117
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.716	1.665	1.262	2.363	1.854	1.211	-27,4%	-10,2%	+4,2%	97	78
	Appello Giudice di Pace	8	11	4	8	7	7	0,0%	+57,1%	-42,9%	138	88

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2024/2025				A.G. 2023/2024				Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)				Indice di ricambio	
		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
ROMA	Corte di assise	20	16	41		27	25	37		-25,9%	-36,0%	+10,8%		80	93
	Dibattimento collegiale	1.856	1.779	3.489		1.714	1.725	3.412		+8,3%	+3,1%	+2,3%		96	101
	Dibattimento monocratico	15.296	14.605	19.847		15.794	15.839	19.156		-3,2%	-7,8%	+3,6%		95	100
	Sezione GIP/GUP - NOTI	37.435	31.002	28.144		36.670	35.597	21.711		+2,1%	-12,9%	+29,6%		83	97
	Appello Giudice di Pace	83	109	82		97	115	108		-14,4%	-5,2%	-24,1%		131	119
TIVOLI	Dibattimento collegiale	113	115	443		120	129	445		-5,8%	-10,9%	-0,4%		102	108
	Dibattimento monocratico	1.583	1.858	4.659		1.919	2.399	4.934		-17,5%	-22,6%	-5,6%		117	125
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.046	4.718	3.125		6.070	5.845	2.797		-16,9%	-19,3%	+11,7%		93	96
	Appello Giudice di Pace	10	5	24		6	15	19		+66,7%	-66,7%	+26,3%		50	250
VELLETRI	Dibattimento collegiale	165	146	611		204	138	592		-19,1%	+5,8%	+3,2%		88	68
	Dibattimento monocratico	2.800	3.169	7.499		2.915	4.253	7.868		-3,9%	-25,5%	-4,7%		113	146
	Sezione GIP/GUP - NOTI	7.176	6.960	3.540		7.898	8.145	3.324		-9,1%	-14,5%	+6,5%		97	103
	Appello Giudice di Pace	17	18	21		18	12	22		-5,6%	+50,0%	-4,5%		106	67
VITERBO	Corte di assise	1	1	2		4	2	2		-75,0%	-50,0%	0,0%		100	50
	Dibattimento collegiale	85	47	202		57	62	164		+49,1%	-24,2%	+23,2%		55	109
	Dibattimento monocratico	1.244	1.554	3.857		1.820	1.382	4.167		-31,6%	+12,4%	-7,4%		125	76
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.199	2.863	1.636		3.219	3.142	1.300		-0,6%	-8,9%	+25,8%		89	98
	Appello Giudice di Pace	16	15	34		19	19	33		-15,8%	-21,1%	+3,0%		94	100

Tav. 2.4 - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti penali per circondario e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede Circondario Uffici GdP	Materia/Sezione	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)				Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	(A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale	Sezione dibattimento	3.397	4.146	5.433	3.450	4.331	6.182	-1,5%	-4,3%	-12,1%		122	126
	Sezione GIP - NOTI	4.078	3.676	1.746	4.128	3.039	1.498	-1,2%	+21,0%	+16,6%		90	74
	Totale	7.475	7.822	7.179	7.578	7.370	7.680	-1,4%	+6,1%	-6,5%		105	97
CASSINO	Sezione dibattimento	168	276	429	325	264	537	-48,3%	+4,5%	-20,1%		164	81
	Sezione GIP - NOTI	246	230	185	322	236	169	-23,6%	-2,5%	+9,5%		93	73
	Totale	414	506	614	647	500	706	-36,0%	+1,2%	-13,0%		122	77
CIVITAVECCHIA	Sezione dibattimento	196	265	688	250	405	757	-21,6%	-34,6%	-9,1%		135	162
	Sezione GIP - NOTI	235	257	64	301	272	86	-21,9%	-5,5%	-25,6%		109	90
	Totale	431	522	752	551	677	843	-21,8%	-22,9%	-10,8%		121	123
FROSINONE	Sezione dibattimento	136	159	181	166	246	204	-18,1%	-35,4%	-11,3%		117	148
	Sezione GIP - NOTI	144	143	5	152	172	4	-5,3%	-16,9%	+25,0%		99	113
	Totale	280	302	186	318	418	208	-11,9%	-27,8%	-10,6%		108	131
LATINA	Sezione dibattimento	426	607	477	373	373	658	+14,2%	+62,7%	-27,5%		142	100
	Sezione GIP - NOTI	255	327	109	250	277	181	+2,0%	+18,1%	-39,8%		128	111
	Totale	681	934	586	623	650	839	+9,3%	+43,7%	-30,2%		137	104

Sede Circondario Uffici GdP	Materia/Sezione	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
RIETI	Sezione dibattimento	163	143	222	126	133	202	+29,4%	+7,5%	+9,9%	88	106
	Sezione GIP - NOTI	240	222	278	460	262	260	-47,8%	-15,3%	+6,9%	93	57
	Totale	403	365	500	586	395	462	-31,2%	-7,6%	+8,2%	91	67
ROMA	Sezione dibattimento	1.711	2.053	2.157	1.628	2.124	2.499	+5,1%	-3,3%	-13,7%	120	130
	Sezione GIP - NOTI	932	1.039	562	1.545	1.042	669	-39,7%	-0,3%	-16,0%	111	67
	Totale	2.643	3.092	2.719	3.173	3.166	3.168	-16,7%	-2,3%	-14,2%	117	100
TIVOLI	Sezione dibattimento	177	212	502	132	204	537	+34,1%	+3,9%	-6,5%	120	155
	Sezione GIP - NOTI	562	573	110	199	33	121	+182,4%	+1636,4%	-9,1%	102	17
	Totale	739	785	612	331	237	658	+123,3%	+231,2%	-7,0%	106	72
VELLETRI	Sezione dibattimento	225	193	536	191	241	504	+17,8%	-19,9%	+6,3%	86	126
	Sezione GIP - NOTI	1.192	613	425	594	428	NC	+100,7%	+43,2%	NC	51	72
	Totale	1.417	806	961	785	669	504	+80,5%	+20,5%	+90,7%	57	85
VITERBO	Sezione dibattimento	195	238	241	259	341	284	-24,7%	-30,2%	-15,1%	122	132
	Sezione GIP - NOTI	272	272	8	305	317	8	-10,8%	-14,2%	0,0%	100	104
	Totale	467	510	249	564	658	292	-17,2%	-22,5%	-14,7%	109	117

Tav. 2.5.b - Tribunali ordinari - Procedimenti penali definiti per prescrizione per sede e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; percentuale rispetto al totale definiti

Sede Tribunale	Materia/Sezione	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
		Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti	Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti
Totale	Dibattimento collegiale	2.671	121	4,5%	2.647	148	5,6%
	Dibattimento monocratico	30.218	3.557	11,8%	35.746	4.512	12,6%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	61.458	7.898	12,9%	70.278	2.503	3,7%
CASSINO	Dibattimento collegiale	91	8	8,8%	83	13	15,7%
	Dibattimento monocratico	1.866	332	17,8%	2.303	440	19,1%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.833	57	1,5%	5.293	176	3,3%
CIVITAVECCHIA	Dibattimento collegiale	171	5	2,9%	186	5	2,7%
	Dibattimento monocratico	2.299	149	6,5%	3.081	226	7,3%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.196	26	0,6%	3.560	36	1,0%
FROSINONE	Dibattimento collegiale	58	0	0,0%	71	2	2,8%
	Dibattimento monocratico	1.378	36	2,6%	1.930	99	5,1%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.979	26	1,3%	3.055	30	1,0%
LATINA	Dibattimento collegiale	233	28	12,0%	221	36	16,3%
	Dibattimento monocratico	2.720	875	32,2%	3.580	1.144	32,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.242	170	4,0%	3.787	267	7,1%

Sede Tribunale	Materia/Sezione	A. G. 2024/2025			A. G. 2023/2024		
		Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti	Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti
RIETI	Dibattimento collegiale	31	0	0,0%	32	2	6,3%
	Dibattimento monocratico	769	31	4,0%	979	57	5,8%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.665	58	3,5%	1.854	56	3,0%
ROMA	Dibattimento collegiale	1.779	60	3,4%	1.725	75	4,3%
	Dibattimento monocratico	14.605	1.076	7,4%	15.839	1.171	7,4%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	31.002	7.239	23,4%	35.597	1.753	4,9%
TIVOLI	Dibattimento collegiale	115	5	4,3%	129	10	7,8%
	Dibattimento monocratico	1.858	500	26,9%	2.399	659	27,5%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.718	187	4,0%	5.845	67	1,1%
VELLETRI	Dibattimento collegiale	146	14	9,6%	138	3	2,2%
	Dibattimento monocratico	3.169	319	10,1%	4.253	453	10,7%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6.960	113	1,6%	8.145	148	1,8%
VITERBO	Dibattimento collegiale	47	1	2,1%	62	2	3,2%
	Dibattimento monocratico	1.554	239	15,4%	1.382	263	19,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.863	22	0,8%	3.142	70	2,2%

Tav. 2.7 - Tribunali Ordinari Sezioni Gip/Gup - Procedimenti iscritti nel registro noti definiti nell'anno giudiziario 2024/2025 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Sezione Gip/Gup									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Totale	3.833	4.196	2.979	4.242	1.665	31.002	4.718	6.960	2.863	62.458	100,0%
Gip - Sentenze di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 447)	34	72	36	43	42	248	61	93	50	679	1,1%
Gip - Sentenze di giudizio abbreviato (art. 458, 464)	45	86	36	99	53	538	92	170	29	1.148	1,8%
Gip - Sentenze di non doversi procedere per prescrizione (ex art.129)	1	0	0	58	0	35	0	4	0	98	0,2%
Gip - Altre sentenze di non doversi procedere (ex art. 129)	40	19	20	45	27	116	27	53	23	370	0,6%
Gip - Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 22)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,0%
Gip - Decreti di archiviazione	2.530	3.134	1.901	1.848	612	18.222	3.481	4.059	2.014	37.801	60,5%
Gip - Decreti che dispongono il giudizio immediato (artt. 455, 464)	51	81	27	251	88	439	56	176	107	1.276	2,0%
Gip - Decreti penali di condanna esecutivi (artt. 460 , 650)	69	42	193	88	7	330	59	549	46	1.383	2,2%
Gip - Decreti di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale emesso (art.464)	81	69	175	202	78	598	5	359	50	1.617	2,6%
Gip - Procedimenti restituiti al Pm (compresi i casi previsti dall'art.409 co.5)	156	93	111	108	92	700	105	244	100	1.709	2,7%
Gip - Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento	2	1	1	1	3	20	4	4	1	37	0,1%
Gup - Sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (art.425)	4	2	2	11	3	89	10	4	1	126	0,2%
Gup - Altre sentenze di non luogo a procedere	81	67	44	87	146	1.007	159	138	66	1.795	2,9%
Gup - Sentenze di proscioglimento ex art.129	8	2	4	8	1	41	0	2	5	71	0,1%
Gup - Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 22)	3	2	3	2	1	37	1	5	3	57	0,1%
Gup - Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (artt. 442)	46	42	50	63	20	739	110	99	17	1.186	1,9%

Modalità di definizione	Sede Sezione Gip/Gup								Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO	
Gup - Sentenze di applicazione della pena su richiesta (art.444)	26	28	60	28	25	390	50	71	35	713 1,1%
Gup - Decreti che dispongono il giudizio ordinario (art.429)	206	241	133	315	106	3.082	314	404	238	5.039 8,1%
Gup - Decreti che dispongono il giudizio immediato (art. 419 co.6)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3 0,0%
Gup - Restituzione atti al PM (ex artt. 33 sexsies)	26	11	6	25	3	115	11	18	30	245 0,4%
Gup - Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento	8	3	11	3	0	79	4	10	0	118 0,2%
Altre modalità di definizione	416	201	166	957	358	4.174	169	496	48	6.985 11,2%

Tav. 2.8.a - Tribunali Ordinari - Procedimenti penali rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2024/2025 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Tribunale									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Totale	91	171	58	233	31	1.779	115	146	47	2.671	100,0%
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	61	122	43	125	22	1.000	77	66	22	1.538	57,6%
Giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (art.223 D.Lgs. N.51/98)	2	1	0	2	0	14	0	0	1	20	0,7%
Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (artt.449, 452)	0	0	1	0	0	94	0	1	2	98	3,7%
Giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art.452 co.2)	0	0	1	0	0	251	0	1	0	253	9,5%
Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453)	14	27	10	55	6	203	29	55	20	419	15,7%
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale (art. 464)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,1%
Sentenza di proscioglimento per prescrizione, prima del dibattimento (art. 469)	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0,1%
Altre sentenze di proscioglimento prima del dibattimento (art.469)	0	0	0	3	0	2	0	0	0	5	0,2%
Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (art.531, 129)	8	5	0	25	0	59	5	14	1	117	4,4%
Altre sentenze di non doversi procedere (artt. 529, 531, 129)	1	0	0	3	0	20	1	0	0	25	0,9%
Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 23)	0	2	0	0	0	9	0	1	0	12	0,4%
Sentenze per non colpevolezza dell'ente ex art.66 d.lgs.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordinanza di trasmissione al giudice monocratico (art.33 septies co.1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
Riunione del processo (artt.17, 19)	5	6	0	5	0	39	1	2	1	59	2,2%
Restituzione atti al PM (casi previsti art. 516 e ss. e art 552, artt.449 co.2, 452 co.1)	0	0	0	2	0	24	0	1	0	27	1,0%
Restituzione atti al GIP	0	6	0	9	2	51	2	4	0	74	2,8%
Altre modalità di definizione	0	1	2	1	1	11	0	1	0	17	0,6%

Tav. 2.8.b - Tribunali ordinari - Procedimenti rito monocratico definiti nell'anno giudiziario 2024/2025 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Tribunale									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Totale	1.866	2.299	1.378	2.720	769	14.605	1.858	3.169	1.554	30.218	100,0%
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	1.119	1.346	780	1.106	386	5.216	868	1.398	793	13.012	43,1%
Sentenze a seguito di giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (art.556)	27	32	39	23	24	342	33	53	29	602	2,0%
Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (art.558 co.8)	28	64	41	74	2	1.264	79	129	57	1.738	5,8%
Sentenza a seguito di giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art.452 co.2)	27	50	32	65	6	2.824	85	153	21	3.263	10,8%
Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453)	39	54	12	64	42	191	32	90	46	570	1,9%
Sentenze a seguito di giudizio immediato in sede di opposizione a decreto penale (art. 464)	28	139	170	151	53	469	3	590	54	1.657	5,5%
Sentenza di proscioglimento per prescrizione, prima del dibattimento (art. 469)	6	1	0	8	2	33	10	6	3	69	0,2%
Altre sentenze di proscioglimento prima del dibattimento (art.469)	115	103	89	79	87	1.229	115	107	117	2.041	6,8%
Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (art.531, 129)	326	148	36	867	29	1.043	490	313	236	3.488	11,5%
Sentenze di non doversi procedere per condotta riparatoria o risarcitoria (art.35 d.lgs.274/2000)	8	14	2	19	15	120	13	11	8	210	0,7%
Sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (art.34 d.lgs.274/2000)	80	47	65	65	39	579	45	68	43	1.031	3,4%
Altre sentenze di non doversi procedere (artt. 529, 531, 129)	27	211	48	114	42	476	56	120	48	1.142	3,8%
Sentenze su competenza e giurisdizione (artt. 20 e 23)	0	2	14	3	6	42	1	19	4	91	0,3%
Sentenze per non colpevolezza dell'ente ex art.66 d.lgs.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ordinanza di trasmissione atti al P.M. per reato di cognizione del collegio (art.521 bis e art.33 septies co.2)	1	4	0	7	2	24	0	5	0	43	0,1%
Riunione del processo (artt.17, 19)	12	50	20	26	11	118	8	49	25	319	1,1%

Modalità di definizione	Sede Tribunale									Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO		
Restituzione atti al PM (art. 516 e ss., art. 552, artt. 449 co. 2, 452 co. 1)	20	30	12	35	13	431	17	52	29	639	2,1%
Restituzione atti al GIP	3	4	5	14	10	82	3	6	1	128	0,4%
Altre modalità di definizione	0	0	13	0	0	122	0	0	40	175	0,6%

Tav. 2.10 - Tribunali Ordinari Sezioni Gip/Gup - Procedimenti penali iscritti nel registro noti definiti nell'anno giudiziario 2024/2025 per sede e classe di durata

Sede Sezione Gip/Gup	Classe di durata										Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni				
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede			
Totale	41.930	67,1%	9.414	15,1%	6.569	10,5%	4.545	7,3%		62.458	
CASSINO	2.551	66,6%	597	15,6%	217	5,7%	468	12,2%		3.833	
CIVITAVECCHIA	3.257	77,6%	641	15,3%	219	5,2%	79	1,9%		4.196	
FROSINONE	1.966	66,0%	750	25,2%	223	7,5%	40	1,3%		2.979	
LATINA	985	23,2%	1.638	38,6%	1.023	24,1%	596	14,0%		4.242	
RIETI	1.152	69,2%	310	18,6%	147	8,8%	56	3,4%		1.665	
ROMA	21.064	67,9%	3.571	11,5%	3.670	11,8%	2.697	8,7%		31.002	
TIVOLI	3.618	76,7%	432	9,2%	359	7,6%	309	6,5%		4.718	
VELLETRI	5.186	74,5%	1.168	16,8%	442	6,4%	164	2,4%		6.960	
VITERBO	2.151	75,1%	307	10,7%	269	9,4%	136	4,8%		2.863	

Tav. 2.11 - Tribunali ordinari - Procedimenti penali rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2024/2025 per sede e classe di durata

Sede	Classe di durata								Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni		
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	
Totale	613	23,0%	321	12,0%	558	20,9%	1.179	44,1%	2.671
CASSINO	13	14,3%	3	3,3%	12	13,2%	63	69,2%	91
CIVITAVECCHIA	9	5,3%	15	8,8%	34	19,9%	113	66,1%	171
FROSINONE	5	8,6%	8	13,8%	15	25,9%	30	51,7%	58
LATINA	40	17,2%	27	11,6%	48	20,6%	118	50,6%	233
RIETI	5	16,1%	1	3,2%	8	25,8%	17	54,8%	31
ROMA	512	28,8%	215	12,1%	370	20,8%	682	38,3%	1.779
TIVOLI	7	6,1%	15	13,0%	26	22,6%	67	58,3%	115
VELLETRI	19	13,0%	32	21,9%	30	20,5%	65	44,5%	146
VITERBO	3	6,4%	5	10,6%	15	31,9%	24	51,1%	47

Tav. 2.12 - Tribunali ordinari - Procedimenti penali rito monocratico definiti nell'anno giudiziario 2024/2025 per sede e classe di durata

Sede	Classi di durata										Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni				
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede			
Totale	8.278	27,4%	3.831	12,7%	5.800	19,2%	12.309	40,7%	30.218		
CASSINO	162	8,7%	131	7,0%	306	16,4%	1.267	67,9%	1.866		
CIVITAVECCHIA	271	11,8%	226	9,8%	389	16,9%	1.413	61,5%	2.299		
FROSINONE	357	25,9%	184	13,4%	323	23,4%	514	37,3%	1.378		
LATINA	244	9,0%	184	6,8%	437	16,1%	1.855	68,2%	2.720		
RIETI	185	24,1%	147	19,1%	237	30,8%	200	26,0%	769		
ROMA	6.050	41,4%	2.394	16,4%	2.705	18,5%	3.456	23,7%	14.605		
TIVOLI	305	16,4%	131	7,1%	325	17,5%	1.097	59,0%	1.858		
VELLETRI	524	16,5%	288	9,1%	698	22,0%	1.659	52,4%	3.169		
VITERBO	180	11,6%	146	9,4%	380	24,5%	848	54,6%	1.554		

Tav. 3.1 - Tribunale di Sorveglianza di Roma - Movimento dei procedimenti per contenuto negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Contenuto	A.G. 2024/2025				A.G. 2023/2024				Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale	12.305	12.903	18.084		16.020	16.464	18.682		-23,2%	-21,6%	-3,2%		105	103
Misure alternative	7.909	8.859	14.553		11.015	12.041	15.503		-28,2%	-26,4%	-6,1%		112	109
Riabilitazione	586	531	1.059		614	493	1.004		-4,6%	+7,7%	+5,5%		91	80
Reclami/appelli	1.030	879	761		1.159	1.190	610		-11,1%	-26,1%	+24,8%		85	103
Rinvio	920	881	495		1.004	972	456		-8,4%	-9,4%	+8,6%		96	97
Liberazione Condizionale	63	53	56		64	76	46		-1,6%	-30,3%	+21,7%		84	119
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	33	28	71		57	31	66		-42,1%	-9,7%	+7,6%		85	54
Liberazione anticipata	13	7	8		5	9	2		+160,0%	-22,2%	+300,0%		54	180
Altro / Non classificato	1.751	1.665	1.081		2.102	1.652	995		-16,7%	+0,8%	+8,6%		95	79

Tav. 3.2 - Uffici di Sorveglianza - Movimento dei procedimenti per sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale	42.109	37.550	26.393	43.367	41.366	21.834	-2,9%	-9,2%	+20,9%	89	95
FROSINONE	6.678	6.567	1.708	6.601	6.294	1.597	+1,2%	+4,3%	+7,0%	98	95
ROMA	29.797	25.577	23.761	31.513	29.807	19.541	-5,4%	-14,2%	+21,6%	86	95
VITERBO	5.634	5.406	924	5.253	5.265	696	+7,3%	+2,7%	+32,8%	96	100

Tav. 3.3 - Uffici di Sorveglianza - Movimento dei procedimenti per sede e contenuto negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede	Contenuto	A.G. 2024/2025				A.G. 2023/2024				Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
Totale	Misure alternative in esecuzione	3.191	2.128	7.754		3.641	3.170	6.691		-12,4%	-32,9%	+15,9%	67	87
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	6.231	4.858	6.930		6.258	4.852	5.557		-0,4%	+0,1%	+24,7%	78	78
	Liberazione anticipata	8.382	7.730	3.988		9.007	9.284	3.336		-6,9%	-16,7%	+19,5%	92	103
	Misure alternative	13.895	13.454	1.988		14.455	14.594	1.547		-3,9%	-7,8%	+28,5%	97	101
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	761	524	2.024		936	614	1.787		-18,7%	-14,7%	+13,3%	69	66
	Altre Misure alternative/eterie del Misure alternativedel Misure di sorveglianza	6.596	6.290	1.305		6.250	6.202	999		+5,5%	+1,4%	+30,6%	95	99
	Misure di sicurezza in esecuzione	259	226	598		259	238	565		0,0%	-5,0%	+5,8%	87	92
	Differimento pena	1.064	999	322		1.024	1.034	257		+3,9%	-3,4%	+25,3%	94	101
	Indultino	1	1	1		2	3	1		-50,0%	-66,7%	0,0%	100	150
	Atro / Non classificato	1.729	1.340	1.483		1.535	1.375	1.094		+12,6%	-2,5%	+35,6%	78	90
FROSINONE	Misure alternative in esecuzione	259	245	434		303	228	420		-14,5%	+7,5%	+3,3%	95	75
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	1.592	1.528	231		1.477	1.419	167		+7,8%	+7,7%	+38,3%	96	96
	Liberazione anticipata	1.271	1.366	187		1.250	1.178	282		+1,7%	+16,0%	-33,7%	107	94
	Misure alternative	1.907	1.852	135		1.928	1.918	80		-1,1%	-3,4%	+68,8%	97	99
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	371	366	394		468	374	389		-20,7%	-2,1%	+1,3%	99	80
	Altre materie del magistrato di sorveglianza	934	912	83		816	835	61		+14,5%	+9,2%	+36,1%	98	102
	Misure di sicurezza in esecuzione	57	46	119		43	48	108		+32,6%	-4,2%	+10,2%	81	112
	Differimento pena	31	32	6		35	32	7		-11,4%	0,0%	-14,3%	103	91
	Indultino	0	0	0		2	2	0		-100,0%	-100,0%	NC	NC	100
	Atro / Non classificato	256	220	119		279	260	83		-8,2%	-15,4%	+43,4%	86	93

Sede	Contenuto	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024			Variazione percentuale (A.G. 2024/2025 vs A.G. 2023/2024)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2024/2025	A.G. 2023/2024
ROMA	Misure alternative in esecuzione	2.724	1.735	6.982	3.140	2.728	5.993	-13,2%	-36,4%	+16,5%	64	87
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	4.040	2.748	6.644	4.013	2.633	5.352	+0,7%	+4,4%	+24,1%	68	66
	Liberazione anticipata	5.403	4.689	3.606	6.437	6.817	2.892	-16,1%	-31,2%	+24,7%	87	106
	Misure alternative	10.781	10.397	1.834	11.181	11.332	1.450	-3,6%	-8,3%	+26,5%	96	101
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	271	55	1.600	293	62	1.384	-7,5%	-11,3%	+15,6%	20	21
	Altre Misure alternative/veterie del Misure alternatregistrato di sorveglianza	4.298	4.049	1.095	4.273	4.210	846	+0,6%	-3,8%	+29,4%	94	99
	Misure di sicurezza in esecuzione	174	152	445	182	168	423	-4,4%	-9,5%	+5,2%	87	92
	Differimento pena	951	887	313	935	947	249	+1,7%	-6,3%	+25,7%	93	101
	Indultino	1	1	1	0	1	1	NC	0,0%	0,0%	100	NC
		Atro / Non classificato	1.154	864	1.241	1.059	909	951	+9,0%	-5,0%	+30,5%	75
VITERBO	Misure alternative in esecuzione	208	148	338	198	214	278	+5,1%	-30,8%	+21,6%	71	108
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	599	582	55	768	800	38	-22,0%	-27,3%	+44,7%	97	104
	Liberazione anticipata	1.708	1.675	195	1.320	1.289	162	+29,4%	+29,9%	+20,4%	98	98
	Misure alternative	1.207	1.205	19	1.346	1.344	17	-10,3%	-10,3%	+11,8%	100	100
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	119	103	30	175	178	14	-32,0%	-42,1%	+114,3%	87	102
	Altre Misure alternative/veterie del Misure alternatregistrato di sorveglianza	1.364	1.329	127	1.161	1.157	92	+17,5%	+14,9%	+38,0%	97	100
	Misure di sicurezza in esecuzione	28	28	34	34	22	34	-17,6%	+27,3%	0,0%	100	65
	Differimento pena	82	80	3	54	55	1	+51,9%	+45,5%	+200,0%	98	102
	Indultino	0	0	0	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC
		Atro / Non classificato	319	256	123	197	206	60	+61,9%	+24,3%	+105,0%	80

INDICE

INTRODUZIONE	5
--------------	---

PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA	9
1. Organico della magistratura	9
2. Personale amministrativo e servizi giudiziari	18
3. Edilizia giudiziaria e servizi materiali	30
4. Informatizzazione e processo telematico	52
4.1. Settore civile e lavoro	52
4.2. Settore penale	81
4.3. Questioni comuni e altre innovazioni tecnologiche	84

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE	87
5. Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	87
6. La riforma del processo e della giustizia civile: il quadro normativo e i provvedimenti organizzativi	95
7. Le principali aree tematiche	99
7.1. Diritto di famiglia	99
7.2. Crisi d'impresa	101
7.3. Rapporti bancari	102
7.4. Immigrazione e protezione internazionale	104
7.5. Lavoro, previdenza sociale e assistenza obbligatoria	105
7.6. Il rinvio pregiudiziale	108
7.7. Gli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione	109
8. L'ufficio per il processo: attuazione e criticità	110
9. La Corte di appello	112

10.	I Tribunali del distretto	115
11.	La magistratura onoraria	123

PARTE TERZA

	LA GIUSTIZIA PENALE	127
12.	Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	127
	12.1. <i>La Corte di appello di Roma</i>	133
	12.2. <i>I Tribunali del distretto</i>	136
	12.3. <i>La magistratura onoraria</i>	154

PARTE QUARTA

	LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	157
13.	Il Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza	157

PARTE QUINTA

	LA GIUSTIZIA MINORILE	163
14.	Il Tribunale per i minorenni di Roma	163
	14.1. <i>Settore civile</i>	163
	14.2. <i>Settore penale</i>	166

	CONCLUSIONI	171
--	-------------	-----

	RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA	185
--	-------------------------------	-----

	DATI STATISTICI	209
--	-----------------	-----

GANGEMI EDITORE[®]
INTERNATIONAL

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2026

www.gangemieditore.it

